Biblioteca estense universitaria
Largo S. Agostino 337
I-41121 Modena MO
Tel ++39 + 59 222248
Fax ++39 +59 230195
b-este@beniculturali.it
http://bibliotecaestense.beniculturali.it

racc.ferr.mor.177

De gli statuti di Sassuolo, e di tutto il dominio dell'ill.mo sig. Hercole Pio, et suoi soccessori... nouellamente in lingua volgare ridotti da m. Lazaro Fenucci sassuolese. Libri quattro

Gadaldini, Modena 1562

Ex libris "di Francesco Grassetto"

Img: V. Negro, 2009

BIBLIOTECA
ESTENSE

Racc. Ferrari Moreni

177

Di Francesco Grassetto

DE GLI STATVTI DI SASSVOLO, E DI TVTTO IL DOMINIO DELL'ILL. SIG. HERCOLE PIO,

Et suoi Soccessori, con molto accrescimento, dichiaratione, & correttione nouellamente in Lingua Volgare ridotti da M. Lazaro Fenucci Sassuolese.

Libri Quattro.

177
RACC FERRARI MORENI
DONO

ILLVSTRE SIG. ET PADRONE OSSERVANDISSIMO.



MASSARI *infraſcritti in uece de i loro Cõmuni, et Huomini Sud diti fedeli di* V. Ill. S. *L'iſpongono, come hà gia molti anni, che lo Statuto, ſotto il quale ſono ſtati, & ſono ſin qui gouernati (à quel tempo che fatto fù aſſai copioſo, & ben proueduto) al preſente per lo cangiar de i coſtumi de gli Huomini, che di tempo in tempo ſi fà, & per lo naſcer tutt'hora di nuoue Cautele contra i uecchi, & ſemplici prouedimenti, le quali dalla maluagità creſcente de i Popoli procedono, ſi conoſce grandemente eſſer difettiuo, & in molte parti mancar d'oportuni remedi, ch'introdurre lodeuolmente ſi potrebbono, & di gia trà altri Popoli introdotti ſi leggono. Et (quel ch'importa aſſai) eſſendo ſtato fatto quello Statuto, & laſſato ſcritto à penna, & non mai ſtampato, è accaduto, che, facendo di meſtieri eſſerne fatte uarie coppie per lo tempo adietro, & farſene ancho tutt'hoggi ſecondo l'occorrenze da uarie mani, & uarie perſone, è uenuto mutato in molti luoghi, anzi per iſperienza s'è ueduto, che de i uerſi intieri ſi trouano in una coppia d'eßi Statuti, i quali in un'altra mancano: & in una alcune parole ſono ſcritte in una maniera, ch'in altra ſono ſcritte altramente: Et à cotali incoueni=enti malageuolmente proueder ſi potrebbe, eſſendo gia ſmarrito, & perſo l'Originale d'eſſo Sta=tuto.*

Per tanto Illuſt. Sig. ſapendo eßi Huomini quanto V. *Illuſt. S. hà ſempre deſiderato, & deſidera, col fare il ſuo à ciaſcuno intieramente, & con ugual bilancia diſpenſar, ch'i ſuoi Popoli ſiano ben gouernati, & come la potißima cagione del bene, & quietamente uiuer de gli Huomini ſi è l'eſſer retto da buone, & ſante Leggi, le quali ſiano bene, & ſinceramente miniſtrate, & eſſequite, humilmente pregano, & ſupplicano quella, ch'à beneficio commune de tutti i ſuoi Sudditi, & à perpetuo honor di lei ſi degni far riuedere il uecchio Statuto ſudetto da un Giuriſperito, che le paia ſofficiente, & baſteuole à tale impreſa con dargli podeſtà d'ampliare, ſcemare, dichiarare, & ſopplire quello Statuto nelle parti, le quali egli giudicherà hauer di biſogno d'ampliatione, ò d'eſſer ſcemato, di dichiaratione, ò ſopplimento. Et all'hora ſperaranno che molte coſe ui ſeranno aggiunte, che non u'erano, molte ſcemate, ch'erano ſuperflue, molte chiarite, ch'erano oſcure, & molte ſopplite, ch'erano difettoſe, per la qual coſa ſeranno leuate molte occaſioni di piatire, & riſſare trà le perſone. Appreſſo, compilato che ſerà il detto Statuto, & riueduto, anchora quella ſi degni farlo ſtampare, accio ſi tolga & la fatica à molti, che n'hauranno biſogno di ſcriuerne coppie, & la ageuolezza di poterlo mai mutare, ò far uariare in parte alcuna. Il che facendo tutto riſolterà à grande agio, & utilità de i ſuoi Sudditi, i quali preſenti, & futuri n'hauranno obligo à* V. Ill. S. *la quale Iddio feliciti.*

Podeſtaria di Saſſuolo.

Hippolito Caula	Maſſaro	di Saſſuolo	Caſtello.
Natale del Gatto	Maſſaro	di Fiorano	Caſtello.
Battiſta di Ton Caſtellì	Maſſaro	di Montegibbio	Caſtello.
Antonio Bonetti	Maſſaro	di Mombaranzone	Caſtello.
Franceſco di Marco di Ton	Maſſaro	di Varana	Caſtello.
Natale Andriotti	Maſſaro	di Nirano	Caſtello.
Michiele Homicciuolo	Maſſaro	di Corlo	Villa.

Podeſtaria di Formigine.

Franceſco Ferrarinì	Maſſaro	di Formigine	Caſtello.
Franceſco Zanfi	Maſſaro	di Magreda	Caſtello.
Bartholomeo Bonzagnì	Maſſaro	di Caſenalbo	Villa.
Pietro Bergola	Maſſaro	del Montale	Villa.
Gaſparo Montecchio	Maſſaro	del Corletto	Villa.

Podestaria di Brandola.

Mattheo di Ser Lorenzo di Mentes	Massaro	di Brandola	Castello.
Pietro dalla Lama	Massaro	di Mocogni	Castello.
Michiele di Gianin Casciani	Massaro	delle Frascinete	Castello.

Podestaria di Soliera.

Pelegrino Ferrari	Massaro	di Soliera	Castello.

Podestaria di Spezzano.

Pelegrino Tagliata	Massaro	di Spezzano	Castello.

COMMETTIAMO, *che atteſe le coſe narrate, à benefitio uniuerſale* il Mag. M. Lazaro Fenucci Dottor di Saſſuolo ueggia, & conſideri detti Sta- tuti: & quegli ampli, ſcemi, dichiari, moderi, & ſoppliſca, ſecondo che à lui parerà più ragioneuole, per mantener la Giuſtitia, & inſieme l'obedienza de Sud- diti noſtri: & per ouuiare ogni inconueniente concediamo, riueduti che ſaranno, poi ſi stampino Volgari.

Della Rocca noſtra di Saſſuolo alli XXIIII. di Nouembre. M. D. LXI.

HERCOLE PIO DI MANO PROPRIA.

Luogo del Sigillo.

Gherardo Diuerſi di Commiſſione.

Li Mag. Riuiſori de gli Statuti.

L'Eccell. M. Ceſare Campi da San Felice Podeſtà di Saſſuolo, & Commiſſario di tutto lo Stato dell'Illuſt. S. Hercole Pio
L'Eccell. M. Gherardo Diuerſi da Lucca Auditor del predetto Illuſt. S. Hercole.

Gli Spettabili	M. Gironimo Bertoia Sindico Fiſcale	Procuratori di Saſſuolo.
	M. Giorgio Paffi.	
	M. Franceſco Centi.	
	M. Mario Lei.	
	M. Gian'Andrea Schianchi	
	M. Gian Maria Pazzani	
	M. Gandolfo Bertoia.	
	M. Paulo Fazzani.	

RIFORMATIONI DE I NVOVI STATVTI
DI SASSVOLO, ET DI TVTTO LO STATO DEL L'ILLVSTRISSIMO SIG. HERCOLE PIO DI SAVOIA, ET SVOI SOCCESSORI.

DEL PRIMO LIBRO.

NELLA Rub. IIII. nel ℂ. & queſti Giudici: doue dice. Ouer le parti s'accordaſſero; deue dire, & coſi uogliamo s'intenda. Perche le Parti s'accordaſſero.

Nella Rub. VI. nel ℂ. i. della parte dell'ultime Volontà. doue ſi dice, ch'il Notaro, s'il Teſtamento paſsi la ſomma di Lir. C. poſſa oltra i Sol. X X. torre per qualunque Centonaro Sol. X X. uuole dir, & coſi s'intenda, che per qualunque altro Centonaro poſſa torre Sol. X. reſtando fermi i Sol. X X.

Nella Rub. X. nel ℂ. i. & ℂ. Queſti Notari. ſi corregge, per quanto ui ſi diſpone, che gli Inſtromenti s'habbiano à porre in carta capretta; perche ſi conciede, ch'i Preſidenti li pongano in qual ſorte di carta lor parerà.

Nella Rub. XII. nel ℂ. i. doue ſi dice. Ma; ne i Preparatorij, & Deciſorij. uuole dire, & coſi s'intenda. Ma; ne i Preparatorij, & Ordinatorij.

Nella Rub. XIII. nel princ. per quanto ui ſi fanno eſſenti Quei, che uengono habitare nel noſtro Dominio, correggiamo in queſto modo; che uogliamo bene, ſiano eſſenti dalle Grauezze perſonali, & miſte (reſtando fermo quel, ch'è più diſotto ordinato de i Daci, Gabelle, & Sale) ma non gia dalle reali, & patrimoniali, ſiano Colte, Taſſe, Preſtiti, ò altre ſimili Grauezze reali, che s'imponeſſero.

ℂ. Eccetto. ſi corregge, che debbia dir coſi. Eccetto che da i Daci, & Gabelle, & da leuare il Sale alla Conca, alle quali coſe ſiano tenuti, come ſono gli altri noſtri Sudditi; ma ben ſiano eſſenti dalle Grauezze del pagar le Bocche.

DEL SECONDO LIBRO.

NElla Rub. I. nel Meſe di Nouembre ui s'aggiunge di Ferie la Feſta di S. Martino, che uiene à Di XI. del detto Meſe.

Nella Rub. II. nel ℂ. se serà absente. doue dice. Et la causa non importi più di Lir. V. &c. ui è di più quel NON, però dica. Et la Causa importi più &c.

Vogliamo anchora, ch'il modo di citar gli Absenti con lettere direttiue al Giudice della loro Habitatione solo s'osserui nelle Cause ciuili, & non nelle criminali, ne de Danni dati; ma in quei casi gli Absenti si citino innanzi al Tribonale, & in quel modo, che s'è ordinato in Quei, c'habitano fuori del nostro Stato lontani più di XX. Migli.

Nel ℂ. ma; se referirà. doue dice. che si faccia un'altra commissione ad un'altro Messo, si dichiara procedere, quando nel luogo ui si troueranno deputati più Mesi, se non, si possa far ripetere da quel solo, che ui si trouerà.

Nella Rub. XVII. nel ℂ. i. s'aggiunge, che la Vacchetta del Capellano debbia etiandio contenere il cognome del Battezzato, & Morto, & il nome del Padre, & Madre di lui.

Nella Rub. XXIIII. nel princ. si corregge in questo solo, che la pena imposta, à Chi negherà le Positioni, non habbia luogo, se non nelle Positioni, che contengono il Fatto proprio, ò del Principale; & non nelle Positioni, che siano in Fatto alieno: uogliamo però resti fermo quel, ch'è ordinato più sotto nel ℂ. & similmente.

Nella Rub. XLVI. nel ℂ. s'il Figliuolo di Famiglia. s'aggiunge, ch'il Figliuolo di Famiglia maggior de XXV. Anni possa obligarsi con l'auttorità del Giudice, quando Colui, che l'haurà in Podestà, non si trouasse nel luogo, ò presente senza giusta cagione non uolesse consentire. Et ancho si possa obligare, quãdo maggiore habitasse separatamente, da Chi l'hauesse in Podestà.

Nella Rub. LXV. nel ℂ. medesimamente. si corregge quel, che s'era ordinato ne i Notari, & si dispone, che à Quei sol corra la Prescrittione d'uno Anno ad hauer la lor mercede dal Di, c'hauranno dato l'Instromento, Atto, ò altra Scrittura authentica.

Nella Rub. LXVIII. nel ℂ. & ciascuno. si dichiara che la pena sia di Lir. X. & non arbitraria:

DEL TERZO LIBRO.

NElla Rub. XXII. anchora che di ragione cosi s'intenda. nondimeno à più intelligenza si dichiara questo Statuto intendere dell'Adunanze fatte con duolo, & animo di commettere Delitto, & non nelle compagnie lecite, & che si fanno per conuersare insieme.

Nella Rub. XXIII. nel ℂ. il presente Statuto. S'intenda in questo caso lo Statuto non procedere à punire i Circonuicini, ma sol gli Habitanti.

Nella Rub. XXIX. nel Vers. Eccetto se. si dichiara, che; anchor che la somma sia minor di Lir. II. pur' il Robator uiolento alla strada sia impiccato.

DEL QVARTO LIBRO.

NElla Rub. III. nel ℂ. & qualunque Danno, col seq. si dispone che ne per la parte del Dannatore, ne del Dannificato si possa riclamare, & come si contiene nello Statuto, dalla Stima de gli Estimatori. Et si corregge, doue dicea, che si potesse prouare la Stima riferita esser maggiore, ò minore, accio non si proceda in infinito.

Nella Rub. XXXII. nel princ. si dichiara che Colui s'intenda etiandio possedere del suo, il quale haurà ad affitto, ò in qualunque modo usufrutterà. Et; Chiunque in alcuno de questi modi nō possederà quantità alcuna di terra, non possa tener Bestie alcune quadrupedi ne proprie, ne d'altrui: Et in questo proposito non uogliamo, che le Vigne siano computate in numero di Terre.

Nel ℂ. fin. Non uogliamo che Persona alcuna della Villa, la quale posseda alcuna quantità di Terra maggiore, ò minor delle X. Biolche possa torre à tener Bestie da Forestieri, quando ne potrà trouare da gli Habitanti d'essa Villa, ò del Castello, sotto cui serà: Ma non trouandone sia tenuta domandar licenza al Commune, & esso Commune dargliela; Et allhora poi sia tenuta cercar prima da gli Habitanti della sua Podestaria, & non trouandone poi da gli Habitanti nel resto del nostro Stato, & finalmente non trouandone ne possa torre da ogn'altro Forestiero etiamdio fuori del nostro stato.

Et Chiunque non seruerà il presente ordine, si presuma fraudolento, & per cio incorra nella pena de Sol. X. per qualunque Bestia minuta, & de Sol. XX. per Bestia grossa, c'haurà tolto, & sia sforzato à restituirle al Padrone.

Parole errate ne gli Statuti.

A' foglio 1. b. accresciute, accresciuti. fog. 4. a feriate, feriati. fo. 4. b. interporre, interporrà. fo. 40. b. haueßi, haueſſe. fo. 41. b. procedaßi, procedaſi. fō. 55. b. Tormento, Fromento, *fō. 71. b.* Quegi, Quegli. *fo. 105. a. appellarare, appellare. fō. 114. a. assaßinanre, assaſsinare.*

Alcune altre parole scorrette ui sono, le quali, perche chiaramente si cognoscono, si tralasciano.

NOI HERCOLE PIO DI SAVOIA

Signor di Saſſuolo &c.

HAVENDO uedute le ſopraſcritte Riformationi de gli Statuti fatte per M: Lazaro Fenucci di commiſsione noſtra, quelle approuiamo, & confirmiamo, commettendo ſiano oſſeruate non oſtante coſa alcuna contraria, à cui di certa noſtra ſcienza deroghiamo.

Della Rocca noſtra di Saſſuolo alli. XXIIII: di Marzo M. D. L X I I I.

HERCOLE PII DI SAVOIA
di mano propria:

Sebaſtiano Marinello Cancelliero
di commiſsione:

Riferì Giouanni ſopranominato Marola da Gombola Meſſo hauer publicate le dette Reformationi nel modo, come di ſopra dettandogliele io Notaro à Di XXVI. di Marzo M. D. L X I I I. in Piazza di Saſſuolo alla Renghiera del Palazzo della Ragione.

Io Gian Maria Pazani Notaro ne fui rogato:

Riformationi de i nuoui Statuti di Sassuolo, et di tutto lo Stato dell'Illustrissimo Sig: Hercole Pio di Sauoia, et suoi Successori.

Del Primo Libro.

Nella Rubrica Quarta nel C. et questi Giudici, doue dice. Quer le Parti s'accordassero, deue dire, et così vogliamo s'intenda. Perche le Parti s'accordassero.

Nella Rubrica Sesta nel C. i. della parte dell'ultima volontà, doue si dice, che il Notaro, s'il Testamento passi la somma di cento, possa oltra i Soldi venti torne per qualunque centonaro Soldi venti, vuol dire, et così s'intenda, che per qualunque altro centonaro possa torre Soldi dieci, restando fermi i Soldi venti.

Nella Rubrica Decima nel C. i. et C. Questi Notari. si corregge, per quanto vi si dispone, che gl'Instromenti s'habbiano à scrivere in carta capretta, perche si conciede, che i Presidenti li possano in qual sorte di carta lor parerà.

Nella Rubrica Duodecima nel C. i. doue si dice. Ma; ne i Preparatorij, et Decisorij, vuole dire, et così s'intenda. Ma; ne i Preparatorij, et Ordinatorij.

Nella Rubrica Decimaterza nel princ. per quanto vi si fanno Esenti Quei, che vengono habitare nel nostro Dominio, correggiamo in questo modo; che vogliamo bene siano esenti dalle Grauezze personali, et miste (restando fermo quel, che è stil di sotto ordinato de i Daci, Gabelle, et Sale) mano già dalle

già dalle reali, et patrimoniali, siano Colte, Tasse, Prestiti, ò altre simili Grauezze reali, che s'imponessero.

Al C. Eccetto. si corregge, che debbia dir così. Eccetto, che dai Dacij et Gabelle, et da leuare il Sale alla Corca, alle quali cose siano tenuti, come sono gl'altri nostri Sudditi; ma ben siano esenti dalle Grauezze del pagar le Bocche.

Del Secondo Libro.

Nella Rubrica Prima, nel mese di Nouembre ui s'aggiunge di Ferie la Festa di San Martino, che uiene à Dì XI. del detto Mese.

Nella Rubrica Seconda nel C. Se serà absente, doue dice. Et la causa non importi più di Liri cinque, ese, ui è di più quel NON, però dica. Et la causa importi più, etc.

Vogliamo ancora, che il modo di citar gli Absenti con lettere direttiue al Giudice della lor Habitatione, solo s'osserui nelle Cause ciuili, et non nelle Criminali, ne de Danni dati; ma in quei casi gl'Absenti si citino inanzi al Tribunale, et in quel modo, che s'è ordinato in quei c'habitano fuori del nostro Stato lontani più di XX. Migli.

Nel C. Ma, se riferirà, doue dice, che si faccia un'altra comissione ad un'altro Messo, si dichiara procedere, quando nel luogo, ui si troueranno deputati più Messi, se non, si possa far ripetere da quel solo, che ui si troverà.

Nella Rubrica Decima settima nel C. Primo, s'aggiunge, che la Vacchetta del Cappellano debbia etiandio contenere il Cognome del Battezzato, et Morto, et il Nome del Padre, et Madre di lui.

Nella Rubrica Vigesima Quarta nel princ. si corregge in questo solo, che la pena

che la pena imposta à chi negherà le Positioni, non habbia luogo,
se non nelle Positioni, che contengono il Fatto proprio, ò del Princi-
pale, et non nelle Positioni, che siano in Fatto altieno: uogliamo
però resti fermo quel, ch'è ordinato più sotto nel C. Et similmente
Nella Rubrica Quarantasei nel C. S'il Figliuolo di Famiglia, s'ag-
giunge, S'il Figliuolo di Famiglia maggior de uenticinque anni
possa obligarsi con l'autorità del Giudice, quando ohdi, che l'hau-
rà in Podestà non si trouasse nel luogo, ò presente senza giusta ca-
gione non uolesse consentire. Et anche si possa obligare, quando mag-
giore habitasse separatamente da chi l'hauesse in Podestà.
Nella Rubrica Sessanta cinque nel C. Medesimamente, si corregge quel
che s'era ordinato ne i Notari, et si dispone, che à quei sol corra la
Prescrittione d'un Anno ad hauer la lor Mercede dal Dì, che hau-
ranno dato l'Instromento, Atto, ò altra Scrittura authentica.
Nella Rubrica Sessanta otto nel C. Et ciascuno, si dichiara, che
la pena sia di Lir' Dieci, et non arbitraria.

Del Terzo Libro.

Nella Rubrica Ventidue, ancora che di raggione così s'intenda,
nondimeno à più intelligenza si dichiara questo Statuto inten-
dere delle Adunanze fatte con duolo, et animo di commettere delit-
to, et non nelle compagnie lecite, et che si fanno per conuersare
insieme.
Nella Rubrica Ventitre, nel C. Il presente Statuto s'intenda in questo
caso lo statuto non procedere à punire i circonuicini, ma solo gl'Ha-
bitanti.
Nella Rubrica Ventinoue, nel Verso. Eccetto se, si dichiara, che anco
che la somma sia minor di Lire Due, pur il Robator uiolento
alla strada sia impiccato.

Del Quarto

Nella Rubrica Terza, nel C. et qualunque danno, col seq. si dispone che ne per la parte del Danneatore, ne del Danneificato si possa ricolmare, et come si contiene nello Statuto, dalla Stima degl' Estimatori. Et si corregge, dove dicea, che si potesse provare la Stima ferita esser maggiore, o minore, acciò non si proceda in infinito.

Nella Rubr. XXXII. nel prin. si dichiara, che Colui s'intenda etiandio possedere del suo, il quale haverà ad affitto, od in qualunque modo usufrutterà. Et; Chiunque in alcuno di questi modi non possederà quantità alcuna di terra non possa tener Bestie alcune quadrupedi, ne forastiere, ne d'altrui: Et in questo proposito non vogliamo, che le Vigne siano computate in numero di Terre.

Nel C. fol. Non vogliamo, che Persona alcuna della Villa, la quale posseda alcuna quantità di Terra maggiore, o minore delle dicci Biolche possa tenere à tener Bestie da Forestieri, quando ne sarà trovato da gli Habitanti d'essa Villa, ò del Castello sotto cui sarà: Ma non trovandone sia tenuta domandar licenza al Comune, et esso Comune dargliela; Et allhora poi sia tenuta prima cercar da gl' Habitanti della sua Podestaria, et non trovandone poi da gl' Habitanti nel resto del nostro Stato, et finalmente, non trovandone, ne possa torre da ogn'altro Forestiero, etiandio fuori del nostro Stato. Et Chiunque non servirà il presente ordine si presuma fraudolento, et perciò incorra nella pena de Sol. X. per qualunque Bestia minuta, et de Sol. XX. per Bestia grossa, e'haverà tolto, et sia sforzato à restituirle al Padrone.

Noi Hercole Pio di Sauoia
Signor di Sassuolo, etc.

Hauendo uedute le soprascritte Riformationi de gli Statuti fatte per M. Lazaro Fenucci di comissione nostra, quelle approbiamo, et confirmiamo, comettendo siano osseruate, non ostante cosa alcuna contraria, à cui di certa nostra scienza deroghiamo.

Della Rocca nostra di Sassuolo alli XXIIII. di Marzo MDLXIII.

Hercole Pij di Sauoia di mano propria.

Sebastiano Marinello cancelliero di comissione

Riferì Giouañi sopranominato Marola da Sombola Messo hauer publicate le dette Reformationi nel modo, come di sopra dechiarandogliele io Notaro à Dì XXVI. di Marzo MDLXIII. in Piazza di Sassuolo alla Renghiera del Palazzo della Ragione.

Io Gian Maria Pozani Notaro ne fui rogato.

DE GLI STATVTI
DI SASSVOLO, E DI TVTTO IL DOMINIO DELL'ILL. S. HERCOLE PIO, ET SVOI SOCCESSORI. LIBRO PRIMO.

CONFIRMATIONE DE GLI STATVTI.

CONSIDERANDO Noi, che per l'adietro le leggi municipali, & Statuti si sono sempre fatti, & scritti in lingua latina, la quale adesso pare per colpa o del tempo, o d'altri accidēti pur'essersi fatta come straniera, & non propria; se ben' in tutto non sia abbandonata: Et ch'in uece di quella e socceduta una fauella detta uolgare propria, & natia de Popoli secōdo l'idioma di ciascuno; habbiamo commesso (per lo meglio cio eleggendo) gli Statuti del nostro Dominio douersi scriuere nella uolgar lingua; non facendo Noi soli di nuouo questa strada, ma caminando per la gia fatta da molti, i quali hanno uoluto le lor priuate leggi, & Statuti essere scritti nella lingua, con che essi parlano, & non in altra.

¶ Il che non e stato fatto se non ragioneuolmente, con cio sia cosa che (lassando da banda molti fondamenti, ch'a confirmatione di questa deliberatione far si potrebbono) deue bastar sol questo, & che piu fa al proposito:

¶ Valentiniano, Martiano, Theodosio, & Archadio Imperadori hebbero a dire, che le leggi, le quali legano, & stringono la uita de gli Huomini, debbono esser da tutti intese, & imparate, accio ch'ogn'uno ueduto quello, ch'elle contengono, possa le cose prohibite, e uietate fuggire, & schifare; & le lecite, e concedute fare, & seguire.

¶ Ma cō qual piu facil mezo ponno elle esser'intese, & imparate da tutti, che l'esser scritte in quella fauella, ch'ogn'uno usa, & intende, & ch'e natia del Popolo, ch'esse reggono, & gouernano?

¶ Ne dica alcuno che per cio gli Statuti gia soliti esser scritti in lingua latina siano per perdere punto del credito, & auttorita loro per ritrouarsi scritti nella uolgare: per cio che; oltra c'hormai la uolgar lingua e quasi di tanta riputatione, di quanta si sia la latina; nel uero piu seranno gli Statuti d'utilita scritti nella uolgare; a guisa delle piante, le quali piu abbondeuolmente fruttano

nella lor propria terra, che quando nell'altrui son trasportate.

¶ Et nel fare leggi non si deue hauer riguardo piu alla riputatione della scrittura, che al giustamente disporle, & al commodo, che ne risulta.

¶ Per tanto niuno s'ha da merauigliar di questo, ma piu tosto da interpretar l'intentione nostra per amoreuole (quale ella e) a nostri Sudditi, a maggior beneficio de quali habbiamo fatto scriuer gli Statuti in questa maniera cosi facile ad esser'intesa.

¶ Et; se Gneo Flauio secretario d'Appio Claudio merito d'esser fatto Tribuno della Plebe, Senatore, & Edile Corule per hauer palesato a'l Popolo la Ragione ciuile, che prima si teneua occolta; Noi non crediamo meritar biasmo ueruno a palesar gli Statuti in questo modo a i nostri sudditi, i quali prima come nascosti nella lingua latina pur dalla centesima parte de gli Huomini non erano intesi:

¶ Per tanto hauendo Noi ueduti essi Statuti fatti uolgari, accresciute, & arricchiti di gran lunga di piu di quel che prima erano da M. Lazaro, a cui cio haueuamo commesso, & diuisi in quattro libri, & hauendogli fatti riuedere diligentemente, essouolume de Statuti cio e il primo libro de gli Officiali, il secõdo delle cause ciuili, il terzo de i Criminali Giudicij, & il quarto de Danni dati approuiamo & confirmiamo, & per uirtu della plenitudine della nostra Podesta commettiamo da ogn'uno de nostri sudditi siano per l'auenire osseruati intieramente derogãdo a gli antichi Statuti nel modo si contiene nell'ultimo Capitolo del primo libro di quei:

Di Sassuolo il primo di Giugno. M. D. LXII.

PRIMO.

DELL'OFFICIO DE I PODESTADI, & loro Giuriditione. Rub. I.

DI poco giouamento ſarebbe in un luogo eſſerui ſante leggi, & diſpoſitioni, & Statuti ragioneuoli, ſe poi nō ui foſſe, chi deſſe loro effetto, & gli eſſequiſſe. Per tanto ordiniamo ch'in ciaſcuno di queſti noſtri Caſtelli cio e Saſſuolo, Formigine, Solera, Spezzano, & Brandola ui ſia uno, che da Noi ſera eletto, il quale faccia, & renda ragione in ciaſcuna cauſa ciuile, Criminale, & miſta: Et ciaſcuno de queſti nella ſua Podeſtaria, & Territorio habbia per uirtu del preſente Statuto il mero, & miſto Imperio, & Podeſta della ſpada, & piena, & intiera Giuriſditione di procedere, inquirere, ſententiare, & eſſequire, & far cio che ſera di ragione, & che puo fare qualunque perſona habbia la ſuddetta Podeſta: Et debbia ſeruar la forma, & diſpoſitione de i preſenti Statuti, & in lor difetto della ragion commune ciuile: eccetto ne i caſi, ne i quali di ragione ancho in terre d'Imperio ſi deue ſeruare la ragione canonica commune, perch'in tal caſo, & etiandio doue in ſpetialita foſſe ſtato proueduto da i preſenti Statuti, uogliamo ſi ricorra al la ragion commune canonica, & non alla ciuile, in diffetto de gli Statuti, ſe pero altramente non ſera ordinato da Noi.

¶ Non poſſano pero eſsi Podeſtadi, o' alcuno de quei procedere a ſentenza alcuna diffinitiua nelle Cauſe, nelle quali poſſa uenire pena di Bãdo, o'che affliga il corpo (eccetto che la Tortura, che ſi da a' i Rei per trouar la uerita del delitto) ſe prima non hauran no richieſto il conſiglio noſtro, & non n'hauranno hauuta la riſpoſta, la quale ſiano obligati a ſeruare, & eſſequire.

¶ Ne ardiſcano deuiare dalla forma, & ordini predetti (quando altramente non foſſe conceduto da Noi) ſotto pena di perdere il lor ſalario taſſato, & deputato per due Meſi da douer'applicarſi alla Camera noſtra fiſcale, & ſotto piu graue pena ancho capitale, & corporale da eſſer' impoſta ſecondo il noſtro arbitrio.

¶ Ciaſcuno de i predetti Giudici ordinarij ſecondo le forze del ſuo officio nella ſua Giuriſditione ſia tenuto perſeguitare ciaſcuno Inimico, Bandito, & Rebello noſtro, & ogni Delinquente, & Sceleſto; Et quei preſi, & conuinti leggittimamente punire, & caſtigare col mezo della Giuſtitia. Et poſſa, & debbia a ſuo mero arbitrio procedere contra tutti, & ciaſcuni, ch'inanzi ad eſſo ſedente pro Tribunali parlaſſe dishoneſtamente, o' ingiuriaſſe de parole, o' de fatti alcuni, & quello far mettere in prigione ſecondo gli parera o' per punirlo della pena ordinata a' tal delitto, o

(non u'essendo pena determinata da gli Statuti, ò dalla ragion commune) secondo gli parera imporre considerata la persona, & qualita del fatto.

¶ Et di piu mentre durera il suo Officio sia tenuto di continouo habitar nella sua Podestaria, & fuor di quella non possa pur stare una Notte senza ispressa nostra licenza, senza la quale ancho non possa ministrar ragione ad alcuno, che fosse della Patria d'esso Podesta, o doue fosse il suo Domicilio, se ben non fosse sua Patria (intendendo noi quest'ultimo capo solo quando in alcuna de detta Podestaria ui fosse alcuno Giudice forestiero, & che nō fosse del nostro stato) ne comprar beni stabili, ne far mercantia in detta sua Podestaria.

6° ¶ Et tutti questi Podesta siano obligati nel principio del loro Officio giurare, & osseruare quel, ch'in esso Giuramēto da esser lor dato si contiene; & nel fine dell'Officio stare al Sindicato secondo la forma de gli Statuti.

7° ¶ Saffuolo essendo il principale Castello del nostro Dominio, & doue facciamo la nostra residenza, ordiniamo ch'il Podesta di detto luogo da Noi eletto che sera di tempo in tempo, sia & habbia da essere Dottore de leggi, & Commissario uogliamo sia di tutto il Dominio, a' cui immediatamente, & incontinente l'Appellationi intraposte dalle sentenze de gli altri Giudici ordinarij dell'altre Podesterie deuolgano, & s'appartengano.

8° ¶ Et questo Commissario possa intrametterſi in qualunque causa ciuile de gli altri Podesta, se seranno negligenti in ministrar Giustitia, & non altramente, saluo che se Noi non gli delegassimo, & commettessimo alcuna causa di dette Podesterie:

9° ¶ Ma nelle Cause criminali a maggior terrore, & riuerenza si statuisce ch'il detto Commissario possa procedere, conoscere, sententiare, condennare, & assoluere in qualunque delitto commesso nello stato nostro, & contra qualunque suddito nostro, auenga che gli altri Podesta hauessero cōminciato di procedere, Et a Quelli uietare, & tal causa criminale tirare a se, & in quella sententiare, come gli parera esser di ragione.

Del Giuramento de i Podesta: Rub. II.

8 p° QVALVNQVE persona eletta, & deputata nel nostro Dominio per Podesta, o Commissario nell'entrare, che fara nell'Officio, sia tenuta a fare il Giuramento infrascritto alla presenza nostra, o della Communita del luogo: Et ne sia fatto rogito per un Notaro del Banco del Giuramento, la forma del quale sia tale.

¶Io tale Commissario, o Podesta del tale luogo giuro per i santi Vangeli di Dio (con le mani toccando le scritture) ch'io cerchero, & mi sforzero con ogni diligenza, & cura difendere, conseruare, & ampliare lo Stato, & Giurisditione del Principe di questo luogo; & con tutte le forze operaro per mantenere, & ricourare tutte le ragioni, robe, & beni della Cõmunita, & Huomini di questa Podestaria, ne lassero ch'alcuno nobile, o plebeio che si sia, occupi, o tenga occupate le ragioni ptenenti a quella. Et con ugual bilancia faro ragione in tutti i modi, che si deue fare ad ogni persona di qual grado, & conditione si uoglia, posposto ogni timore, amore, fauore humano, & corruttela hauendo io innanzi a gli occhi solo Iddio. Hauro riguardo alle Vidue, Pupilli, & ad ogn'altra sorte di persone miserabili. Prouedero de Curatori, Procuratori, & Auocati per le liti a chi non n'haura. Rimouendo le calunnie, & uie indirette. Ogni di giuridico sedero pro Tribunali fino durera il mio Officio. Le facendo di quello ispediro mandandole al lor debito fine, facendo osseruare gli Statuti, Prouisioni, & Ordini, che sono nel luogo, o alla giornata seranno, & ogni buon costume, Stili, & Consuetudini; pur che non siano contra l'honore del sudetto Principe. Non accettero in dono cosa da magnare, o da bere d'alcuna persona, Communita, o Vniuersita, la quale da uno solo non si possa in un giorno consumare. Mi contentero del Salario assignatomi, & niente piu pigliero, o accettero. Et (per quanto si estenderanno le mie forze) terro la Terra, & Territorio pacifico, & quieto, mettendo concordia, & pace tra gli Huomini, castigando con debite pene i Rebelli, Disobedienti, Contumaci, Banditi, & Cõdennati, & finalmẽte faro tutto quello, che s'appartenera al mio Officio, non eccettuando, ne riserbandomi cosa alcuna in questo mio Giuramento; Et finito il mio Officio staro al Sindicato secondo il tenore dello Statuto.

Del Sindicato de i Podesta. Rub. III.

PERCHE EGLI e cosa conueneuole, che qualunque persona renda conto dell'amministratione, e Villicatione sua, che essa ha fatta: Et ch'i Sudditi non habbiano indebitamente da patire storsioni, & torti: Per tanto ordiniamo che compiuto che sera, & non prima l'Officio di qualunque Podesta del Dominio nostro, da due persone, le quali Noi eleggeremo, atte, & idonee a cio, sia Sindicato esso Podesta.

¶Et tali Sindicatori eletti giurino in mano nostra di douere be-

ne, & fedelmẽte eſſequire il loro Officio, & hauere innanzi a gli occhi ſolo la Giuſtitia.

¶ Et i detti Sindicatori incontinente debbiano formare l'inquiſitione generale contra il Podeſta, & la Famiglia di lui d'ogni coſa mal fatta, tralaſciata, non atteſa, & non proueduta nel tempo del ſuo Officio contra, & fuori della forma della ragione, & de gli Statuti noſtri.

¶ La quale Inquiſitione debbiano leggere, o far leggere al detto gia Podeſta, il quale le debbia riſpondere col giuramento chiaramente, ſimplicemente, & ſenz'alcuna conditione:

¶ Et immediatamente dia ſicurta di ſtare in ragione, & pagare ogni condennatione, che ueneſſe fatta di lui, o d'alcuno della ſua Famiglia.

¶ Et tali ſicurta ſiano del luogo, doue hauera miniſtrato ragione, le quali ſi oblighino in ſolido col detto Podeſta, & ſua Famiglia.

¶ Quando il detto Podeſta non trouaſſe Sicurta idonea, allhora debbia eſſo, & la Famiglia ſtare diſtenuti ſino durera il Sindicato ſuo:

¶ Fatto queſto i detti Sindicatori immediatamente debbiano con una publica Grida alla Renghiera, o nel piu frequente luogo della Terra notificare ad ogni, & qualunque perſona, come nel Di preſente s'e comminciato il Sindicato del prefato Podeſta, &; s'alcuno Habitante in detta Podeſtaria uorra domandare, querelare, & procedere contra detto Podeſta, & Famiglia di lui, debbia comparire in Termine de tre Di continoui; Et tutti quei, che fuor di detta Podeſtaria habiteranno, ſiano Foreſtieri, o no, in Termine di V. Di continoui a douer dare, & porgere qualunque Domanda, & Querela contra detto Podeſta, & Famiglia; altramente; s'in detti Termini riſpettiuamente nõ compariranno, & non hauranno prodotte le lor Domande, & Querele, per uigore del preſente Statuto nõ poſſano eſſer piu n'ammeſſi, ne uditi.

¶ Et; allhora che ne i detti Termini non foſſero ſtate prodotte alcune Domande, & Querele, eſſo Podeſta, & ſua Famiglia detto e fatto s'intendano aſſoluti, & liberati, & poſſano andare, doue lor parera.

¶ Ma; s'in detti Termini de i tre, o V. Giorni ſera comparſa alcuna perſona, & haura data contra detto Podeſta, o ſua Famiglia alcuna Domanda, o Querela, allhora paſſati i detti tre, o V. Di s'intenda eſſere aſſignato il Termine di X. Giorni continoui ad eſſo Querelante, & Podeſta, & ſua Famiglia tanto a prouare, & hauer prouato, quanto a riprouare, & hauer riprouato per tutte

le ſorti, & modi di prouare, & riprouare;

11. ¶ Eccetto ſe l'importanza della coſa non foſſe tale, ch'i Sindicatori non prorogaſſero il Termine, il che loro concediamo di poter fare a loro arbitrio. Dichiarãdo ch'in tal termine de X. Giorni non ſi poſſa produrre ſe non uno ordine de Poſitioni.

12. ¶ Paſſato detto termine de X. Di, o quel tanto, che ſera prorogato, allhora s'intenda eſſer ſtatuito, & aſſignato incontinente termine de VIII. Giorni continoui ad eſſi Sindicatori a dare, & proferire la lor ſentenza:

13. ¶ Ordiniamo anchora che; ſe detto Podeſta non ſi preſentera, & riſpondera a qualunque Querela, & Richieſta fattagli contra perſonalmente, & non col mezo de Procuratori, ſi preſuma, & s'intenda hauer confeſſata ogni coſa contenuta nell'Inquiſitione generale, & nell'Accuſe priuatamente dategli.

14. ¶ Et; quando foſſe data ſentenza contra detto Podeſta in contumacia di lui, uogliamo, ch'ancho quella noccia alle promeſſe, & Sicurta date, & contra quelle poſſa eſſere eſſequita; eccetto che per pena corporale, o che ſia in alcun modo afflittiua del corpo, alla quale eſſe Sicurta non ſiano obligate.

15. ¶ Il Podeſta appreſentando a i Sindicatori alcuno della ſua Famiglia, contra il quale foſſe ſtato porto alcuno Libello, debbia eſſer liberato dalla promeſſa fatta per quello: Et i Sindicatori poſſano far mettere in prigione quel tale, ſe non dara altra Sicurta buona:

16. ¶ In caſo ch'il Podeſta, o alcuno della ſua Famiglia non haueſſe dato Sicurta, & a quello i Sindicatori haueſſero aſſignato altro luogo, che la Prigione, & poi ſe ne foſſe fuggito, detti Sindicatori ſiano tenuti a quella medeſima pena, che uerrebbe condennato quello, che ſera fuggito.

17. ¶ Appreſſo auiſiamo detti Sindicatori, che; s'hauranno Indicij ſofficienti alla Tortura ſopra alcuna imputatione, per la quale uenga pena corporale, o afflittiua del corpo al detto Podeſta, o ad alcuno di ſua Famiglia, debbiano quello far porre in prigione, auenga che egli habbia data Sicurta, altramente facendo, & poi fuggendo detto Podeſta, o ſuo Famigliare, eſſi ſiano tenuti a quella pena etiandio corporale, alla quale erano tenuti Quei, che ſeranno fuggiti:

18. ¶ Et in tal Giudicio di Sindicato ſi proceda, & ſi determini ſommariamente, ſenza ſtrepito, & figura di Giudicio, & ne i giorni feriate ancho in honor di Dio.

19. ¶ Et d'alcuna Sentenza data in queſta Cauſa non ſi poſſa appellare, ne dir di Nullita anchora che notoria, ne chiedere Reſtitutio-

ne in integro ancho per cagione di minore eta, ne Sopplicare, ne implorare Officio, ne tentar rimedio alcuno contra dette sentenze interlocutorie, o diffinitiue, ma quelle condennatorie, o assolutorie si debbiano essequire, & seruare.

Del Salario de i Podesta, & altri Giudici, Arbitri, & Arbitratori. Rub. IIII.

DISPONIAMO ch'alcuno Podesta, o Giudice ordinario oltra il suo Salario assignato, & deputato non ardisca, o presuma riceuere, & torre etiandio di uolonta delle parti Salario, Mercede, o Sportole alcune per Processo, Cognitione, o Terminatione di Lite, o Causa alcuna tanto ciuile, quanto criminale; della quale per altro possa ordinariamente conoscere; quantunque tal Lite, o Causa gli fosse stata commessa, & delegata, che la conoscesse sommariamente, & senza strepito, & non ostanti Ferie, o per uigore di qualunque altra Delegatione.

¶ Parimente non possa torre mercede alcuna per sigillare che faccia de Citacioni, Precetto, o Grauamento alcuno: possa pero per ciascuna Auttorita, o Decreto, che interpporre, hauere, & cosi habbia Soldi VII. de Bolognini, perche de tali uogliamo sempre s'intenda in questi nostri Statuti, doue si fara mentione de Soldi.

¶ Et; occorrendo ad interporre detta Auttorita, o Decreto in alcuno Atto, Contratto, o quasi de piu Minori, o altre persone, alle quali bisogni tale Interpositione di Decreto, & Auttorita, s'habbiano, & tengano per una persona sola, & cosi il Giudice ordinario conseguisca una sola mercede.

¶ Nell'Essamine de Testimoni, che fara, se la Lite non passera la somma di Lire X. il Giudice per qualunque Testimone essaminato habbia d'hauere Sol. II. & mezo, ma se passera le X. lire, per qualunque Testimone essaminato sopra uno, o due Capitoli (intendendo con gli Interrogatorij, se ui seranno, & ancho se non ui seranno) habbia Sol. IIII.

¶ Et; s'i Capitoli passeranno il numero di due, allhora habbia per ciascuno Capitolo oltra i detti due un soldo per sua mercede.

¶ Et; perch'il Podesta di Sassuolo e Commissario di tutto il Dominio, a cui l'Appellationi interposte dalle sentenze de gli altri Podesta deuolgono, & s'appartengono, & cosi l'altre Cause tirate a se per negligenza de detti altri Giudici; Per tanto uogliamo ch'il detto Commissario habbia de dette Appellationi, & Cause

le ſportole, & Mercedi ſecondo la taſſa ordinata più à baſſo ne i Giudici delegati.

¶ Appreſſo; per eſſer'egli Dottor de leggi, & maggior de gli altri, ſe ſerà ricercato dalle Parti, che uada ſopra qualche luogo di Diferenza, non andando più lontano di uno Miglio habbia per ciaſcuna parte Sol. XX. ma; s'andera più d'un Miglio, n'habbia d'hauere ſol. XXXV. per parte.

¶ Et; occorrendo andare à detto Commiſſario fuor del Palazzo della Ragione, & coſi fuori della ſua deputata ſtanza per eſſaminare alcuno infermo, ò egreggio Teſtimone, ò altramente impedito, ò à far lor riſpondere à Poſitioni, ò ad interporre Decreto, & Auttorita alcuna oltra la mercede de detti Eſſamini, & Decreti habbia d'hauere da quella perſona, ch'inſtarà à tale Eſſamine, & Interpoſitione di Decreto (la quale uogliamo à tal ſpeſa eſſere obligata, & non alcuno altro) quella Mercede, c'habbiamo ordinata di ſopra per una ſol parte nell'andar ſopra alcuno luogo di Differenza.

¶ Gli altri Podeſtà ſol debbiano hauere la metà di detta Taſſa, & non più, à i quali ancho, quando ſeranno Podeſtà, & Notari inſieme, concediamo come Notari habbiano la Mercede delle lor ſcritture taſſata, come è ordinato nella Rub. De i Notari, & lor mercede.

10. ¶ Di più ordiniamo ch'i Podeſtà, & Giudici ordinarij poſſano hauere le Sportole ſecõdo la Taſſa ordinata qui ſotto delle Cauſe, ch'innanzi ad eſſi ſi tratteranno trà Foreſtieri: Et; ſe ſeranno ambo le parti foreſtiere, habbiano le Sportole intiere, s'una ſol ſerà foreſtiera, habbia la metà per ſol riſpetto della parte foreſtiera.

11. ¶ Nelle cauſe criminali di perſone non foreſtiere parimente non habbiano, ne poſſano hauere mercede alcuna: ma; ſe ſera de Foreſtieri, & ſeguiſca ſentenza di pena di morte, ò di Confiſcatione de Beni, ò di Bando perpetuo, ſia tal Sentenza aſſolutoria, ò condennatoria habbia lir. XXV. di moneta, ſe ſerà la ſentenza d'alcuna altra pena corporale, ſe bene inſieme ui foſſe pena pecuniaria, habbia L. XV. ma; quando foſſe di pena pecuniaria ſola, habbia, come è taſſato nelle Cauſe ciuili.

12. ¶ Intendiamo bene ch'i Foreſtieri nel ſoggetto del preſente Statuto Quei tutti s'intendano eſſer, che non ſono del noſtro Dominio, & Quei, che non ſono ſotto quella Giuriditione, doue è la cauſa auante al Giudice ordinario.

13. ¶ Vogliamo bene che Quei, che ſono del noſtro Dominio, ma non di quella Giuriditione, doue è la cauſa, ſiano riconoſciuti

in questo, che non paghino se non i tre Quarti di quello, ch'è ordinato ne i Forestieri, che non sono d'alcuna parte del nostro Dominio:

14. ¶ Per qualunque Testimone essaminato nelle Cause criminali il Giudice habbia sol. III. & il medesimo habbia per qualunque Constituto fatto del Delinquente, ò Imputato alla Tortura, se non uerrà l'Imputato assoluto.

15. ¶ Quando si procederà per Accusatione, s'osserui quel, ch'è ordinato dell'Essamine de Testimoni nelle Cause ciuili; ma de i Constituti fatti alla Tortura s'osserui quel, ch'è di sopra detto.

16. ¶ Et altra mercede detti Podestadi non possano hauere, & contrafacendo siano obligati à restitutione del doppio nel loro Sindicato.

17. ¶ Et questi Giudici Ordinarij, & ancho i Delegati, Consoltori, Arbitri, & Arbitratori, de quali più di sotto si farà mentione, debbiano hauere le Sportole dopo la sentenza data, & non prima: &; se non si desse sentenza, Laudo, ò Arbitramento; ouer le Parti si accordassero innanzi la Contestatione della lite, ò l'Instanza periisse per colpa de detti Giudici, non s'habbia dare loro Sportole alcune.

18. ¶ Ma; se le parti s'accordassero dopo la lite contestata, & prima che si sia concluso in Causa, lor si dia la terza parte delle Sportole solamente.

19. ¶ Se; dopo che serà concluso in Causa, seguisse l'accordo, ò l'Instanza periisse per colpa dell'Attore, ò di colui, c'hauesse domandato il Consoltore, si debbiano pagare tutte le Sportole.

20. ¶ Et; s'i detti Giudici torranno le Sportole altramente di quello ch'è ordinato, s'intendano hauer commesso Barrattaria, & siano tenuti nel Sindicato.

21. ¶ In tutti i sopradetti casi un solo salario si dia, siano più i detti Giudici, ò un solo, ò si contengano più persone, ò una sola nella Causa, Richiesta, ò Inquisitione: Perche per questo conto uogliamo siano tenute per una persona sola.

22. ¶ Ne i casi, ne quali i Giudici ordinarij possono hauer le Sportole, & Salario delle sentenze, ancho ciò s'intenda, quando ad instanza d'un Forestiero, ò contra d'un Forestiero commetteranno Sequestro, ò captura, ò assigneranno Termine alcuno à pagare.

23. ¶ Or; perche occorre che Noi commettiamo, & deleghiamo delle Cause, & tal'hora la Parte chiede il Consiglio del sauio, & ui bisogna un Consoltore, & spesso s'eleggono de gli Arbitri, & Arbitratori; Per tanto determiniamo che detti Giudici delegati, Consoltori, Arbitri, & Arbitratori per le Cause, che conosceranno,

ranno, habbiano il lor ſalario taſſato in queſto modo.

24. ¶ Per qualunque mera interlocutoria ſ'preſſamente data detti Giudici habbiano Lir. I I. ſol. X.

25. ¶ Per qualunque ſentenza diffinitiua, ò Precetto, ò qualunque Termine à pagare, ò per Prononcia ſopra l'Eſſecutione d'alcuno Inſtromento, c'habbia forza di ſentenza diffinitiua, ſe la ſomma di quel, che ſi domanda, ueramente, ò ueriſimilmente tanto per riſpetto della conuentione, quanto per la Riconuentione (ilche uogliamo eſſer meſſo inſieme) aſcenda à L. XX. habbiano Lir. I.

¶ Da Lir. XX. ſino à L. XXX. habbiano L. I. & Sol. X.

¶ Da Lir. XXX. ſino à L. XL. habbiano L. II.

¶ Da L. XL. ſino à Lir. L. habbiano L. II. Sol. X.

¶ Da Lir. L. ſino à L. LXXX. habbiano L. III.

¶ Da L. LXXX. ſino à L. C. habbiano L. III. & ſol. X.

¶ Da L. C. ſino à L. CL. habbiano L. IIII.

¶ Da L. CL. ſino à L. CC. habbiano L. IIII. & ſol. X.

¶ Da L. CC. ſino à L. CCL. habbiano L. V.

¶ Da L. CCL. ſino à L. CCC. habbiano L. V. & ſol. X.

¶ Da L. CCC. ſino à L. CCCC. habbiano L. VI.

¶ Da L. CCCC. ſino à L. CCCCL. habbiano L. VI. & ſol. X.

¶ Da L. CCCCL. ſino à L. CCCCC. habbiano L. VII.

¶ Da L. CCCCC. ſino à L. CCCCCL. habbiano L. VII. & Sol. X.

¶ Da L. CCCCCL. ſino à L. DC. habbiano L. VIII.

¶ Da L. DC. ſino à L. DCL. habbiano L. VIII. & ſol. X.

¶ Da L. DCL. ſino à L. DCC. habbiano L. VIIII.

¶ Da L. DCC. ſino à L. DCCL. habbiano L. VIIII. & ſol. X.

¶ Da L. DCCL. ſino à L. DCCC. habbiano L. X.

¶ Da L. DCCC. ſino à L. DCCCL. habbiano L. X. & ſol. X.

¶ Da L. DCCCL. ſino à L. DCCCC. habbiano L. XI.

¶ Da L. DCCCC. ſino à L. DCCCCL. habbiano L. XI. ſol. X.

¶ Da L. DCCCCL. ſino à L. M. habbiano L. XII.

¶ Da M. Lire in sù oltra la predetta Taſſa per ogni Centenaro habbiano ſol. VII.

¶ Per ſentenza, nella quale ſi prononcij douerſi deferire, ò non douerſi deferire all'Appellationi, habbiano L. II.

¶ Per le cauſe, che non contengono alcuna quantità implicitamente, ò iſplicitamente, ſi ſtea all'arbitrio di due Procuratori del luogo non ſoſpetti di colui, che ſerà tenuto à deporre tal ſalario:

¶ Et; non u'eſſendo in tal luogo Procuratori, all'arbitrio di due Huomini da bene da eſſer' eletti l'uno dal Giudice della Cauſa, ſe ſerà in detto luogo, & ſe nò, per lui dal Giudice ordinario; &

l'altro dalla parte, chi deue detto Salario deporre

¶ Dichiarando che quando il Giudice ſententia col conſeglio del Sauio, ſendo pero Giudice che debba hauere ſportole, le poſſa conſeguire come di ſopra taſſate, & altre tanto anco ſi dia al detto Sauio.

Del Salario de gli Auocati, & Procuratori. Rub. V.

SE fatica alcuna merita premio, quella de gli Auocati, & Procuratori merita, perche con la ſcienza loro i Beni, & la uita de gli Huomini ſpeſſo ſi ſaluano. Pero gli Auocati per lor Salario nelle Cauſe, doue ſeranno adoperati, habbiano quella mercede, & Salario, che ne i Procuratori qui ſotto è taſſato.

¶ Intendendo pero tutte le uolte, ch'eſſi hauranno fatte allegationi in iſcritto nella Cauſa, ouer' a bocca hauranno allegato al Giudice:

¶ Ma; ſe da principio non hauranno guidato la Cauſa, ma ſol dopo il Proceſſo fatto ſeranno tolti per Auocati, & s'hauranno ſtudiato il Proceſſo, & allegato in iſcritto, ò à bocca, habbiano la meta del Salario taſſato: Et; non facendo coſa alcuna delle predette, non habbiano hauer Salario: Et di queſte coſe ſi ſtea al giuramento d'eſſi Auocati.

¶ Quando l'Auocato otterrà nella Cauſa la Vittoria, & coſi la ſentenza in fauore della ſua parte, in uece di Palmario (intendendo pero della Cauſa principale, ſe ben poi nell'Appellatione per deſſe) habbia d'hauere un quarto di piu di quel, ch'è taſſato: Se non otteneſſe, non habbia d'hauer detto Palmario.

¶ Et; quando uno Auocato foſſe condotto fuor del luogo della ſua habitatione ad allegare, o à ſeruir della ſua opra, & aiuto, poſſa hauere uno ſcudo d'oro, & le ſpeſe del uiuere per ſe, uno Famiglio, & uno Cauallo per ciaſcuno Di, che ſtara fuori.

¶ Et il condennato non habbia da pagare ſe non uno Auocato, auenga che il Vincitore n'haueſſe condotto uno, o piu.

¶ I Procuratori habbiano d'hauere per ciaſcuna lite come qui ſotto cio è, ſe la lite aſcendera alla Quantita de Lir. X. ſino a Lir. XXX. per lo Libello, & le prime Eccettioni Sol. X. per l'altre ſcritture, & tutto il Proceſſo ſino al fine della Cauſa L. I. Sol. X.

¶ Da L. XXX. ſino a L. LX. habbia il Procuratore per lo Libello, & prime Eccettioni Sol. XV. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. II. Sol. X.

¶ Da L. LX. ſino à L. C. per lo Libello, & prime Eccettioni L. I. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. II. ſol. XV.

¶ Da L. C. fino à L. C L. per lo Libello, & prime Eccettioni L. I. fol. V. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. III.

¶ Da L. C L. fino à L. C C. per lo Libello, & prime Eccettioni L. I. fol. X. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. III: fol. X.

¶ Da L. C C. fino à L. C C C. per lo libello, & prime Eccettioni L. I. fol. XV. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. IIII.

¶ Da L. C C C. fino à L. C C C C. per lo Libello, & prime Eccettioni L. II. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. IIII. fol. X.

¶ Da L. C C C C. fino à L. D. per lo Libello, & prime Eccettioni L. II. fol. V. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L: IIII. fol. X V.

¶ Da L. D. fino à L. D C. per lo Libello, & prime Eccettioni L. II. fol. X. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. V.

¶ Da L. D C. fino à L. D C C per lo Libello, & prime Eccettioni L. II. fol. X V. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. V. fol. V.

¶ Da L. D C C. fino à L. D C C C. per lo Libello, & prime Eccettioni L. III. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. V. fol. X.

¶ Da L. D C C C. fino à L. D C C C C. per lo Libello, & prime Eccettioni L. III. fol. V. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. V. ſoldi X V.

¶ Da L. D C C C C. fino à L. M. per lo Libello, & prime Eccettioni L. III. fol. X. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. V I.

¶ Da L. M. fino à L. M D. per lo Libello, & prime Eccettioni L. IIII. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. V III. fol. V.

¶ Da L. M D. fino à L. M M. per lo Libello, & prime Eccettioni L. V. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. X.

¶ Da L. M M. fino à qualunque altra quantità habbia per lo Libello, & prime Eccettioni oltra la ſopraſcritta taſſa per ciaſcuno Centenaro fol. II. per l'altre ſcritture, & Proceſſo oltra la ſopraſcritta taſſa per ogni Centenaro Sol. IIII.

¶ Non uogliamo ſi paghi Procurator' alcuno per cauſe, ch'importino meno di L. X. & percio non ui poniamo taſſa alcuna.

¶ S'accada ch'in una medeſima Cauſa ſi dia Libello, ò Domanda riconuentionale, la Riconuentione ſia per Libello, l'Eccettioni à quella ſiano per Eccettioni al Libello, & il reſtante del Proceſſo per Proceſſo della cauſa; ſi ch'a taſſar la mercede del Procuratore, s'haura riguardo alla quantità contenuta nella Riconuentione.

¶ Nelle Cauſe eſſecutiue, & de Termini aſſignati à pagare, & ſimili cauſe, nelle quali non ſi produce Libello in iſcritto, ma Inſtromento, Sentenza, Laudo, ò altro ſimile, ouer la prima Inſtanza, & Domanda à bocca ſi fa in uoce di Libello; per tal libello, & prime Eccettioni, & tutto il Proceſſo ſi diuida, & coſi la

metà del ſalario, ch'è taſſato nelle cauſe, doue ſi porge il libello iniſcritto, habbia il Procuratore.

¶ Nella Cauſa d'alcuno preparatorio, nella quale ſi dà ſentenza in Giudicio contradittorio, il Procuratore habbia la metà di quello, ch'è taſſato nella Cauſa principale.

¶ Nelle Cauſe d'Appellationi tanto dalle ſentenze diffinitiue, quanto interlocutorie, c'hanno forza di diffinitiua, & delle Dittioni di Nullità, delle Riduttioni ad arbitrio d'Huomo da bene il Procuratore habbia per ciaſcuna de tal cauſe L. I. ſol. X. per lo Libello appellatorio, & prime Eccettioni: per l'altre ſcritture, & tutto il Proceſſo habbia quanto è taſſato nella prima inſtanza:

¶ Et queſto s'intenda, quando la Cauſa aſcenderà ſino à L. M. Da L. M. in sù il Procuratore habbia le due parti delle tre di quel, ch'è ſtato taſſato nelle cauſe della prima inſtanza.

¶ Nelle Cauſe d'Appellationi dalle ſentenze interlocutorie mere, dalle quali ſi poſſa appellare ò ſecondo i noſtri Statuti, ò in difetto di quei, la ragion commune, il Procurator dell'Attore per tutta la Cauſa habbia L. II. & il Procurator del Reo Lir. I. Sol. X:

¶ Nelle Cauſe delle ſeruitù per Libello, & Querele conuentionali, & le prime Eccettioni habbia L. I. per tutto il reſtante del Proceſſo L. III. la quale Taſſa poſſa eſſer ſcemata, & non creſciuta per lo Giudice conſiderata la poca importanza della Cauſa.

¶ Nelle Cauſe, che non hanno implicitamente, ò iſplicitamente una certa ſomma, & quantità, il Procuratore habbia per Libello, Querela, Domanda, & prime Eccettioni L. I. ſol. XV. per l'altre ſcritture, & Proceſſo habbia ſecondo taſſerà il Giudice atteſe le fatiche, & qualità delle perſone.

¶ Nelle Cauſe criminali, doue uenga pena corporale ſolamente, ò corporale, & pecuniaria inſieme per la Difenſione, & Eccettione contra l'Accuſatione, Inquiſitione, ò Denoncia habbia il Procuratore due ſcudi d'oro: Se ſolo ui uerrà pena pecuniaria, habbia ſecondo è taſſato nelle cauſe ciuili.

¶ Il medeſimo s'oſſerui nelle cauſe de Danni dati.

¶ Nelle cauſe di Poſſeſſione turbata habbia per Libello, & prime Eccettioni L. I. per l'altre ſcritture, & Proceſſo L. IIII.

¶ Et s'intenda il Procuratore douere hauere il ſalario tutte le uolte che il Proceſſo ſerà publicato tacitamente, ò iſpreſſamente dalla ragione, ò da gli Statuti; & quando ſerà finita la Cauſa per ſentenza, ò altramente.

¶ Ma; ſe la lite non ſerà conteſtata, ò hauuta per conteſtata il Procurator'

curator' habbia d'hauer la terza parte del ſalario taſſato.

¶ Ma; ſe ſerà conteſtata la lite, ò hauuta per conteſtata ſino al tempo della publicatione del Proceſſo iſcluſiuamente, habbia d'hauere i due terzi del ſalario taſſato.

¶ Quando alcuno Procurator ſerà condotto fuori del luogo della ſua habitatione à procurare in qualche Cauſa, ò negocio habbia per ciaſcun Di, oltra il ſuo taſſato ſalario L. I. ſol. XV. & le ſpeſe per lui di magnare, & bere, & un famiglio (ſe il condurrà) & le ſpeſe per la caualcatura, ſe la uorrà.

¶ Et ciaſcuno Procuratore, che accetti più di quel, che gli è ordinato, ſia tenuto alla reſtitutione del doppio alla perſona, da chi egli haurà hauuto; & credaſi di ciò al giuramento di detta perſona con uno teſtimone degno di fede.

¶ Oltra di ciò tutto quel, ch'è ſtato ordinato nella perſona del Procuratore, s'intenda ordinato, & taſſato ne gli Attori de i Tutori, ò Tutrici, ne i Curatori de gli Adulti, ò dati à i Beni, & ne i Sindici dell'Vniuerſità: le quali tutte perſone uogliamo ſiano compreſe, & inteſe ſotto il uocabolo del Procuratore.

Dell'Officio, & Mercede de i Notari. Rub. VI.

QVALVNQVE Notaro richieſto da qualunque perſona, che gli offeriſca pagar la debita mercede, ſia obligato rogarſi, & far gli Inſtromenti di qualunque ſorte d'obligationi, Contratti, & quaſi Contratti, di Appellationi, Proteſtationi, & d'ogn'atto ſpettante all'Officio de i Notari: il che, ſe negarà uoler fare, ò malitioſamente intarderà, incorra nella pena di L. X. d'applicarſi alla Camera fiſcale; ſe però altramente non foſſe ordinato da gli Statuti.

¶ Ma; s'alcuna perſona uieterà alcuno Notaro, facendogli paura, ò mettendogli innanzi qualche impedimento, perche non faccia tale inſtromento, cada nella pena di Lir. L. d'applicarſi al Fiſco, & ſia obligata ad ogni danno, & intereſſo della perſona, c'haurà ricercato il Notaro, che ſi roghi, ò faccia inſtromento.

¶ Qualunque Notaro, che ſerà deputato in qualche lite, ſia obligato à tenere uno Libro, ouer Squarcio, nel quale ſcriua, & noti di Di in Di gli Atti, ch'occorrerà farſi in quella, & i Detti de Teſtimoni, & le Produttioni dell'altre ragioni:

¶ Et; ſe ſerà ſtato fatto il Contrario, il Notaro incorra nella pena di L. X. d'applicarſi al Fiſco, & ſia obligato ad ogni danno, & intereſſo della parte dannificata.

¶ Et tali Atti non notati come di ſopra ſiano nulli, & di niuno ualore.

¶ Qualunque altro Instromento, Testaméto, ò altra sorte di Documento sia obligato il Notaro fare ponendo tutta la sostanza del Documento con tutte le solennità, & Clausole opportune, & conuenienti al Negocio, co i Patti, Pene, Obligationi, Termini, Renonciationi, & Giuramento (se serà giurato) secondo il costume, & stilo d'esso Notaro.

¶ Siano parimente obligati i Notari, & possano, & debbiano essere astretti dal Giudice à petitione di qualunque persona, che ui haurà interesso, se ben nõ sia intrauenuta in detto Documento, & Atto, leuare, authenticare, & dare ogn' Instromento, Contratti, Atto, Processo, Testamento, & altra sorte di Documenti, de quali ne seranno stati rogati, offerta però al Notaro prima la sua competente mercede:

¶ Et; accio che si sappia, se la persona, chi domanderà, l'Instromento di tal Documento, habbia interesso, dichiariamo bastare, che tal persona giuri hauere interesso innanzi al Giudice del luogo.

¶ Quando il Notaro ricusasse d'accettare la mercede, & cosi di uoler dare detti Instromenti, & scritture, ouer fosse negligente, & tardo in far cio (il che giudicare lassiamo in arbitrio del Giudice) possa, & debbia esser sforzato dal Giudice realmente, & personalmente, & come gli parerà, à leuare, & dare detti Instromenti authentici, & secondo debbiano essere senza mercede alcuna, & di più sia obligato ad ogni dãno, & interesso dell a parte.

¶ Et occorrendo caso alcuno de i sopradetti, & che si diranno, nel tempo ch'il tal Notaro rogato sia Podestà d'alcuna nostra Podestaria, allhora la parte ricorra al nostro Commissario di Sas suolo, il quale prouegga nel modo, che s'è detto, & dirà ne i Notari semplici.

¶ All'incontro ordiniamo, ch'il Giudice sommariamente, simplicemente, senza Processo, & strepito, & figura di Giudicio, & solo conosciuta la uerità del fatto (perch'ancho uogliamo sia cosi seruato contra i Notari in fauor di quei, che uorranno lor siano leuati de gli instromenti, come è detto di sopra) possa, & debbia à richiesta di qualunque Notaro con ogni mezo di ragione sforzare i Contrahenti, & quei, à cui cio appartenerà, leuare pagando la debita mercede ogni sorte di publica scrittura, di che serà tal Notaro rogato. Intendendo cio se però non serà ordinato altramente per gli Statuti in alcuno caso.

¶ Ordiniamo anchora che per l'auenire qualunque Notaro possa ogni sorte d'Instromenti, Atti, & Rogiti fatti da lui dare à qualunque.

lunque publico Notaro à ſcriuere, iſtrahere, & authenticare di ciaſcun Libro, Prothocolo, Filza, & Rogiti d'eſſo Notaro rogato di quei, & ſcritti di man propria di lui:

¶ Et à tali ſcritture iſtratte, & authenticate per tal Notaro ſi dia piena fede, come ſe foſſero ſtate ſcritte, & authenticate dal proprio lor Notaro, che ne foſſe rogato, non oſtante coſa alcuna in contrario; tutte le uolte però che ſiano ſottoſcritte da tutt' e due i Notari, & chi ne ſerà rogato, & chi l'hauerà authenticate, & ui ſiano i Segni, & Nomi d'eſſi Notari, & non altramente.

¶ Per iſchifare il pericolo di perdere gli Originali, & prouedere alle fraudi ſi ſtatuiſce, che niuno Notaro ardiſca, ò preſuma di dare, ò preſtare gli Originali d'alcuno Inſtromento, Teſtamento, Proceſſo, Scrittura, ò Rogito à perſona alcuna, ch' li uoglia portare fuori della preſenza d'eſſo Notaro, & contrafacendo incontinenti cada in pena di L. V. d'applicarſi al Fiſco per la metà, & per l'altra metà all'Accuſatore:

¶ Et s'intenda hauergli dati, & preſtati, ſe ſerà prouato per Teſtimoni, ò per la confeſſione del Notaro, ò ſe per tutto il Dì, nel quale ſerà ſtato dimandato tale Originale, non ſerà ſtato preſentato al Giudice:

¶ Anchora ſi ſtatuiſce che; s'alcuno Notaro haurà commenciato gli Atti in alcuna Cauſa, ò Giudicio, non poſſa altro Notaro fare, ne ſcriuere, ne ſeguire in tal Cauſa.

¶ Et la Conuentione, & Riconuentione ſi debbiano fare ne gli Atti del medeſimo Notaro; eccetto però ſe l'abſenza, infirmità, ò altra giuſta cagione non impediſce, ò che foſſe rimoſſo il Notaro per qualche giuſta ſoſpittione, ò ch'egli non haueſſe alcuno altro Notaro poſto in luogo ſuo, ò haueſſe finito il tempo del ſuo officio.

¶ Et; ſe gli Atti ſi troueranno eſſer fatti altramente, non uagliano, & ſiano nulli.

¶ S'alcuno Notaro morirà, il quale habbia figliuoli, che ſiano Notari, queſti figliuoli ſenz'altra Conceſſione, & Licenza poſſano leuare, & authenticare qualunque ſorte d'Inſtromenti, & Rogiti de i lor Padri:

¶ Et à tali Inſtromenti leuati, & authenticati per tali figliuoli Notari ſi dia quella medeſima fede, che ſi ſerebbe data, ſe foſſero ſtati ſcritti, leuati, & authenticati dal Padre loro, che d'eſſi ne foſſe ſtato rogato: Intendendo però ſe tali figliuoli ſeranno Heredi del Padre, & detti Inſtromẽti nõ ſiano ſtati laſſati ad alcun'altro.

¶ Ma; non laſſando tal Notaro dopo ſe figliuolo alcuno Notaro, il Giudice poſſa, & debbia concedere i Rogiti, & publiche ſcrit-

ture à leuare, & authenticare à quel Notaro, che gli Heredi del morto Notaro eleggeranno; & la mercede, che s'haurà de tali Instromenti leuati, per la metà sia de detti Heredi, & per l'altra metà sia del Notaro, che li leuarà.

¶ Et tal Notaro, à cui seranno concessi tali Rogiti à leuare, subito, & incontinente dopo tal Concessione debbia fare l'Inuentario rogato per uno altro Notaro di tutte le Scritture publiche, Filze, Libri, Instromenti, Contratti, Atti, Processi, & Quinterni del detto Notaro morto; Et; non facendo ciò, la Concessione à lui data di leuar dette Scritture non uaglia.

¶ Et in questi Instromenti, & Scritture concessi, & concesse à detto Notaro habbia luogo tutto quel, che s'è disposto, & ordinato di sopra nelle proprie Scritture, & Instrometi de i Notari, che ne sono rogati, con quelle medesime pene, modi, & ordini, che si sono dati.

¶ Oltre di ciò commettiamo à qualunque Notaro del nostro Stato, ch'à patto ueruno non debbia, ne possa celebrare Instromento di sorte alcuna di cose mobili, ò immobili, che s'aspettassero ad alcuno de nostri Sudditi, fuori del nostro Stato.

¶ Et; Chiunque haurà contrafatto à questo, & haurà fatto alcuno Instromento di tal cosa, subito s'intenda esser'incorso nella pena di Lir. XXV. di moneta per qualunque Instromento, c'haurà celebrato in tal modo, d'applicarsi al nostro Fisco: Et tale Instromento sia nullo, & di niuna efficacia, ne per uigor di quello si possa conseguir ne in Giudicio, ne fuori cosa alchuna.

¶ Or' i Notari per lor mercede debbiano hauere secondo l'infrascritta Tassa, & oltra quella non possano accettare cosa alcuna etiandio di uolontà delle parti sotto pena per ciascuna uolta, che serà contrafatto, della Restitutione del doppio à quelle persone, da quali quel di più hauranno accettato, la metà della quale s'habbia applicare al Fisco nostro, l'altra metà à quelle persone, c'hauranno pagato di più: à cui ancho il Notaro debbia restituire quel, che loro haurà tolto di più: Et il Giudice, sotto pene di L. XX. da essergli tolte del suo Salario subito conosciuto ch'alcuno Notaro habbia tolto di più della Tassa, sia tenuto sforzar realmente, & personalmente il detto Notaro à pagare detta pena, & restituire quel, c'haurà tolto indebitamẽte.

De i Giudicij.

¶ Il Notaro dunque habbia per qualunque Commissione di Citatione, se non serà in iscritto, & per la Relatione Den. IIII. essendo la causa da L. III. fino à L. X. Et da L. III. in giù habbia

bia Den. II. ſolamente.

¶ Se la Citatione ſerà mandata in iſcritto habbia Sol. I. Ma ſe con la Citatione ſi manderà Coppia d'alcuno Inſtromento, ò Scritture di qual ſorte ſi uoglia, oltra il detto pagamento per ciaſcuna Facciata (la quale uogliamo non ſolo in queſto caſo ma in tutti gli altri, di che ne gli Statuti ſi farà mentione; ſe non ſerà altramente diſpoſto, ò iſpreſſo; ſia di Righe XXV. & ciaſcuna Riga al men di VIII. Dittioni) habbia Sol. I.

¶ Et s'intendano eſſer tante Citationi, quante perſone ſeranno citate, eccetto ſe non habbitaſſero in una medeſima Caſa, ò ſeranno citate in una medeſima Cedola, perche all'hora uogliamo ſi paghi per una Citatione ſola.

¶ Per qualunque Domanda fatta à bocca di quantità ſino à L. III habbia Den. XVI.

¶ Da L. III. in sù habbia Sol. II.

¶ Per ogn'altra Cõparitione ò dell'Attore, ò del Reo di poi meſſa in iſcritto, ſe la Lite non eccederà L. X. habbia Den. VI. Da L. X. in sù, Sol. I.

¶ Per ciaſcuno altro Atto di Comparitione, Replicatione, & Triplicatione quì non iſpreſſa, & taſſata habbia Den. VI.

¶ Et queſto proceda ſe le predette coſe ſi faranno con l'Accuſatione della Contumacia, ò ſenza.

¶ Per la Coppia de Petitioni, Inſtromẽti, Sentenze, Laudi, Scritti, de quali ſi domandaſſe l'Eſſecutione, la qual Coppia ſi dia alle ſpeſe del Producitore; & delle Coppie dell'altre Scritture, & Ragioni, che ſi produceſſero in Giudicio, la Coppia delle quali ſi dia alle ſpeſe di colui, che la domanderà, habbia il Notaro per Facciata Sol. I.

¶ Per qual ſi uoglia Promeſſa, & Sicurtà data di ſtare in ragione, ò comparire, ò preſentarſi, & pagar quel, che ſerà giudicato, & & di rifare le Speſe, anchora che foſſero più perſone, in tutto habbia Sol. II.

¶ Per qual ſi uoglia Notificatione, Interpellatione, & Proteſtatione mandata in iſcritto ſenza Coppia d'alcune altre ragioni, habbia Sol. I. ſe con la Coppia di qualche ragioni, habbia Sol. I. per Facciata.

¶ Per qual ſi uoglia Grida, Subhaſtatione, & Incanto, che ſi farà in Giudicio alla Renghiera del Palazzo della Ragione, ò in altro luogo conſueto, anchora che ſi faccia in più luoghi, ſolo habbia Sol. III.

¶ Per qual ſi uoglia Precetto penale ò con la Clauſola giuſtificatiua, ò ſenza, ò con la Denontiatione della nuoua opera, ò ch'al-

cuno uenga à teſtificare, ò ad altra coſa ſimile fare, per la Commiſ ſione, & Cedola habbia Sol. I. per la Relatione Den. VI.

℔ Per qual ſi uoglia Termine aſſignato à prouare, ò allegare, ò ad opponere, & contradire habbia Den. VI.

℔ Per ciaſcuna Poſitione confeſſata dal Ponente habbia Den. II. dal Riſpondente per qualunque poſitione negata Den. I. Et s'intenda quella eſſere una Poſitione, che contenerà un ſol fatto, ſe ben ui foſſero notati più Item, ouer più quantità, Et queſto s'intenda in Giudicio.

℔ Ma; ſe ſi riſponderà alle Poſitioni fuor del Pallazzo della Ragione, il Notaro oltra la Taſſa ſopradetta habbia dalle Parti in tutto Sol. II.

℔ S'alle Poſitioni non ſerà riſpoſto, ma ſeranno prononciate per confeſſate, il Notaro habbia per detta Prononcia Sol. III. i quali habbia da pagare, chi ſerà contumace in riſpondere à dette Poſitioni.

℔ Per qualunque Indutione de Teſtimoni, anchora che foſſero più indotti computato il Giuramento dato à loro habbia Sol. I. ſe ciò, ſi farà in Giudicio.

℔ Ma; ſe ſi farà ciò fuori del Palazzo della Ragione, habbia come di ſopra è taſſato nelle Poſitioni.

℔ Per ciaſcuno Rogito di Mandato, ò Procura fatto ne gli Atti habbia Sol. II.

℔ Per ciaſcuna Elettione, Nominatione, & Confirmatione d'Iſtimatori, Miſuratori, Taſſatori, Contiſti, & altri ſimili, & per lo Giuramento lor dato in tutto habbia ſol. II. Et per la Relatione fatta da quelli Den. VI.

℔ Per qualunque ſoſpenſione di Cauſa habbia ſol. I. per ciaſcuna parte: Et per la Riuocatione di tal ſoſpenſione ſol. I. per ciaſcuna parte.

℔ Per qualunque Monitione fatta del Giudice Den. VI.

℔ Per qualunque Depoſito fatto in Giudicio per lo Rogito ſoldi V.

℔ S'alcuna parte uorrà leuarlo in publica, & authentica forma ſenza il Proceſſo, habbia il Notaro, come è taſſato più à baſſo:

℔ Ma; ſe ſi leuarà inſieme con la Coppia del Proceſſo, non habbia altro, ch'i detti ſol. V:

℔ Per qualunque Sequeſtro Sol. II. Et per la Relatione Den. VI.

℔ Per qualunque Prorogatione d'Inſtanza, ò de Termini habbia Den. VI.

℔ Per qualunque Interlocutoria data ſenza Conſiglio de Conſoltori ſopra qualche Incidente, ò Emergente, ſopra il quale ſi ſia

disputato (Et s'intenda esserui disputato sopra, quando al meno sopra quello seranno fatte due Monitioni, se la Causa serà da L. X. in giù) habbia il Notaro Sol. II.

¶ Se serà di maggior quantità fino à Lir. L. habbia Sol. IIII.

¶ Et da Lir. L. in sù habbia Sol. V.

¶ Se non ui serà disputato sopra habbia Sol. I.

¶ Ma; se serà data con Conseglio del Consoltore, habbia il Notaro per la sentenza, & Elettione del Consoltore, per la presentatione, & computati tutti gli altri Atti Sol. VII. Et questo sia, quando la Causa non eccederà la somma di Lir. L. ma, quando eccedesse, habbia d'hauere Sol. X.

¶ Per qualunque sentenza, nella quale si prononciasse l'Instanza esser perenta, ò l'Appellatione deserta, ò ch'il Reo fosse assoluto dall'Osseruanza del Giudicio, ò con Consiglio del Sauio, ò senza, se la Lite serà di minor quantità di Lir. L. habbia il Notaro Sol. XII. Da Lir. L. in sù habbia Sol. XX.

¶ Per qualunque Precetto fatto contra quella persona, c'haurà confessato da L. X. in giù habbia Sol. I. Da L. X. in sù fino à L. XXV. habbia Sol. II. Et da indi in sù fino à Lir. L. habbia sol. III. Et eccedendo le Lir. L. fino à qual quantità si uoglia habbia Sol. V.

¶ Per qualunque Termine assignato à colui, che spontaneamente confesserà il Notaro habbia Sol. I.

¶ Ma; s'innanzi à detto Termine seranno prodotte Domande, Risposte, ò fatti altri Atti, per tale cose prodotte, & tali Atti il Notaro habbia oltra la Tassa del Termine, secondo è ordinato di sopra per tali Atti.

¶ Per Essamini di Testimoni il Notaro habbia un quarto meno del Salario, ch'è ordinato per gli Giudici de detto Essamine, come appare nella Rubrica del Salario de i Podestà.

¶ Se seranno prodotti ne gli Atti d'alcuno Notaro alcuni Instromenti, Ragioni, ò Priuileggi, ò altre Scritture, & il Producitore uoglia, che gli si rendano, il Notaro sia tenuto à renderglieli, ma prima tenerne la Coppia presso di se: Et per tal Coppia habbia la mercede tassata di sopra per le Coppie.

¶ Et in questo caso il Notaro non possa tali Instromenti, & Scriture registrare, & coppiare nel Processo da dare al detto Producitore per far piu Fogli, se però non appaia esser di uolontà di lui

¶ Ma; se l'altra parte uorrà nel Processo suo esser Coppiate dette Scritture (il che si presuma, se non haurà detto non le uolere) il Notaro le possa registrare nel Processo da esser pagate dalla detta parte.

¶ Spesse uolte anchora il Notaro per fare, & scriuer più carte nel Processo da douer darsi alle Parti suole replicare due, & tre uolte una medesima scrittura; Per tanto gli uietiamo che non possa dette scritture registrare nella Coppia del Processo, se non una uolta:

¶ Et quando poi altra uolta occorresse nella detta Coppia far mentione di tale scrittura, all'hora basti al Notaro riferirse al luogo, doue prima l'haurà registrata, notando il numero della carta, doue serà:

¶ Et; trouandosi fatto altramente, non sia pagata la mercede se non per una registratione sola.

¶ Medesimamente non uogliamo siano registrate nel Processo le Denonciationi de Liti à gli Auttori, perche non sono pertinenti alle Parti, trà quai si litiga, ne Processo alcuno prodotto nella Causa, ma basti registrar la Produttione.

¶ Questo intendendo quando le Parti, ò una di quelle non uolesse, che sù la sua Coppia di Processo fossero registrate le dette Dinonciationi, & Processi prodotti.

¶ Ora per le Sentenze diffinitiue date ò col Conseglio del Sauio, ò senza, se la Lite non passerà L. XX. il Notaro habbia d'hauere Sol. V.

¶ Et Da L. XX. sino à Lir. L. habbia Sol. X.

¶ Da Lir. L. sino à L. C. inclusiuamente habbia Sol. XX.

¶ Da L. C. sino à L. D. inclusiuamente per qualunque Centenaro oltra detti Sol. XX. habbia Sol. X.

¶ Da L. D. in sù, quanta ch'ella si sia la somma, restando fermi i detti Sol. XX. & i Sol. X. il Notaro habbia per ciascuno Centenaro Sol. V. pur che (quanta ella si sia la somma) La mercede del Notaro non passi L. V. Et questo sia per l'Originale della sentenza:

¶ Per la Coppia di detta sentenza leuata in authentica forma con le sue solite Clausole habbia la metà di quel, ch'è tassato per l'Originale.

¶ Quello, ch'è stato ordinato nella sentenza diffinitiua, ancho sia osseruato ne i Laudi, & Arbitramenti:

¶ Per qualunque sentenza data sopra cosa, che non conteneste certa quantità, per l'Originale habbia L. II. per la Coppia Authentica Lir. I.

¶ Dichiarando quella chiamarsi una sola Sentenza, ch'ancho conteneste più Capitoli separati, ouer ui fossero più persone condennate, ò assolute.

¶ Per ciascuna Appellatione da sentenza Interlocutoria il Nota-

ro habbia Sol. V. Da Sentenza diffinitiua Sol. X.

¶ Per qualunque Coppia di Proceſſo per ciaſcuna Facciata, che ſia de Righe XXV. & de Dittioni almeno V III. per Riga Sol. I.

¶ Et quello, che s'è detto della Coppia del Proceſſo, & de gli altri Atti, & Sentenze, parimente habbia luogo nelle Cauſe Criminali, & de Danni dati, doue però non ſia ordinato altramente.

¶ Nelle Cauſe Criminali il Notaro habbia per qualunque Dinoncia notata Sol. I. doue non uenga pena Corporale.

¶ Ma; ſe ui uerrà pena Corporale, habbia Sol. II.

¶ Per ogni Inquiſitione, doue uenga pena pecuniaria minor di L. XXV. habbia Sol. V. Da L. XXV. in sù habbia Sol. VII.

¶ Se l'Inquiſito comparirà, per gli Atti, che ſi faranno, & per la ſentenza il Notaro habbia, come è taſſato nelle Cauſe Ciuili.

¶ S'egli non comparirà, habbia il Notaro per qualunque Citatione Sol. I.

¶ Per qualunque Inquiſitione, doue uenga pena corporale, ma non gia di Morte habbia Sol. XXX. Et; s'ancho inſieme ui ueneſſe pena pecuniaria, oltra detti Sol. XXX. habbia la metà della Taſſa fatta nelle pene pecuniarie, computata in queſta mercede la promeſſa data di ſtare à Ragione, & pagare quel, che ſerà giudicato, ouer di preſentarſi; Et ancho computata la ſentenza.

¶ Ma; ſe ui ueneſſe la morte naturale, il Notaro habbia L. IIII.

¶ Et; s'ancho ui ueneſſe pena pecuniaria, oltra dette L. IIII. habbia la metà della mercede taſſata di ſopra nella pena pecuniaria, comprendendo pur la mercede della Sicurtà, & la Sentenza.

¶ Se l'Inquiſito ueneſſe aſſoluto, il Notaro poſſa domandare ſol la mercede de gli Atti, che l'Inquiſito haurà fatti per ſua difeſa; ſaluo che; s'eſſo Inquiſito non uoleſſe la Sentenza authentica, & il Proceſſo, ch'allhora habbia d'hauere ſecondo è taſſato di ſopra.

¶ Ma; perche occorre alle fiate, che più perſone ſono in una medeſima Dinoncia, Inquiſitione, & Sentenza, ordiniamo ch'il Notaro non poſſa hauere ſe non la mercede taſſata di ſopra per una perſona ſola, quanta alla Dinoncia, Inquiſitione, & Sentenza; ma; per quanto à tutti gli altri Atti, & Proceſſo, che occorrerà farſi ſeparatamente per ciaſcuno de detti Denonciati, ò Inquiſiti, & Sententiati, il Notaro oltra la predetta Taſſa habbia la ſua mercede di ciaſcuno Atto ſecondo la Taſſa ordinata nelle Cauſe criminali, &; ſe non è ordinata, ſecondo la Taſſa delle Cauſe ciuili.

¶ Appreſſo; accadendo ch'il Notaro uada à leuare alcuno Cadauero, ò fare Inuentario de i Beni d'alcuno Malfattore, habbia, ſe

non anderà fuor del luogo della sua habitatione, per ciascuno Cadauero, ò Inuentario Sol. XV. Et la medesima mercede habbia se leuasse più Cadaueri in un medesimo luogo, li quali uogliamo esser riputati per uno quanto à detta mercede.

¶ Ma; s'anderà fuor del luogo dell'habitatione del Giudice, & sua, habbia il doppio di quel, ch'è tassato di sopra, & questo per leuare i Cadaueri; perche per far l'Inuentario uogliamo habbia solo i detti Soldi XV. stea fuori quanti Dì si uoglia, & habbia d'hauere le spese del uiuere: La qual mercede, & spesa debbia hauere sopra i Beni del Malfattore, se ue ne serà, se nò ue ne serà, il Commune del luogo, doue si leuerà il Cadauero, & si farà l'Inuentario, habbia da pagarla.

¶ Per qualunque Condennato di Pegno uietato il Notaro habbia solamente Sol. II. computato il Processo, Condennatione, & ogn'altro Atto.

¶ Quando si procedesse per uia d'Accusatione, habbia secondo è tassato ne i casi ispressi Criminali, & ne i casi non is pressi habbia, secondo è tassato nelle Cause Ciuili.

¶ Per qualunque Commissione, & Licenza in iscritto di leuar Pegno habbia Sol. I. per la Rilatione Den. VI.

¶ Et; se serà stato uietato il Pegno, per la Rilatione di ciò Sol. I. Per Commissione che sia leuato il Pegno per forza Sol. II. Per la Rilatione di ciò, Sol. I.

¶ Per Commissione di qual si uoglia Captura habbia Sol. II. Per la Rilatione Sol. I.

¶ Per qualunque Tenuta data per primo, ò secondo Decreto del Rogito, & Viaggio, se serà la cosa nel luogo, doue habiti il Giudice, il Notaro habbia Sol. V.

¶ Se serà fuori di detto luogo oltra la detta Tassa habbia per ciascuno Miglio Sol. III.

De i Contratti.

¶ Il Notaro per ciascuno Instromento di Vendita, & Compra, di Donatione trà uiui, Concessioni in Feudo, ò in Liuello, di Promissione di uendere, ò retrouendere, ò di restituire, di Dote, Prestito, Deposito, Cessione per qual si uoglia cagione, Fine, Rifutatione, Compagnia, Diuisione, Accettatione di Heredità con l'Inuentario, ò senza, Tutela, ò Cura generale con l'Inuentario, se tal cosa, ò fatto non eccederà il ualore di L. XXV. habbia per Rogito Sol. II. per l'authentico Sol. V.

¶ Da Lir. XXV. fino à Lir. L. per lo Rogito habbia Sol. III. per l'Authentico Sol. X.

¶ Da Lir. L. fino à Lir. C. per Rogito Sol. V. per l'Authentico Sol. XV.

¶ Da L. C. fino à L. CC. per Rogito Sol. X. per Authentico Sol. XX.

¶ Da L. CC. in sù quanto egli si sia il ualore della cosa, ò fatto habbia oltra detti Sol. X. & Sol. XX. per qualunque Centenaro Sol. V. & non più.

¶ Di qualunque Vendita di qual si uoglia Seruitù per lo Rogito habbia Sol. V. per l'Authentico Sol X.

¶ Et; s'in alcuna Venditione, ò Alienatione occorrerà ch'alcuna terza persona rinoncij, & consenta à tale Alienatione per qualche ragione, che si pretendesse hauere in detta cosa alienata, il Notaro per tal Consentimento, & Rinoncia habbia sol. V. solamente, se ben più persone fossero quelle, che fessero in detta Alienatione la detta Rinoncia, & Consentimento.

¶ Per qualunque Permuta, & Cambio habbia secondo è determinato nelle Venditioni, ma però secondo il Valore della metà di tutte le cose permutate, dal'una parte & da l'altra, & oltra quel la ancho Sol. X.

¶ Se ui Seranno cose in parte permutate, & in parte uendute, quanto alla parte della Vendita s'osserui quel, che s'è detto nelle Vendite oltra la Tassa delle permutate.

¶ Perche tal'hora si dubita, chi debbia essere astretto à leuare l'Instromento della Dote, si statuisce, che colui, à cui serà stipulata la Ristitutione d'essa Dote, habbia da pagare la mercede del Notaro, & esser astretto à leuar l'Instromento: Et il Marito sia obligato per sua Moglie, se immediatamente la Restitutione serà stipulata alla Moglie.

¶ Se si farà una general Fine, & Assolutione, doue non s'isprima certa quantità, la mercede di ciò sia rimessa alla conscienza del Giudice, s'egli non ne serà rogato, ma; se ne fosse rogato, alla conscienza del Podestà di Sassuolo.

¶ Per qualunque Decreto interposto in qualche Instromento habbia il Notaro Sol. V. solamente, se ben fosse interposto per più persone, pur che sia in un medesimo Instromento.

¶ Aggiungendo che quando in alcuno Instromento fossero oltra il Contratto alcune Cautioni, Patti, Capitoli non soliti, & fuori della natura, & forma del Contratto, come Promesse di deposi-tare il Denaro, ò d'inuestirlo, & per qualunque Narratoria, & Preambolo dell'Instromento habbia il Notaro per ciascuno tal Capitolo Sol. V.

¶ Anchora dichiariamo che; tutte le fiate che le parti uorranno

più, & diuersi Contratti mettere in un medesimo Instromento per più lor commodità, & maggior chiarezza del fatto, il Notaro habbia d'hauere l'intiera mercede di qualunque Contratto, quando i Contrahenti il uorranno leuare, per ciò che non uoglia mo ch'il Notaro possa sforzare à leuar detto Instromento i Contrahenti, & dette parti, se non per quella mercede, che gli uerrà secondo la rata dell'Interesso, che essi hauranno in detto Instromento, & il medesimo dichiamo che s'osserui nelle ultime uolontà.

¶ Per qualunque Instromento di Ratificatione, & Promissione di conseruare senza danno habbia il Notaro la terza parte di quel, ch'è tassato di sopra ne i principali Instromenti.

¶ Per qualunque Instromento d'Affitto di Case, ò Terre, ò Botteghe, de Bestiame à mezo, di Persone, & Discepoli di qualche Arte habbia il Notaro per lo Rogito Sol. V. per l'Authentico Sol. XV.

¶ Per qualunque Instromento di Dinontiatione, Protestatione, Tutele, Cure etiandio date ad uno Atto solo, di Attorie, d'Accettatione d'Heredità, & tutte queste cose intendendo senza l'Inuentario, & di Ripudiatione d'Heredità Sol. VIII.

¶ Per qualunque Mandato di Lite per Rogito Sol. III. per l'Authentico Sol. V.

¶ Per qualunque Mandato ad altri Negoci per lo Rogito Sol. III per l'Authentico Sol. XV.

¶ Et; se conteneste più Capitoli separati, oltra la detta Tassa per ogni Capitolo tale, come à uendere, riscuotere, affittare, & simili, habbia Sol. IIII. Et il Capitolo à sostituire sia tenuto per separato.

¶ Per qualunque Leggittimatione di persone, Arrogatione, & Adottioni L. II. in tutto.

¶ Per Confirmatione di Tutela, ò Cura d'alcun Tutore, ò Curatore Testamentario il Notaro habbia in tutto Sol. VIII.

¶ Per qualunque Emancipatione, etiandio se fossero più persone emancipate da una medesima persona, habbia in tutto L. III. Et oltra questo habbia per qualunque Centenaro di quel, ch'in premio serà dato all'Emancipato, se gli ne serà dato, Sol. VIII.

¶ Per Instromento di Creatione di Notaro senza il Priuileggio di colui, ch'il crea, in tutto habbia Sol. X. col Priuileggio Sol. XV.

¶ Per qualunque Instromento di Pace, se serà intrauenuto Homicidio, & non si dia alcuna Sicurtà, habbia del Rogito Sol. V. per l'Authentico Sol. XXV. da ciascuna parte.

¶ Se

¶ Se non ui ſerà intrauenuto Homicidio, & ſenza Sicurtà, habbia Sol. V. per parte.

¶ Ma facendoſi in detto Inſtromento la Sicurtà per quella il Notaro habbia oltra la detta Taſſa Sol. V.

¶ Per Inſtromento di Tregua da ciaſcuna parte per lo Rogito habbia Sol. II. per l'Authentico Sol. X.

¶ Dichiarando ch'il Notaro; finito che ſerà il tempo prefiſſo ne i detti Inſtromenti di Tregua, & ancho di Compromeſſo, doue ſia aſſignato Termine, di Giogatica, Locatione, & di Sicurtà data frà un Termine ſtatuito; non poſſa sforzare le parti à leuare Authentici detti Inſtromenti.

¶ Di più non uogliamo che da tempo alcuno poſſa sforzare le parti à leuare alcuno Inſtromento de Mandati, Attorie, Depoſiti, Preſtiti, & ancho Teſtamento, & ultima Volontà: intendendo del Teſtamento, & ultima Volontà mentre però ſerà uiuo il Teſtatore, ouer ſe ſerà riuocato, ò riuocata detto Teſtamento, ò ultima Volontà.

¶ Per qualunque Compromeſſo ſenza il Laudo, & la Lite ſia di ualore di Lir. L. ò meno, per Rogito habbia il Notaro Sol. VIII.

¶ Da Lir. L. in sù quanto ſi ſia il ualore, habbia Sol. XII.

Dell'ultime uolontà.

¶ Di qualunque Teſtamento, il qual non contenga il ualore, che ecceda Lir. L. habbia il Notaro tanto per lo Rogito, quanto per l'Authentico Sol. X. s'eccederà Lir. L. ſino à Lir. C. habbia Sol. XX.

¶ S'eccederà le L. C. oltra i Sol. XX. habbia per qualunque Centenaro Sol. XX.

¶ Ma però mai non poſſa hauere di ſua mercede più di L. XV. ſia quanta ſi uoglia la facoltà del Teſtatore.

¶ Per qualunque Codicillo, & altra ultima Volontà il Notaro habbia ſecondo è taſſato ne i Teſtamenti, hauuto però riguardo à quel, ſopra che è fatta tal diſpoſitione, & non alla quantità del Patrimonio.

¶ Dichiarando ch'il Notaro poſſa sforzar le parti, à cui ciò appartenerà (ſaluo però che quei Inſtromenti, che ſi ſono detti di ſopra, & in quel modo, che s'è detto) à leuar gli Inſtromenti authentici per una uolta ſola facendoſi pagare la ſua debita mercede.

¶ Di tutti gli altri Inſtromenti non ſpecificati di ſopra ſi ſodisfaccia al Notaro, ſecondo ch'è detto de gli Inſtromenti di Compra, & Vendita.

¶ Concediamo al Giudice ordinario ch'in tutti quei casi tanto d'Instromenti, quanto de Atti, & Processi, ne i quai non si troverà proueduto da Noi, possa secondo la sua conscienza, la quale grauiamo in ciò, tassare & determinar la mercede.

¶ S'il Notaro anderà fuor del luogo della sua stanza, & habitatione à far qualch'Instromento, ò scrittura, ò col Giudice sopra qualche Differenza oltra la mercede dell'Instromento, se non anderà più di quattro Migli, habbia Sol. X. s'anderà più di quattro Migli, habbia Sol. XV. Et le spese del uiuere, & della Caualcatura.

¶ Disponiamo anchora il Notaro per Instromento, Scrittura, Processo, & Atto, che facesse per persone Miserabili non possa torre per sua mercede se non quel tanto, che serà giudicato dal Giudice, se non serà egli rogato d'esso Instromento, &; se ne fosse egli rogato per esser Notaro, dal Podestà di Sassuolo:

¶ Et si lascia in arbitrio del Giudice à giudicare quai seranno persone Miserabili.

¶ Anchora si statuisce ch'il Notaro possa torre il Terzo dì più di quel, ch'è tassato di sopra, alle persone Forestiere.

¶ Questo intendendo tutte le uolte, ch'il medesimo sia usato alle persone del nostro Dominio ne i luoghi de detti Forestieri.

¶ Perche uogliamo ch'in questo ì Forestieri siano trattati nel nostro Dominio, come i nostri del Dominio sono trattati ne i luoghi Forestieri.

¶ Et cosi il Notaro torrà à Forestieri il Terzo di più, ouer più, & meno secondo si farà nelle lor Terre à i Forestieri.

¶ Appresso uogliamo ch'il Notaro oltra la sopradetta Tassa habbia à farsi dare alla parte, à cui toccherà, per quei Instromenti, & Scritture, ch'anderanno posti, & poste al Registro, & Memoriale, la mercede, che si dourà pagare à ì Notari deputati à tal registro.

¶ Et questo Statuto habbia luogo tanto per la mercede de gli Instromenti, Atti, & Scritture, che si faranno, quanto per Quei, & quelle, che sin quì si sono fatti, & non pagati.

Dell'Elettione de i Messi, loro Officio, Et Mercede. Rub. VII.

S'ORDINA, & Statuisce che le Communità de i Luoghi del nostro Dominio, doue si rende Ragione, possano, & debbiano eleggere d'anno in anno, & tutte le uolte, che bisognerà i Messi della Corte della Ragione di quel numero, che serà

bastante al Luogo.

¶ Questi Messi poi siano tenuti à dar Sicurtà di render conto di tutto quel, che lor serà uenuto in mano per occasione dell'Officio: sendo però (che cosi uogliamo) in arbitrio d'esse Communità ad accettare tal Sicurtà, ò à rimetterle à detti Messi.

¶ Et; acciò i Messi siano facilmente conosciuti, siano obligati portare una Beretta rossa con l'Impresa, ò Insegna della Communità, la quale loro habbia da esser donata ogni primo Di dell'anno dalla Communità.

¶ Oltra di ciò nel principio del lor officio siano obligati giurare nelle mani del Podestà, ò suo Luogotenente di douer fare, & osseruare il loro Officio fedelmente, & lealmente, & non commetterlo altrui à douer fare, & di far le Citationi, Precetti, & Imbasciata d'ogni sorte Pignorationi, Capture, & Ritentioni, & di tutto ciò le Relationi al più tosto, che potranno, & di non accettar cosa alcuna di più di quel, che gli Statuti lor danno.

¶ Et tutte le uolte, che contrafaranno, seranno puniti ad arbitrio del Podestà considerata la qualità del Negocio, & delle persone, & oltra tal pena siano obligati ad ogni danno, & interesso di colui, che per tal lor difetto, & mancamento patirà.

¶ Et di tale Elettione, & Giuramento si faccia publica Scrittura per lo Notaro del Banco.

¶ Il Podestà sopra ogni Differenza, che nascesse intorno à tale Officio, sia tenuto à far ragione senza porgimento di Petitione, ò di Libello, ma intesa sol la uerità del fatto.

¶ Alcuno Messo non possa andare à pignorare persona alcuna da Sol. XX. in sù senza Licenza in iscritto sigillata col Sigillo del Podestà:

¶ Et da Sol. XX. in giù possa pignorar senza Licenza in iscritto, ma sol basti hauer la Licenza à bocca dal Podestà:

¶ Et per i pegni, che si fanno ad Instanza de i Massari, & Salinari, & altri per i debiti della nostra Camera, gli basti una Commissione per Lista.

¶ Parimente habbiano i Messi ad osseruar quel, ch'intorno al loro Offitio è determinato ne gli Statuti, & massimamente doue parlano de i Pegni, & Citationi.

¶ La mercede de questi Messi sia, che per ogni Citatione, Intimatione, Precetto, ò d'altra Imbasciata (computata sempre la Relatione, se non doue serà ispresso in contrario) essi habbiano per ciascuno Miglio Sol. I.

¶ Se non anderanno fuor del Castello, ò luogo, doue si fà la Ragione, habbiano Den. IIII.

¶ Per ogni Pegno, che faranno, oltra il Sol. I. per Miglio habbiano Den. V I.

¶ Se faranno il Pegno nel luogo, doue si tiene la Ragione, habbiano Sol. I. & Den. V I.

¶ Et il Messo sia tenuto far la Relatione al Notaro del Banco de i Pegni fatti, & appresso di chi si siano messi, ò à cui si siano deliberati nell'Incanto.

¶ Et il Messo per qualunque Incanto habbia d'hauer Den. V I.

¶ Intendendo questo, che s'è detto, procedere tutte le uolte, che il Messo in effetto habbia fatto il Pegno, & consignatolo, doue si deue consignare, altramente non habbia mercede alcuna.

¶ Dichiarando che; se due, ò più persone ad instanza d'uno, ò più Creditori uerranno per una medesima causa citate, imbasciate, ò pignorate in un medesimo tempo dal medesimo Messo, & che tali persone habitino in una medesima Casa, il Messo habbia da esser pagato per un Viaggio, & per una persona.

¶ S'ad instanza de più persone per diuerse cause si farà alcuna Imbasciata, ò Essecutione in un medesimo tempo contra una persona sola, il Messo oltra la Tassa d'un sol uiaggio, & una persona anchora habbia Den. V I. per ciascuna persona, ad instanza di cui farà l'Imbasciata, & Essecutione.

¶ S'ad Instanza d'una, ò più persone per una medesima Causa contra una sol persona, habbia il Messo la mercede per una sola imbasciata, & Essecutione.

¶ Se si farà ad Instanza d'un Creditore in un medesimo tempo contra diuerse persone non habitanti in una medesima Casa, ma bene in una medesima Terra, Castello, ò Villa (fuori però del luogo doue si tiene la Ragione) il Messo habbia d'hauere la mercede per un uiaggio solo da esser diuisa trà i Debitori, & da quei ancho pagata per la rata di ciascuno di loro, & oltra questa mercede il Messo di più habbia d'hauere per qualunque Imbasciata, Pegno, & Essecutione di quei Sol. I.

¶ Quando il Messo menerà qualche Bestia, & Animale all'Officio, che troui far danno, habbia Sol. I. per Miglio, & per Messo, siano quante si uogliano le Bestie, & Animali:

¶ Eccetto se non fosse se non una sola, ò solo, perch'allhora non s'habbia à pagare se non un sol Messo.

Del Salario de i Ballestrieri, & Caualiero. Rub. V III.

ACCIO ch'anchora non s'habbia da dubitar, come si debbiano guiderdonare, & premiare i Ballestrieri nostri, & il

Caualiero, che ſtanno à Saſſuolo à beneficio però di tutto il noſtro Dominio, ordiniamo ch'i Balleſtrieri, & il Caualiero habbiano l'infraſcritta mercede per l'Eſſecutioni fatte da quei, & non poſſano hauer, ne torre di più ſotto pena di perdere tutto il loro ordinario Salario.

¶ Hauendoſi à far' Eſſecutione alcuna sù i Beni d'alcuno per Debito ciuile, non ſi poſſa fare per i Balleſtrieri, ſe prima non ſia ſtato uietato il Pegno del Debitore al Meſſo, ò al Caualiero, & uietato che ſerà, allhora il Capitano de Balleſtrieri, & uno d'eſſi Balleſtrieri ſol per la prima uolta di commiſſione del Podeſtà in iſcritto ſigillata col ſigillo di lui ui poſſano andare, paſſando però il Debito la ſomma di L. X. il Capitano habbia per ſua mercede Sol. XII. Et il Balleſtriero Sol. VI. pur che caualchino, non caualcando habbiano la metà di detta taſſa.

¶ Se di nuouo il Debitore uieterà il pegno, allhora tutti i Balleſtrieri ui poſſano andare, & il Capitano habbia Sol. XII. & ciaſcun Balleſtriero Sol. VI. non computandoui la mercede della prima Eſſecutione.

¶ Et in queſto caſo caualcando, ò non caualcando debbiano hauer detta mercede: perche più ſi guarda alla Diſobedienza del Debitore; ch'alla Fatica de i Balleſtrieri.

¶ S'il Debito non paſſerà la ſomma de L. X. poſſa andare à pignorare per forza un Balleſtriero, & un Meſſo della Corte della Ragione, ouero il Caualiero.

¶ Et il Balleſtriero caualcando, ò andando à piede più d'un Miglio habbia Sol. VI. Et il Meſſo ſol la ſua mercede ordinaria, ma; ſe ui anderà in compagnia il Caualiero, eſſo habbia tanto, quanto è taſſato nel Balleſtriero:

¶ Et queſto s'intenda; pur che il Viaggio non paſſi tre Migli, per che; quando paſſaſſe, il Balleſtriero, ò il Caualiero, ſe u'andaſſe, habbino per ciaſcuno la predetta mercede, & di più oltra i detti tre Migli Sol. I. per ciaſcuno altro Miglio; & il Meſſo andandoui habbia la ſua ordinaria Mercede:

¶ Et in queſti caſi ui poſſa andare ò il Caualiero, ò il Meſſo, ſecondo parerà al Creditore;

¶ S'il uiaggio non paſſaſſe un Miglio, il Balleſtriero, & Caualiero habbiano per ciaſcuno Sol. III.

¶ Ma; ſe ſi feſſe Captura alcuna per Debito Ciuile, che paſſaſſe L. XV. & non accada caualcare, tal Captura ſi faccia a'l più per due ſol Balleſtrieri, ciò è dal Capitano, & da uno de ſuoi Balleſtrieri, ouer dal Caualiero, ſe ſerà domandato dal Creditore:

¶ Et in tal caſo il Capitano habbia Sol. XII. & il Balleſtriero, ò

Caualiero Sol. VI.

¶ Ma; s'il Debito non passasse la somma di L. XV. il Capitano habbia Sol. VI. Et il Ballestriero, ò il Caualiero Sol. III.

¶ Per qualunque persona presa per alcuno Delitto, per lo quale uenga pena corporale (non intendendo però pena corporale in questo caso esser la Tortura) ò Bando perpetuo habbia il Capitano L. IIII. & ciascuno Ballestriero L. I.

¶ Per altri Delitti habbia il Capitano L. I. & ciascuno Ballestriero Sol. X.

¶ Per le Capture fatte per Essecutione de Condennationi pecuniarie, ciò è fatte affine, che si paghino dette Condennationi, s'i Ballestrieri caualcheranno, & la Condennatione passerà la somma di L. XXXV. habbia il Capitano L. I. Et ciascuno Ballestriero, che ui si trouerà à tale Essecutione Sol. X.

¶ Et questo medesimo habbiano per ogni Di, se più d'un Di staranno in tale Essecutione, & che uerisimilmente u'habbiano douuto stare, il che giudicare sia in arbitrio del Giudice.

¶ Ma; se non caualcheranno habbino la metà della precedente Tassa secondo la rata di ciascuno d'essi.

¶ Quando la somma non passasse L. XXXV. Et caualcando habbia il Capitano Sol. XIIII. Et ciascuno Ballestriero che u'intrauerrà Sol. VII.

¶ Non caualcando, ma pigliando il Condennato nel Borgo, ò Terra di Sassuolo, ò altroue, pur che non caualchino, habbiano la metà della precedente Tassa.

¶ Ma; se si facesse alcuna Essecutione in Beni mobili, ò immobili per condennationi applicate, ò che si douessero applicare alla Camera, se la Condennatione passerà la somma de L. XXV. habbia il Capitano Sol. XIIII. Et il Ballestriero Sol. VII. per ciascuno Di:

¶ Et in tale Essecutione il Capitano non possa condur seco se non uno Ballestriero; Et; se più ue ne seranno stati, il Debitor non sia obligato pagar se non la sopradetta Tassa del Capitano, & d'un Ballestriero.

¶ Questo sia, se non anderanno à Brandola, ò à Solera, ouero se non fosse stato uietato loro il Pegno, perche uogliamo all'hora possano tutti i Ballestrieri andarui, & ciascuno habbia la sua mercede tassata come di sopra.

¶ Se la Condennatione non passasse la quantità delle L. XXV. habbia il Capitano Sol. XII. Et il Ballestriero Sol. VI. & pur in questo caso ancho non ui possa andare se non un Ballestriero col Capitano, come è detto di sopra, se non in caso che lor fosse uie-

tato

tato il Pegno, che all'hora ui possano andar tutti, come pur di sopra s'è detto.

¶ Dichiariamo anchora che non sol per l'Essecutioni criminali, ma etiandio per le Ciuili i Balleſtrieri, & il Caualiero ui possano andar tutti insieme à far dette Essecutioni, & hauere la lor tassata mercede, tutte le uolte che ui fosse dubbio de Violenza alcuna; il che giudicare rimettiamo all'arbitrio del Podestà.

¶ S'alcuno de Balleſtrieri non intraueneſſe nell'Essecutioni, alle quali ui ponno intrauenire tutti i Balleſtrieri, per esser'occupato in seruiggio nostro, ò del Commissario di Sassuolo concernente l'Officio d'esso Commissario, tale Balleſtriero habbia da hauere la sua mercede de tali Essecutioni non meno, che se ci fosse intrauenuto: Et questo intendiamo per un Balleſtriero solo.

¶ Tali Essecutori, quando occorrerà andare tutti insieme à fare una Essecutione, & non la faranno, ò non la potranno fare, non habbiano d'hauer mercede alcuna.

¶ Anchor dichiariamo che; se detti Essecutori faranno alcuna Essecutione nelle cose ciuili innanzi, che sia stato riferito esser sta to uietato il pegno, ò senza Commissione del Podestà sigillata col suo Sigillo, incorrano in pena di L. V. da essere applicata al Grauato indebitamente:

¶ Et il Creditore, c'haurà fatto far questo, perda le spese fatte, & ristituisca il pegno tolto, s'hauranno tolto pegno, ò il Debitor sia rilassato, se serà stato preso.

¶ Venendo bisogno ch'il Commissario mandi il suo Caualiero co i Messi, ò senza in luogo non lontano più d'un Miglio per Homicidio, ò altro graue Delitto per leuare Cadauero alcuno, ò à compagnare il Notaro à fare Inuentario de i Beni del Delinquente, ò per altra urgente cagione, habbia per se, & per i Messi, c'haurà seco (se n'haurà) L. II. Sol. X. de i Beni del Delinquente.

¶ Se non leuerà il Cadauero, ò non si farà l'Inuentario, ò quella cosa, perch'egli serà mandato, habbia la metà di detta Tassa.

¶ S'esso Caualiero anderà più lontano d'un Miglio per dette cagioni, habbia per se, & per i Messi, come è detto di sopra, il doppio della predetta Tassa, & alla rata di quel, che s'è detto, ne i Beni del Delinquente.

¶ Quando non ui fossero Beni del Delinquente, il Cõmune del luogo, doue fosse fatto tal Delitto, sia obligato à pagar tal mercede.

¶ Et à far tali Inuentarij, & leuare i Cadaueri principalmente s'appartenga à i Notari del Maleficio, & a'l Caualiero parlando della Podestaria di Sassuolo, nell'altre s'appartenga al Notaro, & al Massaro del luogo, doue serà fatto tal Delitto.

¶ Dichiarando che; s'in un medesimo Di, & in un medesimo luogo per gli predetti Officiali serãno leuati più Cadaueri, oltra la detta Tassa habbiano solo un quarto di più per ciascuno Cadauero leuato.

¶ S'il Caualiero intrauenirà in qualche Essamine fatto di qualche Malfattore, & gli bisognerà più uolte conducerlo innanzi al Giudice, & poi ridurlo in prigione, per sua fatica habbia in tutto dal Malfattore, ò dall'Imputato sopra i suoi Beni Sol. VI. per quante uolte haurà ciò fatto: Et oltra questa mercede, se l'Imputato si metterà in Ferri, ò Ceppi, habbia Sol. II.

¶ S'all'Imputato, & Incolpato si darà de i Tratti di corda, per qualunque Tratto il Caualiero habbia Sol. X.

¶ Et; s'il Caualiero farà Essecutione alcuna corporale fino alla Morte iscluſiuamente, habbia Sol. XXV.

¶ Se intrauenirà in alcuna delle predette cose uno, ò più Messi, quel, ò quei habbiano dal Caualiero la terza parte di quel, ch'è stato tassato ad esso Caualiero:

¶ Et; se ui fosse caso alcuno, doue Noi non haueſſimo proueduti alla mercede d'essi Balleſtrieri, & Caualiero, sia in arbitrio del Commissario à tassarla, & farla loro hauere; si come ancho uogliamo sia in arbitrio di lui scemare, ò accrescere le Tasse sopradette considerata la qualità delle persone, la distanza de i luoghi, & la dificoltà dell'Essecutioni, confidandosi, che non si partirà dalla Tassa ordinata da Noi, se non ragioneuolmente.

¶ Vogliamo bene che; quel s'è detto ne i Messi nella Rub. de i Messi, quando fanno alcuna Imbasciata, ò Essecutione ad instanza ò d'una persona contra più persone, ò di più persone contra una sola, rispettiuamente s'osserui ne i Balleſtrieri, & Caualiero nelle Essecutioni ciuili solamente.

¶ Dichiariamo anchora ch'ogni sorte d'arme offensiue, ò difensiue, che i sudetti Balleſtrieri, ò Caualiero troueranno adosso del Bandito, ò Condennato alla Morte, ò in Bando, ò Galea perpetuamente, ò di chi per Delitto alcuno incorra in alcuna delle sopradette pene, siano perse, & le guadagnino gli Essecutori, se gliele troueranno, mentre il pigliano.

¶ Ma nelle persone prese, che siano condannate, ò siano per esser condennate in altre pene minor delle sopradette, gli Essecutori sol guadagnino l'arme offensiue, che trouerano adosso al prigione, mentre il pigliano.

¶ Eccetto in questo ultimo caso che alcuno soldato scritto nelle nostre Ordinanze ne ancho possa perdere alcuna Arma offensiua, ne difensiua.

Della

Della Mercede del Guardiano delle Prigioni. Rub. IX.

IL Guardiano della Prigione per ciaſcuno, che ſia prigionato per Debito ciuile, ò Delitto, ò Debito criminale per ciaſcun Giorno habbia dal Prigione, ò ne i Beni del Prigione Sol. III.

¶ Dichiarando che queſto s'intenda hauer luogo ſolo nelle Prigioni della Rocca di Saſſuolo, perche ne gli altri luoghi etiandio di Saſſuolo, ma fuori della predetta Rocca, uogliamo ch'il Guardiano per ciaſcuno Prigione, & per ciaſcuno Di (non gli facendo le ſpeſe, come di ſopra) habbia d'hauer, ſe ſerà per alcuno Debito Ciuile Sol. II. per lo primo Di, & Sol. I. per ciaſcuno altro Di.

¶ Se ſerà per Delitto, ò Debito criminale Sol. III. per lo primo Di, & Sol. II. per ciaſcuno altro Di.

¶ Ma facendogli le ſpeſe habbia d'hauere oltra la detta Taſſa Sol. III.

¶ S'egli occoreſſe ch'al Guardiano biſognaſſe menare i Prigioni innanzi al Giudice ad eſſere eſſaminati, & coſi ridurgli alla Prigione, habbia per la rata, s'egli haurà ciò fatto, dal Caualiero, à cui ciò apparteneua, ſecondo la Taſſa ordinata in quello.

¶ Ma; ſe foſſe fatto Precetto ad alcuno, che non ſi doueſſe partire di alcuno Caſtello, ò Luogo ſino non pagaſſe il ſuo Creditore, ò foſſe con lui d'accordo, ò non adimpieſſe quello, che gli foſſe commeſſo, il Guardiano non debbia di ciò conſeguir mercede alcuna.

¶ Et non uogliamo che detto Guardiano poſſa dimandare mercede alcuna di più di quel, che di ſopra gli è ordinato, & contrafacendo detto, & fatto s'intenda eſſere incorſo nella pena del doppio d'applicarſi al Prigionato, ò Ritenuto.

¶ Rimettiamo però all'arbitrio del Podeſtà di accreſcere, & ſcemare la ſpeſa del Vitto ſopradetto ſecondo i tempi, che di mano in mano anderanno.

Del Memoriale, & Regiſtro, & de gl'Inſtromenti che s'hanno da porre in quello. Rub. X.

ACCIO che gli huomini del Dominio noſtro per l'auenire per mezo d'Inſtromenti fittitij, & ſimolati, ò altramente con malitia fatti non ſiano defraudati: & accio che anchora in perpetuo le Ragioni di ciaſcuno ſi poſſano uedere; s'ordina, & ſtatuiſce, che la Communità di Saſſuolo elegga un luogo ſicuro,

doue habbia da essere il Registro, & Memoriale de gli Instromenti, sopra il quale d'Anno in Anno s'habbiano per lo Collegio de i Notari di Sassuolo cauare à sorte due Notari Originarij & habitanti in Sassuolo, & di detto Colleggio.

¶ Et detti due Notari Presidenti al Registro habbiano à distendere gli Instromenti, che lor uerranno presentati, in carta Capretta per lo Memoriale, & registrarli poi in sù un'altro libro di qual sorte di Carta uorranno.

¶ Et nel fine dell'anno farne fare un libro, & legarlo di quelle Carte Caprette, doue seranno distesi gli Instromenti, & lassarlo nel detto luogo.

¶ All'entrare dell'Officio, che faranno questi due Notari, debbiano giurare nelle mani del Commissario di Sassuolo per i Santi Vangeli di Dio di douer fare, & essercitare il loro Officio diligentemente, & fedelmente, & di non douer mostrare, ò dar copia d'alcuno Instromento registrato ad alcuna persona saluo che nel caso, che si dirà nel fine del presente Statuto, sotto pena di L. V. per ciascuno de i Notari, che contrafarà & per ciascuna uolta d'esser'applicata al detto Colleggio.

¶ Nel finire del detto Officio detti Notari habbiano à consignar per Inuentario il numero de i Libri, che lasceranno nel Registro, ouer, quando i Nuoui eletti entreranno, per Scrittura di lor propria mano scritta sopra uno de detti Libri si chiameranno hauere hauuti tanti libri.

¶ Oltra di ciò s'ordina, che ritrouandosi in detti Instromenti registrati alcuno errore, per lo quale s'annullasse, & uiciasse l'Instromento, & non ui fosse altro rimedio à prouedere al danno della parte, i Notari soprastanti al Registro, ciò è Quei, che l'haurano registrato, siano tenuti per se, loro Heredi, & Soccessori ad ogni danno, & interesso della parte.

¶ Et; s'i predetti Notari, ò uno di loro seranno ricercati, ò serà ricercato à douer ponere alcuno Instromento al Memoriale, & Registro, & per negligenza nel tempo ordinato non serà posto a'l Memoriale, & registrato l'Instromento, detti Notari siano tenuti tutt'e due ad ogni danno, & interesso della parte, & oltra ciò alla pena di L. X. d'applicarsi subito al Fisco.

¶ Et; che siano stati ricercati si possa prouare per lo Giuramento del Notaro rogato dell'Instromento, à cui tocchi far registrare l'Instromento, & con un Testimone degno di fede; ouero apparendo l'Appresentatione, che serà fatta dell'Instromento.

¶ Vogliamo anchora che la pena sia commune trà detti due Notari presidenti a'l Registro, perch'ancho uogliamo, che il Gua-

dagno, che si farà del regiſtrare gli Inſtromenti, ſia Commune tra eſſi.

¶ Queſti Notari dunque per lor mercede habbiano d'hauere per ogni Inſtromento, che regiſtreranno, per qualunque Facciata di Carta, che contenga al meno Righe ſcritte XXV. & qualunque Riga almeno di VIII. Dittioni Sol. II. oltra il coſto della Carta Capretta, che uogliamo ancho lor ſia pagata, da chi farà porre l'Inſtromento al Memoriale.

¶ Anchora s'ordina che queſti Notari del Regiſtro debbiano qualunque Inſtromento lor preſentato hauer ſcritto a'l Memoriale iſpreſſo, & diſteſo con le Clauſole, che ſon generali, cetera- te in termine di giorni L. continoui dal Di dell'Appreſentatione fatta dell'Inſtromento ſotto la pena ſopradetta.

¶ Occorrendo ch'alcuno d'eſſi Notari foſſe impedito per neceſſaria abſenza, ò altro impedimento, poſſa in luogo ſuo porre, & ſoſtituire uno altro Notaro habitante à Saſſuolo, & del ſopradet to Colleggio, & originario di Saſſuolo.

¶ Et; ſe dal detto Notaro ſoſtituto accaderà farſi alcuno errore ne gli Inſtromenti regiſtrati, ſolamente patiſca la pena ordinata il Notaro ſoſtituente, riſerbando però al detto ſoſtituente contra il ſoſtituto le ſue ragioni, ſe per tal conto n'haurà alcuna.

¶ S'ordina adunque che tutti i Notari del Dominio, che ſeranno rogati d'alcuno Inſtromento di Compra, Aſſolutione, Emancipatione, Leggittimationi, Laudi con lor Compromeſſi, come però diſotto ſi dichiarerà, Sentenze ciuili ſolamente, Depoſiti ſtragiudiciali, Tranſattioni, Doti, Liuelli, & ogn'altro Inſtromento, c'habbia à durare perpetuamente, habbiano d'appreſentare detti Inſtromenti frà Termine d'un Meſe continouo, ſe ſeranno Notari della Podeſtaria di Saſſuolo; ſe ſeranno Notari d'altre Podeſtarie, frà termine di due Meſi continoui dal Di, che ne ſeranno rogati:

¶ Et ſiano tenuti à far notare à i Preſidenti del Regiſtro l'Appreſentatione de gli Inſtromenti, & il Di di quella.

¶ Dichiarando queſto hauer luogo in quegli Inſtromenti, che conteneranno l'importanza di più di L. XXV. ò implicitamente, ò certa.

¶ Et quei non ſi domandino Inſtromenti perpetui, li quali ſeranno di Tutela, Cura, Attoria, Mandato, Inuentario, Socida, Giogatica, Affitto, Depoſito, doue ſia ſtatuito tempo à reſtituire, ò finire il Depoſito, & ogni altro Inſtromento temporale.

¶ I Compromeſſi però, à i quali non ſerà ſeguito il Laudo, ne Inſtromento di Preſtito de denari dati à i Lauoratori delle Terre

per aiutargli à lauorare, ne Inſtromento alcuno appartenente ad alcuna Communità, ò di Teſtamento, & ultima Volontà fatto, ò fatta in iſcritto ſecondo le ſolennità della ragione commune ciuile, ne ſcrittura priuata non s'habbiano à porre al regiſtro, ſe non per chi uorrà di ſua uolontà, ma non gia perche alcuno ſia obligato à porui ne queſti, ne quei, che ſono temporali.

¶ S'alcuno de gli Inſtromenti, che di neceſſità, & per ordine del preſente Statuto s'hanno da regiſtrare, non ſerà ſcritto nel predetto Memoriale, come s'è detto, quello ſia caſſo, uano, & di niuna ualuta, ne con quello ſi poſſa domandare, ne eſſigere coſa alcuna:

¶ S'il Notaro, che ne ſerà ſtato rogato, non haurà preſentato in tempo l'Inſtromento, ſia tenuto ad ogni danno, & intereſſo della parte leſa, & ſotto pena di Lir. X. d'applicarſi ſubito al Fiſco.

¶ Et l'Eccettione che l'Inſtromento non ſia poſto al Memoriale, ò non leggittimamente, s'habbia à prouare da colui, che la opponerà, & in Termine di tre Di cõtinoui dopo la Prodotta dell'Inſtromento.

¶ Et paſſati i detti tre Di tale Eccettione ſia per non oppoſta, n'allegata, & all'Inſtromento ſi dia quella fede, che gli ſi darebbe, ſe foſſe leggittimamente regiſtrato.

¶ Di più ordiniamo ch'alcuno Inſtromento regiſtrato non faccia fede alcuna ne in Giudicio, ne fuori, ſe non quando per eſſerſi perſo l'Originale non ſi poteſſe hauere, & trouare ò dal Notaro, che ne foſſe ſtato rogato, ſe foſſe uiuo, ò; ſe foſſe morto, da quei, à cui i Rogiti di lui foſſer ſtati conceduti à leuare; Perche in tali caſi ſolamente uogliamo tal Regiſtro faccia piena fede in Giudicio, & fuori, & da i Preſidenti di quello ſe ne poſſa dar Coppia à chi u'haurà intereſſo.

¶ Vogliamo bene che prima dal Giudice ſi ſia conoſciuto ſopra tal perdita dell'Originale, & appara d'eſſa Interlocutoria etiandio preſſo al detto Memoriale.

¶ Ma; per iſchifare i gran danni, & incõuenienti, che potrebbono ſeguire, per lo preſente Statuto dichiariamo che tutto queſto, che s'è detto, habbia luogo ſolo ne gli Inſtromenti, che ſi faranno per l'auenire, & non in quei, ch'al preſente ſi ritrouano fatti, à i quali uogliamo ſi dia fede, ſe ben non ſeranno regiſtrati, pur che per altro non habbiano altro difetto, ò di non eſſer allibrati, ò qualunque altro leggittimo:

Che i presenti Statuti non giouino à Chierici alcuni Rub. XI.

CON CIO' sia cosa che per mezo de nostri Statuti non potiamo ne astringere, ne legare Chierici alcuni; ancho dourà parere cosa degna, & ragioneuole, che coloro, che uogliano godere di quei, essi anchora gli accettino contra di se.

¶ Per tanto ordiniamo, & determiniamo, che niuno Statuto, se bene appartenga à gli Ordinatorij, ò Beneficij conceduti per i nostri Statuti, gioui, & aiuti Preti, Chierici, luoghi, ò Persone alcune pie contra i nostri Sudditi.

¶ Se però non serà stato approuato leggittimamente da chi auttorità hauesse d'approuarlo in tutte, & ciascune cose concernenti il fauore de detti Sudditi, in maniera ch'essi possano usare, & adoperare quello Statuto contra dette persone, & Luoghi pij, come è detto di sopra.

¶ I nostri Sudditi però possano (se uoranno) rinonciare à questo Statuto per quanto à gli Ordinatorij, & à tutto quel, ch'appartenesse al lor fauore.

Che gli Statuti nostri non giouino à i Forestieri; & quai s'intendano Forestieri, & non Sudditi. Rub. XII.

LA fatica del far gli Statuti essendo stata sol per prouedere à gli agi, commodi, & utile de i proprij nostri Sudditi, determiniamo, che niuno Forestiero, & non soggetto à Noi uaglia, ò possa godere del beneficio de i nostri Statuti, saluo che se nella Giurisditione, à cui esso Forestiero, & non Suddito nostro è sottoposto, non ui fossero Statuti simili, quali sono quei, ch'egli uolesse usare, & quali in detta Giurisditione i nostri Sudditi potessero adoperare contra esso non Suddito nostro.

¶ Ma ne i Preparatorij, & Decisorij de i Giudicij siano osseruati i nostri Statuti attiuamente, & passiuamente tanto da i non Sud diti, quanto da i Sudditi, & tanto contra i non Sudditi, quanto contra i Sudditi.

In interlocutorij corrisp. & Definitorij in Ordinatorij

¶ Dichiarando quegli Statuti appartenere à i Decesorij, i quai dispongono potere, ò non potere appellarsi dalla Sentenza diffinitiua, ò c'habbia forza di diffinitiua, & dalla Reduttione ad arbitrio d'huomo da bene: & la Restitutione in integro esser domandata, & altri casi simiglianti à questi.

¶ A' i Preparatorij, & Ordinatorij appartenere uogliamo lo Statuto de i Compromessi, del termine de XV. giorni, del dar la pro

messa, & del Modo del procedere nelle Cause,& altri simiglianti à questo.

¶ Determinando ch'i Forestieri possano usare à lor fauore,& siano tenuti ad accettar contra di se lo Statuto, che dispone, non potersi appellare da due Sentenze conformi, & che non si possa appellare dalla seconda Sentenza, ò sia confirmatoria ò infirmatoria della prima.

¶ Et; perche nel presente Statuto, & in tutto il Volume de gli Statuti alcuna uolta si fà mentione de i Forestieri, & de i non Sudditi à Noi, acciò si lieui, & tolga uia ogni dubbio, & non si dia occasione di ripeter più uolte le medesime parole (saluo sempre restando quel che serà dichiarato per gli altri Statuti) ordiniamo, ch'il Forestiero, & à Noi non soggetto(quanto al pregiudicio di lui) s'intenda ciascuno Chierico, & ciascuna persona, la quale(se ben fosse nata sotto il nostro Dominio)si ritruoui habitare, & hauere habitato senza nostra licenza, ò de nostri Soccessori,ò senza ragioneuole cagione da esser per tal giudicata secondo il nostro arbitrio, & de nostri Soccessori per V. Anni continoui allhora prossimi precedenti con la Famiglia fuori del Dominio nostro.

¶ Ma; chiunque habitasse, ò hauesse habitato per X. Anni allhora prossimi precedenti nel nostro Dominio con la sua Famiglia, sia, & si connumeri trà i nostri Sudditi.

¶ Similmente; s'egli hauesse habitato nel nostro Dominio meno de i detti X. Anni,ma oltra l'Habitatione hauesse dato sicurtà à Noi, ò à nostri Soccessori, ch'esso, & i suoi Descendenti habiteranno con la lor Famiglia perpetuamente nel nostro Dominio, & fuori di quello non habiteranno senza nostra licenza, ò de nostri Soccessori,ò senza cagione da esser giudicata dall'arbitrio nostro, ò de nostri Soccessori per ragioneuole, sia connumerato trà i nostri Sudditi.

¶ Or; se la persona nata nel nostro Dominio habitasse con la Famiglia fuor del Dominio senza detta licenza,ò cagione, pur tuttauia non hauesse habitato per i detti V. Anni, anchora questa tale sia riputata per Forestiero,se non hauesse data sicurtà à Noi, ò à i nostri Soccessori, che compiuti i V. Anni ritornarebbe à stanzare con la Famiglia nel nostro Dominio; s'egli però non haurà impetrata licenza da Noi, ò da i nostri Soccessori di più lungamente dimorare in tale Habitatione fuori del Dominio.

¶ Et; accio ch'alcuno troppo non si confidi su'l potere ottenere la licenza, gli facciamo sapere, ch'in nostra podestà serà di maniera temperare la licenza, che di niuna, ò al men di non tutte

possa

possa godere delle commodità, delle quali egli haurebbe goduto, s'haueſſe perſeuerato habitare nel noſtro Dominio.

¶ Dichiarando ch'il Figliuolo di Famiglia poſto nella podeſtà del Padre ſia riputato trà i Sudditi, s'il Padre di lui trà quei poſſa eſſer computato; auenga che eſſo Figliuolo di Famiglia per longhiſſimo tempo habitaſſe, ò foſſe habitato fuori del noſtro Dominio.

¶ Queſto però intendiamo ſolo procedere mentre uiuerà il Padre di detto Figliuolo di Famiglia, ma non gia dopo la morte di quello, ſe non haurà oſſeruato quel, che s'è detto di ſopra.

¶ Appreſſo uogliamo, che qualunque Donna, che non ſia del noſtro Dominio, che ſi mariterà in alcuna perſona del noſtro Dominio, & noſtra Suddita, mentre ſtarà maritata in tale, & ancho, quando diueneſſe Vidua, & perſeueraſſe habitare nel noſtro Dominio, ſia tenuta, & riputata trà i noſtri Sudditi, ſino à tanto, che non anderà ad habitar fuori, perche allhora ſubito perda ogni commodo dell'eſſer suddita noſtra.

¶ All'incontro parimente uogliamo che; s'alcuna Donna del noſtro Dominio, & noſtra Suddita ſi maritaſſe in alcuna perſona non Suddita à Noi, ò à i noſtri Soceſſori fuori del noſtro Dominio, ſubito ſia tenuta, riputata, & trattata per Foreſtiera, & non Suddita à Noi ſino à tanto, che non torni ad habitare nel noſtro Dominio, & non ſerui quel, che è ordinato da Noi di ſopra.

Dell'Eſſentioni, & Priuileggi de i Foreſtieri, che uengono habbitar nel noſtro Dominio. Rub. XIII.

OGN'VNO, che non ſia del noſtro Dominio, & coſi Foreſtiero, il quale ſia uenuto ad habitare, & uorrà perpetuamente habitare nel noſtro Dominio, & haurà giurato nelle mani del Giudice del Luogo, doue ſerà uenuto ad habitare, ch'egli è ſtato, & è oriondo d'altro luogo, & Diſtretto iſprimendo eſſa Città, ò Luogo: & che da III. anni in quà è uenuto ad habitare nel noſtro Dominio, & che ſerà continuo Habitatore di quello, & fedele, & amatore di Noi, ne contra Noi, ne contra la Communità di detto Luogo commetterà fraude, ò duolo alcuno; ſia, & debbia eſſer per X. anni libero, immune, & eſſente da tutte, & ciaſcune Colte, Preſtiti, & Fattioni reali, perſonali, & miſte, le quali s'imponeſſero, ò occoreſſe imporſi nel Luogo, doue habiterà del detto Dominio.

¶ Eccetto che da i Dacij, & Gabelle, & dal leuare il Sale alla Con

ca, ma bene ſiano eſſenti dalla Grauezza delle Bocche, alle quali ſia tenuto, come ſono gli altri noſtri Sudditi.

¶ A detti Foreſtieri, & Priuileggiati, c'habiteranno in alcuna Villa, Luogo, ò Caſtello noſtro, non ſi poſſa per lo Commune, ò Huomini di detto Luogo, Villa, ò Caſtello imporre alcuna Colta, ò Grauezza.

¶ Et il Giudice del Luogo, doue ſerà tal Foreſtiero, ſotto il uincolo del ſuo Giuramento, & ſotto pena di Lir. L. da tuorſi del ſuo Salario, & applicarſi al Fiſco, ſia tenuto fare oſſeruare ſecondo la forma del preſente Statuto.

¶ Cõtra la qual Diſpoſitione niuno poſſa dire ſotto la medeſima pena.

¶ Et il preſente Statuto ſia à ſopplimento, & ampliatione di quel, c'habbiamo detto nello Statuto de i Foreſtieri.

Che gli Originarij, ò Quegli, c'hanno Domicilio nel noſtro Dominio, non uadano habitar fuora. Rub. XIIII.

CONOSCENDO quanto importa allo Stato, & Dominio noſtro riempirſi de Huomini, per tanto ordiniamo che niun Padre, ò Madre di Famiglia, ò qualunque altra Perſona d'origine propria, ò de ſuoi Anteceſſori, ò la quale gia habbia il Domicilio, ò habiti nel noſtro Dominio, non poſſa in modo alcuno ſenza noſtra licenza, ò de noſtri Succeſſori iſpreſſa, & non tacita andare ad habitare fuori d'eſſo noſtro Dominio.

¶ Et colui, c'haurà contrafatto, ſubito s'intenda eſſer caduto nel la perdita di tutti i ſuoi Beni ſtabili; & quei Beni ſubito s'intẽda no ſenza ſentenza, ò dichiaratione alcuna, ſolo apparendo dell'inoſſeruanza del preſente Statuto, eſſer decaduti, deuoluti, & incorporati nel noſtro Fiſco.

¶ Et tutto ciò intendiamo non ſol delle Perſone laiche, ma anchora delle Perſone eccleſiaſtiche, per quanto l'Authorità noſtra ſi può iſtendere ad eſſi, & à i loro Beni patrimoniali, & non altramente.

Delle Sopplicationi. Rub. XV.

PERCHE più uolte ci uiene ſopplicato d'alcuna delle parti intorno à coſe, ch'appartengono à i Giudicij, ò ad altre coſe pregiudiciali, & l'animo noſtro non eſſendo di far ne danno, ne pregiudicio à ueruno, accio meglio ci potiamo guardar da queſto, & ſi leuino le diſpute, & dubbij trà le parti, diſponiamo

che

che Sopplicatione alcuna ſpettante à i Giudicij,& Liti,& cauſe; ò che pregiudichi ad alcuno, ſignata,& annotata del noſtro Reſcritto non uaglia in modo alcuno, come ſe Noi non l'haueſſimo ſignata; ſe però non foſſe ſtata citata la Parte à ueder porgere & dare detta Sopplicatione nel noſtro Auditorio, ò Signatura; nel qual caſo uaglia, Ma; non eſſendo citata la Parte, à cui ſi fà pregiudicio, la Suplicatione non uaglia, & ſi preſuma ſorrettitia, & obrettitia, ne ſi poſſa prouare il contrario.

¶ Saluo anchora ſe nel noſtro Reſcritto da Noi non foſſe derogato in indiuiduo a'l preſente Statuto.

Delle Miſure, & Peſi. Rub. XVI.

QVALVNQVE Perſona uenderà delle Legne à Quarti,ò ragion de Quarti, ſe trà i Cõtrahenti nõ ſerà detto altramente, s'intenda il Venditore eſſerſi accordato à mantenere, & coſi mantenga ciaſcuno Quarto di Legne braccia V. di Lunghezza,& braccia II. & mezo per qualunque Altezza,& qualunque Larghezza.

¶ La Miſura del Vino, & delle Biade, & le Statere, & Peſi ſiano nel noſtro Dominio, & s'oſſeruino quelle, & quei che s'oſſeruino,& ſi ſono oſſeruate, & oſſeruati ſino alla preſente Hora.

¶ Et qualunque Perſona haurà uenduto con altra Miſura,& Peſo, & Statera, di quel c'habbiamo detto di ſopra, incorra,& s'intenda eſſere incorſa per qualunque uolta, c'haurà contrafatto, nella pena di Sol. XXX. d'applicarſi al noſtro Fiſco,& nella perdita della Roba miſurata,ò peſata; la quale per un Terzo ſia dell'Accuſatore, per un'altro Terzo del Giudice, per un altro Terzo del noſtro Fiſco.

Dell'Importanza delle Parole. Rub. XVII.

PER leuar uia ogni dubbio, & difficultà, che ne gli Statuti noſtri ciuili, criminali,ò miſti poteſſe naſcere, per intenderſi eſſi di lor natura ſtrettamente, & propriamẽte, ſtatuemo che tutte le parole dette,& proferite nel Genere di Maſchio s'intendano dette, & proferite nel Genere di Femina; Et coſi il Genere di Femina ſia compreſo, & inteſo ſotto la prolatione del Genere di Maſchio.

¶ Similmente le parole dette,ò proferite nel Numero ſingulare, s'intendano dette nel Numero plurale, & all'incontro.

¶ Intendendo queſto, che s'è detto del Genere, & del Numero,

hauer luogo, s'ispressamente non si troui ne gli Statuti ordinato altramente, ouer se la Ragione, & Regola del diritto parlare, & diritto intelletto non ripugni.

¶ Dichiarando che le Parole, Dittioni, ò Verbi, le quali, ò i quali non si trouano hauer certa, & determinata intelligenza dalla Ragion commune ciuile, ò canonica, ò da i nostri Statuti, si debbiano intendere, come l'intende l'uso commune del parlare.

¶ Et questa parola Parente, & Parentela s'intenda per l'Agnato, Cognato, & Affine, & per l'Agnatione, Cognatione, & Affinità insieme, oltra il significato, c'hà dalla Ragione: onde uogliamo s'intenda secondo la soggetta materia ò nell'un modo, ò nell'altro:

¶ Et queste parole Subito, Incõtinenti, & simiglianti oltra il lor proprio significato ancho propriamente significhino quel, che nell'Idioma latino significano, Ipso iure, & Ipso facto, secondo però il soggetto, doue seranno poste.

Che nei Casi, ne quai non è proueduto per gli Statuti, si proceda da simile à simile. Rub. XVIII.

STATVEMO, & ordiniamo che ne i casi, ne quali non sia prouisto per la forma de i presenti nostri Statuti, si proceda da simiglianti casi ad altri simiglianti, &; mancando essi, si proceda secondo la dispositione della Ragione commune, & il presente Statuto sia precisо, & inuiolabile.

Dell'Osseruanza de gli Statuti, & quando essi comminciano à legare, & astrengere. Rub. XIX.

SI Statuisce, & ordina, & per Noi si commette inuiolabilmente da essere osseruato, che tutti, & ciascuni Statuti nouellamente dati fuori, publicati, & descritti nel presente Volume de Statuti, uagliano, & tengano, & perpetuamente per l'auenire debbiano esser' osseruati:

¶ Ne stilo alcuno, ò consuetudine antico, ò antica, nouo ò nouua soprauegnente contra essi Statuti, ò forma data da quei, tacito, ò ispresso, tacita, ò ispressa in modo ueruno possa ualere, ne alla loro dispositione derogare: anzi; se serà stata fatta cosa alcuna sotto pretesto di stilo, ò consuetudine contrario, ò contraria, sia nullo incontinente, & à niun modo osseruar si debbia.

¶ Derogando fino ad hora ad ogni Legge municipale, Statuti, Gride, Prouisioni, & à ciascuna Riformatione sin'al presente

fatte, ſcritte, & publicate.

¶ Et uogliamo che per l'auenire niuno altro Statuto, Legge municipale, Riformationi, Conſuetudini, Stili, & ſorte alcuna di Gride fatte poſſano eſſer' oſſeruate, & atteſe in alcun modo nel noſtro Dominio, ma ſolamente eſſi Statuti di nuouo fatti, & publicati s'oſſeruino:

¶ Vogliamo nondimeno ch'eſſi nuoui Statuti uagliano, & comincino à ſtringere, & legare dopo II. Meſi, ch'eſſi ſeranno publicati, & non prima.

¶ Eccetto però che nelle Cauſe ciuili pendenti etiandio per la datione del Libello, & nelle Cauſe criminali, & miſte pendenti nel tempo di detta Publicatione, & nelle Cauſe d'Appellationi, Querelationi, Dittioni di Nullità, Riduttioni, & qualunque Riſtitutione dependenti, nate, ò procedenti da Proceſſi agitati, fatti, ò pendenti innanzi tale Publicatione, ouer nel tempo d'eſſa Publicatione; ne i quai caſi, & Cauſe uogliamo, ch'i uecchi Statuti, che di ciò trattano, tanto per l'ordinatione del Proceſſo, quanto per la Deciſione del Negocio, & Cauſe principali debbiano eſſere oſſeruati ſin tanto, ch'eſſe Liti ſeranno compiute, & ſpente.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

DE GLI STATVTI
DI SASSVOLO, E DI TVTTO IL DOMI-
NIO DELL'ILL. S. HERCOLE PIO, ET SVOI SOCCES-
SORI. LIBRO SECONDO.

DELLE FERIE. RVB. I.



OLENDO Noi ubidire al Precetto diuino, nel quale Iddio commette, ch'il Sabbato si santifichi, ne uolendo deuiare dalle buone orme, & pedate de nostri Maggiori s'ordina che per tutto l'anno da ciascuno Podestà di Sassuolo, Formigine, Solera, Brandola, & Spezzano si renda ragione, à chi la domanderà, al meno per una uolta il Di all'Hora de i Vesperi, s'altramente da Noi non fosse deliberato.

¶ Et tal Di sia hauuto per un Di intiero: Eccetto però ne gli infrascritti Di feriati ò in honor di Dio, ò in fauor de gli Huomini.

¶ I Di feriati in honor di Dio sono prima tutti i Di dominicali, che sono nell'Anno, & poi i seguenti:

Di Genaro.

¶ Il Di primo per la Circoncisione del S. N.
¶ Il VI. per l'Epifania.
¶ Il XVII. per Santo Antonio Abbate.
¶ Il XX. per S. Sebastiano.
¶ Il XXII. per S. Vincenzo.
¶ Il XXV. per la Conuersione di S. Paulo.
¶ Il XXX. per S. Geminiano.

Di Febraro:

¶ Il II. per la Purificatione della beatissima Vergine Maria:
¶ Il III. per S. Biasio.
¶ Il XXII. per la Cathedra di S. Pietro.
¶ Il XXIIII. per S. Mattheo Aposto.

Di Marzo.

¶ Tutti i Venerdi per la Passione del N. S. Giesù Christo.

¶ Il XII. per S. Gregorio Papa.
¶ Il XIX. per S. Gioseffo.
¶ Il XXV. per la Nonciatione della beata Vergine Maria.

D'Aprile.

¶ Il XXIII. & XXIIII. per la Vigilia, & Festa di S. Giorgio.
¶ Il XXV. per S. Marco.

Di Maggio:

¶ Il primo Di per S. Giacomo, & Filippo Apostoli.
¶ Il III. per Santa Croce.
¶ Il VI. per S. Giouanni nanzi la porta Latina.
¶ Il XX. per S. Bernardino.

Di Giugno:

¶ Il XI. per S. Barnaba:
¶ Il XIII. per Santo Antonio da Padoua:
¶ Il XXIIII. per S. Giouanni Battista.
¶ Il XXV. per S. Prospero.
¶ Il XXIX. per S. Pietro & Paulo:

Di Luglio:

¶ Il II. per la Visitatione di Santa Lisabetta.
¶ Il XXII. per Santa Maddalena.
¶ Il XXV. per S. Giacomo.
¶ Il XXVII. per S. Giuliano.

D'Agosto.

¶ Il primo Di per S. Pelegrino.
¶ Il V. per Santa Maria dalla Nieue.
¶ Il VI. per la Transfiguratione di Giesu Christo.
¶ Il X. per S. Lorenzo.
¶ Il XV. per l'Assuntione di Maria Vergine.
¶ Il XVI. per S. Rocho.
¶ Il XX. per la Consecratione della Chiesa di Sassuolo, & per la Podestaria di Sassuolo solo.
¶ Il XXIIII. per S. Bartholomeo.

¶ Il XXVIII. per Santo Agostino:
¶ Il XXIX. per la Decolatione di S. Giouanni Battista.

Di Settembre.

¶ L' VIII. per la Natiuità di Maria Vergine.
¶ Il XIIII. per l'Essaltatione della Croce.
¶ Il XXI. per S. Mattheo:
¶ Il XXIX. per S. Michele.
¶ Il XXX. per S. Gironimo.

D'Ottobre.

¶ Il IIII. per S. Francesco:
¶ Il VIIII. per S. Donino.
¶ Il XVIII. per S. Luca.
¶ Il XXVIII. per S. Simone, & Giuda Apostoli.

Di Nouembre:

¶ Il primo Di per la Festa d'Ognisanto:
¶ Il II. per l'Officio de i Morti fino à Nona.
¶ Il XXV. per Santa Catherina.
¶ Il XXX. per Santo Andrea.

Di Decembre.

¶ Il VI. per S. Nicolò.
¶ Il VII. per Santo Ambrosio.
¶ L'VIII. per la Concettione della beata Maria.
¶ Il XIII. per Santa Lucia.
¶ Il XXI. per S. Thomaso.
¶ Dal Di di S. Thomaso fino al Giorno dell'Epifania per la Natiuità del S. N. Giesù Christo, & similmente i tre Di della Pentecoste, il Di dell'Ascensione, del Corpo di Christo, & tutti i Giorni, che sono dalla Domenica delle Palme fino all'Ottaua di Pasqua di Resurrettione inclusiuamente.
¶ Parimente i Di delle Rogationi, & tutti i Di della Quaresima (eccetto i Sabbati) & il Giorno de tutti i Morti siano feriati, ma sol fino à Nona, & siano hauuti per Di intieri.
¶ Vogliamo ch'in queste Ferie introdotte in honore di Dio nō si possa in modo alcuno farsi, ò trattarsi cosa alcuna, che s'appar-

tenga alle Cauſe, ò alla natura de i Giudicij; ne uaglia Rinoncia-
tione alcuna delle parti tacita, ò iſpreſſa, anzi ciò; che ſi farà in det
te Ferie, annulliamo, & ſubito uogliamo ſia di niun ualore, &
efficacia.

¶ Il medeſimo intendiamo ſi debbia oſſeruare nelle Ferie Ripen
tine, ſe nõ per quanto dalla Ragion commune ſerà conceduto.

¶ Le Ferie introdotte in fauor de gli Huomini ſono il Giorno
della Giobbia Ghiotta, ò Graſſa, il Lunedi, & Martedi di Car-
neuale.

¶ Dalla Feſta di S. Giambattiſta di Giugno ſino al primo Di di
Agoſto per lo battere, & metere.

¶ Dalla Feſta della Natiuità della beata Maria di Settembre ſino
al primo Di d'Ottobre iſcluſiuamente per le Vendemmie.

¶ Il Martedi, Mercordi, & Giobbia della Fiera di Saſſuolo, &
ſolamente per la Podeſtaria di Saſſuolo s'intendano feriati.

¶ Et in queſte Ferie introdotte à fauor de gli Huomini non ſi
poſſa fare, ò trattare Atto, Proceſſo, Sentenza, ò coſa alcuna giu-
diciale;

¶ Et; ſe ſi faranno, ſiano inualidi, & nulli, ſaluo però che ſi poſſa
procedere nelle Cauſe criminali, & de Danni dati, & nelle Cau-
ſe, il ualor delle quali non ecceda L. X. Et in tutti i caſi, ne i qua-
li Noi hauremo derogato à queſte Ferie, ò le Parti di commun
conſenſo loro hauranno rinonciato iſpreſſamente, & non taci-
tamente, ò ſerà diſpenſato per gli Statuti.

¶ Il Giudice ben poſſa in queſte Ferie de gli Huomini interpor-
re ogni ſorte d'Auttoritadi, & Decreti, & ciò uaglia, & tenga.

¶ Dichiarando che; ſe l'ultimo Di dell'Inſtanza, ò Termine aſſi-
gnato dalla Legge, Statuto, ò Giudice ſerà feriato; il Di ſeguen-
te non feriato s'intenda eſſer del Termine, & Inſtanza.

¶ Il medeſimo s'intenda dell'Hora, quando accadeſſe. Et coſi
tale Inſtanza, & Termine ſi proroga adeſſo, come allhora:

¶ Non habbia però luogo queſto tutte le uolte ch'in tale ultimo
Di ò per la Diſpoſitione de gli Statuti, ò della Ragion commu-
ne in difetto di quei ſi poteſſe iſpedir tale Atto, Proceſſo, & Sen-
tenza.

¶ Aggiungendo ch'ogni Termine aſſignato per gli Statuti, ò dal
Giudice in difetto di quei s'intenda eſſer de' Giorni utili, & non
continoui, eccetto doue ſerà fatta iſpreſſa mentione de Di con-
tinoui.

¶ Ordiniamo anchora ciaſcuno Notaro del Banco della Ragio-
ne habbia d'hauere una Vacchetta, doue ſolamente ſcriua, &
noti i Giorni feriati, & giuridici in tal modo, che da quella ſi

poſſa

possa sapere quai Di siano feriati, & quai giuridici, & per quale cagione: Et questo habbia da fare sol per la rata del tempo, che starà all'Officio del Banco.

¶ Et qualunque de detti Notari, che contrafaccia, & per qualunque uolta subito incorra nella pena di Sol. X. d'applicarsi al Colleggio de i Notari, se serà contrafatto in luogo, ò al Banco, doue sia Colleggio de Notari, se non, d'applicarsi alla nostra Camera.

Delle Citationi. Rub. II.

IN qual si uoglia Negocio, nel quale alcuno possa patir lesione, esso debbia esser citato, s'egli non serà presente nel luogo, doue l'Atto giuridicamente si possa fare; ma; se serà in quel luogo presente, debbia esser auuertito dal Giudice di tale Atto, altramente tale Atto sia nullo, & non uaglia in pregiudicio del nō citato, ò auuertito come di sopra.

¶ Il modo del citare, & ammonire si faccia in effetto in questo modo.

¶ Se nel predetto luogo la persona serà presente, essa debbia essere ammonita dal Giudice per una certa Hora di ragione ad udire quell'Atto, che si uuole fare.

¶ Et; s'ancho serà tale, che non habiti nella Giurisditione del Giudice, s'ammonisca etiandio ad eleggersi un Domicilio con la comminatione, che di sotto è ordinata douersi fare à gli Habitanti fuor del nostro Dominio, ò lontani più di XX. Migli dal luogo del Giudice.

¶ Ma; se tal persona in detto luogo non serà presente, ma però habbia la stanza sotto la Giurisditione del Giudice, allhora sia citata per un Messo giurato à bocca, & non in iscritto, se la Causa serà d'importanza di Lir. V. ò meno: se serà di maggior' importanza, sia citato con una Cedola in iscritto:

¶ La Citatione ò à bocca, ò in iscritto fatta come di sopra debbia contenere la cagione, per la quale si cita, ouer' à che cosa, & ad instanza di cui sia fatta, frà che Termine, & Hora debbia comparire (limitando detto Termine secondo parerà al Giudice, tutte le uolte non si troui limitato da gli Statuti) à qual luogo, & innanzi à chi, & di commissione di cui sia fatta, & il tempo della commissione.

¶ Se si farà in iscritto, la Cedola contegna il nome, & cognome di colui, chi deue esser citato, & di colui, ch' insta à tal Citatione, & sia sottoscritta di mano del Notaro, che n'è rogato, col Di della Data.

¶ Le Citationi si debbiano fare ò personalmente, ò alla Casa dell'habitatione, anchor che non si faccia diligenza alcuna di citare personalmente; in questo modo però, che; se seranno fatte personalmente, basti una Citatione sola, ma; se seranno fatte alla Casa, si debbia citare due uolte con interuallo di tempo come di sotto.

¶ Le Citationi in iscritto si consegnino, & lascino al meno ad uno di quei, che sono in Casa Maggior d'Anni XV. della Famiglia di colui, che si cita, quando il Messo possa entrare, & troui in Casa alcuno Maggior come di sopra.

¶ Et al Messo in questo caso, & ne gli infrascritti si creda, s'il contrario non si prouasse, & doue non serà altramente disposto.

¶ Le Citationi à bocca, che si faranno alla Casa, si facciano in persona d'uno Maggiore, come è detto di sopra, della Famiglia di colui, che si cita, quando il Messo potrà entrare, & ui trouerà alcuno come di sopra:

¶ Ma; se non ui potrà entrare, ò non ui troui alcuno Maggiore come di sopra, allhora le Citationi, che uanno fatte ò à bocca, ò in iscritto, si facciano innanzi l'uscio della Casa dell'habitatione predetta chiamato prima uno de i Vicini di lui Maggior come di sopra, il quale oda le Citationi fatte à bocca, & uegga le dette Cedole esser affisse, & lassate nell'uscio della detta Casa con interualli di tempo, le quali in detto caso uogliamo siano affisse, & lassate: & colui, che le leuarà uia, subito s'intenda essere incorso nella pena di Lir. V. d'applicasi al nostro Fisco.

¶ Et; quando il Messo non potrà al men commodamente trouare il Vicino predetto (del che si stea alla simplice parola d'esso Messo, & non si possa prouare in contrario) basti in uece del Vicino chiamare un Testimone Maggior come di sopra:

¶ Intendendo ciò quando il Messo haurà potuto trouar testimone à far tal Citatione, & riferendo il Messo non n'hauer potuto trouare, & prouandosi il contrario poi, la Citatione uaglia, ma il Messo sia condennato in quella pena, che parerà al Giudice.

¶ Et il Messo nella sua Rilatione debbia riferire d'hauer citato à bocca, ò in iscritto, personalmente, ò alla Casa con l'affissione, & relassatione della Cedola, & udendo il Vicino, ò altro in difetto del Vicino, il nome di cui isprima, & se con interuallo di tempo, ò nò: & la Rilatione di lui si scriua ne gli Atti dal Notaro della Causa, se la Causa serà tale, gl'atti di cui debbiano scriuersi.

¶ Se serà Absente dal detto luogo, & non habbia habitatione nella Giuriditione del Giudice, allhora; se si saprà, doue habbia la sua habitatione, ò nel nostro Dominio lontana quanto si uoglia,

ò fuori di quello frà XX. Migli però dal Tribonale del Giudice, & la Causa non importi più di Lir. V. allhora si scriuano lettere al Giudice, ò al Diputato à far ragione à gli Huomini del luogo, doue colui habita, con includerui le Cedole, che contengano il tenore come di sopra, & che comparisca ad eleggere un Domicilio con la Comminatione, che; se non comparirà leggittimamente, s'eleggeranno, & cosi fino ad hora s'eleggono le Porte del Palazzo della Ragione, ò il tale luogo, come piacerà al Giudice: alla qual Porta, ò luogo ciascuna citatione si possa fare per tutti gl'Atti fino alla sentenza, & Effecution di lei inclusiuamente, & etiandio ne i casi dell'Appellatione quando nel luogo medesimo fosse cõmessa, doue fosse stata conosciuta la principale, pregandolo che per un suo Messo faccia dare le dette Cedole in persona, ò alla Casa dell'habitatione due uolte per interuallo di tempo, & faccia auisato della Rilatione. Et in questo caso basti, che si citi per interuallo di tempo due uolte alla Casa con l'affissione delle Cedole, ne sia necessario chiamare il Vicino, ò altro, ne lassarle ad uno della sua Famiglia.

¶ Quando il sudetto Giudice pregato per lettere come di sopra non uolesse commettere la Citatione, allhora quella persona si possa citare nel luogo, doue si citano i Forestieri.

¶ Se la Causa importerà la somma di Lir. V. ò meno, all'hora, in qualunque luogo si sia fuor della Giuriditione del Giudice, basti che sia citato in effetto come di sopra à bocca nell'Hora di ragione ad alta uoce innanzi al Tribonale del Giudice.

¶ Intendendo di quelle Persone che ponno esser conuenute à detto Tribonale.

¶ S'egli non haurà habitatione nel nostro Dominio, ma fuori, non però frà X X. Migli, & la Causa ecceda Lir. V. allhora sia citato in effetto come di sopra innanzi al Tribonale ad alta uoce nell'Hora di ragione, & una coppia della Citatione si metta, & lasci nell'uscio della Casa dell'ultima habitatione di lui nella Giuriditione del Giudice (se gia mai n'haurà hauuta alcuna) chiamato però un Vicino, ò un'altro in luogo di lui come di sopra: un'altra Coppia di Citatione si metta, & lassi alla porta del Palazzo, ò luogo della Ragione.

¶ Ma; se non haurà hauuta alcuna habitatione, basti, ch'una Coppia di citatione si metta, & lasci come di sopra alla porta, ò luogo della Ragione.

¶ Et queste Citationi si facciano in questo caso tre uolte nell'Hore giuridiche trapponendo un'Hora giuridica trà una Citatione, & l'altra.

¶ Dichiarando che le Citationi al meno si debbiano fare un Di per l'altro, & cosi con l'interuallo d'un Di trà l'una, & l'altra, ne mai si possa citare per quel Di, nel quale si commette la Citatione, & altramente fatte non uagliano.

¶ Gli Habitanti fuor del Castello, ò luogo, doue si fà ragione, più d'un Miglio possano essere astretti ad eleggere un Domicilio in detto Castello, ò luogo doue si possano citare successiuamente à tutti gli Atti sino alla Sētenza, & l'effettuale Essecutione di quella inclusiuamente.

¶ Et; s'i tali in tutti i predetti casi citati ad eleggere il Domicilio, non l'hauranno eletto nel tempo, che loro assegnerà il Giudice, sino ad hora per uirtù del presente Statuto, si citino, & debbiano esser citati al luogo eletto per Domicilio dal Giudice, & come di sopra.

¶ Et le Citationi fatte à quel luogo uagliano non meno, che se fossero fatte leggittimamente alla Casa dell'habitatione.

¶ Accadendo ui siano più Rei, ò più Attori Consorti di Lite, lontani dal Giudice più d'un Miglio, ò meno, quanto si uoglia, possano quei esser sforzati ad eleggere un Domicilio, come di sopra, commune à tutti loro, doue poi si possano citare con una Cedola sola, che contenga il nome de tutti essi Consorti citati.

¶ Ma; se più Consorti di Lite habitassero insieme in una medesima Casa non lontani dal Giudice più d'un Miglio, non si possano astringere ad eleggere Domicilio alcuno, ma ben possano esser citati con una Cedola sola, che contenga il nome de tutti i Consorti detti; La quale data in persona ad alcuno d'essi, si chiami Citatione fatta in persona de tutti; Et non data in persona ad alcuno d'essi, si chiami Citatione fatta alla Casa de tutti.

¶ Et in ciò s'osserui rispettiuamente quel, c'habbiamo ordinato douersi fare nell'altre Citationi fatte in persona, & nelle altre Citatione fatte all'habitatione.

¶ Le Citationi, le quali habbiamo detto farsi due uolte, si facciano due uolte ò in uoce, ò in iscritto, come habbiamo detto, quādo sono Citationi, che si fanno à ueder produrre, ò dar la Domanda, & à rispondere di ragione: similmente, quando si fanno ad udir la Sentenza, ò à rispondere alle Positioni, ò à gli Interrogatorij preparatorij de i Giudicij; L'altre Citationi si facciano in uoce, & basti una sola ò in persona, ò alla Casa, ò al luogo eletto per lo Domicilio fatta ad uno della Famiglia Maggior d'anni XV. che sia in Casa, & come di sopra.

¶ Quando si faccia alla Casa dell'habitatione, ò del Domicilio eletto da colui, che si cita, non essendo ueruno in casa si faccia ad

alta uoce auante detta Casa chiamato un Vicino Maggior come di sopra, ò alcun'altro Maggiore come di sopra in uece del Vicino.

¶ Ma; quando si facesse al luogo eletto dal Giudice per Domicilio, si faccia chiamato alcuno Maggior d'anni XV.

¶ Nell'assignar'il Termine di comparire all'Habitante fuori della Giuriditione del Giudice, nella prima Citatione s'habbia consideratione, ch'egli habbia un Giorno per ogni XX. Migli, & à ragione di XX. Migli.

¶ A sapere in qual luogo habiti alcuno, affine che possa esser citato come di sopra, ordiniamo che colui, che non saprà, ò dubiterà, doue si troui la persona, che uorrà far citare, comparisca auante il Giudice, & in effetto gli isponga, come egli non sà certo, doue habiti, &; accio che si possa deliberare à qual guisa faccia citare tal persona, chiede sia fatta l'Escussione dell'habitatione di quella.

¶ Fatta tal Domãda ne gli Atti il Giudice commetta ad un Messo della sua Corte, che debbia andare, & cercare, se puo intendere, doue tal persona habiti:

¶ Et grauiamo la conscienza del Messo à diligentemente cercare nella Vicinanza, & ne i luoghi, doue altre uolte per uentura fosse dimorato sotto la Giuriditione del Giudice, da gli Amici, & Parenti, se n'habbia in detta Giuriditione.

¶ S'il Messo riferirà quel tale habitare in un certo luogo, allhora si facciano le Citationi ne più ne meno, che se fosse notorio quel tale habitare in detto luogo:

¶ Ma; se referirà non hauer potuto trouar, doue s'habiti, all'hora si faccia un'altra simigliante Commissione ad un'altro Messo, il quale fatta la diligente inquisitione, come di sopra, se referirà, doue quel tale habiti, sia citato, si come fosse notorio colui habitare in tale luogo.

¶ Se referirà non hauer potuto trouar, doue s'habiti, all'hora si citi, come si citarebbe, se fosse notorio quel tale habitare fuor del nostro Dominio, & oltra XX. Migli; hauendosi sempre consideratione della Causa, per la quale si cita in maniera, che le cose preordinate s'osseruino.

¶ La Citatione tenga, & uaglia, se ben la Relatione fosse fatta in Di feriato, pur che la commissione sia stata fatta in Di giuridico, & per un Di giuridico.

¶ Qualunque Citatione fatta ad udir la Sentenza uaglia, se ben non dica perentoriamente.

¶ Quel modo, forma, & ordine, il quale s'è statuito nel fare le Ci-

tacioni, il medesimo s'intenda esser'ordinato in qualunque Precetto, Interpellatione, Notificatione, Protesti, Dinonciationi de Liti, & altri simiglianti Atti, & etiandio che ueness̃ero fatti, & fatte à i Minori, Figliuoli di Famiglia, Communi, Colleggi, & Vniuersità, & à ciascuna persona nominata di sopra, & di sotto nel presente Statuto.

¶ S'alcuno Figliuol di Famiglia serà citato, il quale sia Maggior d'anni XXV. ò habiti col Padre, ò l'Auolo, ouer separatamente da loro, possa piatire contra altri, & altri contra lui, si come hauesse leggittima persona di stare in Giudicio, & fosse Padre di famiglia: nondimeno, per questo non s'intenda pregiudicato al Padre, ò all'Auolo di lui nell'Vsofrutto, s'in tutti gli Atti non seranno anch'essi citati, ò non hauranno consentito, che detto Figliuol di Famiglia comparisca in Giudicio.

¶ S'egli serà Minor d'anni XXV. ma maggior de XIIII. si ricerchi la persona del Figliuol di Famiglia, & di colui, che l'haurà in sua Podestà, ò del Procurator fatto da tutt'e due: nel qual caso il Giudice (se gli parerà) possa commettere, che si risponda alle Positioni dal Padre, ò dall'Auolo solo.

¶ Nei Minor d'anni XIIII. sol basti la persona di colui, che l'haurà in sua Podestà.

¶ Se serà in Giudicio opposto ad alcuno, ò chi si difende, ò chi piatisce contra altrui, ch'egli è Figliuol di Famiglia, & in Podestà d'altrui, subito tal persona sia tenuta col mezo del Giuramento rispondere, s'egli è tale, ò nò.

¶ Se ricuserà di rispondere, tale oppositione, s'intenda uera, & come prouata.

¶ S'haurà risposto, si proceda nella causa, secondo uuole la ragione, & tutti gli Atti fatti uagliano in pregiudicio di quel tale, se ben poi si trouasse esser' in Podestà d'altrui.

¶ Et la detta oppositione, & Eccettione debbia essere opposta innanzi la Contestatione della Lite, & non dopo.

¶ Et, quando colui, c'haurà le dette persone in sua Podestà, ricuserà, ò non uerrà alla difensione de detti Minori di XXV. anni, all'hora s'osserui quel, che di sotto è disposto nei Pupilli, & Adolti.

¶ Gli altri Minori, ouer'altre persone, c'hanno bisogno di Tutore, ò Curatore, & che nõ sono in Podestà d'altrui, non siano ascoltate in Giudicio ò Attori, ò Rei che si siano se non col mezo dei loro Tutori, Curatori, Attori, ò Procuratori generalmente, ò spetialmente ordinati.

¶ Se si uorrà citare alcuno Pupillo, Furioso, ò Prodigo, Mentecatto,

catto, Sordo, ò Muto, ò mouer lor Lite, & che non habbiano Tutore, Curatore alcuno generale, ò Difensor di Lite, & che non siano in Podestà d'altrui, prima da colui, che uorrà mouer tal Lite, innanzi al Giudice competente si debbiano citare due parenti non sospetti, & che non u'habbiano interesso alcuno d'alcuna persona sopradetta, à cui serà mossa, ò s'intenderà mouersi Lite, se si ne potrà hauer due, se non, al meno uno, pur che siano, ò se seranno due, ò uno Maggior d'anni XXV.

¶ Et; quando non se ne potrà hauere, si citino due Vicini pur di quella persona, che siano dell'età, & qualità sopradetta à prouedere ò à lor spese, ò à spese della persona, contra cui si mouerà la lite, hauendo il modo, frà due Di utili immediatamente seguenti di sofficiente Curatore, ò Difensor della Lite à tal persona presente, ò assente, di sua uolontà, ò contra sua uolontà.

¶ S'i detti Parenti, ò Vicini hauranno proueduto d'un tal Curator, ò Difensor di Lite frà detto tempo, il Giudicio si faccia con tal Curatore, ò Difensore.

¶ S'i detti Parenti, ò Vicini fra detto tempo non l'hauranno proueduto, il Giudice per uigor dell'Officio suo prouegga à tal persona presente, ò assente, & come di sopra d'un Curator di Lite, ò Difensore, il quale sia del numero de i Notari, se nel luogo ue ne serà, se non ue ne serà, d'alcuno più sofficiente Huomo, ch'à lui parerà esser del luogo.

¶ Il quale Curatore sia sforzato dal Giudice ad accettare tale officio con pene pecuniarie, & torgli i pegni; questo Curator, ò Difensor di Lite dato dal Giudice però, & non gli altri, debbia hauere la sua mercede competente da colui, ad instanza del quale serà stato dato, & egli possa questa mercede ripetere da colui, à cui serà dato il Curatore secondo che parerà al Giudice, hauuto riguardo alle facoltà d'esso Minore.

¶ Ne gli Adulti minori non soggetti à podestà d'altrui, non Furiosi, Mentecatti, Prodighi, Sordi, ne Muti, basti citare esso Adulto à prouedersi d'un Curatore, ò Difensor di Lite frà Termine di due Di utili, se serà nel luogo del Giudice, se serà altroue, nel Termine, che parerà al Giudice, considerata la Distanza del luogo (il che ancho s'osserui ne i sopradetti casi) con la Commination che s'in detto Termine di Curatore, ò Difensore non si serà proueduto, esso Giudice ne gli prouederà senza più ricercarlo: Et cosi detto Giudice gli prouegga in quel modo, c'habbiamo detto di sopra ne gli altri.

¶ Il medesimo in tutti i sopradetti casi, quando si dubitasse, & non si sapesse, se le sopra nominate persone hauessero Tutore, ò

Curatore generale alcuno: Et ancho quando bene si sapesse hauerne, ma fossero detti Tutori, ò Curatori absenti, & non nel Dominio nostro.

¶ Vogliamo però che ritornando il detto Tutore, ò Curatore absente pendendo il Giudicio, sia udito, & possa proseguire il Giudicio nel Termine si trouerà, & all'hora debbia cessare il Curatore, ò Difensor spetialmente dato alla Lite rimanendo però sempre ualidi gli Atti fatti con tale spetial Curatore, ò Difensore.

¶ Et i predetti Tutori, ò Curatori generali, ò spetial Curator dato alla Lite possano, & possa fare, & constituire à suo proprio pericolo & con l'Auttorità del Giudice à tal Lite uno Attore.

¶ Et; senza altramente bisognar citare il Minore, Furioso, Mentecato, Prodigo, Sordo, ò Muto, & simile, si possa citare il detto Tutore, ò Curator generale, ò spetiale, ò il detto Attore in tutto, & per tutto, come se fosse lor propria causa, à rispondere à Positioni, alla Sentenza, all'Appellatione etiandio dall'Interlocutoria ne i casi conceduti ò da gli Statuti, ò dalla ragion commune, & à qualunque altra cosa, la quale ancho ricercasse il Mandato in Indiuiduo; l'Effecutione però si faccia ne i beni de i Minori, & delle persone suddette.

¶ Et tutti gli Atti, & Fatti con tai Curatori, Tutori, ò Attori uagliano saluo però sempre à i detti Minori, & suddette persone il Beneficio della Restitutione in integro, se lor di ragione competerà;

¶ S'alcuna persona mouerà Lite, à cui sia opposto in qualunque parte del Giudicio, ch'egli sia Minor d'anni XXV. esso Giudice, tolta prima informatione da i Parenti, ò Vicini, ò Amici d'essa persona, possa giudicare dall'aspetto di lui, s'egli è Maggiore, ò Minor d'anni XXV. & da tal Giudicio non si possa reclamare, dirsi di Nullità, ne si possa hauere Restitutione, ò Difensione alcuna.

¶ S'il Giudice giudicherà, ch'egli sia Maggiore, tutti gli Atti, Processi, Sentenze, & tutto quel, che con lui serà stato fatto, & poi si farà ò uagliano, & tengano, come se fossero stato fatti con uno, c'hauesse leggittima persona di stare in Giudicio.

¶ S'il Giudice giudicherà, ch'egli sia Minore, tutti gli Atti fatti con lui innanzi detta oppositione, & eccettione uagliano, come se fossero stato fatti con uno, c'hauesse persona leggittima di stare in Giudicio, ma poi più innanzi non si possa procedere fino non sia osseruato quel, che s'è disposto di sopra.

S'alcuno uorrà far citare alcuna Communità, basti citare il Massaro

ſaro di quella Communità perſonalmente, ò alla Caſa, come è detto di ſopra con la Citatione in iſcritto, nella quale ſi dica, che ſia citato il Maſſaro, & gli huomini di quella Communità.

¶ S'alcuno uorrà piatire con gli Heredi d'alcuna perſona morta, ſi citino gli Heredi, ſe ne ſono, i quali ſi conoſcano, ſe non ſi ſappia, chi ſia Herede, ſi citino i piu proſſimi di Grado, cio è quei, ò quelle, à cui l'Heredità peruiene prima non eſſendo morto con Teſtamento, in queſto modo, cio è. S'egli ſia, ò uoglia eſſere, ouer ſiano, ò uogliano eſſere Herede, ò Heredi della perſona morta, altramente gli Heredi, s'alcuno ue ne è, ò eſſer uoglia Herede del detto Morto.

¶ Et le Citationi ſi facciano alla Caſa del Morto, & alla Caſa de i più proſſimi parenti, che s'hanno da citare.

¶ Se ſi uorrà citare alcuno Colleggio, ò altra Vniuerſità, baſti citare il Priore, ò Sindico di tal Colleggio, s'haurà Priore, ò Sindico; ſe non n'haurà, baſti citare due Huomini di detto Colleggio nel modo, che s'è detto, & ordinato nelle Communità.

¶ Appreſſo uogliamo che niuno ſia citato à ſue proprie ſpeſe, ma; ſe ſerà contumace, ſia tenuto à rifare tutte le ſpeſe liquide etiandio della prima Citatione: ſe non ſeranno liquidate, baſti dare un Depoſitario, che prometta pagarle come prima ſeranno chiarite; Et tal Depoſitario poſſa eſſer grauato ſenza ſeruare ordine alcuno.

De gli Interrogatorij preparatorij de i Giudicij. Rub. III.

S'IN alcuna Cauſa, Lite, Quiſtione, ò Controuerſia innanzi ad alcuno Giudice ordinario, delegato, commiſſario, Arbitro, & Arbitratore qualche perſona produrrà alcuni Interrogatorij preparatorij de i Giudicij, che di ragione poſſa fare, il Giudice gli ammetta, & accetti, pur che ui ſia il Giuramento di Calunnia dato dal producitore, quando i produrrà ſenz'ancho ch'à cio ſia ricercato.

¶ Et ad inſtanza ſua, ò del ſuo leggittimo Tutore, Curatore, ò altra perſona, che à nome di lui di ragione, ò per la forma de gli Statuti debbia eſſere ammeſſo, ſia citato colui, contra cui s'eshibiſcono, & producono, col mandargli, & laſſargli la Coppia d'eſſi Interrogatorij, ch'alla ſeconda Hora di ragione immediatamente ſeguente compariſca da ſe, ò altro per lui leggittimamente à douer riſpondere puramente, chiaramente, & ſimplicemente, ſenza condittione, ò adiettione alcuna con ſimigliante Giuramento di Calunnia.

¶ S'egli comparirà,& risponderà,non s'accetti la Risposta,se non serà chiara, & come di sopra,eccetto che confessando essere Herede possa aggiungere, col Beneficio dell'Inuentario.

¶ S'egli non comparirà, ò comparendo non risponderà chiaramente, come di sopra, di nuouo sia citato, ò ammonito per una altra seconda Hora di ragione prossima seguente à douer rispondere come di sopra con la Comminatione,ch'altramente si riputerà d'hauer confessato, ò negato à fauore del producente.

¶ S'egli risponderà,s'osserui quel,che di sopra è stato detto di colui, che risponde nella prima Citatione.

¶ Se non risponderà puramente, & chiaramente come di sopra, accusatagli la contumacia da colui, che domanda esser risposto, instando lui nella medesima Hora senza altra Citatione si prononci gli Interrogatorij essere hauuti per confessati; ò negati, secondo uorrà l'Eshibitore di quei; anzi se bene il Giudice per tali non li prononciasse , per uigor del presente Statuto subito siano hauuti per confessati, ò negati, secondo eleggerà il detto Eshibitore.

¶ La quale Elettione sia tenuto à fare in essa Instanza dicendo, Io domando siano hauuti per confessati, ò negati secondo, ch'egli uorrà, ò con quali altre simili parole uorrà.

¶ Or da tal Prononcia non si possa appellare, ne dir di Nullità, ne domandarsi la Restitutione in Integro etiandio per cagione di minore Etade,ne per ragione di notoria Nullità,ò manifesta, ò manifestissima Ingiustitia, Et in somma gli sia negata ogni Difesa contra tal Prononcia.

¶ Et; s'accadesse ch'il Rispondente nieghi, ò sia hauuto per Negante di possedere, all'hora l'Eshibitore de gli Interrogatorij (se ciò domanderà) sia messo in possesso della cosa, ò della parte di quella, di che s'è interrogato.

¶ Il qual Possesso possa colui frà Termine di V. Di utili dal Di, che di Commissione del Giudice gli serà notificato esser stato dato, rihauere,& ricuperare; senza poi speranza di alcuno aiuto ancho di Restitutione in Integro etiandio per cagione di minor Etade, se frà detto tempo non haurà ricuperato detto possesso.

¶ Dichiarando che ciò proceda ne i Tutori, Curatori, ò Attori, quando seranno stati notificati di ciò personalmente, & non altramente.

¶ Ma; se frà detti V.Di comparirà per ricuperare detto possesso, imprima sia tenuto rifare tutte le spese, le quali s'haurà rifatto, & anchora (& non altramente) haurà confessato di possedere, gli sia restituita la detta sua possessione.

¶ Et le ſpeſe ſubito ſiano taſſate da uno Notaro della Corte della Ragione, ne poſſa eſſer prolungato il pagamento ſotto preteſto che non ſiano taſſate, anchor che ſi feſſe il Depoſito per pagarle, come prima foſſero ſtate taſſate.

¶ Colui, ch'intercederà per la parte dell'Interrogato, non ſia accettato à riſpondere, s'egli non haurà il Mandato à coſi riſpondere ſpecificamente iſprimendo che coſa, & in qual modo debbia riſpondere; Anzi colui, che manderà il Procuratore ſenza tale Mandato ſpecificato, à niun modo ſia degno di ſcuſa, ma ſia riputato contumace, & non comparente, & tale per uigore del preſente Statuto il reputiamo.

¶ Il Fatto, Contumacia, ò Negligenza di colui, il quale intercederà per colui, che non hà leggitima perſona di ſtare in Giudicio, ma ancho per colui, c'haurà leggittima perſona, pur c'habbia ſpecifico mandato come di ſopra, noccia, & pregiudichi à eſſi Principali, ſe però loro ciò ſerà leggittimamente notificato, ſecondo habbiamo detto nella Rubrica delle Citationi: fatta detta Notificatione poſſano detti Principali frà due Di utili proſſimi ſeguenti dal Di della Notificatione riſpondere, & detta Contumacia purgare.

¶ Vogliamo però ſempre ad eſſi ſia ſalua ogni ragione contra i Procuratori, & Interceſſori.

¶ Et il dar tale Poſſeſſione ſi faccia ſolo in pregiudicio dell'Interrogato riſerbando ſempre le ragioni di cieſcuno altro.

¶ Et le dette Dilationi, & Termini poſſano aſſignarſi più lunghi ſecondo parerà al Giudice (contra che nõ competiſca Difenſione alcuna ancho per cagione di minor Etade) à gli Habitanti fuori della Giuriditione del Giudice hauuto riſpetto alla diſtanza del luogo à ragione di XX. Migli per ciaſcuno Di, & à ragione di Di, nel numero de quai non uogliamo eſſer computati i Di feriati.

¶ Se l'Interrogato ſerà fuori del noſtro Dominio, in citar lui à riſpondere à tali Interrogatorij s'oſſerui quel, ch'è ordinato nella Rubrica delle Citationi.

¶ Si come ancho uogliamo s'oſſerui quel, ch'è detto in detta Rubrica, quando un Pupillo, Furioſo, Mentecato, Sordo, Prodigo, Muto, & ſimili, c'hanno biſogno dell'altrui gouerno, hauranno da riſpondere ad alcuno Interrogatorio.

Che coſa debbiano fare coloro, chi per altrui compariſcono, & come debbiano eſſer citati. Rub. IIII.

CHIVNQVE per altrui comparirà in Giudicio tanto cri-

minale, quanto ciuile (ne i casi che gli seranno cõceduti di comparire di ragione) sia tenuto etiandio non ricercato nella prima Comparitione leggittimare la sua persona ò con Testimoni, ò Instromenti in modo, ch'il Comparente come Tutore, ò Curatore, ò Attore, ò altramente Procuratore debbia appresentare, & lassar ne gli Atti l'Instromento del suo Mandato di Procura, Tutela, ò Cura.

¶ Et essendo ordinato Attor d'alcuno, ò Sostituto sia tenuto come di sopra produrre l'uno, & l'altro Instromento dell'Attoria, & Cura, della Procura, & Sostitutione.

¶ Dalla quale prodottione uogliamo sia scusato, & scaricato per quei tali Instromenti, de quali fosse rogato il Notaro della Causa (facendone però fede al Giudice il predetto Notaro) altramẽte il Giudice non faccia, ne commetta douersi fare cosa alcuna ad instanza di detto Comparente:

¶ Et tutto ciò, ch'altramente serà fatto, subito non uaglia, & sia di niuno ualore, & effetto senz'altra prononcia sopra cio.

¶ Tale Comparente per altrui comparendo dopo la Lite contestata, ò hauuta per contestata ò innanzi, & fatto c'haurà qualche Atto nella Causa, non si possa in detta Causa citare il principale, ma sia citato il detto Procuratore, & Comparente per altrui, s'egli è presente nella Giuriditione del Giudice.

¶ Ouero; se si citerà il principale, ancho si citi esso Procuratore presente come di sopra.

¶ La prima Citatione non possa comminciarsi dal Procuratore, ma esso principale sia citato, se ben serà absente, secondo la forma de i nostri Statuti, eccetto s'in questo caso altramente non serà proueduto di uolontà d'esso principale nell'Instromento di obligatione, ò in altro modo leggittimo: altramente gli Atti del Giudicio subito non uagliano.

¶ Nel restante del Processo basti citar solo il Procuratore, eccetto ch'à rispondere al Libello, alle positioni, & ad udir la sentenza diffinitiua, ne quai casi s'habbia à citare il principale.

Dell'Eccettioni, ch'impediscono il Principio della Lite. Rub. V.

§. 1°

PER leuar uia l'occasione di prolungare i Litigij disponiamo, che niuna Eccettione impedisca il principio della Lite, & il Processo à douer' andar più innanzi, ma ciascuna, che fosse opposta, della quale in qualunque modo potesse constare, & apparere, ancho notoriamente, ò fosse offerto di prouarla inconti-

nente, ò fosse tale, che procedesse dallo Statuto, sia riserbata ad esser terminata, & decisa nel tempo della Sentenza diffinitiua, & cosi sino hora la riserbiamo.

2° ¶ Eccetto l'Eccettione del Mandato non leggittimo, ouer della Persona, che non habbia persona leggittima di stare in Giudicio, ne comparire ò per se, ò per altrui: l'Eccettione dell'Incompetenza, ò del Foro, della Sicurtà non data secondo i nostri Statuti, & della pendentia della Lite; la quale s'intenda pendere per sol la Citatione à respondere al Libello, ò alla Petitione: & l'Eccettione della Lite finita.

3° ¶ Le quali Eccettioni uogliamo siano decise, & terminate frà Termine di V. Di utili prossimi seguenti dal Dì, che seranno state opposte, & notificate à colui, contra chi seranno state opposte, & dal Messo serà stata fatta la Rilatione ne gli Atti sotto pena di Lir. XV. imposta al Giudice d'applicarsi alla Camera nostra nel tempo del Sindicato, se ricercato frà detto Termine non haurà determinato sopra dette Eccettioni, & ancho sia tenuto ad ogni danno, & interesso della parte.

4° ¶ Nondimeno il Giudice frà Termine di due altri Di utili prossimi seguenti ricercato debbia hauer determinato sotto pena di Lir. XXV. d'applicarli come di sopra, & sia tenuto ad ogni danno, & interesso della parte.

5° ¶ Et per qualunque uolta che poi passati i detti Termini, & ricercato non determinerà, incorra nella medesima ultima pena, sino che pur finalmente habbia determinato.

6° ¶ S'il Giudice pronõcierà, da tale Prononcia le parti se ne possano appellare, & dir di Nullità frà Termine de due Di utili dal Dì della leggittima Notificatione, ò Scienza del principale, & non altramente: & passato detto Termine non si possa n'appellare, ne dir di Nullità ancho che fosse notoria, ma sia leuata ogni Difesa.

7° ¶ S'in detto Termine serà appellato, ò detto di Nullità, ò tutto insieme appellato, & detto di Nullità, tal Causa sia conosciuta, & terminata procedendo nel modo, & forma, con quelle conditioni, & pene, che si sono detto nella prima instanza di dette Eccettioni. Et tante uolte dalle Parti si possa appellare, & dir di Nullità, come di sopra, sino che s'haurà due Prononcie conformi, & non più oltra.

Del Modo del procedere nelle Cause. Rub. VI.

8° 9° S'ORDINA, & Statuisce che nelle Liti, Questioni, Cause, Controuersie, & Differenze tanto innanzi à i Giudici delegati

da Noi etiandio fuori del nostro Dominio, quanto innanzi à qualũque nostro Giudice ordinario si proceda in questo modo.

§. 2°. ¶ Se la Somma, & importanza della Causa sol considerando la Sorte, & non le Spese, & Interesso alcuno non passerà L. II. il Reo s'habbia da citare dal Messo solo in uoce, & non in iscritto ad instanza di Chi domanderà à risponder di ragione à quel tale, ò in persona una sol uolta, ò due uolte alla casa, ò al luogo eletto, & come di sopra nella Rub. delle Citationi; & il Messo faccia la Rilatione, la quale ben si scriua.

3°. ¶ S'il Reo citato non comparirà, accusatagli la Contumacia ad Instanza dell'Attore il Giudice gli commetta contra il Grauamento reale, & personale in questo modo però, che il Messo, ò Essecutore debbia prima esseguire sù i beni mobili del Reo, se ue ne serà, se non, poi nella persona, se bene ui fossero de beni stabili; se non si potesse hauer la Persona, essequisca come meglio parerà al Giudice.

4°. ¶ S'il Reo comparirà dopo la Commissione, ò Essecutione di tal Grauamento, non debbia essere ascoltato, se prima nõ haurà pagate tutte le spese fatte, & non sia ammesso, se uolesse fare alcuno deposito per pagarle, come prima siano chiarite, perche in tutto uogliamo prima si chiariscano, & si paghino, ch'egli sia ascoltato; anzi passati V. Di utili dal Di dell'Essecutione fatta sia in tutto iscluso, ne possa appellar, ne dir di Nullità anchor che fosse notoria, ne esser restituito ancho per esser minore, & non habbia alcuna difesa.

5°. ¶ S'egli haurà pagato le spese, ò comparirà nella prima Citatione, & confessi il debito, il Giudice gli assegni quel Termine, ch'à lui parerà, pur che non gli assegni più di X. giorni.

6°. ¶ S'egli non confesserà, nella Causa si proceda sommariamente, senza strepito, & figura di Giudicio, & sol conosciuta la uerità del fatto, senza porger Domanda, & senza far Processo alcuno, ma si proceda, & decida, & sentenzi in uoce non ostanti Ferie alcune introdotte in fauor de gli Huomini, ne ancho le Ferie ripentine, s'in quelle ripentine però uorrà procedere, che cio in arbitrio suo lassiamo.

7. ¶ Disponiamo però che da tal Prononcia, & Sentenza le parti non se ne possano appellare, ne dir di Nullità anchor che fosse notoria, ne domandar Restitutione in integro ne ancho per cagion di minore Etade.

8°. ¶ Se la Causa eccederà L. II. ma non passerà L. X. inclusiuamente, in essa si proceda in tutto tanto nel modo del Processo, quanto della Decisione, & Essecutione, come s'è detto nel caso precedente:

Eccetto

9. ¶ Eccetto che citato il Reo in uoce fino alle V. lire, ò in iscritto passando le V. come nello Statuto delle Citationi, & non comparendo, l'Attore gli accusi la contumacia ne gli Atti, & insti sia di nuouo citato in iscritto per tal Di, Hora, & luogo à douere opponere, & allegare, per che cagione non gli debbia esser commesso il Grauamento contra.

10. ¶ Fatta la Rilatione per lo Messo d'hauer fatto tal Citatione, & non comparendo il Reo citato, l'Attore gli accusi la contumacia, & giuri toccando le scritture con le mani, che egli ueramente è Creditore di tal Somma, & Quantità, allhora il Giudice ciò ueduto commetta il Grauamento cõtra tal Reo, & l'esseguisca, come s'è detto di sopra nella Causa delle Lir. II.

11. ¶ Et in questi due sopradetti casi; se ben non uogliamo si faccia Processo, il Giudice però accetti le proue de l'una, & l'altra parte, & dia ispeditione alla Causa con quella minor spesa, & in quel più corto tempo, che sia possibile.

12. ¶ Se la Causa passerà Lir. X. non considerando spese, ò interesso alcuno; l'Attore, ò altra leggittima persona per lui faccia citare il Reo, & produca il Libello, &; comparendo il Reo all'Hora debita, ò altra leggittima persona per lui, il Giudice decerna, & commetta esser data la coppia del Libello à detto Reo, ò Intercessor per lui alle spese dell'Attore, sia la Causa ò ordinaria, ò in qualunque modo sommaria (se non serà stata mandata al Reo nelle Citationi) cõ Termine di due Di utili dopo l'hauer'hauuto la coppia ad eccipere, opponere, & contradire tutto quel uorrà al detto Libello, & subito per uigor de i presenti Statuti s'intenda esser' assignato detto Termine, & commesso sia data detta coppia, quando ben' altramente il Giudice non l'hauesse commessa, ò assignato.

13. ¶ Se la Coppia del Libello serà stata mandata nelle Citationi, il Termine de detti due Di s'intenda esser' assignato, & corra dal Di, che serà stata fatta la Relatione dal Messo della Citatione.

14. ¶ Or comparendo il Reo, & confessando il Debito, ò quel c'haurà narrato l'Attore nel Libello, & nella Causa non si sia fatta anchor proua alcuna, all'hora il Giudice gli faccia un Precetto di pagare secondo la Rub. del Precetto, che s'hà da fare à Quei che confessano. & l'assolua dalle spese del Giudicio, se non serà stato interpellato dall'Attor prima à douer dar la cosa domandata: s'egli serà stato interpellato, ò sia passato il Termine della sua obligatione, habbia da pagar le spese fatte leggittimamente dall'Attore.

15. ¶ Et il Giudice assegni quel Termine all'Attore à prouar d'hauer

fatta la detta Interpellatione secondo gli parerà bisognare.

16. ¶ In qualunque parte del Giudicio, dopo che seranno fatte alcune proue, se bene il Reo confessi, sempre però habbia da pagare le spese, & il Giudice gli proceda contra come di sopra.

17. ¶ S'il Reo negerà, & opponerà qualche Eccettioni, uogliamo tali Eccettioni siano riserbate nel tempo della sentenza, se non haurà opposto alcune di quelle, c'habbiamo detto di sopra nella Rub. Dell'Eccet. ch'imped. il princ. della Lit. se tali seranno opposte si proceda in terminar quelle, come s'è detto in quella Rubrica.

18. ¶ S'il Reo in detto Termine di due Di non haurà opposto alcune Eccettioni, ch'impediscono il principio della Lite, & il proceder più oltra, ò; se seranno state opposte, dal Di; che seranno state determinate, & decise, la Lite sia hauuta per contestata, & il Giudice proceda nella Causa assignando alle parti Termine di X X. Di utili à prouare, & hauer prouato con ogni modo, forte, & maniera di proue.

19. ¶ Et; se detto Termine non serà assignato dal Giudice, subito per lo presente Statuto s'intenda essere assignato dal Di della contestatione della Lite.

20. ¶ Dichiarando che s'il Reo, c'haurà opposta alcuna Eccettione impeditiua del principio della Lite, come di sopra, nel Termine de i V. Di, & ancho de i due Di assignati à terminar l'Eccettione opposta non haurà fatto instanza al Giudice, che decida, & termini dette Eccettioni, più non possa esser sopra quelle udito, ma s'intendano esser determinate non ostare: Et cosi; quando seranno sententiate dal Giudice, s'intendano decise, & terminate subito, che la sentenza sopra quelle data serà passata in cosa giudicata.

21. ¶ Il Termine probatorio de i X X. Di possa dal Giudice essere abbreuiato, & allungato, come parerà al Giudice secondo l'importanza della cosa, pur che non possa allungare per più di V. Di utili.

22. ¶ Occorrendo anchora ch'il Reo habbia bisogno di denonciare la Lite mossa à se ad alcuno suo Auttore, uogliamo ch'il Giudice considerata la dificoltà del denonciare, & à quanti Auttori la Lite debbe esser denonciata, statuisca, & assegni un Termine conueneuole al Reo à far cio:

23. ¶ Et durante questo Termine il tempo probatorio sia sospeso, & non corra per uigor della presente disposition; riserbandoci à disponere s'il detto tempo probatorio habbia da correre nel tempo delle Positioni, & Essamini de Testimoni, s'occorrerà essaminarne

saminarne fuor della Giuriditione.

24. ¶ Se nel Termine probatorio serán prodotti alcuni Instromenti, ò Scritture, il Giudice subito ne decerna la coppia, à chi la domanderà, alle spese di Chi la domanderà.

25. ¶ Ma la coppia de i Detti de i Testimoni non si possa dare, se non poscia che quei seranno publicati: i quali s'intendano esser publicati l'ultimo Di del Termine probatorio.

26. ¶ Passato il Termine probatorio il Giudice statuisca, & assegni alle parti quel Termine, ch'à lui parerà conueneuole considerata la qualità, & quantità del Processo, à pigliare la coppia delle proue.

27. ¶ Et passato questo Termine assegnasi alle parti, & subito per uigor del presente Statuto s'intenda essere assignato Termine di X. Di utili à reprouare, & ad hauer riprouato con tutte le sorti, modi, & uie di Riproue.

28. ¶ Quando serà passato questo Termine per i presenti Statuti s'intenda essere concluso in Causa, & publicato il Processo. Et ciascuna delle Parti possa presentare il Processo al Giudice affine che egli prononcij, & sententij frà Termine di due Mesi continoui dal Di della conclusione nella Causa:

29. ¶ Il quale Termine di due Mesi se serà passato, & niuna delle Parti haurà presentato il Processo, l'Instanza della Causa perisca.

30. ¶ Et; se per una delle parti serà presentato il Processo al Giudice, perch'egli sententij fra detto Termine di due Mesi, incontinente dal Di della presentatione corra al Giudice il Termine di XV. Di utili à douer sententiare, se la Parte instarà: Et; s'in detto Termine non haurà sententiato, l'Instanza sia perenta:

31. ¶ Et; se l'Attore uorrà pagar le spese dell'altra parte, possa di nuouo presentare le scritture senz'altra rinouatione di Processo, & fatta detta presentatione un'altra uolta comminci à correre il Termine de i detti XV. Di à sententiare.

32. ¶ Et passato detto Termine non essendo sententiato di nuouo l'Instanza perisca all'Attore, il quale s'ancho pagherà queste altre spese, di nuouo possa presentare il detto Processo affine, che si dia la Sentenza, la quale se non serà stata data, l'Instanza perisca.

33. ¶ Et in questa Causa per tre uolte perendo l'Instanza per uigore del presente Statuto esso Reo s'intenda essere assoluto dalle cose domandategli in esso Processo in modo, che per detta cagione non possa essere più conuenuto, molestato, ne condennato.

34. ¶ I Termini ordinati à sententiare si possano per una uolta sola in qualunque rinouatione di consentimento d'ambo le parti per V. di utili, & non più allungare, & prorogare:

§ 35. ¶ Et; se di più seranno prorogati, tale prorogatione non uaglia, & sia hauuta per non fatta, & di niuno ualore, & momento.

36. ¶ S'il Giudice serà stato negligente in sententiare in detto Termine datogli à sententiare, sia obligato à i danni, & interessi della parte.

37. ¶ Et s'intenda esser negligente, se da una delle parti serà ricercato à tempo debito, & conueneuole, & citati Quei leggittimamente, che debbono citarsi, à douer dare la sentenza.

38. ¶ Et il Giudice debbia sententiare chiaramente, & apertamente condennando, ò assoluendo, & non confusamente, come per essempio serebbe, s'egli dicesse. Io condanno colui, c'hà da essere condennato, & assoluo colui, c'hà da essere assoluto, altramente l'Instanza s'intenda esser perenta per colpa, & negligenza del Giudice.

39. ¶ Ordiniamo che s'alcuno serà leggittimamente citato ad udire la sentenza per un'Hora certa, & determinata giuridica, & in quell'Hora poi la sentenza non serà stata data, il Giudice possa nell'altra Hora giuridica prossima seguente sententiare senza altra Citatione, ò Monitione, & senza ch'egli dica di uoler differire all'Hora seguente; Eccetto se trà dette Hore non ui fossero in mezo alcune Ferie, nel qual caso si ricerchi nuoua Citatione, ò Monitione.

40. ¶ Vogliamo anchora ch'il Giudice non possa condennare parte alcuna nelle spese nel tempo, che si daranno le sentenze interlocutorie, ma riserbino à far ciò, come & noi riserbiamo nel tempo della sentenza diffinitiua.

41. ¶ Saluo che se non fossero spese fatte per occasione di contumacia ò nel principio della Causa, ò nel Processo, ch'allhora uogliamo ch'il contumace sia sforzato à rifare le spese prima, che sia udito.

42. ¶ Et saluo che se non fosse tal sentenza, la quale habbia forza di diffinitiua, ò meriti Esecutione.

43. ¶ O' se non si dia tale Interlocutoria sopra alcuna Eccettione di quelle, di che Noi habbiamo parlato nella Rub. Dell'Eccet. ch' imped. il princ. della Lit. sopra la quale si sia disputato, & giudicato:

44. ¶ Ne i quali tutti casi il Giudice possa & debbia condennare nelle spese la parte, che di ragione dourà esser condennata.

45. ¶ Questo habbia luogo nella Causa principale;

46. ¶ Ma; se da tale Interlocutoria fosse stato appellato, il Giudice dell'Appellatione sia obligato sopra le spese di tale Interlocutoria condennare, ò assoluere, chi gli parerà di ragione douersi con

dennare, ò assoluere.

47 ¶ Nelle Cause; che eccederanno la somma di Lir. X. il Giudice debbia dare, & recitare la sua sentenza in iscritto giurando per i santi Vangeli di Dio toccando le scritture con la mano di giudicare rettamente, & bene secondo il suo potere, & sapere, & rimosso amore, timore, odio, prezzo, & prego, & ogn'altra cagione; & il Notaro scriua il Giuramento: & la sentenza altramente data non uaglia, & il Giudice sia tenuto negligente, come di sopra.

48. ¶ Eccetto che nelle Cause, doue sententierà secondo il consiglio del Sauio, ch'in esse non sia tenuto à giurare, ma bene ad osseruare l'altre solennità.

49. ¶ Nelle Cause poi di ualore da Lir. X. in giù il Giudice non sia tenuto ad osseruare alcuna de dette solennità, ma possa in uoce, & non in iscritto sententiare, & di tal sentenza il Notaro sol ne faccia una Nota nel Libro del Banco, nel resto s'osserui quanto è ordinato di sopra nelle Cause, che non passano le Lir. X.

In quali Casi si proceda sommariamente, & non ostanti le Ferie. Rub. VII.

§. 1° ORDINIAMO che ciascuno Giudice tanto Delegato, come Ordinario possa, & debbia conoscere, procedere, & determinare sommariamente simplicemente, senza strepito, & figura di Giudicio, & sol conosciuta la uerità del fatto, & senza porrettione di Libello alcuno solenne in iscritto, & non ostanti Ferie alcune nelle Cause delle Mercedi, & Salarij sia ò per cagione di seruitù, ò per opere date con la persona propria, ò cō Buoi, ò Caualli, ò altri animali, ò in qualunque altro modo: Nelle Cause de gli Alimenti, di Pisoni di Case, ò Botteghe, ò altro Edificio, della Giogatica de Buoi, Socida di qualunque Animale, De legati fatti in Cause pie, Delle Restitutioni dell'Vsure: Delle cose riceuute da Reuenditori; Del Denaro debito per l'Hosteria; Nelle Cause di Chiese in caso, che possano godere del Beneficio de nostri Statuti: Nelle Cause di Vidue, & Pupilli, & Persone miserabili.

2° ¶ Et s'intendano Persone miserabili quelle, le quali non hanno il modo di farsi le spese del Viuere con la loro industria, & con i lor beni stabili, ò Trafico di Mercantia.

3° ¶ Et nelle Cause, doue si piatisca de robe, che Barcaruolo, Tauerniero, Hoste, Carradore, Riuenditore, Giudeo, ò simiglianti allegassero hauer perduta ad alcuna p̄sona, ò negassero di restituirgliela. Nelle Cause d'alcuno Commune del luogo, doue hab.ti

il Reo. Et se Tutore, Curatore, Procuratore, Attore, ò Sindico serà, il quale habbia riscossi Denari alcuni à nome d'alcuna persona,& non gli haurà restituiti: ò se serà alcuna Sicurtà,c'habbia pagato il debito in tutto, ò in parte al Creditore, & uoglia ciò ripetere da colui, per cui haurà promesso, & pagato; il medesimo s'intenda nel Correo, c'habbia pagato il Creditore, & uoglia ripetere dall'altro Correo: ouer se fosse ò Viandante, che non habitasse nel nostro Dominio, & non ui hauesse casa propria, ò ad affitto, & hauesse alcuna Lite; in quei casi però, che potesse esser conuenuto,ò potesse conuenire,& litigare nel nostro Dominio.

¶ Similmente si proceda nelle Cause delle Tasse,& altre Essattioni per la nostra Camera.

¶ Et uogliamo che tutto ciò proceda non sol, quando le sopradette persone per le sopradette cagioni contra altrui seranno Attrici, & litigheranno, ma quando parimente per le sopradette cagioni seranno Ree, & altri litigheranno contra esse.

¶ Ordinando ch'il Giudice in queste Cause possa procedere nel dare i Termini per chiarire i meriti della Causa, & poi nell'esseguirla secondo parerà à lui esser conueneuole considerata la qualità del Fatto, & delle Persone; eshortandol sempre alla più corta ispeditione, che gli serà possibile, & ragioneuole.

¶ Non uogliamo però ch'alcuno publico,& manifesto Vsurario possa, ò debbia in modo alcuno godere del Beneficio del presente Statuto.

¶ Dichiarando colui intendersi manifesto Vsurario,il quale serà prouato esser tale da quattro Testimoni, che depongano della publica uoce, & fama, ch'egli sia Vsurario.

Quali, & quanti Termini possano essere assignati dal Giudice. Rub. VIII.

TVTTE le uolte ch'accaderà caso, nel quale il Giudice debbia, ò possa assignare alcuna Dilatione, ò Termine, & non ui fosse determinato sopra da i nostri Statuti, uogliamo ch'egli non possa assignare, se non una Dilatione, ò Termine à finire, & effettuare quel, che bisognerà farsi.

¶ Et detta Dilatione, ò Termine non passi il tempo de VI. Di continoui: eccetto se non gli parerà, che la Natura, ò Qualità del Negocio ricerchi più lungo Termine; nel qual caso il Giudice possa darlo più lungo à suo arbitrio.

¶ Questo intendendo quando la Parte non prouasse d'esser stato impedito leggittimamente,che in tal caso il Giudice le possa as-

signare la seconda Dilatione, come di sopra:

¶ Et da questo Termine dal Giudice dato non si possa appellare, ò dir di Nullità etiandio notoria, denegando ogn' Officio del Giudice, & Restitutione in integro ancho per cagion di Età minore, & ogni Difesa.

Come si proceda contra Quei, che sono citati, & non compariscono ne essi, ne alcuna persona per loro. Rub. IX.

CHIVNQVE domanderà ad alcuna persona in Giudicio cosa, che ueramente, ò uerisimilmente non passi il ualor de Lir. X. & citato il Reo, & non comparisca, & sia contumace, allhora s'osserui quel che di sopra è ordinato nelle Cause, che non passano la detta somma de Lir. X.

¶ Se domanderà cosa, il ualor della quale ecceda Lir. X. & il Reo citato leggittimamente nō comparirà, & serà contumace, allhora l'Attore possa seguir due uie, ò modi di procedergli contra.

¶ La prima si è, che l'Attore leggittimamente citi il Reo, come s'è ordinato nella Rub. delle Citationi, & prodotto il Libello, & accusata la contumacia del Reo, che non compare in alcun modo leggittimo, possa fare instanza, che di nuouo sia citato col mí dar la coppia del Libello nella Citatione (se nella prima Citatione non fosse stata mandata, ch'allhora nella seconda non accada più mandargliela) à douer rispondere di ragione al Libello gia prodotto frà Termine di III. Di utili con la commination e, che s'egli non serà comparso, & non haurà risposto frà detto Termine, la Lite s'hauerà per contestata, & si procederà più oltra in sua contumacia.

¶ Et questa Citatione si faccia di quel modo, ch'è statuito nello Statuto delle Citationi.

¶ Et; s'il Reo in detto Termine comparirà, & haurà pagato, ò pagherà in effetto, & non per mezo di Deposito alcuno le spese fatte fino allhora, che serà comparso, sia accettato à rispondere al Libello, & non altramente: perche in tutto uogliamo prima si chiariscano le spese, & si paghino, innanzi che sia ammesso, & accettato.

¶ Il che ancho uogliamo s'intenda sempre in tutti quei casi, doue ne i presenti nostri Statuti si disponerà, ch'alcuna persona nō sia udita, se prima non paghi le spese fatte.

¶ Ma; s'il Reo non comparirà in detto Termine, la Lite sia hauta per contestata per uigor del presente Statuto, & si possa proceder più oltra, & cosi à far le proue, ò altre cose secondo la for-

ma dello Statuto, che dà il modo di procedere nelle Cause.

¶ Se dopo la Lite hauuta per cõtestata quando si uoglia esso Reo comparirà,& pagherà come di sopra le spese all'Attore, sia accettato à far le sue Difese nel Termine, nel quale si trouerà la Causa in quel tempo, nel quale intieramente haurà pagato le spese, & non prima, perche uogliamo, che la Causa, ò Instanza di lei non cessi, ma sempre segua innanzi; Et per ciò non uogliamo ch'al Reo in detta Causa per lo suo comparire si rinuoui Termine alcuno.

¶ S'egli però frà Termine di due Di utili non haurà prouato esser stato impedito talmente, che prima d'allhora non habbia potuto comparire per se, ne per Procuratore, ouer habbia hauuto giusta cagione di non hauer potuto ciò sapere; nel qual caso il Reo habbia intieramente il tempo & à rispondere, & à far le sue proue, secondo ch'è disposto nella Rub. del Mod. del proced. nelle Caus.

¶ Et s'in detto Termine di due Di utili il Reo non haurà prouato l'allegato giusto impedimento, ò giusta ignoranza, uogliamo che detti due Di non siano corsi in detta Causa, se non serà utile all'Attore, ò uorrà siano corsi, & cosi determiniamo che siano corsi ò non corsi, secondo dichiarerà esso Attore.

¶ Cosi in detta Causa si proceda alla sentenza, & Essecutione, come è ordinato nell'altre Cause da i nostri Statuti.

¶ La seconda uia, che può seguir l'Attore, se più gli piacerà, si è, che; se l'Attione sua serà personale, cio è s'egli domanderà alcuna Quantità, ò cosa, alla quale dica esser obligato il Reo à dargli, consignargli, pagargli, ò restituirgli; esso Attore (s'il Reo citato à ueder produrre il Libello non comparirà in qualche modo leggittimo) produca il Libello, ò Domanda, & accusata la contumacia del Reo citato, & che non compare, senza ch'il Giudice gli dia tal giuramento, giuri esso nell'anima sua, ò nell'anima del suo principale (se serà altri, che per l'Attore leggittimamente comparisca, & che faccia tale instanza) se fermamente credere quel, che si contiene nel Libello, ò Petitione esser uero, & insti, & chieda sia commesso il Grauamẽto reale ne i Beni mobili del Debitore, s'il Debito non passi la somma di Lir. XXX.

¶ S'il Debito passi Lir. XXX. ò non ui siano Beni mobili basteuoli à tutto il Debito, ò parte d'esso, insti gli sia data la Tenuta de tanti Beni stabili del Reo, ch'ascendano alla Quantità del Debito, & delle spese fatte, & che si faranno leggittimamente per tal Causa.

¶ Fatta tal' Instanza, & tal Giuramento il Giudice gli conceda il

Grauamento

Grauamento reale ſopra i Beni mobili, ò la Tenuta riſpettiua-
mente de tanti Beni ſtabili del Reo, che concorrino, & aſcenda-
no alla Quantità del Debito, & delle ſpeſe.

¶ Dichiarando che ſe bene il Debito paſſaſſe la ſomma delle Lir.
XXX. il Giudice poſſa commettere il Grauamento reale per lo
tutto, ò parte, & coſi la Tenuta per lo tutto ò parte ad inſtanza
del Creditore.

¶ Et uogliamo ch'il Procuratore s'intenda hauere, & eſſergli ſta-
to dato il Mandato à far tal Giuramento, ſe però nell'Inſtromen-
to del Mandato non foſſe ſtato detto il contrario.

¶ Commeſſo, & conceduto tal Grauamento, ò Tenuta, & fatta-
ne la Relatione l'Attore faccia citare il Reo à douer ricuperar i
Pegni tolti, ò tal Tenuta frà Termine di VIII. Di utili con la
Proteſtatione, che; s'egli in detto tempo non ſerà comparſo à ri-
cuperar tal Tenuta, ſi procederà alla Venditione al publico In-
canto ſecondo la forma de gli Statuti.

¶ Ma; s'il Reo comparirà, & haurà pagato le ſpeſe fatte ſino à
quella Hora, ſia ammeſſo, & accettato à far tutte le ſue Difeſe, &
ſi proceda ſecondo lo Statuto ſotto la Rub. del Modo del proc.
nelle Cauſe.

¶ Non comparendo il Reo nel Termine de gli VIII. Di, paſſa-
to, & finito tal Termine l'Attore commінci à guadagnare i Frut
ti della coſa, di cui è ſtata data la Tenuta, per la concorrente
Quantità del Credito, & à ragion del tempo, che ſerà ſtato in det
ta Tenuta ſino all'intiero pagamento.

¶ Volendo eſſo Attore che ſi proceda alla Venditione di tal coſa
à i publichi Incanti, & alla Deliberatione per la concorrente
Quantità del Credito, allhora paſſato detto Termine eſſo Atto-
re, ò altro, che per lui comparirà leggittimamente, produca la ſua
Petitione per lo primo Decreto, & in quella narri, come à ſe è
ſtata data la Tenuta di cotal coſa come de Beni del Reo conue-
nuto per la concorrente Quantità di tal ſomma, nella quale egli
è Creditore d'eſſo Reo, à cui è ſtato aſſignato il Termine di VIII.
Di à douer ricoperare eſſa Tenuta; nel quale ò pagando il Debi-
to, ò altramente comparendo ſecondo la forma de gli Statuti
non s'è punto curato di ricoperar eſſa Tenuta: Per tanto eſſo At-
tore intendendo uenire alla Venditione del publico Incanto, ò
alla Deliberatione, & Aggiudicatione per lo ſecondo Decreto,
non ritrouandoſi Compratore, domanda eſſergli data Licenza
di ſubhaſtare, & incantare detta coſa ſecondo la forma de gli Sta
tuti.

¶ Prodotta tal petitione, & citati quei, che s'hanno da citare il

Giudice dia, & commetta la Licenza di uendere detta cosa nel modo detto di sopra.

¶ Et hauuta quella Licenza si facciano sopra detta cosa le Subhastationi, & Incanti secondo lo Statuto delle Subhastationi.

¶ Se l'Attore intenterà l'Attione reale, quale è la Vendicatione della cosa, & simili; cio è s'egli dica la cosa, che domanda, esser sua, all'hora prodotta la Domanda, & citati Quei, che s'hanno da cittare, s'il Reo serà contumace, accusatagli la contumacia l'Attore, ò altro, chi per lui leggittimamente comparirà (il quale s'intenda hauere il Mandato à cio, come s'è detto nell'Attione Personale) giuri, se ben ciò non gli sia commesso dal Giudice, le cose contenute in detta Domanda fermamente credere esser uere, & insti, & chieda esser messo alla Tenuta di tal cosa in contumacia del Reo.

¶ Veduto cio il Giudice gli dia, & commetta esser messo alla detta Tenuta:

¶ Quella conceduta, & data sia citato il Reo à douer ricoperare la Tenuta frà Termine di VIII. Di utili; il quale, s'in detto Termine serà comparso, pagate prima le spese fatte per la sua Contumacia, sia ammesso, & accettato à far le sue difese, & il Giudice gli assegni, anzi sin'Hora s'intenda essergli assignato Termine d'un Di utile à douer rispondere alla Petitione, & cosi successiuamente nella Causa si proceda secondo la Natura del Giudicio intentato conceduta da gli Statuti nostri.

¶ S'il Reo citato frà detto Termine di VIII. Di non serà comparso, all'hora ad instanza dell'Attore, il quale prima habbia accusata la Contumacia al Reo, il Giudice commetta sia fatto un Precetto al Lauoratore, ò Possessore, secondo la persona, che serà, & se serà Terra, ò all'Habitatore, se serà Casa, Bothega, ò altro Edeficio; il quale Lauoratore, ò Possessore, ò Habitatore, quale egli si sia, habbia da rispondere all'Attore de i Frutti di detta cosa, & conoscer lui per Padrone sotto quella pena de dinari, ch'al Giudice parerà d'imporre, d'applicarsi al nostro Fisco.

¶ Et; s'alcuno si sentirà di cio grauato, comparisca dinãzi al Giudice in Termine di III. Di utili, & gli mostri doue sia grauato, che gli farà ragione, ma però prima citi à ueder cio l'Attore.

¶ S'il Reo in questo Termine comparirà, & pagherà le spese sino all'hora fatte in sua contumacia, sia ammesso à far le sue difese, come habbiamo detto di sopra.

¶ Et; s'ancho comparirà il Lauoratore, ò Possessore, ò Habitatore, & mostri qualche suo Grauamento, che patisca per cio, il

Giudice

Giudice gli faccia ragione con quella maggior breuità, che si potrà.

¶ S'il Reo ancho in detto Termine non serà comparso, all'hora l'Attor sia, & s'intenda essere in Possesso, & uero Possessore della cosa domandata, & in esso possesso sia mantenuto.

¶ S'il Reo poscia si pretenderà hauere in detta cosa ragione alcuna, uenga al Giudicio per la uia ordinaria della Causa, & diuenti Attore, & Colui, che prima era Attore, diuenti Reo, & per l'auenire habbia il commodo del Possesso.

¶ Dichiarando che tutte le uolte il Reo haurà purgato la sua Contumacia, & serà ammesso à mostrar le sue ragioni, s'habbia da procedere nella Causa, secondo serà disposto da gli Statuti nostri ò ordinariamente, ò sommariamente.

Come si proceda, quando appare del Debito per Instromento publico. Rub. X.

S'ALCVNO si pretenda douer' hauere cosa, che consista in Peso, Numero, ò Misura, ò in qualche cosa, ò spetie, la quale ueramente, ò presontiuamente passi la somma di Lir. X. non computandoui spese, danni, ò Interesso alcuno; della qual cosa appara per publico Instromento ancho giurato, basti ad esso Creditor, ò all'Herede, ò Socessor di lui, ò al suo Cessionario, il quale habbia in publico Instromento la sua Cessione, ò altro suo Procuratore, & c'habbia leggittima persona di comparire in Giudicio, auanti à qualunque Giudice competente comparire & produrre il detto publico Instromento senza porrettione di Libello, ò Domanda alcuna in iscritto, ma cosi in uoce domandi l'essecutione di detto Instromento, nel quale; se ui serà l'Obligatione de i beni del Debitore col Patto del Constituto, ò Precario, ò col Patto d'entrare di sua propria auttorità in Possesso de i Beni d'esso Debitore, & quei uendere, ò tener presso di se per giusto prezzo per la concorrente quantità del Credito, possa detto Creditor come di sopra riuocar detto Patto di Precario sopra qualche Beni posseduti da esso Debitor come di sotto, & insti sia citato il Debitore, ò suo Herede, & Socessore, che frà Termine di due Di utili habbia da comparire ad opponere, & ad hauer opposto tutto quel, che gli piacerà, accio che non si uenga all'Essecutione d'esso Instromento.

¶ Et questo Termine s'intenda correre dal Di, ch'il Debitore haurà hauuta la coppia dell'Instromento, se non gli serà stata mandata insieme con la Citatione, perch'in quel caso corra dal

Di della Relatione fatta della Citatione.

¶ S'il Debitor frà detto Termine non comparirà, ò comparirà, ma nō haurà oppoſto coſa alcuna, s'intenda eſſere aſſignato Termine di III. Di utili al Creditore à liquidare l'Inſtromento, ſe non ſerà da ſe liquido, & chiaro, & ad hauer liquidato in tutte le maniere, che biſognerà, & biſognando à leggittimar la ſua perſona.

¶ Il qual Termine di liquidare ſubito s'intenda finito, come il Creditore, ò altro per lui come di ſopra haurà liquidato, ò gli parerà hauer liquidato, ſe ben non foſſero finiti i detti III. giorni.

¶ S'il Debitor comparirà, ò ſuo leggittimo Procuratore, & oppo nerà; all'Attore, & al Reo s'intenda eſſer' aſſignato Termine di X. Giorni utili ad hauer prouato, & liquidato per ogni modo, & ſpetie di Proua, & Rileuatione di Proua tutto quel, che lor biſognerà riſpettiuamente.

¶ Dichiarando però che l'Eccettioni del Reo ſiano riſerbate nel Tempo della ſentenza, eccetto però quelle Eccettioni, delle quali ſi fà mentione nella Rub. Dell'Eccet. ch'imped. la Lit. le quali s'habbiano da chiarire nel detto Termine, come in detta Rub.

¶ Et detto Termine, ne alcun'altro, che di ſotto ſi nomini, non ſi poſſano prolungare ſe non una uolta & di conſentimento d'ambo le parti.

¶ Paſſato il Termine ad opporre aſſignato s'il Reo comparirà, nō poſſa opponere coſa alcuna ad eſſo Inſtromento, eccetto ſe non allegaſſe l'hauer pagato, ò ſodisfatto, ò per uia di ricompenſa, ò in altro modo, ò hauer fatto nuouo Accordo, ò eſſer ſtato impedito, che non habbia potuto comparire: ne i quali caſi dal Di della ſua Comparitione habbia III. Di utili ad hauer prouato in tutti i modi come di ſopra quel c'haurà allegato delle dette oppoſitioni.

¶ Et non prouando alcune de dette oppoſitioni in detto Termine ſia condennato, & coſi s'intenda per uigor del preſente Statuto à pagar le ſpeſe fatte ſino à quell'Hora all'Attore in Giudicio, & coſi ſi proceda auante nella Cauſa ammettendo detto Reo ſol ne i Termini, che ſi trouerà la Cauſa, quando non opponerà il Reo alcune de dette Oppoſitioni, ò oppoſte nō l'haurà prouate.

¶ S'il Giudice haurà chiarito ſopra quell'Eccettioni, c'habbiamo detto potere opponere, & alcuna delle Parti uorrà appellarſene da tal Prononcia, in detta Appellatione, & Proſecutione d'Appellatione ſi proceda, come habbiamo detto nella detta

Rub. Dell'Eccett. ch' imped. il Prin. della Lit.

¶ Se serà chiarito dette Eccettioni non ostare per prononcia, che sia passata in cosa giudicata, ò passato il sopradetto Termine à prouare, s'intenda esser' assignato Termine di III. Di utili à riprouare, & ad hauer riprouato per ogni sorte di Riproua, ò Releuatione di Riproua alle Parti, s'hauranno detto uoler'usar detto Termine, ò alcuna d'esse nell'hora giuridica seguente prossima del Di ultimo del Termine assignato à prouare, & ad opporre, & altramente non si debbia, ne s'intenda esser'assignato detto Termine riprobatorio. Passato detto Termine riprobatorio, quando serà assignato, ò hauuto per assignato, ò; non essendo adoperato come di sopra il detto Termine riprobatorio, passato il Termine probatorio s'intenda esser concluso nella Causa, & non si possa far più proua alcuna.

¶ Ma incontinente s'intenda il Reo hauer Termine di X. Di cõtinoui ad hauer la coppia del Processo, & à douer presentarlo al Giudice affine ch'egli giudichi, se l'Eccettioni ostano, ò nò, & se l'Instromento è liquidato debitamente ò nò.

¶ S'il Reo non hauesse opposte alcune Eccettioni, ma sol fosse da ueder se l'Instromento fosse debitamente liquidato, tocchi all'Attore in detto Termine à presentare il Processo, & instare, che si prononci sopra detta Liquidatione.

¶ S'il Reo non haurà presentato il Processo in detto Termine, s'intenda esser chiarito le sue Eccettioni opposte, & riserbate nõ ostare, & però si proceda all'Elettione de gli Estimatori, come di sotto si dirà.

¶ Ma; quando l'Attor dourà esso produrre il Processo, & non l'haurà prodotto in detto Termine, non possa più far tale Instanza, & gli sia necessario ricomminciare nuouo Giudicio, & pagar le spese, che l'Auuersario hauesse fatte in quel modo che s'è determinato nelle altre Cause ordinarie sotto la Rub. del Mod. del Proc. nelle Cause.

¶ Quando il Reo haurà in Termine, ò l'Attore rispettiuamente ne i Sudetti casi presentato il Processo al Giudice, esso Giudice habbia Tempo di VIII. Di utili à sententiar sopra l'Eccettioni, & Liquidatione come è detto di sopra.

¶ S'il Giudice, à cui serà stata fatta instanza dal Reo, ò dall'Attor rispettiuamente à tempo debito, non haurà sententiato fà il sopradetto tempo di VIII. Di (il quale però uogliamo si possa prolungar di consentimento delle Parti una sol uolta solamente per III. Di utili) all'hora, s'il Giudice douea sententiar sopra l'Eccettioni ad Instanza del Reo, & non l'haurà fatto, si proceda

all'Elettione de gli Eſtimatori come di ſotto, & il Giudice negligente ſia tenuto, & obligato ad ogni danno, & intereſſo della Parte leſa.

¶ S'eſſo Giudice non haurà Sententiato in detto Tempo ad Inſtanza dell'Attore ſopra la Liquidatione dell'Inſtromento, s'intenda perita l'Inſtanza all'Attore, il quale non ſia udito, ſe non in un'altro nuouo Giudicio, & coſi il Giudice per la ſua negligenza ſia tenuto ad ogni danno, & intereſſo della Parte leſa.

¶ Ma; s'il Giudice in Tempo haurà ſententiato, da tale Pronoucia ciaſcuna delle Parti ſi poſſa appellare in Termine di V. Di continoui dal Di, che l'haurà ſaputo, ò le ſerà ſtato leggittimamente notificato.

¶ Interpoſta detta Appellatione l'Appellante habbia Termine di IIII. Di utili dal Di, che gli ſerà conceſſo un Giudice competente, ſe la Cauſa non deuolgeſſe al Commiſſario di Saſſuolo, ma; ſe gli deuolgeſſe ſecondo i noſtri Statuti, dal Di dell'Appellatione interpoſta, à far citar l'Auerſario auante il Giudice competente per un certo Di, & Hora à ueder produrre il Libello appellatorio, & frà II. Di utili ad opponere cio che gli parerà dal Di della Coppia data, ò offerta leggittimamente del libello, ſe non gli foſſe ſtata mandata nella Citatione, ch'in tal caſo il Termine de i detti II. Di comminci dal Di della Relatione fatta della Citatione.

¶ Paſſato queſto Termine di II. Di ſubito s'intenda eſſer aſſignato alle Parti à prouare, & riprouare, & ad hauer prouato, & riprouato per ogni ſorte di Proue, & Riproue, & Rileuatione d'eſſe Termine di VIII. Di utili.

¶ Et finito il Termine di queſti VIII. Di l'Appellante habbia il Termine à produrre il Proceſſo, & il Giudice à Sententiare, come è ſtato detto nella Cauſa principale.

¶ Altramente non preſentate le Scritture, ò non ſententiato in detti Termini riſpettiuamente, la prima Prononcia, & Sentenza reſti ualida, & s'intenda eſſer paſſata in coſa giudicata, & l'Appellatione eſſer diſerta.

¶ Et; s'il Giudice ſerà ſtato negligente, cio è che à debito tempo gli ſia ſtata fatta inſtanza per la Sentenza, & non habbia ſententiato, ſia tenuto ad ogni danno, & intereſſo della Parte leſa.

¶ Ma; ſe ſerà ſtato ſententiato, & la prima Sentenza confirmata, più non ſi poſſa appellare: Ma; ſe non ſerà ſtata cõfirmata, ſi poſſa appellare nel modo, ch'è detto di ſopra, ſino tanto che ſiano date due Sentenze conformi.

¶ Et; quando ſeranno ſtate date due conformi in tutto, ò in par-

te, dalle parti conformi non si possa in modo ueruno appellare.

¶ Se serà stato giudicato per mezo di due Sentenze conformi, ò d'una, che sia passata in cosa giudicata, l'Eccettioni del Reo hauer luogo, & ostare, ò l'Attore nō hauer debitamente liquidato, in tal caso il Creditore non sia più udito, ma il Debitore s'intenda liberato, & assoluto in tutto da quello, per rispetto di che il Precario era stato riuocato:

¶ Ma; se serà stato giudicato per mezo di due sentenze conformi, ò d'una come di sopra, l'Eccettioni del Reo non ostare, non impedire, & non hauer luogo, & l'Attore hauer debitamente liquidato, all'hora il Giudice ad instanza del Creditore assegni Termine alle Parti di II. Di utili à douer dare i Sospetti, & Confidenti Estimatori, de quali due ne possa eleggere il Giudice; c'habbiano à stimare i Beni, sopra i quali è stato riuocato il Precario.

¶ Et; s'in detto Termine il Reo non haurà dato i suoi Confidenti, & sospetti Estimatori, il Giudice n'elegga due, di quei, ch'il Creditore haurà dato, di buona fama, & conditione, & tali si presumano, se non serà prouato il contrario.

¶ S'il Reo fosse stato contumace fino al detto Tempo di dar gli Estimatori, & compariss per dargli, s'ammetti à far ciò & nel Termine, in che si troua la Causa, & alle cose future, & non passate: sempre intendendo quando rifacesse le spese fatte fino ad detta Hora nella Causa, & non altramente.

¶ Et; quando questi due Estimatori seranno eletti come di sopra de i Cōfidenti delle Parti, ò del Creditor solo come di sopra, habbiano à stimare detti Beni, & riferire ne gli Atti col lor Giuramẽto il ualor di quei, fatto però citar l'Auersario del Creditore à ueder far tal Relatione.

¶ Quando gli Estimatori non fossero insieme d'accordo sopra il ualore de detti Beni, il Giudice loro habbia d'aggiungere un'altro terzo Estimatore, &; se poi tutti seranno d'accordo, ò la maggior parte di essi, facciano la Relatione, come s'è detto.

¶ Fatta detta Relatione il Giudice dichiari esser giusto il prezzo, che gli Estimatori hanno riferito, & il Creditore secondo quel prezo licitamente hauer comprati i detti Beni per la concorrente quantità del suo Credito, & delle spese.

¶ Dalla quale Dichiaratione non si possa appellare, ò dir di Nullità ancho notoria, ne domandar Restitutione in integro etiandio per cagion di minore Etade.

¶ Et cosi il Creditore sia mantenuto in possesso de detti Beni come uero Padrone, & Possessore; & come s'il Debitore glieli

haueſſi uenduto per quel prezzo.

¶ S'il Creditore non haurà nell'Inſtromento quei Patti, c'habbia mo detto, & uoglia l'Eſſecutione d'eſſo Inſtromento, faccia citare il Reo, ò ſuo Herede, ò Socceſſore, ò Ceſſionario come di ſopra à ueder produrre detto Inſtromento, & domandar l'Eſſecutione di quello, & ad opponere, & ad hauere oppoſto, accio che non s'eſſeguiſca, & in tutto, & per tutto ſi proceda in queſto caſo ſecondo s'è detto douerſi procedere nel precedente caſo, in quelle parti però, che à queſto caſo conueneuolmente ſi potranno accommodare.

¶ Et; ſe ſerà giudicato l'Eccettioni non oſtare, & eſſer fatta la debita liquidatione, l'Inſtromento s'eſſeguiſca in queſto modo.

¶ Si citi il Debitore per una certa Hora à uedere aſſignarſi il Termine di X. Giorni continoui à pagare; & coſi s'intenda eſſere aſſignato al detto Debitor citato.

¶ Et; s'in detto Termine non haurà ſodisfatto, il Giudice commetta contra detto Debitore il Grauamento reale, ò perſonale, ò dia la Tenuta dei Beni d'eſſo Debitore al Creditore per la concorrente quantità del credito, come eſſo Creditore eleggerà.

¶ Dichiarando ch'una Eſſecutione tentata, ò eletta non pregiudichi all'altra.

¶ Coſi ò data la Tenuta, ò tolti i Pegni, ò Preſo il Debitore ſi proceda, come è ordinato nella Rub. dell'Eſſecutione della Sentenza.

¶ S'il Debitore citato in ciaſcuno de ſopradetti caſi confeſſerà il Debito contenuto in detto Inſtromento, ò parte, ſe gli proceda contra, come è ordinato douerſi proceder ere in quei, che confeſſano il Debito.

¶ Il Creditore habbia Podeſtà di laſſare il preſente modo, & uia di conſeguir il ſuo, che ſi pretende douer'hauer per mezo di detto Inſtromento, & di ſeguir altro modo, che gli ſia ordinato da gli Statutti, ò dalla ragione.

¶ Dichiariamo bene ch'il preſente Statuto habbia luogo anchora in ogni ultima uolontà, Codicillo, & Donationi di morte, di che appara Inſtromento publico, & ne gli Inſtromenti di conſeruatione d'Indennità dall'obligationi, che contengono quantità ò ſpetie alcuna.

¶ Ma ne gli Inſtromenti, che contengono obligationi d'alcuno fatto, ò d'alcuno Vſurario, non habbia luogo il preſente Statuto, ma ſi proceda per la uia ordinaria.

¶ Appreſſo la Riuocatione del Precario non ſi poſſa fare ſopra i

Beni

Beni posseduti dal Terzo, ma in quel caso si proceda, come è ordinato si proceda, quando s'intenta l'Hipothecaria.

Come si debbia procedere nell'Hipothecaria. Rub. XI.

CHIVNQVE uorrà intentare l'Attione Hipothecaria contra il Debitore principale, ò suo Herede, proceda (s'il Debitor comparirà) come s'è detto nell'Attione reale, sommariamente, ò ordinariamente secondo che la Causa serà priuilegiata, ò nò: s'il Reo non comparirà, si proceda, come s'è ordinato douersi procedere contra Quei, che non compariscono, & che sono contumaci.

¶ Se si litigherà contra il Debitor principale, basti à prouare quei Beni, de quai si tratta, il Debitore al presente tenere, & possedere, ò almeno hauer tenuto, & posseduto nel tempo, che si mosse il Giudicio.

¶ Se si litigherà contra l'Herede sia bastante prouare il Debitore principale nel tempo dell'obligatione, ò dopo, quando si sia, hauer tenuto, & posseduto essi Beni, & così si presumano esser stati di lui; eccetto se l'Herede non fosse Herede col Beneficio della Legge, & dell'Inuentario, & prouasse tenere, & possedere quei Beni per altro singolar Titolo, & non hereditario.

¶ Ma; se fosse simplicemente Herede senza tal Beneficio, non gli gioui tale Proua, concio sia cosa che ad ogni modo è obligato à sodisfare il Debito del Defonto.

¶ Ma; s'il Giudicio si mouerà contra un terzo Possessore, il qual posseda quei Beni, che si dice esser stati del Debitor Principale, ò suo Herede, non si possa contra detto Terzo litigare, se prima non s'haurà fatta l'Escussione de i beni d'esso Debitor principale, ò suo Herede senza il Beneficio della Legge, & dell'Inuentario, ò pur dell'Herede con tal Beneficio, ma che però non possa prouar tenere i Beni del Principale con altro singolar Titolo, che per Titolo hereditario.

¶ Fatta detta Escussione, & trouato che ne i Beni del Debitore, ò suo Herede come di sopra non si trouano Beni ispediti, sopra i quali possa esser sodisfatto il Debito, il Creditore possa intentare l'Attione Hipothecaria secondo, che di sopra s'è detto nel Principale, contra il Terzo Possessore.

¶ Et à prouare i Beni, de quai si tratta, esser stati ne i Beni del Debitore, basti prouare, ch'il detto Terzo Possessore gli habbia acquistati da esso Debitore, ò suo Herede come di sopra, ò che nel tempo del Debito, ò dopo, quando si sia, esso Debitore gli hab-

bia tenuti, & posseduti per suoi, & come suoi.

¶ Dichiarando però che uogliamo non sia fatto pregiudicio ad alcuna persona, la quale si pretendesse hauere in detti Beni migliore, & anteriore ragione.

Dell'Escussione. Rub. XII.

IN tutti i casi, ne quai ò dalla Ragione commune, ò dalla Dispositione de nostri Statuti, s'haurà da fare l'Escussione de i Beni d'alcuna persona, anchora ne i casi, ne i quai si può procedere per uigor d'alcuna Delegatione, Rescritto, ò Statuto sommariamente, senza strepito, & figura di Giudicio, & sol ueduta la uerità del fatto, basti à colui, che domanderà senza citar persona alcuna comparir' auante il Giudice competente, & isponere, ch'egli non sà Beni alcuni del suo Debitor' ispediti, de quai, ò sopra i quai possa esser sodisfatto, & instare, ch'esso Giudice commetta douer farsi l'Escussione de detti Beni.

¶ Il Giudice parimente senza citar persona alcuna commetta à due Messi, ò ad uno, s'egli nella sua Corte non n'haurà più, che uadano, & cerchino da i Vicini, & doue suole habitare il Debitore, ò da i Vicini delle Terre, Possessioni, & Beni, i quali esso Debitor è uso tenere, & possedere sù la Giuriditione del Giudice, s'essi sappiano Beni alcuni del Debitore ispediti.

¶ Perche, disponiamo non esser necessario farsi l'Escussione, se non de i Beni essistenti nella Giuriditione del Giudice.

¶ I quai Messi, ò uno, ò due, ch'essi si siano come di sopra, s'hauranno trouato de i Beni del Debitore ispediti, che siano basteuoli à sodisfare colui, che domanda, all'hora sopra detti Beni si proceda secondo la forma della Ragione, & de i Statuti.

¶ Se n'hauranno trouato de gli ispediti, ma non basteuoli all'intiera sodisfattione del Domandatore, si proceda sopra quei, com'habbiamo detto; & del restante, doue non può esser sodisfatto, procedassi, come si dirà.

¶ Se non si seranno trouati Beni alcuni ispediti, essi Messi riferiscano ne gli Atti, c'hauendo diligentemente cercato non hanno trouato Beni alcuni d'esso Debitore ispediti, ò se non per tanta Quantità, & Prezzo isprimendo la Quantità, & il Prezzo.

¶ Fatta questa Relatione citasi il Terzo, contra cui si uuole procedere, & si gli assegni Termine di VIII. Di utili ad hauere mostrato alcuni Beni del Debitore ispediti, ouer'alienati per esso Debitore dopo l'Acquisto d'esso citato, che siano nella Giurisditione del Giudice basteuoli all'intiera sodisfattione del Domandatore,

mandatore, & che da lui possano essere auocati.

¶ Dichiarando che (quanto al soggetto del presente Statuto) i Crediti s'intendano Beni, pur che il Debitore, il Debito di cui serà mostrato, habiti nella Giuriditione del Giudice.

¶ S'il Terzo citato in detto Termine non haurà mostrato alcuni Beni del Debitore di quella Qualità, che di sopra habbiamo detto, il Creditore possa procedere per uia dell'Hipothecaria, ò dell'Interdetto Saluiano, ò altro Remedio ragioneuole contra i Beni, ch'il detto Terzo possederà de i Beni del Debitore.

¶ Ma; quando il detto Terzo haurà prouato, & mostrato de i Beni del Debitore, c'habbiano tutte le Qualità dette di sopra, il Creditor nol possa molestare, ma prima sia tenuto procedere contra i Beni prouati, & mostrati.

¶ S'il Terzo citato haurà mostrato de i Beni del Debitore, ma nõ basteuoli all'intiero pagamento del Creditore, in questo caso l'Attore sia obligato procedere contra i detti Beni mostrati per la rata, parte, & prezzo d'essi, & commune ualuta; & per lo Restante del Credito, ò ragioni dell'Attore esso Attore possa procedere contra i Beni del Debitore posseduti dal detto Terzo citato, secondo che di ragione gli serà conceduto.

¶ Et nel predetto caso uno Giudicio non impedisca l'altro, ma si possa procedere nell'uno & nell'altro in un tempo medesimo.

¶ Et in detto Termine di VIII. Di il Terzo citato non sia ascoltato se non à prouare, & mostrare de i detti Beni, come s'è detto, ancho ch'egli uoglia allegare, & prouare ch'egli non possa esser conuenuto, ò hauer migliori, & anteriori ragioni in detti Beni, ma ciò sia, & s'intenda esser riseruato nell'Hipothecaria.

¶ Passato detto Termine di VIII. Di il Terzo citato habbia Termine di V. Di utili ad hauer fatto dichiarare, & prononciare dal Giudice hauer leggittimamente mostrato de detti Beni; dalla quale Prononcia, & Sentenza si possa appellare secondo la forma de nostri Statuti.

¶ Se serà data la Sentenza in fauor del detto Terzo, per tal Prononcia non s'intenda esser fatto pregiudicio alcuno ad esso Creditore, ma le sue ragioni siano salue, & illese, s'egli n'hà, ò n'haueua alcuna contra il detto Terzo, & i Beni da lui posseduti:

¶ Ma possa esso Creditore hauer rigresso, & ricorso contra detto Terzo, & i Beni posseduti da lui tutte le uolte, che non possa esser sodisfatto, & per quella rata, che non potrà esser sodisfatto sopra, & de i Beni mostrati.

¶ Frà detto Termine di V. Di se non si serà prononciato, & serà passato il Termine, senz'altra sentenza, ò dichiaratione per uir-

tù del presente Statuto s'intenda esser l'Escussione leggittimamente fatta contra il detto Terzo, contra il quale, & i Beni possеduti da lui come di sopra per mezo della ragione si possa procedere, riserbate però ad esso Terzo citato l'altre sue ragioni nell'altro Giudicio, & Instanza, come s'è detto.

¶ Et (quanto al presente Statuto) i Beni essistenti presso il Debitore nella Giuriditione del Giudice s'intendano ispediti, & auocabili, se per la parte auersa non serà prouato il contrario.

Delle Sicurtà da darsi in Giudicio da i non Sudditi, & dalle Donne. Rub XIII.

NIVNA Persona, Commune, Colleggio, & Vniuersità non soggetta pienamente al nostro Dominio, che litigherà con alcuno nostro Suddito in qualunque Causa tanto criminale, quanto ciuile, & mista, tanto quando tal Persona sopradetta, Colleggio, Commune, & Vniuersità serà Attore, quanto quā do serà Reo, tanto nelle Cause principali, quanto nelle Reconuentioni à qualunque modo non debbia essere udito da i Giudici, se prima ricercata dalla parte non haurà data una Sicurtà idonea di facultà, la quale dimori in alcuno luogo del nostro Dominio.

¶ La quale Sicurtà oblighi se, & i suoi Beni principalmente, & in solido di douer stare in Ragione, & pagare cio che fia giudicato; si come uogliamo s'intenda esser obligata, auenga che si sia simplicemente obligata di douer stare in Ragione, & di pagar cio che fia giudicato.

¶ Tutto quel, ch'in Giudicio serà stato fatto, & processato in fauor di lei prima, c'habbia dato la Sicurtà, poscia che serà stato ricercata à douer cio fare, sia nullo, & non uaglia.

¶ Il non Suddito come di sopra nō sia ammesso, se uolesse dare la Cautione giuratoria, ma allegando di non trouare Sicurtà possa dare conuenienti pegni per le spese, & tutto quel, che gli uerrà domandato dal Suddito, ouer star distenuto fino che sia finita la Lite.

¶ Nel qual caso di Detentione del nō Suddito, s'il Suddito perda la Lite sia obligato ad ogni spesa, danno, & interesso al non Suddito.

¶ Vogliamo anchora, ch'il Suddito non possa domandar tal Sicurtà nella Causa di Riconuentione, se prima non haurà giurato egli, ò il suo Procuratore, c'habbia à ciò Mandato sofficiente, di douer proseguire tal Causa di Riconuentione: la quale deb-

bia proſeguire ſotto pena del Pergiurio, ſe di commune conſentimento delle parti non le ſerà rinontiato.

¶ Et; perche non uogliamo che le Donne poſſano eſſer nelle Cauſe ciuili ditenute, & carcerate, accio che ſotto queſto Priuileggio non ſiano inuitate à temerariamente litigare, però uogliamo che tutto quel, ch'è ordinato in queſto Statuto di douer dar le Sicurtà, habbia luogo nelle Donne anchor che ſiano noſtre Suddite, & ſe ben poſſedano Beni ſtabili.

¶ Eccetto che non ſi poſſa accettare l'offerta loro di uoler ſtar ditenute ſino alla fine della Lite, eſſendo cio contra la donneſca honeſtà.

¶ Nel preſente Statuto di Sicurta Noi intendiamo Quegli non eſſer noſtri Sudditi, i quai nel noſtro Dominio non poſſederanno Beni ſtabili baſteuoli à quel, che ſerà dedotto in Giudicio riſpettiuamente come di ſopra: ò Quegli, che nel tempo della Lite moſſa prima per V. anni cõtinoui, & ſecondo s'è detto nella Rub. XII. del primo libro de i preſenti Statuti, non haurano habitato.

¶ Vogliamo dunque ch'i noſtri Sudditi poſſedendo, ò non poſſedendo Beni ſtabili à baſtanza; quando litigheranno, Rei, ò Attori che ſi ſiano, con alcuno Foreſtiero, non poſſano eſſer'aſtretti à dar Sicurtà alcuna.

¶ Ma; quando eſſi trà ſe in qualunque modo litigheranno, intendiamo che la parte di quei, Attrice, ò Rea che ſi ſia, la quale non poſſeda Beni ſtabili à baſtanza, & sbrigati nel noſtro Stato, ricercata ſia tenuta à dar ſicurtà idonea nel noſtro Stato, ò far ſofficiente Depoſito, ò ſtar ritenuta, come di ſopra; ſaluo ſempre reſtando quel che s'è detto delle Donne.

¶ Colui, che ſerà ricercato à dar ſicurtà, allegando ſe, ò la ſicurtà, che uuol dare, poſſedere Beni ſtabili à baſtanza, ſia tenuto à moſtrar cio, & all'oncontro Chi opponera i Beni, che la parte, ò la Sicurtà offerta poſſiede, non eſſere sbrigati, ſia obligato leggittimamente prouarlo.

Ch'i Procuratori non poſſano promettere per i loro Clientoli. Rub. XIIII.

ACCIO non ſi dia occaſione alle Cauillationi, & ſotterfugij in pagar quello che ſerà giudicato, diſponiamo che niuno Procuratore poſſa far Sicurtà per lo ſuo Clientolo di douer ſtare in Ragione, & pagare quel, che ſera giudicato.

¶ Et; s'il Procuratore haurà promeſſo, tal promiſſione non ua-

glia, & sia di niuno momento, ma si presuma fittitia, erronea, & simulata, & fatta con fraude; & il detto Procuratore non possa essere astretto à pagare à niun modo, se bene hauesse giurato, perche tal Giuramento non uogliamo uaglia, ma si presuma preso per fraude.

¶ Et il medesimo uogliamo s'intenda, s'esso Procuratore haurà promesso in qualunque modo à colui, che farà tal Sicurtà come di sopra al detto suo Clientolo.

¶ Et quello, c'habbiamo detto ne i Procuratori, habbia luogo etiandio ne gli Auocati.

Della Ricusatione dei Giudici. Rub. XV.

QVANTVNQVE sia cosa pericolosa il piatire sotto Giudice sospetto, nondimeno, perche più uolte accade, ch'i Giudici si giurano sospetti affine, che si diferisca, & allunga il sententiare; desiderando Noi dunque à cio prouedere disponiamo, che nelle Cause, il ualor di cui certo, ò uerisimile non ecceda L. X. niun Giudice ò Ordinario, ò Delegato, che egli si sia, possa esser giurato sospetto.

¶ Nelle Cause, che passano il ualor di L. X. sia lecito giurar sospetto il Giudice tanto Ordinario, quanto Delegato, tanto sopra un'Articolo, quanto sopra tutta la Causa, in questo modo però che giurato sospetto il Giudice sopra uno Articolo Incidente, ò Emergente, ouer sopra una Interlocutoria mera, che non habbia forza di sentenza diffinitiua, resti Giudice nel restante.

¶ Et; se ne Giorni statuiti da gli Statuti à diffinitiuamente sententiare, ò à commettere l'Essecutione d'alcuno Precetto fatto al Confessato, ò nell'Essecutione d'alcuno Instromento alcuna delle Parti giurasse il Giudice sospetto, tal Giuramento non sia accettato, se l'altra Parte uolesse, & chiedesse, ch'il medesimo Giudice prononciasse col Conseglio del Sauio; nel qual caso si proceda più oltra sopra detto Conseglio domandato secondo è ordinato da gli Statuti, quando è domandato tal Conseglio.

¶ Et in questo caso concediamo à detta Parte domandare il Conseglio del Sauio nell'Hora seguente di ragione, poscia ch'ella, ò il suo Procuratore haurà saputo, ò à lei, ò à lui serà stato notificato esso Giudice esser stato giurato sospetto; altramente passato questo tempo il sopradetto Giuramento si ammetta, & cosi s'intenda essere ammesso fino Hora per uigor de nostri Statuti.

¶ La qual Notificatione uogliamo che si debbia fare la prima Hora immediatamente seguente di ragione, & l'altra seguente si

possa domandare il Conseglio.

¶ A' recusare, & hauer sospetto il Giudice basti, ch'il Principale da se, ò col mezo del suo Procuratore spetiale, ò ch'il Procuratore, che serà stato nella Causa nel tempo d'essa Ricusatione, ancho senza spetial Mandato giuri esso Giudice sospetto, ne sia tenuto ad isprimere alcuna cagione di sospittione.

¶ Et; s'egli uolesse giurar sol sopra uno Articolo, isprimasi, che si giura hauerlo sospetto sopra il tale Articolo, altramente s'intenda esser giurato sopra tutta la Causa.

¶ Il quale Giuramento debbia apparere negli Atti del Notaro della Causa in maniera, che non uaglia, se non serà trapposto auante il Giudice, ò Luogotenente suo nell'Hora di ragione, mentre ch'egli siede al Banco.

¶ Se serà ricusato, & giurato sospetto alcun Giudice ordinario, ò Delegato, il Commissario di Sassuolo sia Giudice in luogo del ricusato sol per quello Articolo, doue serà ricusato, quando esso Commissario non fosse il Giudice giurato sospetto.

¶ Ma; s'il Commissario di Sassuolo serà quello, che serà stato giurato sospetto, la parte, ch'il giurerà, ricorra da Noi, che le daremo un Giudice in luogo del Commissario ricusato.

¶ Et; sin tanto che da Noi non le serà stato dato un Giudice, l'Instanza, & Termine alcuno non corra.

¶ Dichiarando che detta Ricusatione nõ si possa fare poscia, che seranno passati due de i Giorni dati al Giudice ad ispedir la Causa, & all'hora i Giorni dati al Giudice s'intendano essere allungati, & prorogati tre altri Giorni.

¶ Et; se detta Ricusatione si farà nel Termine dato ad ispedire il Processo, similmente detto Termine s'intenda essere prorogato tre altri Di.

¶ Et; restando fermo tutto quel c'habbiamo sudetto, detta Ricusatione si possa fare in qual si uoglia parte del Giudicio, & da ciascuna parte etiandio, se fosse quella, c'hauesse impetrato per Giudice colui, ch'ella ricusa.

Della Restitutione in integro. Rub. XVI.

S'ALCVNA persona Commune, Colleggio, ò Vniuersità, ò Minore, ò altra persona, à cui competirà di ragione, per qual si uoglia cagione domanderà esser restituita in integro principalmente, si proceda secondo i Tempi assignati alla Reduttione ad Arbitrio d'Huomo da bene.

¶ Et; quando serà domandata la Restitutione in integro per ha-

uer tralaſciata qualche coſa, & ommeſſa, della quale debbia il Domandatore ſi come leſo eſſer reſtituito in Integro, all'hora eſſa Reſtitutione non gli ſi cõceda à tutto il Tempo, in che cio ſia ſtato ommeſſo, ma à quel ſol tanto di Tempo, che il Giudice atteſa la Qualità del Negocio giudicherà, & ordinerà.

¶ Et; s'il Domandante tal Reſtitutione niente haurà prouato nel tempo aſſignato, ò reſtituito, ſubito ſenz'altro s'intenda condennato in L. X. d'applicarſi all'altra parte, non oſtante ch'il Principale ſia Minore, ò il Procurator non habbia leggitimo mandato à far cadere in pena il Padrone.

¶ Dichiarando che; quando una fiata ſerà ſtata conceduta la Reſtitutione in una medeſima coſa, per la medeſima, ò diuerſa cagione ſoprauenente, più non poſſa eſſer domandata, ne conceduta à modo alcuno, &; ſe ſerà conceduta, eſſa Reſtitutione ſubito non uaglia.

Delle Proue. Rub. XVII.

PERCHE le Proue meritano eſſer fauorite, & acreſciute, & non odiate, & aſtrette, per tanto ne i caſi infraſcritti ordiniamo poterſi fare le proue in queſto modo.

¶ S'egli ſi uorrà prouare l'Etade, ò Morte d'alcuno baſti prouare per la Vacchetta, ò Libro ſcritto di man del Capellano della Chieſa Parochiale del luogo, doue ſerà battezzata, ò ſepellita la perſona, nel quale Libro, ò Vacchetta ſia ſcritto l'Anno, il Meſe, & il Di, il Nome della perſona battezzata, i Nomi de i Compadri, & delle Commadri: &; trattandoſi della Morte, ſia ſcritto in detta Vacchetta, ò Libro il tempo come di ſopra, il nome del Morto, & la Sepultura ſua; & à queſte Poſte, & Partite ſia data piena fede in Giudicio, & fuor di Giudicio.

¶ La Morte ancho ſi poſſa prouare in queſt'altro modo.

¶ Se la perſona ſerà morta nella Giuriditione, doue ſi litiga, ŏ iui preſſo per XX. migliari, & anchora non ſiano paſſati VII. Anni dalla morte di tal perſona in quà, all'hora baſti un Teſtimone idoneo, il quale deponga hauer ueduto quel tale morto, & due altri Teſtimoni, i quali depongano della publica uoce, & fama, & oltra queſto teſtifichino, ch'eſſi penſano, & credono del certo quell'eſſer morta.

¶ Ma; ſe ſeranno paſſati VII. Anni, ouer tal perſona ſia morta lunge per più di XX. Migliari, all'hora ſiano baſtanti tre Teſtimoni idonei, i quali teſtifichino della publica uoce, & fama, & ch'eſſi credano del certo, che quella ſia morta.

¶ A' uoler prouare, ch'alcuno sia uno de gli Ascendenti, ò Descendenti, ò Collaterali, ò Agnati, ò Cognati, ò Affine, ò Marito, ò Moglie d'alcuno basti prouare per tre Testimoni idonei, i quali depongano hauere hauuta prattica, & conuersatione delle predette persone, & le conoscеuano, & che quel tale fù sempre riputato per tale Ascendente, ò Descendente, ò Collaterale, ò Agnato, ò Cognato, ò Affine in tal grado, ò Marito, ò Moglie del tale, & che cosi hà udito colui, ò colei per tale esser chiamato, ò chiamata da colui, di cui si dice essere Ascendente ò Descendente come di sopra, & ancho da altri Conoscenti, & Vicini di colui.

¶ Et; se la persona fosse morta gia per Anni XXV. passati, basti prouar per quattro Testimoni idonei, che sia publica uoce, & fama di tal Parentela, & Affinità, ò Matrimonio come di sopra.

¶ Et similmente col testimonio de quattro persone idonee, che depongano della publica uoce, & fama si possa prouare l'esser Padre di Famiglia, ò l'hauer' accettato l'heredità d'alcuna persona.

¶ Et in questi casi i Testimoni si presumano idonei non essendo il contrario prouato.

Della Produttione de gli Instromenti. Rub: XVIII:

ORDINIAMO ch'in qualunque Cause qualunque scritture, & Instromenti si possano produrre in Giudicio sempre mai fino che non serà stato presentato il Processo al Giudice affine, che termini la Causa; auengadio che à colui, che uorrà produrre tali scritture, fossero stati assignati i Termini perentoriamente; Eccetto ne i casi, ne i quali si trouerà altramente ordinato da gli Statuti nostri:

¶ Non uogliamo gia, che fuori de i Termini ordinariamente assignati nella Causa, dette scritture, ò Instromenti possano esser coaiutati da Testimoni, che s'inducessero, & s'essaminassero; Per ciò che quanto ad essi Testimoni ò per coadiuuare, ò simplicemente d'essaminarsi non uogliamo il presente nostro Statuto hauer luogo;

De i Testimoni, loro Essaminatione, & Elettione de gli Essaminatori. Rub. XIX.

IL più delle uolte le proue, che si fanno nelle Cause, consistono ne i Testimoni, la onde qualunque Litigante uorrà produrre alcuni Testimoni in Giudicio, debbia ciò fare nel Termine

probatorio, s'egli intende prouare, ò nel Termine riprobatorio, s'intende riprouare, facendo prima citar l'Auersario à uedere indursi i Testimoni, & giurare.

¶ Et cosi alla presenza della parte, ouer leggittimamente citata, et contumace si produchino i Testimoni, & si dia loro il Giuramento di douer dir la uerità rimosso amore, & timore, & ogni fauore humano.

¶ Et de i Capitoli, che seranno prodotti per essaminarui sopra i Testimoni, si dia la coppia all'Auersario, se la domanderà, à sue spese, accio ui faccia i suoi Interrogatorij, & il Giudice gli assegni tempo d'un Di utile dal Di della coppia data, ò leggittimamente offerta à far detti Interrogatorij; & senz'altro per i presenti Statuti s'intenda esser assignato detto Termine.

¶ Prodotti, ò non prodotti i detti Interrogatorij in detto Termine il Giudice ad instanza del Producente debbia essaminare i Testimoni indotti, & giurati come di sopra nel Termine probatorio, ò reprobatorio secondo che, & à che fine seranno stati indotti: Et fuori de questi Termini, & altramente indotti non uagliano, ne facciano fede.

¶ S'alcuna Parte ad essaminar detti Testimoni uorrà eleggere alcuno Essaminatore, il quale non sia sospetto all'altra parte, possa eleggere ciascuno, che le parerà.

¶ Et questo tale Essaminatore eletto insieme col Giudice essamini alle spese però di colui, che l'haurà eletto.

¶ Il medesimo l'altra parte possa fare, & eleggere per la parte sua un'altro Essaminatore, come habbiamo detto di sopra.

¶ Et ciascuno de questi Essaminatori habbia d'hauer per sua mercede quel tanto, che si darà anchora al Giudice per l'essamine.

¶ Nel essaminare, che farà ò il Giudice solo, ò accompagnato da gli Essaminatori eletti come di sopra, debbia far dire al Testimone distesamente, & chiaramente quel, che egli saprà sopra i Capitoli, & non debbia contentarsi, s'il Testimone dicesse. Esser uero quel, che si contiene nei Capitoli, ò Capitolo, ò s'ancho dicesse. deponere, & testificare, come hà fatto il tale altro Testimone.

¶ Et; se questi detti si troueranno scritti, siano nulli, inualidi, & non facciano fede alcuna.

¶ Occorrendo in qualche Causa, Lite, Questione, ò Controuersia esser prodotti, & fatti giurare alcuni Testimoni nell'ultimo Di d'alcuno Termine, sia lecito al Producente far'essaminare detti Testimoni solamente per tutto il Di prossimo seguente giu

ridico; pur ch'esso giuri toccate le scritture con le mani non gli hauer potuto hauer più tosto, non ostante alcuna publicatione fatta.

¶ L'Auersario anch'egli in tanto possa far'essaminare per tutto il prefatto Di qualunque Testimone giurato in Termine.

¶ Dichiarando questo potersi far dalle Parti, se però i Detti, & Testificati de gli altri Testimoni non siano passati à notitia delle parti, ò di quella, che uorrà essaminare, & cosi non possano esser stati ueduti, ò saputi.

Del Modo del produrre Testimoni, Instromenti, & altre Scritture, che fosser fuor del Territorio del Giudice.

Rub. XX.

PERCHE dato il Termine à prouare, ò à riprouare nelle Cause spesso l'Attore, ò il Reo pensa essergli necessario produrre nella causa Instromenti, Scritture, ò Testimoni, li quali si trouano fuor della Giuriditione del Giudice ordinario, ò delegato: Per tanto uogliamo, che s'alcuna delle Parti uorrà nella Causa principale, ò d'Appellationi produrre, ò fare essaminare alcuni Testimoni, ò Instromenti, ò Scritture, ò farle leuare, & stimi non poter cio compiutamente fare nel Termine, nel qual si troua, probatorio, ò reprobatorio, ch'egli si sia, il Giudice ad instanza di quel tale, ò del suo Procuratore proroghi, & allunghi il Termine, nel qual si serà, una sol uolta conueneuolmente secondo la distanza de i luoghi, & qualità del fatto: nella quale Prorogatione i detti Testimoni possano essere accettati, & essaminati giuridicamente, & i lor detti esser presentati al Giudice, & poter'esser prodotti quegli Instromenti, & Scritture.

¶ Questa però Prorogatione si dia, & conceda, se la sopradetta instanza serà fatta auante la Publicatione del Processo, & non dopo.

¶ Et; se la parte, ch'à cio instarà, giurerà per i Santi Vangeli di Dio toccate le Scritture, che cio non ricerca con malitia, ò calunnia, ne con animo di mandar la Lite in lungo, ma sol pensando douergli far bisogno de detti Testimoni, Instromenti, ò Scritture nella Causa.

¶ Durando il tempo di detta Prorogatione colui, che l'haurà domandata, non possa fare altro, se non per rispetto de i Testimoni, & Scritture, & Instromenti essistenti fuor del Territorio, come di sopra; ma l'altra parte possa fare tutto quel, che può nel Termine non prorogato.

¶ Pendente tal Prorogatione non corra Inſtanza alcuna della Cauſa, ne del Termine aſſignato alle Parti; ſaluo che quei, che ſono aſſignati à fare quelle Proue, che ſono nella Giuriditione del Giudice.

¶ Per prouedere alle malitie de gli Huomini s'ordina che; ſe la parte, c'haurà richieſta, & ottenuta la detta Prorogatione, in quella attualmente non haurà prodotti auante il Giudice gli Inſtromenti, i Detti de Teſtimoni, ò altre Proue, c'haurà detto hauer fuori della Giuriditione nel luogo più lontano di quei, ch'egli haurà nominato, ſe più n'haurà nominati; cada, & s'intenda eſſer caduta nella pena del denaro depoſitato.

¶ Perche uogliamo che la parte, c'haurà domandata, & ottenuta tal Prorogatione, prima habbia à deporre preſſo il Notaro della Cauſa, ò altra perſona non ſoſpetta V. ſoldi per ciaſcuno Migliaro da XXV. Migliari in giù, & da indi in sù due ſoldi per Migliaro, che ſerà diſtante il luogo, do ue ſerà detto eſſer tal Proue, ò ſcritture.

¶ Et; uenendo il caſo, che tal Parte non preſenti al Giudice dette Proue nel Termine detto, incõtinente il Giudice faccia etiandio di fatto detto Depoſito eſſer dato alla Parte auerſa, di cui uogliamo ſia detto Depoſito in detto caſo.

¶ Et il Giudice non eſſeguendo cio incorra nella pena del doppio da eſſergli tolto, & applicato à detta parte nel tempo del ſuo Sindicato, à cui ancho ſia tenuto ad ogni ſuo dãno, & intereſſo.

¶ Et ogn'Atto, Prononcia, & Proceſſo, fatta, ò fatto in fauor di colui, c'haurà fatto il Depoſito, & non l'haura fatto laſſare hauendo contrafatto come di ſopra, ſia nullo, & nulla, & non uaglia.

¶ Dichiarando queſto douer procedere tutte le fiate, che la Parte contrafaciente non prouerà auante il Giudice della Cauſa eſſer ſtato leggittimamente impedito, ch'egli non hà fatto la Proua, & Prodottione, come era obligato.

¶ Et in queſto caſo ogni Procuratore della Cauſa s'intenda hauer ſofficiente Mandato à fare il ſopradetto giuramento, & à fare il ſuo Principale cadere in detta pena, ſe ben ſolo haueſſe il Mandato per piatire.

Del Giuramento da eſſer dato, ò accettato. Rub. XXI.

ESSENDO grandiſſima la Religione del Giuramento in decider le Liti, per tanto s'ordina, & ſtatuiſce che; ſe l'Attore uorrà dare Sacramento al Reo di qualche coſa, che ſi pretenda eſſergli debita, & uoglia ſtare al Sacramento del Reo, ſia te-

nuto mettere tal Sacramento in iscritto, ò faruelo mettere.

¶ Et; s'il Reo sopra cio haurà giurato, ch'egli non è Debitore di tal cosa, ne obligato à far tal cosa, l'Attore no'l possa per l'auenire più conuenire, ne molestare per detta occasione.

¶ S'il Reo haurà ricusato, ò non uorrà rispondere col suo Giuramento, sia hauuto per confessato, & conuinto, se però non referirà il Giuramento all'Attore; il quale sia tenuto accettare tal Giuramento, & gli basti giurare il Reo essergli obligato à tal cosa, ò à tal fatto, di cui serà la Lite, & credasi à tal Giuramento.

¶ Se l'Attor non uorrà giurare, il Reo sia assoluto, & tale s'intenda per uigor de presenti Statuti da tutto cio, che gli domandaua l'Attore, il quale subito s'intenda esser condennato nelle spese.

¶ Il Reo non sia obligato à douer giurare in altra forma di quella, che di sopra s'è detto.

¶ Et tutto questo habbia sol luogo in Coloro, li quali principalmente conuengono, ò sono conuenuti per lor proprio fatto, & non ne gli Heredi d'alcuni, ò in quei, li quali chiamano in Ragione, ò son chiamati per l'altrui fatto.

¶ Questo Giuramento si possa dare auante ogni Giudice ordinario, ò Delegato, Arbitro, & Arbitratore.

Del Giuramento, che si dà à sopplire la Semipiena Proua. Rub. XXII.

A 'LEVAR uia la uarietà dell'opinioni, ch'è, come, & à cui, & sopra di che si debbia dare il Giuramento à sopplire la Semipiena Proua, quando nella Causa semipienamente è stato prouato.

¶ Ordiniamo ch'in tutte le Cause, nelle quali di ragion commune si può dare il sopradetto Giuramento dal Giudice, se quel, sopra che si debbe dare, cade in notitia, & scienza d'una delle Parti solamente, sia ò l'Attore, ò il Reo, all'hora il Giuramento si dia à colui solo, che puo saper la uerità della cosa, ò fatto, sopra che si dà.

¶ Quando l'una parte, & l'altra può saper la uerità della cosa, ò fatto come di sopra, all'hora se l'Attore haurà prouato semipienamente la sua intentione, & il Reo non haurà opposto alcuna Eccettione, ò opposta non l'haurà ad alcun modo prouata, in tal caso si dia il Giuramento all'Attore.

¶ Quando l'Attore haurà l'intentione sua prouata semipienamente, & il Reo semipienamente la sua Eccettione, & l'Eccet-

tione sia dirittamente contraria, ò contradittoria all'Intentione dell'Attore, & cosi l'Intentione dell'Attore, & l'Eccettione del Reo insieme non siano compatibili, all'hora il Reo si assolua, & liberi senza darsi altro Giuramento, perche le Proue s'abbattono, & è, come se dall'Attore non fosse stato prouato in modo alcuno.

¶ Il medesimo diciamo, & molto più, s'il Reo haurà pienamente prouato la sua Eccettione.

¶ Ma; quando l'Attore hauesse pienamente prouato la sua Intentione, & il Reo semipienamente la sua Eccettione, in quel caso, se la Eccettione sia dirittamente contraria all'Intentione dell'Attore, & conseguentemente nõ le sia compatibile, senza Giuramento il Reo si condanni all'Attore, & sia, come se niente hauesse prouato.

¶ Ma; se l'Eccettione opposta dal Reo si tolera, & compatisce con l'Intentione dell'Attore (come si uede nell'Eccettione del Patto di non domandare, del Giuramento, del Pagamento, & simiglianti) all'hora; se ben l'Attore habbia prouato pienamente la sua Intentione, si dia il Giuramento in soppli mento sopra detta Eccettione al Reo, il quale l'haurà prouata semipienamente.

¶ Fatto tal Giuramento in suo fauore il Reo sia assoluto diffiniti uamente dall'Intentione dell'Attore.

¶ Ma; quando la Notitia di quel, sopra di che si deue dar tal Giuramento, non s'hà d'alcuna delle Parti, non sia luogo à douer dar tal Giuramento; ma il Giudice assolua, ò condanni secondo che di ragione è tenuto.

Delle Positioni Rub. XXIII.

ESSENDO lo stilo delle Positioni in Prattica per solleuare la Difficoltà delle Proue, Per cio per leuar uia i Dubbij ordiniamo, ch'in qualunque Causa ordinaria, ò sommaria, ciuile, ò criminale, nella quale si proceda per uia d'Accusatione, si possano fare, & produrre le Positioni ne i Termini probatorij, ò reprobatorij, & non fuor di quei, à prouar', ò riprouar rispettiuamente quel, che si tratterà in detti Termini.

¶ Non si facciano Positioni, se non di quel, che faccia, & conferisca à i meriti della Causa, e dell'Articolo, sopra il quale si litigherà.

¶ Et ciascuna Positione sia chiara, seperata, distinta, & in modo che non contenga se non un sol fatto, & non più, accio che sotto

la Positione d'un fatto non ui si contenga un'altro fatto: Perche nō uogliamo ch'in questo modo i Respondenti siano ingannati.

¶ Et se le Positioni non seranno separate, chiare, & distinte, come habbiamo detto, siano nulle, & hauute per non fatte, & cosi la Risposta data à quella sia hauuta per non data: restando però ualide l'altre Positioni, che seranno chiare, & come di sopra s'è ordinato.

¶ Ordiniamo ancho da ciascuna Parte si possano produrre per ciascuno Termine probatorio, ò riprobatorio nella Causa principale due Mute de Positioni, ma nell'Appellatione, ò Riduttione ad arbitrio d'huomo da bene non si possa produrre se non una sol uolta per ciascuna parte, & per ciascuno Termine à prouare, ò riprouar assignato.

¶ Et dal Dì; che le Positioni seranno leggittimamente prodotte in Giudicio la prima uolta, uogliamo, ch'il Termine, nel qual seranno prodotte, & cosi l'Instanza s'intenda non correre, fino che à dette Positioni serà stato risposto, ò seranno state pronunciate per confessate, ò hauute per tali.

¶ Ma nella seconda Muta de Positioni non uogliamo altramente ch'il Termine sia impedito, ò sospeso, ma corra non ostante detta seconda Muta de Positioni; se ben' ancho dal Giudice della Causa fosse prononciato in contrario, la quale Prononcia non uogliamo che uaglia, ma non ostante quella i Tempi corrano; se però non fosse stata data di consentimento d'ambo le parti.

¶ Et tanto il Reo, quanto l'Attore, & i Procuratori di ciascuno de essi possano fare le Positioni, produrle, & instare, che lor sia risposto: Et nel produrle siano tenuti giurar nella lor anima, s'egli serà il Principale, se serà il Procuratore, nell'anima del suo Principale, che nō pone quelle con animo di calunniare, & che crede le cose contenute in esse esser uere, & ch'elle contengono la uerità:

¶ Et il Procuratore s'intenda hauer leggittimo Mandato à far, & produrre le Positioni, se si trouerà hauer mandato à giurar di calunnia, eccetto s'in esso Mandato non fosse determinato il contrario, perche in tal caso il Procurator non s'intenda hauer sofficiente mandato, & per cio non sia ammesso, ne accettato.

¶ Et; accio che non si prolunghi il rispondere alle Positioni per l'Eccettione opposta, che siano impertinenti, ordiniamo che nō ostāte tala Eccettione il Giudice, Arbitro, ò Arbitratore ammetta tali Positioni, & per lo presente Statuto s'intendano essere ammesse, riserbata la ragione dell'impertinenti, & da nō essere ammesse nel tempo delle allegationi, & disputationi sopra la Causa.

¶ Alle quali impertinenti, & da non essere ammesse, se serà data risposta, uogliamo tal risposta sia per non data, & nulla, & non possa fare alcuno pregiudicio à colui, che l'haurà risposto.

¶ Possa però il Giudice per uigor del suo Officio la Positione, che uederà manifestamente, & notoriamente essere impertinente, ributtare, & cancellare, & non ammettere.

¶ Et contra tal Ributtamento, non Ammissione, & Cancellatione non si possa far Difesa alcuna, ò appellarsi, ò dirsi di Nullità ancho notoria, ne competisca officio alcuno del Giudice, ò Restitutione in integro ancho per cagione di minor'Etade.

¶ Et quel, che s'è ordinato nelle Positioni sopra la loro Impertinenza, ò Pertinenza, & il loro essere ammesso, ò non ammesso, s'intenda anchor' ordinato ne i Capitoli, che si producono à douerui essaminare i Testimoni.

¶ Volendosi produrre le Positioni il Ponẽte faccia citare il Reo, ò colui, contra chi seranno prodotte, à uederle produrre, & à douer lor rispondere con simile Giuramento di calunnia.

¶ Or; se nel tempo, che le Positioni si producono, il Reo principale, ò colui contra chi sono prodotte, fosse presente in Giudicio innanzi al Giudice, Arbitro, ò Arbitratore, ò citato comparisca, possa esser sforzato prima, che si parta dalla lor presenza à rispondere à quelle Positioni, che pendono dal fatto suo proprio.

¶ Et non rispondendo loro uogliamo ch'incontinente anche senz'altra Prononcia del Giudice dette Positioni, à quai non serà risposto come di sopra, siano hauute per confessate.

¶ Se ue ne serà alcuna, che dipenda dal fatto alieno; ò dal fatto proprio ma di X. Anni passati, ò intricato, di che uerisimilmente, colui che debbe rispondere, non ne potesse hauer cosi presta notitia, & memoria, di questo si dia la Coppia à chi lor dourà rispondere con Termine di due Di utili prossimi seguenti à douer lor rispondere.

¶ Et qual sia fatto proprio tal, che uerisimilmente il Risponden te cosi facilmente non sen possa ricordare, &; che di tali Positio ni si dia, ò non si dia, la Coppia, in tutto rimettiamo all'arbitrio del Giudice.

¶ Se; chi debbe rispondere, non haurà risposto in detto Termine de i due Di, le Positioni siano hauute per confessate.

¶ Se Colui, che è citato à ueder produrre le Positioni, non comparirà in alcun modo leggittimo, di nuouo sia citato à douer rispondere alle Positioni frà Termine di due Giorni utili prossimi seguenti con la Comminatione che s'in detto Termine non

haurà

haurà risposto, le Positioni s'hauranno per confessate.

¶ Et con detta Citatione gli si mandi la Coppia delle Positioni, che pendono dal fatto altrui, ò dal fatto proprio intricato, & in tutto come s'è detto di sopra, affine che consigliatamente possa rispondere.

¶ Se nel detto Termine non haurà risposto, di nuouo colui, chi debbe rispondere, si citi ad opponere, & allegar solamente qual giusto impedimento egli hauuto habbia, per lo quale non habbia potuto comparire; & altra oppositione non s'accetti che dell'Impedimento giusto.

¶ Et nel prouar detto impedimento si proceda come meglio parerà al Giudice: il quale prouato che sia tale impedimento ammetta il tal Impedito à rispondere à dette Positioni.

¶ Et il Tempo passato dalle Positioni hauute per confessate sino all'impedimento allegato, & prouato, & cosi poi risposto non s'intenda corso, come s'è detto di sopra nel tempo delle Positioni, & questo intendendo della prima Muta delle Positioni come di sopra.

¶ Ma; s'el Tale Citato ad allegare, & opponere tale impedimento non comparirà, subito le Positioni ancho senz'altra Dichiaratione del Giudice siano hauute per confessate.

¶ Le Risposte, che si faranno alle Positioni, debbiano esser chiare, fatte di propria bocca del Rispondente, & non in iscritto, senza alcuna Additione, & conditione.

¶ Non siano accettate queste Risposte. Crede in quanto appara: ò Non crede, se non appara. ò non crede come si pone. ò, altramente non crede; Ma il Rispondente sol debbia dire, ch'egli crede, ò non crede.

¶ Le Risposte si possano fare ancho fuori del luogo del Tribonale del Giudice, & in qualunque Hora del Di giuridico.

¶ Et il Giudice debbia leggere le Positioni alla Parte, & immediatamente scriuer la Risposta auante, ò dopo qualunque Positione.

¶ Il Giudice faccia rispondere alle Positioni secretamente, & rimossa la presenza del Procuratore, & Auocato dell'una, & l'altra parte, & qualunque altra persona sospetta.

¶ Eccetto s'il Respondente non fosse ò Donna, ò Contadino di semplice, & grosso ingegno, il che à considerare sia in Arbitrio del Giudice, le quali persone non possano esser sforzate à rispondere, se non col Consiglio, & presenza del loro Procuratore, ò Auocato; i quali Procuratori, ò Auocati siano tenuti giurare, che essi nõ persuaderãno il Rispondente à rispondere, se nõ la uerità.

¶ Se la persona, che debbe rispondere alle Positioni, non fosse nella Giuriditione del Giudice, ma si fosse assentata innanzi il Principio della Lite, il Giudice ad instanza della Parte commetta siano scritte lettere a'l Giudice del luogo, doue serà colui, che debbe rispondere, & si gli mandi la coppia delle Positioni, accio che lor faccia rispondere, ò senza dargli la coppia, se seranno in fatto proprio, ò cõ la coppia, se serano in fatto altrui, come s'è detto di sopra, assignandogli un Termine cõpetente secondo la distanza del luogo, frà il quale debbia hauer risposto, nel quale se non serà risposto, le Positioni siano hauute per confessate.

¶ Et questo si faccia à spese del Ponente; se già egli non si contentasse ammettere il Procuratore, c'hauesse à cio sofficiente Mandato.

¶ Et il Procuratore s'intenda hauer sofficiente Mandato di rispondere alle Positioni, quando in esso Mandato fosse, ch'esso Procuratore, ò il Sostituto da lui possa rispondere à qualunque Positione prodotta, ò da esser prodotta.

¶ Et à questo Procuratore sia data la coppia delle Positioni dependenti tanto dal fatto proprio, come alieno, & gli sia assignato Termine di due Di utili prossimi seguenti ad informarsi, & ad hauer risposto; Et passato detto Termine, & non fatta la Risposta le Positioni s'intendano confessate.

¶ Et cosi la Contumacia, ò Risposta del tale Procuratore noccia, & pregiudichi al principale.

¶ Se la persona, la quale debbe rispondere, si serà partita, & assentata dopo la lite principiata, si scriua al Giudice del luogo, doue ella serà, & si assegni il Termine à rispondere in tutto come è detto di sopra, ma cio si faccia à spese di colui, che deue rispondere, & in questo caso il Ponente non sia sforzato accettare il sudetto Procuratore quantunque leggittimo.

¶ Se la persona, la quale debbe rispondere, serà ò inferma in modo, che non possa comparire in Giudicio, ò persona egregia, ò honesta Donna (della quale infirmità, & honestà si stea al Giuramento del Pocurator suo) il Giudice manderà il Notaro della Causa à torre, & scriuere il Giuramento, & la Risposta di tali Persone à spese del Ponente; à petitione del quale ui debbia andare il Giudice à far cio, quando non si contentasse il Ponente del Notaro.

¶ Dichiarando ch'il Curatore dato à i Beni dell'Indefeso, ò dell'Assente non possa rispondere alle Positioni, ne sia obligato.

¶ Quello; ch'è detto nei Procuratori, habbia luogo ne i Tutori, Curatori, Attori, Sindichi, Defensori, & qualunque altro leggittimo

gittimo Amministratore.

¶ Ordinando però che niuno minore di XX. anni possa essere astretto à rispondere à Positioni, ma colui, il quale per lui comparirà, debbia, & possa rispondere, se gia non fosse tale, che nella Causa hauesse leggittima persona di stare in Giudicio.

¶ Ma il Minor d'Anni XXV. ma Maggior d'Anni XX. debbia rispondere alle Positioni insieme co'l suo Curatore.

¶ Et le Positioni non possano esser prononciate per confessate, come di sopra, se colui, contra chi seranno state prodotte, non serà mai comparso nella Causa ò da se, ò per mezo de alcuno suo Procuratore.

¶ Eccetto se egli non fosse stato citato una uolta personalmente ò à ueder produrre le Positioni, ò à risponder loro; nel qual caso possano esser prononciate per confessate.

¶ Di più ordiniamo che; se l'Attore prima haurà prodotto le sue Positioni, & poi il Reo le sue, ò all'incontro sia stato fatto; ò pur l'Attore, & il Reo in un medesimo tempo l'habbiano prodotte, ancho che fossero dirittamente contrarie le Positioni dell'uno, & dell'altro; prima si risponda à quelle dell'Attore, & poi à quelle del Reo.

¶ Dichiarando che s'il Principale rispondendo alle Positioni haueste confessato quello, il contrario di cui il suo Procuratore col Giuramento hauesse nelle sue Positioni posto, non possa esser punito in alcun modo.

¶ Et tutto quel; ch'è disposto di sopra, uogliamo habbia luogo ne i Giudici ordinarij, Delegati, Arbitri, & Arbitratori.

¶ Et; se serà osseruato altramente, le Positioni non si possano hauer per confessate come di sopra, ò prononciare d'alcun Giudice.

¶ Dalla Prononcia fatta sopra le Positioni, ò in ammetterle, ò in non ammetterle, ò in non rispondere, ò rispondere, ò che siano in fatto proprio, ò in fatto alieno, ò per confessate, ò per non confessate, ò in altro modo, non si possa appellare, querelare, dir di nullità etiandio notoria, ne competisca à cio Officio alcuno di Giudice, ò Difesa, ò alcuna Restitutione in integro ancho per cagion di minor etade.

¶ Ma; s'il Giudice haurà prononciato ingiustamente, sia tenuto ad ogni danno, & interesso della Parte lesa.

Della Pena di chi niega le Positioni. Rub. XXIIII.

S'ALCVNE Positioni seranno prodotte in Giudicio auante à qualunque Giudice ordinario, ò delegato, Arbitro, ò Ar-

bitratore in qualunque Cauſa ciuile, ò criminale, ò miſta, quando però ſi proceda per uia d'Accuſatione, & ſeranno negate ò dal Principale Riſpondente, ò dal ſuo Procurator riſpondente, quá do ſia ammeſſo, ò ſiano in fatto proprio, ò del ſuo Principale, ò in fatto alieno, il Principale incorra ſubito nella pena di Lir. V. per ciaſcuna Poſitione negata, ſe poi dal Ponente ſerà in Giudicio la Poſitione negata leggittimamente prouata.

¶ La quale pena il Giudice habbia da far pagare per la metà al Ponente, & per l'altra metà ad eſſo Giudice ſenza ſeruare ordine alcuno di Giudicio, ma poſſa realmente, & perſonalmente grauare il Principale, dalla parte di cui ſerà ſtato negato; poſſa però aſſignar à colui Termine ſol di VIII. Di à pagar detta pena.

¶ Et ſimilmente incorra in detta pena chiunque negarà alcuna Poſitione ſimplicemente, ò cõ conditione, tacitamente, ò iſpreſſamente per qualunque modo di riſponder, la quale Poſitione contenga Morte, Agnatione, Cognatione, Affinità, Parentela, ò Grado alcuno d'Attinenti ſino al quarto Grado ſecondo la Ragion canonica, ò il Matrimonio trà eſſi litiganti, ſe detta Morte, Agnatione, Cognatione, Affinità, Attinenza, ò Parentela, Grado, ò Matrimonio il Ponente haurà prouato leggittimamente.

¶ Et; s'intenda leggittimamente hauer prouato, s'egli haurà prouato ſecondo, che diſpone i noſtri Statuti.

¶ Et; ſe tal Negatione, & Proua ſerà ſtata fatta auante alcuno Arbitro, ò Arbitratore, il Podeſtà ad ogni requiſitione della Parte, ò dell'Arbitro, ò Arbitratore ſia tenuto realmente, & perſonalmente, & come di ſopra sforzare colui, dalla cui parte ſerà la Poſitione negata, à pagar detta pena nel modo ſopradetto, altramente egli ſia tenuto à detta pena.

¶ Dichiarando che per la Negatione del Procuratore intendiamo eſſo Principale eſſere incorſo in detta pena, s'il Procuratore habbia ſofficiente Mandato à riſpondere, come è detto di ſopra:

¶ Quando però il Procuratore ſi foſſe moſſo à negare da giuſta cagione, che per inſtromento publico, ò ſcrittura dell'Auerſario ſi proui, non uogliamo eſſo Principale incorra in detta Pena.

¶ Ma; s'il Procuratore haueſſe negato malitioſamente, perche ſapeſſe la coſa ſtare altramente, eſſo s'intenda incorſo in detta pena; in modo che s'il ſuo Principale gia habbia pagata la pena, gli concediamo poterla ripetere dal detto ſuo Procuratore.

Delle Scritture Priuate. Rub. XXV.

S'ALCVNO produrrà alcuna priuata Scrittura, che contenga qualunque Quantità, contra alcun'altro auante alcuno Giudice ordinario, delegato, ò ſuddelegato, ò Arbitro, ò Arbitratore eletto per compromeſſo neceſſario, ò uolontario; la quale dica eſſer ſcritta, ò ſottoſcritta di man di colui, cõtra chi è prodotta: ciaſcuno de i ſopradetti Giudici poſſa, & debbia realmente, & perſonalmente sforzar colui, di man di cui ſi dice eſſer ſcritta, ouer ſottoſcritta, à douer riſpondere ſimplicemente, chiaramente, ſenza alcuna Additione etiandio nella Preparatione del Giudicio, s'ella ſia ſcritta, ò ſottoſcritta di ſua mano.

¶ Confeſſando egli ch'ella è ſcritta, ò ſottoſcritta di ſua mano, ſe ben non ſia ſottoſcritta da Teſtimone ueruno, ſi gli proceda contra, come s'è ordinato in quei, che confeſſano il Debito, riſerbando ſempre intorno à cio l'Arbitrio, & Podeſtà, che gli Arbitri, ò Arbitratori ſi trouano hauer tanto dalle Parti, quanto da gli Statuti noſtri tanto nell'aſſignare i Termini, quanto nell'Eſecutione.

¶ S'à detta Scrittura ſerà oppoſta la Solutione, ò Sodisfatione, ò Accordo, ò altra Eccettione, la quale faccia l'Obligatione nulla, ò inefficace di ragione, all'hora ſopra cio uogliamo ſi proceda come habbiamo detto, quando il Debito appare per publico Inſtromento.

¶ Sempre però intendendoſi ſia riſerbata la podeſtà de gli Arbitri, & Arbitratori, come è detto di ſopra.

¶ Ma; ſe colui, contra chi è prodotta tal ſcrittura, negherà eſſer di ſua mano, & ſerà ſtato prouato il contrario, cada ſubito nella pena del doppio di quel, ch'in eſſa ſcrittura ſi contiene; la metà di cui ſia applicata al noſtro Fiſco, l'altra metà alla parte auerſa:

¶ Poſſa ancho, oltra detta pena, tal Negatione procedendo anchor incidentemente eſſer punita dello ſpergiurio dal Giudice, ſe ben ſia Arbitro, ò Arbitratore anchor uolontario:

¶ Vogliamo che la proua contra tal Negatione ſi poſſa fare con i Teſtimoni ſottoſcritti à detta ſcrittura, ſe ue ne ſerà, ò con altri non ſottoſcritti; i quali teſtifichino hauer ueduto il Debitore, ò colui, di mano di cui ſerà detto eſſer ſcritta, ò ſottoſcritta, hauer ſcritta, ò ſottoſcritta; ò col mezo del Paragone delle lettere: il qual ſi poſſa fare da una ſcrittura priuata, anchor che non ſia notata d'alcuno Teſtimone, la quale però appara eſſer ſcritta di ſua mano, ò per la ſua confeſſione, ò perch'il Giudice habbia commeſſo lui douer ſcriuere.

8. ¶ Et à far cio colui, di man di cui serà detto esser scritta, ò sottoscritta, possa esser sforzato dal Giudice prima, ch'ei si parta dal Tribunale, ò dal luogo eletto ad udir le Parti, ad instanza però del Creditore, ò suo Procuratore: ouer sia chiarito per mezo de Testimoni, ò altro leggittimo modo non potendosi per la detta Confessione, ò Paragone.

9. ¶ Disponendo ch'à far'il Paragone delle lettere s'eleggano due Huomini periti per ciascuna parte; i quali insieme col Giudice, Arbitro, ò Arbitratore diligentemente uedute le lettere tanto minute, quanto grosse, & considerato il modo, forma, & stilo dello scriuere, & ogn'altra cosa à cio necessaria col lor Giuramento riferiscano al Giudice sopra tal Paragone il lor Giudicio.

10. ¶ Se dal Giudice serà determinato per lo detto Paragone di lettere (il quale uogliamo in questi casi far piena proua) la scrittura, di cui si litiga, esser di man di colui, di mano di cui è detto esser scritta, ò sottoscritta, colui sia sforzato ad osseruar quello, ch'in essa Scrittura si contiene, in quel modo, che di sopra s'è detto, senz'altra pena in questo caso del Paragone delle lettere, uolendo che le pene imposte nell'altre proue restino ferme ne i lor casi.

11. ¶ Aggiungendo se colui, contra cui è prodotta tal scrittura, ammonito, ò citato leggittimamente due uolte con interuallo di due Di utili per ciascuna Citatione à douer riconoscere, s'ella è scritta, ò sottoscritta di sua mano, ouer' una uolta serà ammonito in presenza del Giudice, & un'altra uolta serà citato, come di sopra, ricuserà, & serà contumace uero, ò finto in rispondere, & in riconoscere, passato detto tempo si gli proceda contra, come s'egli hauesse confessato detta scrittura esser di sua mano: & non sia ammesso à purgare la sua contumacia, se ben uolesse pagar le spese.

12. ¶ Et tutto quel, che s'è ordinato nella scrittura, ch'è detta esser scritta ò sottoscritta di man d'alcuno, s'osserui nelle scritture, le quali si dicessero esser solamente scritte, ò sottoscritte da una terza persona di uolontà però, & commissione di colui, contra il quale sono prodotte.

13. ¶ Le sopradette cose ancho uogliamo procedano, quando la scritura priuata come di sopra uiene prodotta contra l'Herede, ò Successore di colui, ch'è detto esser Debitore in detta scrittura.

14. ¶ Il quale Herede, ò Successore se negherà detta scrittura esser scritta, ò sottoscritta di man di colui, ch'è detto esser Debitore,

ò ſcritta, ò ſottoſcritta di uolontà, & commiſſione di lui, & poi ſerà ſtato prouato il contrario in quel modo, che s'è detto di ſopra, & per quanto ſi può adattare alla perſona del detto Herede, ò ſocceſſore, non cada in pena alcuna:

¶ Eccetto ſe non foſſe prouato detto Herede, ò ſocceſſore eſſer ſtato preſente, quando detta Scrittura fù ſcritta, ò ſottoſcritta dall'aſſerto Debitore di ſua mano, ò di man d'un terzo per ſua commiſſione, & uolontà, nel qual caſo l'Herede, ò ſocceſſore ſia punito, come s'haueſſe negato una ſcrittura ſcritta, ò ſottoſcritta di ſua mano, ò da un terzo di ſua uolontà, & commiſſione, come di ſopra.

¶ Dichiarando che tutte, & ciaſcune coſe predette habbiano luogo in qualunque altra ſcrittura priuata, etiandio che ſia liberatoria, & che contenga Fine, Liberatione, & Quietatione d'alcuna coſa:

¶ Ordinando che da niuno Fatto, ò Detto ſopra cio del Giudice competente ſi poſſa appellare, dir di Nullità, ò domandar' alcuna Reſtitutione in integro etiandio per cagion di minor' etade, quando ſi procederà per uigor del preſente Statuto.

De i Libri de Mercanti, & della fede, che lor ſi dee dare. Rub. XXVI.

CON cio ſia coſa che l'uſo della Mercantia è utiliſſimo, & i Mercanti hanno biſogno per iſpedir le lor Mercantie uenderle à minuto, & fare credenza à i Compratori; perche non ſi può ſempre hauer il denaro coſi in mano: Per tanto ordiniamo; che qualunque perſona, la quale gia per tre Anni paſſati continoui publicamente haurà fatta Mercãtia di qual ſorte di Mercantia ſi uoglia nel noſtro Dominio, debbia tenere due Libri, doue eſſi ò loro Famigli, e Fattori poſſano ſcriuere di Di in Di le robe, che uendono à credenza, l'uno de quai Libri ſia il Giornale, sù il quale ſi noti come di ſopra, & ſenza uacuo notabile trà una poſta, & l'altra (la quale Notabilità rimettiamo al Giudice) quel che ſi uende di Di in Di, l'altro poi Libro ſia l'Ordinato, ſu'l quale s'habbiano da rapportare tutte le poſte del Giornale ſeparatamẽte da un Debitore all'altro di ciaſcuna perſona in un luogo ſuo ſeparato, accio ſi poſſa inſieme uedere tutto il debito di ciaſcuna perſona. Et debbiano detti Libri eſſere tenuti ordinatamente, & affogliati:

¶ Et su'l principio di ciaſcuno Libro ui ſia il Titolo, che denoti, che coſa ui ſi ſcriuerà sù, & i fogli delle carte, che contiene: &

poi le Poste de detti Libri siano messe sotto il lor Millesimo, Mese, & Giorni, che appara, & siano senza Cancellatione, ò Rasura.

¶ Et; s'in detti Libri ui fosse qualche Cancellatione, presso detta Cancellatione il Mercante, ò suoi Fattori, ò Famigli debbiano far mentione per qual cagione s'è fatta tal Cancellatione, altramente non si debbia à detti Libri dar fede alcuna.

¶ Ancho uogliamo detta Cancellatione sia fatta in modo, che la scrittura Cancellata si possa leggere, altramente poi non uaglia cagione alcuna scritta come di sopra:

¶ A i predetti Libri tenuti, & regolati come di sopra, & che si troueranno accordarsi nelle Poste insieme di ciascun Mercante, il quale habbia nel nostro Dominio fatto la Mercantia per tre Anni come di sopra, & in detta Mercantia sia stato di buona fama, & uita, & non sia stato in detto tempo diffamato, ò trouato in fallo alcuno, sia data piena fede in Giudicio, & fuori di Giudicio insieme co'l Giuramento d'esso Mercante fino alla somma di L. X. per qualunque Posta, che serà sù detti Libri contra qualunque Debitore, & suo Herede, & Soccessore, per cagione di detta Mercantia, & non per altro.

¶ Eccetto se non si prouerà il contrario, il quale si possa prouare per la parte Auersa.

¶ Et; s'il Mercante serà morto, i suoi Heredi habbiano da giurare, che credono detti Libri contenere la uerità.

¶ Et; s'il Mercante, ò Artefice serà stato trouato in alcuna fraude, c'habbia commesso ne i suoi Libri di Mercantia, mai più non si dia fede alcuna alle sue scritture, & Libri, & sia priuato, & cosi s'intenda priuato, & caduto da ogni ragione di quel suo Credito, doue haurà fatto fraude, & cada oltra cio subito in pena di L. XXV. d'applicarsi al nostro Fisco.

¶ Et à i Mercanti in riscuotere i lor crediti fatti delle robe uendute à credenza come di sopra, si faccia, & si debbia fare ragione sommariamente, senza strepito, & figura di Giudicio, & sol considerata la uerità del fatto, non ostanti Ferie alcune.

Che si possa prouare il Pagamento con Testimoni, non ostante il Patto in contrario. Rub. XXVII.

SE bene in qualche Obligatione, ò Contratto le Parti si seranno accordate, ch'il Pagamento, Restitutione, Consignatione, ò Sodisfattione de alcuna cosa non si possa prouare, se non per Instromento, ò altra Scrittura publica; nondimeno uogliamo

che

che tutto cio si possa prouare per idonei Testimoni, & prouato uaglia, & tenga non ostante detto Patto, & Accordo etiandio giurato; il quale uogliamo sia hauuto per non fatto.

¶ Et il Giuramento in detto caso per l'Auttorità del presente Statuto si presuma esser stato fatto fare dolosamente, in fraude, & per paura; & come tale non sia osseruato, non uaglia, & non stringa.

Come le Proue, & Atti fatti in una Causa uagliano in un'altra. Rub. XXVIII.

S'ALCVNA Persona perderà in qualche sua Lite, & Causa per hauer formato male, & inettamente il Libello, ò Petitione, ordiniamo, che le Proue, & Atti fatti in quella Causa prouino, & facciano fede, se non hauranno in se altro difetto, nell'altra Causa trà esse Parti ne più ne meno, che se fossero stati fatti nella medesima Causa, & come se nella prima Causa il Libello, ò Petitione fossero stati ben formati.

¶ Intendendo di quelle Proue, & Atti, che le Parti uorrano adoperare, perche uogliamo sia in lor Podesta ò adoprar di quei, ò far ne de gli altri secondo la Ragione.

Del Conseglio del Sauio, che nelle Cause si domanda. Rub. XXIX.

SI Statuisce, & dispone ch'in qualunque Causa Ordinaria, Stra ordinaria, ò Delegata, anchor s'hauesse à decidere sol ueduta la uerità del fatto, ciuile, ò mista ciuilmente tentata, etiandio se fosse del Fisco nostro, ò mossa da lui, ò contra lui, & non criminalmente, nella quale s'hauesse à dare ò Sentenza diffinitiua, ò Interlocutoria mera, ò c'habbia forza di diffinitiua, & sopra qualunque Incidente, & Emergente di detta Causa, qualunque delle Parti possa chiedere il Conseglio del Sauio, pur che il Valor della Causa uero, ò uerisimile non considerate le spese, danno, & alcuno interesso passi la somma di Lir. X.

¶ Concedendo ch'il Conseglio del Sauio si possa chiedere tanto nelle Cause d'Appellationi, quanto nelle principali:

¶ Il Conseglio s'habbia però à chiedere in questo modo, che nelle Cause, che non penderanno, & che non siano, ò siano state auante il Commissario di Sassuolo, ma siano auante gli altri nostri Podestadi, ò ad altro da noi Delegato, ò Delegato, & Luogotenente de i detti nostri Podestadi, se serà domandato il Sauio,

togliamo il nostro Commissario di Sassuolo sia il Consoltore, & Sauio, & cosi sino hora per lo presente nostro Statuto esser s'intenda.

¶ S'il Conseglio serà domandato sopra qualche Articolo Incidente, ò Emergente, & nel quale uenga la mera Interlocutoria, sia ammesso anchora che dalla Parte auersa s'allegasse quello esser domandato calunniosamente, & sopra cosa chiara, & Articolo di ragione, & in questo caso si possa domandare frà II. Di utili dopo l'hora, che serà stata fatta instanza, che si prononci sopra l'Articolo;

¶ Dapoi che serà domandato il Conseglio, frà II. Di continoui la Parte, che l'haurà domandato, debbia hauer depositato l'intiero salario del Consoltore presso il Notaro della Causa da esser tassato dal Giudice.

¶ Se serà domandato sopra il Negocio principale, ò sopra Articolo, che ricerchi Interlocutoria, c'habbia forza di sentenza diffinitiua, la Parte il debbia hauer domandato frà Termine di III. Di utili dal Di della Presentatione del Processo, ò scritture affine che si sententij, & frà II. Di continoui poi hauer fatto il Deposito del Salario d'esser tassato, & deposto come di sopra.

¶ Domandato il Conseglio, & fatto il Deposito sopradetti colui, che l'haurà richiesto, frà Termine di III. Di utili dal Di del Deposito immediatamente prossimi seguenti debbia hauer presentato il Processo, ò le Scritture al Commissario di Sassuolo; & hauer con effetto procacciato d'hauere il Conseglio ispedito dal Commissario, & presentato al suo Giudice frà Termine di XII. Di continoui, se serà sopra l'Interlocutoria mera, & XX. se serà Sentenza diffinitiua, ò Interlocutoria c'habbia forza di diffinitiua.

¶ Et questi Termini, che si danno ad hauere il Conseglio, non si possano prorogare se non una uolta dalle Parti insieme à far cio consentienti, & per V. Di continoui solamente.

¶ Colui, c'haurà domandato il Conseglio, se non l'haurà domandato, & fatto il Deposito del Salario, & hauuto il Conseglio frà i Termini rispettiuamente, c'habbiamo detto di sopra, per gli Statuti presenti si presuma hauer rinonciato à detto Conseglio, & s'habbia da procedere più oltra nella Causa, come se non fosse domandato Conseglio alcuno, & più sopra detto Articolo non si possa chiedere, ò domandare.

¶ Et; quando il Commissario non haurà ispedito il Conseglio frà detto Termine, tutte le fiate che sia stato à debito luogo, & tempo ricercato, esso sia tenuto ad ogni danno, & interesso della Par

re lesa, & alla pena di Lir. X. d'applicarsi al nostro Fisco.

¶ Il quale Commissario, & Consoltore sia tenuto porre il suo Cõseglio nella Sentenza sopra l'Articolo, ò Negotio principale da lui da esser data.

¶ Dal qual Conseglio, & Sentenza le Parti se ne possano appellare, pur che lor per altro sia conceduto dalla Ragione, ò da nostri Statuti, ne più ne meno che s'occoresse appellarsi d'alcuna Sentenza d'esso Commissario: & si habbiano ad osseruare tutte quelle cose, che sono ordinate douersi osseruare nell'Appellationi interposte dalle Sentenze d'esso Comissario di Sassuolo.

¶ S'occorrerà chiedersi il Consiglio nelle Cause, che penderanno auante il Commissario di Sassuolo, s'osserui tutto quel che di sopra s'è ordinato, & che conueneuolmente si potrà à questo caso accommodare, & eccetto quel che di sotto si dirà.

¶ Dichiarando però che; dapoi che serà fatto il Deposito del salario da esser tassato dal Giudice, s'elegga il Consoltore da i Confidenti delle Parti, le quali uogliamo che non possano eleggere luogo, ò Città alcuna distante dalla Giuriditione di Sassuolo più di LX. Migli, che si giudicherà per la comune openione de gli huomini, ne s'elegga luogo, doue non sia più d'un Consoltore da potere eleggere, se però in questi due casi le Parti di commun consentimento non si seranno accordate à fare altramente.

¶ Le Parti dunque diano in iscritto per uolta due luoghi, ò Città, d'onde si possa eleggere il Consoltore, per ciascuna d'esse parti, & tanto facciano cosi, fino che si siano accordate in un luogo, auertendo che non diano in iscritto quei due luoghi, c'haurano dati un'altra uolta, accio più ageuolmente si possano accordare: & il Giudice le possa punire, come gli parerà, pur che non passi L. III. d'applicarsi al Fisco, tutte le uolte che serà contrafatto da una delle Parti, ò da entrambo le Parti.

¶ Accordatesi del luogo poi diano in iscritto due Confidenti del detto luogo in quel modo, c'hbbiamo detto dei luoghi, fino che si siano accordate in uno.

¶ Accordatesi del Consoltore il Giudice assegni un Termine conueneuole alla Parte, c'haurà domandato il Conseglio, secondo la distanza del luogo, doue serà eletto il Consoltore, ad essere andato, ò mandato da esso Consoltore col Processo, ò Scritture, & ad hauer chiarito, s'egli haurà accettato di consegliare, ò nò. Et non hauendo accettato si proceda all'Elettione d'un altro di detto luogo, se ue ne serà più de i Confidenti delle Parti, & se nõ, si proceda all'Elettione d'altro luogo, & altro Consoltore nel

modo, che s'è detto.

¶ S'il Consoltore haurà accettato di consegliare; dal Di dell'Accettatione (del quale esso Consoltor ne faccia fede nelle sue lettere al Commissario, & la sopradetta Parte sia tenuta à curare, che ne faccia fede) essa Parte; c'haurà domandato il Conseglio, nei Termini rispettiuamente, che di sopra si sono detto, habbia in effetto procacciato d'hauere hauuto, & presentato il Conseglio.

¶ Dichiarando ch'il Termine di sopra conceduto al Consoltore d'ispedire il Conseglio cominci à correre dal Di della Relatione delle lettere dell'Accettatione della Causa.

¶ Ma; se detta Parte non haurà fatto fede dell'Accettatione, & del Di di quella, & non haurà presentato il Conseglio rispettiuamente nei Termini, che Noi di sopra habbiamo detto, s'intenda hauer rinonciato ad esso Conseglio, & si proceda in tutto, come habbiamo detto di sopra.

¶ Nell'un caso, & nell'altro presentato il Conseglio innanzi al Giudice, sia il Commissario di Sassuolo, ò qualunque altro Giudice, esso Giudice sia tenuto ad aperire il Conseglio, & sententiar secondo il Tenor di quello il Di prossimo seguente utile ad instanza della Parte, & citato l'Auersario à ueder far cio.

¶ Et esso Giudice non sia tenuto in modo alcuno per tal Sentenza nel suo Sindicato.

¶ Da tali Sentenze si possa appellare, dir di Nullità, chiedere la Restitutione in integro in quei casi, che la Ragione, ò i nostri Statuti cio concederanno, & si possa far tutto quel, che si potrebbe fare, se la Sentenza diffinitiua, ò Interlocutoria fosse stata data dal Giudice senza Conseglio alcuno.

¶ L'Instanza, & i Termini della Causa non corrano, & s'intendano esser sospesi in essa dal Di, che serà stato domandato il Conseglio, fino che penderanno i Termini di proseguire, & ispedire il detto Conseglio.

Del condennare il Vinto nelle spese al Vincitore. Rub. XXX.

IL Giudice in ciascuna Causa della prima Instanza sia tenuto à condennare nelle spese leggittimamẽte fatte il Vinto a'l Vincitore, s'esso Giudice nõ l'haurà uoluto assoluere per qualche giusta cagione; nel qual caso sia tenuto ad isprimere nella Sentenza, che per giusta cagione lo assolue, à cui si creda per uirtù del Giuramento preso nel dar la Sentenza.

¶ Nondimeno s'il Vinto in detta Sentenza non serà ispressa-

mente assoluto, ò condennato nelle spese come di sopra, per i presenti Statuti incontinente s'intenda condennato non ostante il Giuramento di Calonnià, ò altro in contrario.

¶ S'il Reo nel Termine probatorio innanzi, che l'Attore habbia fatte Proue alcune, serà comparso, & haurà confessata l'Intentione dell'Attor, il Giudice condanni nelle spese il Reo, ò l'assolui secondo habbiamo detto di sopra nella Rub. Del Modo, del Proc. nelle Cau.

¶ Nella Sentenza d'Appellatione, se colui, c'haurà ottenuto nella prima Instanza, perderà con quei medesimi Atti, sia condennato, ò assoluto dalle spese, secondo che parerà al Giudice hauer giusta cagione di cio fare, pur che assoluendolo ispressamente l'assolua come di sopra.

¶ Et non assoluto, ò condennato ispressamente come di sopra il Vinto s'intenda condennato come di sopra.

¶ Ma; s'egli perderà per nuoui Atti, ò Proue à niuno patto si cõdanni nelle spese, ma si assolua.

¶ Or; se colui, c'haurà perso nella prima Instanza, anchora perderà nell'Appellatione, à niuno modo sia assoluto dalle spese, ma in tutto condennato; &; quando egli ispressamente nõ fosse condennato, s'intenda condennato per uirtù del presente Statuto.

¶ Appresso dichiariamo, che Colui, c'haurà pagato le spese del Processo, ò d'alcuna scrittura, ò instromento leuato dall'altra Parte, possa, & debbia conseguir detto Processo, & detta Scrittura, & Instromento, accio insieme non paghi, & non habbia la cosa pagata.

Che pendendo la Lite alcuno non possa la cosa trasferire in altrui. Rub. XXXI.

PER riprimere la malitia de i litiganti, & far che le Liti habbiano più tosto il loro effetto, ordiniamo che fatta la Citatione à douer rispondere à i Preparatorij de i Giudicij, ouer (quãdo non si produranno i Preparatorij) prodotta la Petitione, ò fatta in uoce secondo i casi, ne quai s'haurà dà fare ò l'uno, ò l'altro, & notificata alla Parte, sopra qualunque Attione, chè s'intenti, & innanzi à qualunque Giudice ordinario, ò delegato, Arbitro, ò Arbitratore, il Reo non possa la cosa domandata, ò il Dominio, ò Possessione di quella per alcuno Titolo, & modo trasferire fino, ch'in effetto sia terminata la Quistione, & Causa.

¶ Et; s'esso Reo farà cio, incontinente non uaglia l'Alienatione,

ò Traslatione, ne quel che serà trasferito ò Dominio, ò Possessione, che si sia.

¶ Nel qual caso la Sentenza data contra il Reo conuenuto ancho senza Citatione, ò alcuno Processo si mandi in Essecutione contra colui, in cui serà alienata, ò trasferita detta cosa, nõ ostante detta Alienatione, & Traslatione.

Ch'alcuna persona pendente la Lite non turbi il Possessore d'alcuna cosa. Rub. XXXII.

DISPONIAMO che s'alcuna persona pendendo la Lite, ò Quistione sopra qualche cosa mobile, ò immobile, haurà turbato il Possessore, che serà conuenuto, d'essa cosa facendo metere il tromento, ò portar uia quello, ò altri frutti, ò Entrate, ò la Vendemmia, ò Legna, ò qualunque altra cosa, ò facendo in detta cosa altro di nuouo, ò occopando la cosa mobile, ò portandola altroue senza licenza del Giudice competente, & non citato il Possessor predetto, sia condennato alla Ristitutione della cosa, ò della ualuta d'essa dupplicata, & nelle spese, & in Lir. X. d'applicarsi al nostro Fisco oltra l'altre pene, & prouisioni della Ragione, & de nostri Statuti.

Dell'Appellationi, & Nullità. Rub. XXXIII.

L'VSO dell'appellarsi, & dir di Nullità è molto necessario, perche per mezo di quello si corregge l'iniquità, & ingiustitia delle Sentenze, & tal'hor l'imperitia de i Giudici.

¶ S'adunque alcuna persona si pretenda grauata d'alcuno Giudice ordinario, ò in qualunque modo delegato, ò dato in uece del Giudice ricusato per alcuna Sentenza diffinitiua, ò Interlocutoria, c'habbia forza di diffinitiua, ò mera, in quei casi, che di Ragion ciuile, ò de nostri Statuti non sia uietata la Dittione di Nullità, ò Appellatione, possa dir di Nullità, & appellarsi, ò insieme, ò separatamente, come meglio le parerà riuscire, concedendogli cio la Ragione; & dica di Nullità, ò s'appelli insieme, ò separatamente come di sopra al nostro Commissario di Sassuolo, s'egli non sia stato quel, c'habbia prononciato.

¶ Ma; quando esso Commissario haurà prononciato, & alcuna persona si pretenda grauata da lui, dica di Nullità, & s'appelli come di sopra à Noi, che à prieghiere del Grauato, ò suo Procuratore gli daremo un Giudice, che gli amministrerà giustitia.

¶ O' uoglia la Persona grauata dir di Nullità, ò appellarsi dalla

Sentenza diffinitiua, ò Interlocutoria, c'habbia forza di diffinitiua, ò Mera, ò sia il Principale, ò suo Procuratore, il quale sia interuenuto nella Causa, ò uoglia appellarsi in uiua uoce, ò in iscritto, sia tenuto appellarsi, ò dir di Nullità fra Termine di X. Di continoui nelle diffinitiue, ò c'habbiano forza di diffinitiua, & V. Di continoui nelle mere Interlocutorie dal Di che serà prononciato, & s'esso Principale serà stato presente, quando s'è prononciato; se non ui serà stato presente, dal Di, che ad esso Principale leggittimamente serà notificato il Grauamento di detta Prononcia, & fatta la Relatione della Notificatione; & questo s'intenda, quando esso Principale habitasse nella Giuriditione del Giudice.

℄ La Notificatione fatta al Procuratore non presente alla Sentenza, il quale non se n'appellasse frà detto Termine, non noccia al Principale, che non si possa appellare frà detto tempo dal Di della Notificatione fatta, & riferita come di sopra.

℄ Ma; s'il Principale non habitasse nella Giuriditione del Giudice, oltra i detti X. Di habbia un Di continouo per ciascuni XX. Migli dal suo Foro à uenire al luogo, doue serà data la Sentenza.

℄ Il qual tempo ad appellarsi gli corra in questo caso dal Di della Notificatione fattagli al luogo, doue serà stato citato innanzi la Sentenza:

℄ Et ancho in questo caso si faccia la Notificatione à colui, che serà interceduto per lui nella Causa, in modo che questo tempo non possa correre, se non serà fatta la Notificatione al Principale, & al Procuratore come di sopra.

℄ Vogliamo bene che basti nelle mere Interlocutorie, si notifichi la Prononcia al Procuratore non presente à detta Prononcia, ò al Domicilio eletto del Principale.

℄ Non uolendo che accada mai far tale Notificatione ne al Principale, ne al Procuratore, quando fossero stati presenti alla Prononcia.

℄ Dicernendo, & disponendo Noi ch'il Procuratore, che serà intrauenuto nella Causa, possa appellarsi, & dir di Nullità dalla Interlocutoria, & diffinitiua, se ben non habbia à cio spetiale Mandato, & se ben cosi facendo potesse far cadere in pena il Principale.

℄ Interposta l'Appellatione, & Dittione di Nullità come di sopra, sia tenuto l'Appellante, & chi dirà di Nullità frà Termine di V. Di continoui proßimi seguenti comparire auanti il Giudice d'Appellatione, & produrre il Libello, ò l'Appellatione in

uece di Libello appellatorio, se serà Causa, doue s'habbia per altro da produrre, & il faccia frà VIII. Di utili prossimi sequenti notificare alla Parte appellata, & quella citare per la terza Hora di Ragione dopo la Rilatione à pigliarne la coppia, se ne uorrà, & ad opponergli col debito Termine.

¶ Et sia tenuto nel detto Termine di VIII. Di hauer fatto fare la Rilatione di detta Notificatione, & Citatione.

¶ Le qu ali cose se non si faranno, la Dittione di Nullità, & Appel latione siano deserte, & la Sentenza resti ferma, & passi in cosa giudicata.

¶ In questa maniera però ch'il tempo di produrre il Libello non corra, quando fosse detto di Nullità, & appellato à Noi, se non dapoi ch'il Giudice serà ottenuto da Noi.

¶ Ottenuto il Giudice frà V. Di giuridichi prossimi seguenti la Commissione della Causa, & il Libello si eshibiscano, & soccessiuamente si notifichi all'appellato, il quale si citi come di sopra.

¶ Dichiarando però, che frà Termine de i V. Di continoui dal Di dell'Interpositione dell'Appellatione, & Dittione di Nullità si porga à Noi nel nostro Auditorio una Supplicatione, ò Petitione per ottenere un Giudice.

¶ Et; accio che per lassare le Supplicationi nella Signatura le Cause non uengano lungamente sospese, ordiniamo ch'il Supplicante debbia diligentemente curare d'hauer frà Termine de VIII. Di continoui ispedita la Supplicatione, altramente s'intenda hauer rinonciato all'Appellatione, Ricusatione del Giudice, ò à qual'altra cosa supplicata passati i detti VIII. Di, & nō fatta la detta diligenza.

¶ Le quali cose se non seranno state osseruate, la Nullità, & Appellatione siano deserte, & la Sentenza resti ferma passando in cosa giudicata.

¶ Et in questi casi, & ne gli infrascritti della Prosecutione, & in qualunque d'essi la negligenza del Procuratore noccia al Padrone.

¶ Comparendo, ò non comparendo l'Appellato in detta hora di Ragione, nella quale serà citato, gli sia incontinente assignato, & s'intenda per uigore de presenti Statuti assignato Termine di II. Di utili ad opponere cio, che uuole dal Di della coppia della Petitione data, ò realmente offerta, se l'haurà domandata nella detta Hora; se non l'haurà domandata, subito corrano i detti II. Di.

¶ Se nel detto Termine l'Appellato haurà opposto della non Diuolutione, ò Desertione dell'Appellatione, ò Nullità interposte, ò dell'una, & l'altra insieme, come gli concederà la Ragione,

ne, il Giudice sia obligato ad hauer terminato ad instanza della Parte frà V. Di utili prossimi seguenti, & non facendo cio sia tenuto ad ogni danno, & spesa della Parte lesa, c'haurà fatto l'instanza à i debiti luogo, & tempo.

¶ S'il Giudice haurà prononciato l'Appellatione, ò Nullità diuolgere, non si possa appellare, ne dir di Nullità, ne domandar Ristitutione in integro ancho per cagione di minore Etade, ne implorare Officio di Giudice.

¶ Ma; s'haurà prononciato non diuolgere, se sara d'Interlocutoria mera, non si possa appellar, ne far cosa alcuna come habbiamo detto di sopra.

¶ Se serà di Sentenza diffinitiua, ò d'Interlocutoria, c'habbia forza di diffinitiua, si possa appellare, & dir di Nullità; & in cio si osserui la forma del presente Statuto.

¶ Ma; se frà detti V. Di il Giudice non haurà prononciato, si intenda hauer prononciato diuolgere, & si possa far tutto quello, che si potrebbe fare, s'ispressamente cosi hauesse prononciato, & sia tenuto nel Sindicato ne più ne meno, come hauesse prononciato.

¶ Se l'Appellato in detto tempo non haurà opposto cosa alcuna, ò haurà opposto, ma gli serà stato prononciato contra, all'hora s'intenda esser contestata la Lite, & hauuta per contestata, & per uigor del presente Statuto s'intenda esser assignato alle Parti Termine di V I. Di utili, se serà Appellatione, ò Dittione di Nullità d'alcuna Interlocutoria mera; & il detto Termine non si possa sospendere per Produttione de Positioni.

¶ Ma; se serà d'alcuna Sentenza diffinitiua, ò c'habbia forza di diffinitiua di X I I. Di utili à prouare, & ad hauere prouato per ogni sorte di Proue, & Rileuatione di Proue; il quale Termine stia sospeso per le Positioni, come s'è detto nella Rub. delle Positioni.

¶ Passato detto tempo probatorio s'intenda essere assignato alle Parti il Termine riprobatorio à riprouare, & hauer riprouato per ogni sorte, & spetie di Riproue.

¶ Et uogliamo ch'il detto Termine sia la metà del Termine ordinato à prouare rispettiuamente parlando, ò sia mera Interlocutoria, ò diffinitiua, ò c'habbia forza di diffinitiua.

¶ Il qual Termine uogliamo si possa sospender per Prodottione de Positioni, come pur è detto in essa Rub. de Positioni.

¶ Appresso non uogliamo detto Termine riprobatorio s'intenda essere assignato, ne si assegni, quando nel Termine probatorio non siano stati essaminati alcuni Testimoni, ò prodotti alcu-

ni Instromenti,ò Documenti di nuouo, i quali non fosseno stati prodotti nella prima Instanza.

¶ Passato il Termine riprobatorio, ò il probatorio, quando non haurà hauuto luogo il riprobatorio,s'intenda esser concluso nel la Causa, & l'Appellante, & l'Appellato habbiano Termine di XX. Di continoui, & più all'arbitrio del Giudice,ad hauere hauuto la coppia del Processo, & hauerlo appresentato, altramente s'intenda esser perenta la Causa per colpa dell'Appellante.

¶ Prodotto il Processo in detto Termine il Giudice habbia Termine di X. Di utili ad hauer prononciato, se si serà nell'Appellatione dall'Interlocutoria mera; Ma; se si serà nella diffinitiua, ò c'habbia forza di diffinitiua, in Termine di XX. Di utili.

¶ Et; se il Giudice non haurà sententiato in detto Termine, l'Instanza sia perenta, & l'Appellatione, & Nullità diserte, & la prima Sentenza resti ferma, riserbando le ragioni alla Parte contra il Giudice, se per colpa di lui, & negligenza l'instanza serà perenta:

¶ Dalla Sentenza data, s'ella serà Interlocutoria mera, non si possa appellare, & dir di Nullità ò sia infirmatoria, ò confirmatoria della prima: se serà diffinitiua, ò c'habbia forza di diffinitiua, si possa appellare, & dir di Nullità nelle parti, che nō siano cōformi con la prima;

¶ Ma; nelle parti, in che sia conforme non si possa appellare, ò dir di Nullità ancho per ragione di euidente Nullità, ne doman dar la Ristitutione in integro ancho per ragione di minore Etade, riseruando però alle Parti (se loro competisca) ragione di didurre contra l'Essecutione, & non altramente.

¶ Nelle Cause, il cui ualore non eccederà Lir. X. non si possa appellar,ne dir di Nullità, ne hauer difesa alcuna, ma;se alcuni de i nostri Podestà d'altri luoghi, che di Sassuolo, faranno torto, la Parte habbia Ricorso dal Commissario di Sassuolo,il quale senza Processo sommariamente, senza strepito, & figura di Giudicio,senza litigio habbia à conoscer del detto torto,&;s'esso Commissario farà torto in dette Cause, s'habbia Ricorso à Noi.

¶ Nelle Cause criminali similmente non si possa appellare, ma sol; chi si pretenderà esser leso,possa ricorrere da Noi,che gli prouederemo secondo che conoscceremo essere giusto, & honesto.

¶ Et; accio che spesso non si replichi le medesime parole,uogliamo, che tutte le uolte che nel presente Statuto, ò in altra parte de nostri Statuti si faccia mentione in effetto,che non si appelli, ò non s'habbia Difesa alcuna, s'intenda esser leuata uia, & uietata ogni Appellatione, & Dittion di Nullità anchor notoria, la

quale

quale per modo d'Appellatione insieme con l'Appellatione, ò separatamente s'intentasse;

¶ Eccetto la Nullità per conto dell'Incompetentia del Giudice, & della Forma data per li nostri Statuti, & non seruata; le quali due non uogliamo siano leuate, se da Noi spetialmente, & in individuo non seranno leuate, & nominate.

¶ Parimente per le sopradette parole uogliamo sia tolto ogni Officio del Giudice, & ancho quello, che si potesse impartire senza che fosse richiesto dalla Parte, & ogni Ristitutione in integro, eccetto che per cagione di minore Etade, la quale non uogliamo sia leuata, se non hauremo spetialmente fatta mentione di lei: riserbando sempre alle Parti la ragione d'opponere, & eccipere, se di ragione l'hauranno, ad impedire l'Essecutione secondo la forma dello Statuto sotto la Rub. dell'Essecut. delle Sent.

¶ Ne i casi, ne quai si deue isprimere la cagione nell'Appellatione, basti che si dica: che si sententia cosi per le cagioni, ch'appariranno dal Processo, ò parole che siano in effetto di simile importanza.

¶ Ancho disponiamo che nell'Appellationi non sia necessario chiedere gli Apostoli.

¶ Et questa forma dal presente Statuto data si debbia osseruare anchor dal Giudice nelle Cause d'Appellationi, & Dittioni di Nullità, le quali da Noi si delegheranno fuor del nostro Dominio; nelle quali tanto ne gli Ordinatorij, quanto ne i Decisorij uogliamo s'osserui il presente Statuto.

¶ La Sicurtà di douer stare in Ragione, & pagar quel, che serà giudicato, non s'appelli, ne dica di Nullità dalla Sentenza, ch'è passata in cosa giudicata contra il Principale non appellante, ò che non dice di Nullità, ò che non può appellarsi, ò dir di Nullità, ouer se l'Appellatione, ò Dittione di Nullità serà diserta.

¶ Et non sia lecito appellarsi, ne chiedere Ristitutione in integro ancho per ragion di minore Etade dall'Interlocutoria mera, che si dia nella Causa dell'Appellatione.

¶ Aggiungendo che niuno si possa appellare d'alcuna mera Interlocutoria, se l'istesso Appellãte nel medesimo giorno, che s'haurà appellato, nõ haurà deposto due ducati presso idoneo depositario, i quali siano, & dare si debbiano all'altra parte, s'esso Appellante in detta Causa haurà perso; & se non sarà stato fatto tal depositо in tal Di, & alla presentia del Giudice, c'haurà giudicato; non ostante tale Appellatione laquale sia per non interposta, esso Giudice proceda nella Causa.

LIBRO

De i Compromessi. Rub. XXXIIII.

SEMPRE ci è stato à cuore di scemare, & troncar le Liti, & conseruar l'amoreuolezza trà Quei, che sono Parenti, la onde disponiamo che per l'auenire, s'occorrerà Lite, Quistione, ò Cõtrouersia dinanzi à qualunque Giudice trà alcuni Parenti, & Cõgiunti sino al quarto Grado inclusiuamente secõdo la Ragione canonica, ò siano Marito, ò Moglie, ò Affini durando l'Affinità, ò finita per la Morte dell'altro Consorte; la qual tuttauia uogliamo s'intenda durare (quanto al presente Statuto) per rispetto del soprauiuente, & de gli Affini, Fratelli, & Figliuoli de i Fratelli del gia morto Consorte; siano detti Congiunti Agnati, ò Cognati, chiedendo una delle Parti il compromesso sopra detta Causa ò ordinaria, ò sommaria, ò essecutiua per uigor de nostri Statuti, ò della Ragion commune, ò uertendo Dubbio di fatto, ò di ragione probabile, ò misto, il Giudice sforzi con ogni mezo di ragione realmente, & personalmente l'altra parte à far Compromesso.

¶ Saluo però che non si possa domandar' il Compromesso sopra l'Essecutione di Sentenza, Laudo, ò Precetto alcuno, ne in Causa alcun'altra Essecutiua, ne si domandi Compromesso di Compromesso, ne sopra l'Articolo, s'il Compromesso s'hà da fare, ò nò: ne sopra le Cause, nelle quali il Reo conuenuto hauesse Rigresso contra un'altro Terzo, come sarebbe per dare un' Essempio nella Causa d'Euittione; se però in questo ultimo caso esso Reo non domandasse il Compromesso, ch'allhora l'Attore sia sforzato à farlo:

¶ Parimente nelle Cause, il ualor delle quali non ecceda ueramente, ò ueriſimilmente la somma di Lir. X. non sia ammesso il Compromesso.

¶ La Lite, Causa, Quistione, & Controuersia si intenda esser nata, & accaduta trà le sopradette Persone ancho sol per la Prodottione del Libello, ò Petitione fatto, ò fatta in iscritto, ò in uoce secondo la natura della Causa.

¶ Tale Compromesso non si possa domandare ne i Preparatorij de i Giudicij, ma dopo sì per tutto il tempo probatorio; & passato quello non si possa più domandar in detta Causa, & meno poi nell'Appellatione di quella; & ancho durando il Termine probatorio non si possa domandare dapoi ch'il Reo hauesse confessato in Giudicio il Debito, ò quel, che gli fosse domandato dall'Attore.

¶ I Compromessi si facciano d'ogni, & ciascuna cosa contenuta

nel Libello, ò Petitione ò in iscritto, ò in uoce che si sia, & d'ogni cosa annessa, connessa, dependente, & emergente, & incidente, & occasionata da quella, ò quello, & d'ogni cosa contenuta nell'Eccettioni del Reo, & come s'è detto nella Petitione.

¶ A' douer far tal Compromesso possano, & debbiano esser sforzati (ancho non seruata alcuna solennita della Ragione, & de nostri Statuti ricercata ne i Contratti de Minori) i Pupilli, & i Minori di qual si uoglia Etade, Furiosi, Mentecatti, & ogn'altra persona, c'habbia bisogno del Gouerno altrui; & siano tenuti i loro Tutori, & Curatori concedere, & dare sopra cio la loro autorità:

¶ Et in questi casi solamente i Beni de i Minori, & Persone predette siano obligati, non quei de i Tutori, & Curatori loro.

¶ Similmente le Donne uogliamo possano esser sforzate à far tale Compromesso non osseruata solennità alcuna introdotta ne i Contratti delle Donne ò dalla Ragione, ò da i nostri Statuti.

¶ Volendo però ch'in questo medesimo modo i detti Minori, & l'altre persone bisognose dell'altrui Gouerno, & le Donne siano ammesse à domandare il Compromesso.

¶ Il Compromesso si faccia in Persone, che siano Parenti, Propinqui, ò Attinenti delle Parti, i quali habbiano, ò uerisimilmente possano hauere notitia, & cognitione de i Fatti, & cose de i Litiganti; ò al meno in Amici communi, i quali Parenti, ò Amici non siano sospetti, & c'habitino nel Territorio del Giudice, & che possano essere astretti à procedere, & laudare nella Causa.

¶ Non uogliamo per cio che si possa compromettere in alcuno Auocato, Procuratore, ò Sollicitatore delle Parti, ò in Colui, c'hauesse interesso nella Causa; quando le Parti di commune uolontà non si contentassero di compromettere in alcuna Persona delle sopradette.

¶ Dichiarando che non si possa compromettere à patto alcuno nel Giudice della Causa, cio è à chi di Ragione possa diuolgere la Riduttione ad Arbitrio d'Huomo da bene.

¶ Quelle Persone, che seranno elette per Arbitri, & Arbitratori delle Parti, se seranno presenti à detta Elettione, & sapranno esse re eletti, se subito non ricuseranno & immediatamente, s'intendano hauer accettato il Compromesso.

¶ Se seranno Assenti; l'Elettione d'essi si debbia loro notificare, le quali; se non hauranno ricusato d'accettare il Compromesso frà Termine di II. Di continoui dal Di della Notificatione, s'intendano hauere accettato.

¶ Quando le dette Persone hauranno ricusato, si uenga all'Elet-

tione d'altre persone, fino ch'alcune accettino il Compromesso.

¶ Quegli, c'hauranno accettato, & seranno eletti Arbitri, & Arbitratori, subito s'intendano hauere nella Causa à loro commessa l'onnimoda Giuriditione in ciascuna cosa, che serà necessaria per la Cognitione, & ispeditione della Causa, come se fossero Giudici ordinarij di detta Causa.

¶ Habbiano detti Arbitri, & Arbitratori Podestà, & possano procedere di Fatto con scrittura, ò senza, semplicemente, senza strepito, & figura di Giudicio, & sol ueduta la uerità del fatto, togliendo l'Informationi, & Proue delle Parti, come meglio lor parerà per la buona concordia, & minor spesa delle parti, laudando, & sententiando citate le parti, ò non citate, stando, ò sedendo, procedendo ne i Di feriati, ò nō feriati: Pur che si sforzino giustamente giudicare, perche nel laudare, & sententiare sopra i Meriti della Causa uogliamo osseruino la Ragione, & non il Fatto.

¶ Et questo habbia luogo, quando le parti non hauranno data altra Podestà à detti Arbitri, la quale uogliamo sia attesa.

¶ Ciascuna delle Parti adunque sia tenuta ad eleggere una Persona, come habbiamo sopradetto, per suo Arbitro, & Arbitratore; &; se ne uorranno le Parti più d'uno, possano eleggere più à determinare le lor Diferenze.

¶ Ma; se detti due, ò i più in uece di due Arbitri eletti non potessero dar' il laudo per la lor Discordia, uno d'essi Arbitri comparisca, & giuri auante il Giudice hauere hauuto insieme con l'altro parlamento, & esser restato in Discordia, allhora il Giudice sforzi le Parti ad eleggere uno Terzo frà Termine d'un Di, altramente non eleggendolo esse Parti, ò non accordandosi in eleggere quello il Giudice stesso n'elegga uno per lo suo Officio, che non sia sospetto à niuna delle Parti.

¶ Il Terzo eletto dal Giudice non s'intenda sospetto, se la Parte allhora non haurà allegata giusta cagione di sospitione col Giuramento, la qual cagione sia uera; &; se da se non appariste tale, sia prouata frà il Termine di II. Di utili prossimi seguenti dal Di della sospicione allegata; & prouata questa cagione s'elegga uno altro Terzo come di sopra.

¶ Et il Giudice sia tenuto à far cio ad instanza della Parte sotto pena di Lir. X. d'applicarsi alla nostra Camera.

¶ Il Compromesso possa durare, quanto haurà piacciuto alle Parti di uolere isprimere, ch'il duri;

¶ Ma; se le Parti non hauranno ispresso tempo alcuno, nel quale habbia da durare il Compromesso, s'intenda poter durare solamente L X. Di continoui, & non più:

¶ Et passati quei si possa procedere nella Causa; Et nõ uogliamo si possa più domandare Compromesso in tal Causa ò Lite: & così per una sol uolta si domandi.

¶ Concedendo bene alle Parti potere di commune lor consentimento prorogare à lor uolontà, & per quanto lor piacerà detto Termine de i LX. Di.

¶ Concediamo anchora, che non solo le Parti possano far compromesso in due Persone, & nel Terzo come habbiamo detto, ma possano di lor commune uolontà eleggere una sola Persona delle sopradette, & in quella compromettere le lor Differenze nel modo medesimo, c'habbiamo detto.

¶ Disponiamo ch'alcuna delle Parti non si possa appellare, querelare, ò hauere alcuna Difesa dall'Interlocutorie date d'alcuno d'essi Arbitri, ò siano due, ò più in uece di due, ò col Terzo, ò dall'Arbitro solo eletto, ma qualunque Grauamento fatto da essi sia riseruato ad emendare, & correggere dal Giudice nella Riduttione del Laudo ad Arbitrio d'Huomo da bene in caso, che sia permessa.

¶ Similmente uogliamo ch'il Laudo, ch'i detti Arbitri primi eletti daranno, ò il Terzo con una parte uguale di quei, ò il solo eletto Arbitro, ò il Terzo con gli altri unitamente, habbia pienissima fermezza trà le Parti, & da quello non si possa appellare, ne s'habbia alcuna difesa, se non per quanto si dirà nel seguente Statuto;

¶ Or s'accaderà farsi alcuno Compromesso trà altre persone straniere, & non Parenti, Cognate, & Attinenti come di sopra, si faccia come parerà, & piacerà alle Parti di ragione, & di fatto, & come esse hauranno chiarito nel Compromesso.

¶ Ma; s'in esso Compromesso non hauranno chiarito ne della podestà de gli Arbitri, ò Arbitro, ne del tempo, c'habbia à douere durare il Compromesso, s'intenda esser fatto in quel modo, & forma con quella podestà, & balia, & con quel tempo, che Noi habbiamo ordinato trà gli Attinenti.

¶ Nell'uno, & nell'altro caso mentre durerà il Compromesso, dal Di, che serà stato domandato in Giudicio, ò che serà stato fatto uolontariamente, il Termine della Causa, & Instanza non corra, ma s'intenda subito esser sospeso per lo presente Statuto.

Della Riduttione ad Arbitrio d'Huomo da bene. Rub. XXXV.

DATO il Laudo da gli Arbitri, ò Arbitro nel modo, che di sopra s'è detto, qualunque delle Parti frà VI. Di utili dal det

to Laudo, ò sia dato sopra Compromesso fatto uolontariamente, ò per necessità del nostro Statuto, possa riclamare, & da quello chiedere la Riduttione ad Arbitrio d'Huomo da bene, nō ostante che dalle Parti sia stato rinonciato all'Appellatione, Riclamatione, & Riduttione col Giuramento in ampliſſima forma, perche uogliamo detta Rinoncia fatta come si uoglia non uaglia, & che detto Giuramento sia hauuto per fraudolento, & simulato, & di niuna ualuta;

¶ Et cosi si possa dire di Nullità d'esso Laudo ò insieme con la Riduttione, & Riclamatione, ò da se sola, come habbiamo detto nell'Appellatione, & Nullità, che si intentano dalle Sentenze del Giudice.

¶ Dichiarando che si possa dir nullo il Laudo, ò chieder la Riduttione frà VI. Di utili dal Di della Scienza, ò leggittima Notificatione d'esso Laudo dato.

¶ Et passato detto Termine, & nō domandata detta Riduttione, ò nō detto di Nullità il Laudo resti fermo, & s'habbia d'esseguire, come quel che sia passato in cosa giudicata.

¶ Et perche spesso si chiede la Riduttione sotto pretesto di Lesione, non uogliamo si possa domandare, ò procedere, se non è Lesione enormissima, la quale dichiariamo esser la Terza parte, ò più di quello, che giustamente si douea laudare, & determinare, hauendo riguardo à quello, che s'è domandato, & dedutto nella Riduttione.

¶ La Parte dunque riclamante come di sopra frà detto Termine de VI. Di utili debbia comparire auante il Giudice del luogo, doue serà stato dato il Laudo, & produchi la sua Petitione in iscritto presente l'Auersario, ò leggittimamente citato, & contumace, ò che cōparisce, à cui s'intenda essere assignato Termine di II. Di utili à douer rispondere, & opponere à detta Petitione dal Di, ch'egli haurà hauuta la coppia di quella, ò realmente gli serà stata offerta.

¶ S'in questo Termine l'Auersario haurà opposto ò della non Diuolutione, ò Desertione, ò d'alcune altre Eccettioni, che si debbiano, ò possano opponere innanzi la Cōtestatione della Lite, le quali habbiamo detto nella Rub. dell'Eccett. ch'imp. il Princ. della Lit. s'habbiano queste Eccettioni ad ispedire, & terminare nel modo, & Termini, c'habbiamo detto nella Rub. dell'Appellationi; & da tal Dichiaratione si possa, ò non si possa appellare, com'in detta Rub. d'Appellationi.

¶ L'altre Eccettioni siano seruate à determinarsi insieme co i Meriti della Causa, & Riduttione.

¶ Determinato

¶ Determinato che sia le oppoſte Eccettioni non oſtare s'intenda eſſere aſſignato alle Parti Termine di VIII. Di utili à prouare, & hauere prouato per ogni ſorte, & modi di Proue, & Rileuationi di Proue.

¶ Et paſſato queſto Termine non ſi dia Tempo alcuno per riprouare, ſe non ſeranno ſtati di nuouo eſſaminati Teſtimoni, ò prodotti alcuni Inſtromenti, ò Documenti nel Termine probatorio, i quali non foſſero ſtati prodotti, ò indotti, & eſſaminati innanzi à gli Arbtri.

¶ Ma; ſe foſſero ſtati eſſaminati Teſtimoni, ò prodotti Inſtromẽti in detto tempo, dichiarando una delle Parti, ò ammendue l'ultimo Di del Termine probatorio uolere uſare il Termine riprobatorio, all'hora s'intenda eſſere aſſignato Termine di V. Di utili finito il Termine probatorio à riprouare, & hauer riprouato per ogni ſorte di Riproue, & Rileuationi di Riproue.

¶ Et non hauendo riprouato in detto Tempo la Parte, c'haurà dichiarato uolere il Termine riprobatorio, ſubito cada, & s'intenda eſſer caduta nella pena di Lir. III. d'eſſer ſubito date all'altra Parte, ſe bene non habbia patito danno alcuno.

¶ Or paſſati detti Tempi s'intenda eſſer cõcluſo in Cauſa, & s'intenda eſſere aſſignato Termine di X. Di continoui alle Parti ad hauere hauuto il Proceſſo; Et al Riclamante frà II. altri Di utili ad hauere preſentato le ſcritture al Giudice affine, che ſententij, altramente la Riduttione s'intenda eſſer deſerta, & il Laudo reſti fermo come paſſato in coſa giudicato.

¶ Prodotto il Proceſſo nel debito Tempo s'intenda eſſer' aſſignato Termine di VIII. Di utili al Giudice ad hauer ſententiato chiaramente, non in confuſo, ne per Rilatione alcuna à gli Atti, ſe però gli ſerà ſtata fatta Inſtanza da l'una delle Parti, altrimente l'Inſtanza periſca, & s'intenda deſerta la Riduttione.

¶ Concedendo alle Parti di commune conſentimento poter prorogar detto Termine per altri V. Di utili.

¶ Et il Giudice ſia tenuto ad ogni danno, & intereſſo della Parte leſa, ſe non haurà ſententiato eſſendogli fatta inſtanza à debito luogo, & tempo.

¶ Concediamo nondimeno all'una, & l'altra delle Parti potere domandare il Conſeglio del Sauio in detta Cauſa di Riduttione nei primi III. Giorni utili dati al Giudice à giudicare, & non poi ne gli altri:

¶ Se ne i debiti Tempi il Giudice haurà ſententiato eſſer ſtato bene laudato, & male chieduta la Riduttione, & coſi confermerà in parte, ò in tutto il Laudo, niuna delle Parti ſi poſſa appella-

re,ò ric'amare,ò hauere alcuna Difesa da quella parte,che la Sentenza serà conforme col Laudo.

¶ Ma; s'il Giudice haurà dichiarato nullo,ouer ridotto il Laudo in alcuna parte, ò in tutto, all'hora il Perditore si possa appellare da detta Sentenza,& proseguire detta Appellatione in quei modi, Termini, & forma, che nella Riduttione habbiamo determinato, & auante quei Giudici,à cui l'altre Appellationi diuolgono ; il medesimo intendendo si possa fare uolendo intentare la Nullità di questa Sentenza; Et questo si faccia tanto, che s'habbiano due Sentenze conformi,& non più oltra.

¶ Quando il Laudo uerrà confirmato, la Parte, c'haurà domandata la Riduttione, ò haurà detto di Nullità, incorra in pena di Lir.X. da esser pagate all'altra Parte per hauer contrauenuto;nel restante riserbando la pena compresa nel Compromesso da potere essere essatta piacendo alla Parte.

Dell'Essecutioni delle Sentenze, & Laudi.
Rub. XXXVI.

HAVENDOSI à trattare dell'Essecutioni delle Sentenze, & de i Laudi uogliamo prima si sappia, che tali Essecutioni s'hanno da domandare auante quel Giudice,c'haurà data la Sentenza, che sia in qualunque modo passata in cosa giudicata, quando il Giudice non fosse fuori del nostro Stato.

¶ Quando il Giudice sia fuori del nostro Stato,si domandi auante il Giudice di quel luogo del nostro Stato, doue Colui dimoraua nel tempo, che fù data la Sentenza,contra cui è stata data.

¶ Et;perche tutto questo s'intende della Sentenza data nella Causa principale,ancho uogliamo proceda,quando fosse stato appellato da detta Sentenza, & nell'Appellatione fosse stata confirmata in tutto.

¶ Ma;se la prima Sentenza serà ò annullata, ò infermata in tutto, ò in parte della Sentenza data nell'Appellatione, la quale sia passata in cosa giudicata,all'hora si domandi l'Essecutione del tutto auante il Giudice,c'haurà prononciato nell'Appellatione,s'egli non serà fuori del nostro Stato.

¶ Quando esso Giudice fosse fuori dello Stato l'Essecutione si domandi auante il Commissario di Sassuolo.

¶ Et si debbia domandare l'Essecutione di quella Sentenza, che nella Causa principale data serà passata in cosa giudicata, & da lei non serà n'appellato, ne detto di Nullità, ouer se fosse Appellato,ò detto di Nullità,essa Appellatione, ò Nullità fosse diserta.

¶ Et

¶ Et parimente di quella Sentenza, che data nell'Instanza dell'Appellatione confermerà, ò infermerà in tutto, ò in parte la Sentenza data nella Causa principale, ò nella prima Causa d'Appellatione.

¶ L'Essecutione delle Sentenze, & Laudi de gli Arbitri, & Arbitratori, & amicheuoli Compositori si domãdino auante il Giudice di quel luogo, doue dimoraua Colui, contra cui è stato laudato, nel tempo del Laudo dato.

¶ Et; pendendo il Giudicio, ò Compromesso s'alcuni Beni seranno alienati dal Reo conuenuto, all'hora sopra quei, & di quei si possa fare l'Essecutione ne più ne meno, come non fossero alienati; perche solo à questo fine non uogliamo che uaglia detta Alienatione.

¶ Et il Giudicio s'intenda pendere à questo proposito subito ch' il Reo serà stato citato à douer rispondere alla Domanda, ò à i Preparatorij, ò che serà stato fatto il Compromesso.

¶ Ordinando anchora che la Sentenza, ò Laudo, che serà data, ò dato contra il Principale, possa essere esseguito dirittamente contra la Sicurtà di douer stare in Ragione, & pagare quello, che serà giudicato.

¶ Colui, che uorrà domandare l'Essecutione d'alcuna Sentenza, ò Laudo, passati i Di statuiti alle Sentenze, & à i Laudi à passare in cosa giudicata, possa non ostante Tempo alcuno de quattro Mesi assignati dalla Ragion commune far citar quella persona, contra cui uuole domandare l'Essecutione, per un Di, & Hora certa à uedere produrre la Sentenza, ò Laudo in authentica forma, & domandare l'Essecutione.

¶ Comparendo il citato, ò non comparendo in detta Hora, s'egli haurà hauuta la coppia della Sentenza, ò Laudo con la Citatione, s'intenda subito essergli assignato Termine di II. Di utili ad opponere, perche non sia d'esseguire.

¶ Il medesimo Termine s'intenda assignato in contumacia sua non comparendo in detta Hora, & non domandando la coppia, la quale più non possa domandare affine di prolungare il Termine ad opponere.

¶ Ma; quando comparirà, & domanderà la coppia in detta Hora, che serà citato, s'intenda essere assignato il sudetto Termine dal Di, c'haurà hauuta la Coppia, ò gli serà stata realmẽte offerta.

¶ Ordinando ch'in quello Termine non sia ammesso, & accettato il Reo ad opponere alcune Eccettioni, &; se l'opporrà, siano hauute per non opposte, & per cio non si tardi l'Essecutione.

¶ Eccetto però ch'egli possa opponere l'Eccettioni del Pagamen

to, ò Falsità, ò Nullità della Giuriditione, & Podestà, ò di nuouo Accordo, ò Patto.

¶ S'in questo Termine non serà stato opposta alcuna delle dette Eccettioni, la Sentenza, ò il Laudo senza alcuna Dilatione s'essequisca realmente, & personalmente in maniera, ch'eletta una uia & anchora pendendo, l'altra si possa proseguire.

¶ Quando serà stato opposta alcuna delle dette Eccettioni, s'intenda essere assignato Termine di X. Di utili alle Parti ad hauere prouato, & riprouato per ogni sorte, & modo di Proue, & Riproue.

¶ Et passati questi X. Di s'intenda assignato alle Parti Termine di V. Di continoui ad hauere presentato il Processo affine che si prononci; Et altramente non presentato, la Sentenza, ò Laudo s'esseguisca come di sopra.

¶ S'il Processo serà stato presentato in Tempo, il Giudice sia tenuto à prononciare ad Instanza delle Parti, ò una di loro frà Termine di VI. Di utili, & non prononciando in detto Tempo s'intenda esser prononciato l'Eccettioni non ostare, & sia tenuto il Giudice negligente, cio è quando gli serà stato fatta Instanza, & non haurà Sententiato, ad ogni danno, & interesso della Parte lesa.

¶ S'il Giudice non haurà prononciato, ò haurà prononciato l'Eccettioni non ostare, da tale Prononcia non si possa appellare, ne querelare, ne s'habbia Difesa alcuna, ma s'essequisca la Sentenza, ò Laudo come di sopra.

¶ S'il Giudice haurà Prononciato l'Eccettioni ostare, da tale Prononcia si possa appellare ne i modi, & Termini, che s'è detto nella Rub. dell'Appellationi, la quale uogliamo s'osserui ancora in questa Appellatione.

¶ Or uenendo il caso, che la Sentenza, ò Laudo s'habbia ad essequire, s'essequisca come habbiamo detto di sopra, & il Condennato, c'haurà opposto l'Eccettione di Falsità, & non l'haurà prouata, senza altra condennatione sia grauato à pagare Lir. X. nella pena delle quali subito s'intenda essere incorso d'applicarsi per la metà al nostro Fisco, per l'altra metà à Colui, à cui serà opposta detta Falsità, & ancho sia cõdennato nelle spese della Lite.

¶ Et; perche uogliamo ch'il Laudo, & Sentenza, che serà prononciato meritare Essecutione, s'essequisca realmente, & personalmente, come habbiamo detto di sopra, & che non sia necessario fare alcuna Escussione de Beni mobili, Ragioni, & Attioni, ma si possa fare in quai Beni si uorrà, & personalmente, pur che uno Pagamento sol basti, determiniamo ancho se l'Essecutione con

cerna una certa cosa, come nell'Attione reale, & Hipothecaria, si faccia, & debbia fare in quella cosa, & non ne gli altri Beni, altramente sia in Elettione di Colui, per cui si farà, domãdare l'Essecutione in quai Beni gli parerà.

¶ In questo modo però, che pigliando Beni mobili, ò che si muouono, si serui quel, che s'ordinerà nella Rub. de i Pegni.

¶ Et nel pigliare i Beni Stabili si serui quel, che s'ordina nella Rub. delle Subhastationi.

¶ Se si farà per uia della Captura della Persona, si faccia anchor, com'è ordinato che si esseguisca il Grauamento.

¶ Nondimeno disponiamo che le Donne, & i Maschi Minori di anni XV. à niuno patto possano esser prese, ò presi, ne distenute, ne distenuti per Causa ciuile.

¶ Ordiniamo anchora che dal Di della Sentenza data, ò del Laudo dato, che sia confirmata, ò confirmato, ò in qualunque modo sia passata, & passato in cosa giudicata, tutti i Beni presenti, & futuri di Colui, contra cui serà prononciato, siano obligati, & hipothecati per l'Osseruanza, & Essecutione di quel, che si conterrà in detta Sentenza, & Laudo.

¶ Et parimente siano obligati, & hipothecati per l'Osseruanza, & Essecutione del Precetto fatto à chi confessato haurà, sia qual si uoglia persona, Commune, Colleggio, & Vniuersità.

¶ Questo Statuto habbia luogo etiandio nelle Sentenze, & Laudi date, & dati fuor del Dominio nostro, che di Ragione s'habbiano, ò possano esseguir nel nostro Stato, se ben fossero dati trà persone non suddite à Noi, pur che habbiano le debite solennità.

Delle Subhastationi. Rub. XXXVII.

PRESA la Tenuta de Beni d'alcuno Debitore, ò in Essecutione d'alcuna Sentenza, Laudo, ò Precetto, ò per uigor di qualunque Dispositione conceduta da i nostri Statuti, ò; in difetto di quei, dalla Ragione commune, sendo stato seruato quel che seruar si debbe, & che in cio si troua ordinato, uolendo Colui, c'hà presa tal Tenuta, farsi dare in pagamento per lo secondo Decretto, ò in qualunque altro modo da gli Statuti, ò dalla Ragione commune conceduto, & uolendo uenire alle Subhastationi della cosa, di cui hà preso la Tenuta, habbia totalmente d'osseruare l'infrascritto ordine.

¶ Sia obligato il Tenutario, cio è Colui, c'haurà leggittimamente tolta la Tenuta de qualchi Beni stabili, frà Termine di III;

Di utili hauer leggittimamente notificato la detta Tenuta al uero Possessore de i Beni, de quai hà egli la Tenuta, quando saprà, chi si sia il Possessore.

¶ Quando poi nol sapesse, basti al Tenutario notificare questo à Colui, ch'attualmẽte possederà, se bene nõ sia il uero Possessore.

¶ Et non uogliamo ch'al Tenutario possa essere opposto, che egli haurebbe potuto pigliar la Tenuta de Beni assai men dannosi, ò che l'habbia tolta de i più pretiosi, & migliori; ne possa essere repulso con l'offerirgli in Giudicio altra cosa, se non gli fosse offerto il uero, & attuale pagamento in denari, ò in altra cosa debita.

¶ Et dalla Sentenza, nella quale siano commesse le Subhastationi, & gli Incanti, nõ si possa appellare, ne dir di Nullità, ne s'habbia Difesa alcuna:

¶ Ma; quando fossero nella Prononcia denegate le Subhastationi, & gli Incanti, da tal Prononcia le Parti se ne possano appellare frà Termine di II. Di utili dal Di, c'hauranno saputo, ò lor serà stato leggittimamente notificato esser stato prononciato.

¶ L'Appellante ricorra dal Commissario di Sassuolo, s'egli non serà stato Colui, c'habbia prononciato, ma; se serà stato esso Commissario, ricorra da Noi, che gli daremo un Giudice.

¶ Al quale Commissario, ò Giudice dato da Noi l'Appellante produca i medesimi Atti, & i detti Giudici rispettiuamente da quei medesimi Atti frà Termine di V. Di utili habbiano à prononciare ad Instanza dell'una delle Parti, se bene, ò male, ò nullamente siano state negate le Subhastationi.

¶ Et da tal Sentenza del detto Giudice d'Appellatione nõ si possa appellare, ne s'habbia Difesa alcuna, sia ò Infirmatoria, ò confirmatoria della prima.

¶ Se, si serà ottenuto douersi fare le Subhastationi, si proceda, come è di sotto ordinato; Et non s'ammetta, & accetti il Debitore (restando fermo quel che di sopra s'è detto) ad oppositione alcuna in detto Tempo.

¶ Eccetto s'egli non opponesse hauer pagato dopo la Tenuta tolta, ò Effecutione commessa, & nol proui per ogni sorte di Proua, & habbia prouato frà Termine di IIII. Di utili dopo tale Oppositione.

¶ Il quale Termine s'intenda essergli assignato, & non si possa sospender per produttione alcuna de Positioni; concediamo bene, ch'esso opponente possa prouare col mezo del Giuramento della Parte contraria, secondo s'è ordinato nella Rub. del Giuram. da esser dat. ò accet.

¶ Et chiunque haurà fatto tale oppositione, & non l'haurà pro-

uata nel detto tempo s'intenda eſser condennato in Lir. V. da eſsere applicate al noſtro Fiſco.

¶ Le Subhaſtationi adunque, e gli Incanti ſi facciano con queſto ordine, che ſi facciano due Gride, ò Incanti alla Renghiera del Palazzo di Saſſuolo, & per l'altre Podeſtarie, in quei luoghi, doue ſino hora, è ſtato conſueto fargli nell'Hora di Ragione, & ſedendo il Giudice à Banco; Et dall'una Subhaſtatione all'altra ſia il Termine di III. Di utili.

¶ Et il publico Banditore, ò Meſſo, che farà, ò griderà dette Subhaſtationi; debbia dire in ciaſcuna di quelle. Che ſe ui è Perſona alcuna, Commune, Colleggio, ò Vniuerſità, che ſi pretenda hauer ragione nella tal coſa, la Tenuta di cui è ſtata data al Tale, ò preſa dal Tale come de i Beni del Tale per tanta Quantità, & iſprima i confini, & il luogo della detta coſa, debbia comparire frà Termine di III. Di utili proſſimi ſeguenti ad allegare, & moſtrare le ſue ragioni, altramente non comparendo alcuno ſi procederà à i publici Incanti, & alla Venditione à chiunque più offerirà, & nõ offerendo alcuno s'aggiudicherà per lo ſecondo Decretto, ò per altra ragioneuole uia, ſecondo che ſerà di ragione, ad eſſo Creditore.

¶ Se ne i detti Termini delle Subhaſtationi ſerà comparſo alcuno Terzo, & allegherà hauer qualche ragione in eſſa coſa, s'intenda eſſergli aſſignato Termine di XV. Di utili ad hauere prouato per ogni ſorte di Proue le ſue Ragioni.

¶ Il quale; ſe non haurà prouato coſa ueruna, leggittimamente, & in detto Termine, ſubito s'intenda eſſer condennato nelle ſpeſe, & in VI. Den. per Libra, & à ragion di Libra del Credito da eſſer pagato al Creditore per li ſuoi danni, & intereſſi, i quali ſi preſuma hauer patito per tale indugio, & dimora.

¶ Ma; s'egli haurà leggittimamente prouato, s'intenda eſſere aſſignato alla Parte contraria Termine di VIII. Di utili ad hauer riprouato per tutte le uie, & modo di Riproue, ſe però eſſa Parte nel Termine probatorio haurà allegato uoler riprouare, & altramente non s'intenda eſſerle aſſignato, ne le ſi dia dal Giudice Termine alcuno à riprouare.

¶ Et s'intenda il Terzo hauer leggittimamente prouato, ò non leggittimamente ſolo riguardando alla ſolennità, che ſi deue uſare nel uoler prouare, come in citar la parte quando ſi produce qualche ſcrittura, & ſimile ſolennità, ma non quanto à i meriti delle proue, ſopra le quali poi il Giudice prononcierà.

¶ Paſſati i detti Termini come s'è detto di ſopra, ò ſia dato, ò non ſia dato il Termine riprobatorio come di ſopra, le Parti habbia-

no V. Di continoui à douer presentare le scritture:

¶ Et dopo la presentatione delle Scritture il Giudice habbia à poter giudicare X. Di continoui, altramente; se per negligenza del Terzo non si seranno presentate le Scritture, ò non si serà giudicato ne i sopradetti Termini rispettiuamente, l'Instanza s'intenda perenta, & si proceda à gli Incanti, come se niuno fosse comparso.

¶ Ma; se nel tempo determinato non si serà prononciato per colpa, & negligenza del Giudice, à cui sia stata fatta Instanza debitamente con hauer citata la Parte, & in debito tempo, esso Giudice sia tenuto ad ogni danno, & interesso della Parte, & incontinente possa esser conuenuto dal Giudice da Noi da esser dato à richiesta della Parte; in arbitrio di cui sia all'hora conuenirlo, ò aspettare il tempo del Sindicato.

¶ Quando serà stato per colpa della Parte, concediamo, ch'essa ricorra da Noi, che secondo ci parerà, la reintegraremo, & rauuiuaremo l'Instanza, ordinando che tutte le uolte, c'hauremo cio conceduto, sempre s'intenda, si paghino però prima le spese, & non altramente.

¶ Or; quando il Giudice haurà giudicato nel debito Termine, sia lecito à ciascuna Parte appellarsi, & dir di Nullità da detta Sentenza in quei Termini, & modo, & cosi ancho proseguire, come è ordinato nella Rub. dell'Appell.

¶ Eccetto che uogliamo s'intenda esser' assignato alle Parti Termine di VIII. Di utili ad hauer prouato, & riprouato per ogni modo, & uia di Proue, & Riproue, in luogo del Termine probatorio, & riprobatorio ordinato in detta Rub.

¶ Et poi ancho nel presentare i Processi, che s'appartiene alle Parti, & nel douer giudicare, che si spetta al Giudice, uogliamo s'osseruino i Termini, che di sopra habbiamo ordinato nella Causa principale di questo Terzo con quelle circonstanze, & qualità dette qui sopra.

¶ Et tanto si possa appellare, & dir di Nullità, che s'habbiano due Sentenze conformi, & non più oltre, & sempre s'osserui quel, c'habbiamo detto, & disposto nella prima Appellatione.

¶ In caso che la Sentenza uenga contra il Creditore in fauor del Terzo, la quale sia passata in cosa giudicata, nondimeno uogliamo che le ragioni del Creditore siano ualide come prima, & cosi le mantegniamo fin' hora contra il Debitore, & contra gli altri suoi Beni, sopra i quali il Creditor sempre possa andare, & tentare quel che uuole la Giustitia;

¶ Ma; se niuno Terzo nel detto Termine delle Subhastationi serà

rà comparso,ò serà comparso,& non haurà prouato cosa alcuna, ò haurà perso la Lite, il quale non uogliamo sia udito, se poi in un'altro Giudicio sopra cio uolesse litigare, all'hora si proceda à fare tre Incanti della cosa, di che s'hà la Tenuta, con questo ordine.

¶ Il Debitore si citi per una certa hora à uedere eleggersi due Estimatori, i quali habbiano ad istimare la cosa, di che s'hà la Tenuta, & à douer dare i Sospetti, & Confidenti, de quai si eleggano gli Estimatori.

¶ S'in detta hora il Debitore comparirà,& haurà dato i suoi Cõfidenti, & Sospetti, & il medesimo habbia fatto il Creditore, ò suo Procuratore, s'elegga uno Estimatore de i Confidenti del Debitore, & un'altro de i Confidenti del Creditore.

¶ Ma; se serà comparso, & haurà dato i suoi Confidenti il Debitore, & il Creditor non habbia dato in detta hora i suoi Confidenti, il Giudice senz'altro debbia eleggere i due Estimatori de i Confidenti del Debitore in contumacia del Creditore.

¶ S'il Debitore citato non serà comparso, all'hora i due Estimatori s'eleggano de i Confidenti del Creditore in contumacia del Debitore.

¶ Et tutte le uolte che le Parti hauessero dato i lor Sospetti,& Cõfidenti, & si fossero eletti i due Estimatori persone di buona fama, & conditione, ilche si presuma, & non si potessero accordare nell'istimare, sia in arbitrio del Giudice à metterui un'altro terzo Estimatore, i quali tutti insieme habbiano istimare la sopradetta cosa,& col lor Giuramento riferire senz'altra Citatione delle Parti, & à far cio possano esser sforzati dal Giudice.

¶ A' i quali Estimatori sia tassata la mercede, secondo gli parerà considerata la qualità della cosa.

¶ Dalla quale Elettione, & Rilatione di Stima le parti non si possano appellare, ne dir di Nullità, ne habbiano Difesa alcuna, se non come si dirà più à basso.

¶ Fatta la detta Rilatione da tutt'e due gli Estimatori,ò da tutt'e tre, quando ui sia il Terzo, ò dalla maggior parte di essi, la cosa s'incanti per lo publico Banditore, ò uno de Messi, doue di sopra è detto nell'Hora di ragione, in questo modo.

¶ Isponendo ch'è stata data la Tenuta della tale cosa al Tale, la quale è stata istimata tale prezzo, & che l'è stato offerto tanto (se ui serà stato offerto in detto primo Incanto)&; se ui è alcuno, che le uoglia dar più, uenga ad offerirle più,perche si uuole uendere al publico Incanto, & dare, à chi più l'offerirà.

¶ Et cosi fatto il primo Incanto,il secondo Di prossimo seguente

dopo esso Incanto si faccia l'altro Incanto; Et; similmente dopo quello si faccia il terzo Incanto di due Di in due Di incantando, come s'è detto.

¶ Et; s'alcuno Compratore serà comparso, & haurà più offerto, passati i VI. Di de gli Incanti, la cosa subhastata, & incantata si deliberi, & aggiudichi à Colui, che più haurà offerto, citata però prima la parte per quell'Hora.

¶ Et facciasi tale Aggiudicatione dal Giudice in iscritto dando Licenza al Creditore di uender detta cosa per lo prezzo offerto, à chi più gli haurà offerto.

¶ Et; s'il Debitore, ò altro Possessor della cosa subhastata opponesse il prezzo offerto non esser giusto; & la cosa ualer molto più, ò che sia meno che il quarto del giusto prezzo, ò richieda che la Cosa sia istimata, ò offerisca altra cosa in Giudicio, non sia ammesso, ne ascoltato da niun tempo ancho auante la commissione del subhastare, affine che si tardi, & impedisca la sudetta, & che si dirà, Deliberatione, & Aggiudicatione:

¶ Fatta poi detta Aggiudicatione si debbia ammettere, & udire esso Debitore, ò Possessor, che dica esser leso piu del Quarto del giusto prezzo in detta cosa.

¶ Dichiarando ch'il Creditore ancho possa offerire à detta cosa, se bene si troui altro, che l'offerisca, & ad esso Creditore possa essere deliberata, se più l'haurà offerto, per la concorrente quantità del credito.

¶ Qualunque persona però, che l'offerirà, nel tempo dell'offerta senz'esser ricercato dal Giudice, ò da altro giuri toccate le scritture con le mani, che pendendo i detti Incanti non hà procurato, fatto, ò eshortato, ne procurerà, ne farà, ne eshorterà per se, ò per altrui mezo, ch'alcuna persona uolendo offerir più offerisca meno.

¶ Del qual Giuramento debbia constare ne gli Atti, ne i quali basti scriuere. Et giurò secondo la forma dello Statuto.

¶ Et il Giudice per lo suo officio sia tenuto far l'Instromento della Venditione di detta cosa al Compratore, che più l'haurà offerto, & obligare il Debitore, & tutti i suoi Beni presenti, & futuri con le Clausole necessarie, & oportune, & consuete per la leggitima Difesa della cosa uenduta.

¶ Nel quale Instromento innanzi l'Isborsatione del Prezzo il Creditore, se non serà egli, c'habbia offerto più, sia tenuto cedere al Compratore, & commettere solennemente tutte le sue ragioni al Compratore.

¶ Il qual prezzo esso Creditore debbia hauere per la concorrente

quantità

quantità del ſuo Credito, ſpeſe, Danni, & Intereſſo:

¶ Ma; ſe non ſerà comparſo Compratore alcuno, ne chi l'habbia offerto, all'hora la coſa ſi deliberi per lo ſecondo Decreto, ò in qualunque altro modo, che competiſca di ragione, ad eſſo Creditore per la Stima fatta da gli Eſtimatori per la concorrente quantità del Credito, pur ch'eſſo Creditore giuri di non hauere impedito ne in detto, ne in fatto ne per ſe, ne per mezo altrui, ch'alcuna perſona non habbia uolendo offerto à detta coſa incantata; & coſi gli ſia uenduta come di ſopra.

¶ Se la coſa incantata ſia iſtimata, ò le ſia offerto più di quel, che importa la concorrente quantità del Credito, ſpeſe, Danni, & intereſſo del Creditore, non ſi uenda, ne s'aggiudichi ſe non per la concorrente quantità ſopradetta, quando la coſa Incantata commodamente diuider ſi poſſa.

¶ Ma; ſe non ſi poſſa commodamente diuidere, in tutto ſi aggiudichi, & uenda come di ſopra, & quel più, che ui reſterà oltra la predetta quantità concorrente, ſubito ſi dia al Debitore, quando il uoglia accettare; ma; nol uolendo accettare, ſi depongà preſſo ad uno Depoſitario idoneo, altramente eſſo Compratore ſia tenuto à pagar l'Intereſſo ad eſſo Debitore à ragion di V. per cento.

¶ Dichiarando anchora ch'eſſo Giudice ad inſtanza di qualunque perſona, che poſſa hauerui intereſſo, poſſa & debbia sforzare realmente, ò perſonalmente ſenza ſeruare ordine alcuno di Ragione, ò Statuto Colui, che più l'haurà offerto à comprare detta coſa, & pagare il prezzo offerto.

¶ Sia lecito al Debitore, ò Poſſeſſore, ò lor Heredi dopo due Meſi, ch'eſſi hauranno ſaputi, ò lor ſerà ſtato notificato leggittimamente la detta Venditione, auante il Giudice allegare ſe eſſer leſo più del quarto del giuſto prezzo, & chieder che di nuouo la coſa ſia iſtimata.

¶ Et fatto queſto citata la parte cio è il Compratore di nuouo ſi uenga all'Elettione de gli Eſtimatori nel modo, che di ſopra s'è detto, pur che non s'eleggano quei, che prima furno Eſtimatori.

¶ I quali ſe riferiranno non ui eſſer tanta leſione, quanta allegaua il Debitore, ò Poſſeſſore, ò loro Heredi, ſenz'altro detta perſona, c'haurà allegato la detta leſione, s'intenda eſſer cõdennata in tutte le ſpeſe fatte per detta cagione da eſſer pagate alla parte auerſa, & in Lir. X. d'applicarſi al noſtro Fiſco, & poi non s'ammetta più detta Allegatione di leſione.

¶ Ma; ſe gli Eſtimatori hauranno riferito (ſempre intendendo che giurino hauer diligentemente conſiderata la coſa, & ſenza

fraude ſecondo il lor giudicio iſtimare, & riferire) la Stima prima fatta eſſer minor del quarto del giuſto prezzo della coſa Incámata, all'hora la Venditione non uaglia, & la coſa ſi debbia reſtituire al Querelante per quel prezzo, che prima ſerà ſtata aggiudicata, & ſtimata prima, ò contentandoſi il Querelante, ò Allegante detta leſione il Compratore poſſa ſopplire al giuſto prezzo, c'hauranno riferito gli ultimi Eſtimatori.

¶ Dalla Rilatione de quai non ſi dia più Riuiſione alcuna, ne Appellatione, ne Difeſa.

¶ Et il Giudice ueduto ciò metta in eſſecutione ſubito ſecondo, c'haurà fatto inſtanza eſſo Querelãte ò di rihauer la coſa, ò il ſopplimento del giuſto prezzo, ſenza ordine alcuno di Statuto, ò di legge realmente, ò perſonalmente.

¶ Paſſati i detti due Meſi il Compratore ſia ſicuro, & non poſſa eſſer più moleſtato da dette perſone.

¶ Dichiarando che qualunque Creditore uoglia uendere coſa alcuna ſtabile del ſuo Debitore, che gli ſia obligata, & hipothecata per uigor di Patto, ò Licenza datagli dal Debitore di uendere, ò tener per ſe ſotto qualunque modo di parole, debbia ſeruare tutto quel, c'habbiamo detto delle Subhaſtationi, & Incanti, altramente non poſſa ritenere detti Beni, ſe non offeriſce più ne gli Incanti.

¶ Et in queſto non ſi poſſa rinonciare al preſente Statuto etiandio col Giuramento, il quale uogliamo ſi preſuma fatto, & iſtorto con fraude, & paura, & di niun ualore, & momento.

De i Pegni. Rub. XXXVIII.

TVTTE le uolte che ſi poſſa uenire per qual ſi uoglia giuſta cagione à torre i Pegni di coſe mobili, ò che ſi mouono, non ſi poſſano torre ſe non per un Meſſo della Corte della Ragione, doue eſſi ſi troueranno, ſe ben s'haueſſero à torre per fatto della Camera, & Fiſco noſtro, ſe non commetteſſimo Noi farſi altramente:

¶ Et eſſo Meſſo habbia la Licenza in iſcritto ſigillata col Sigillo del Podeſtà (per lo quale non ſi debbia pagar coſa ueruna) ſe s'hauranno à torre Pegni per più di Lir. III. altramente da III. Lire in giù baſti la Licenza data dal Giudice à bocca.

¶ Et; quando i Pegni foſſero ſtati tolti altramente, ſi debbiano reſtituire ad Inſtanza del Pignorato prima, che più oltra ſi proceda.

¶ Di più il Pignorato non ſeruata queſta forma non ſia obligato à dare i Pegni.

¶ A' leuare i Pegni prima si mandi un Messo, il quale domandi i Pegni per amore, à cui s'il Debitore non darà i Pegni, & glieli uieterà, ò alcuna altra persona della Famiglia del Debitore, dopo la Rilatione fatta di cio ad instanza del Creditore senz'altra citatione il Giudice commetta esser pignorato per forza mandandoui Quegli, ch'esso ordinarà considerata la qualità delle Persone, & la quantità del Debito, il luogo, & il tempo, della quale ordinatione n'appara ne gli Atti.

¶ Qualunque persona, la quale leggittimamente si pegnori, la prima uolta haurà negato, ò uietato ò essa, ò altro di sua Famiglia, s'intenda subito esser condennata in Lir. V. d'applicarsi al nostro Fisco:

¶ Saluo però s'il Debitore all'hora non eleggesse di uenire, & cosi ueniisse dal Giudice per Pegno, & segno quel Di medesimo insieme col Messo.

¶ Il quale uenuto dal Giudice, & non allegando cosa alcuna, che secondo l'arbitrio del Giudice non rilieui, & importi, sia imprigionato, & non si rilassi sin tanto che non habbia pagato, ò accordatosi col Creditore, ò il negotio altramente deciso trà loro.

¶ Ne in cio si possa opponere, che ne i Beni del Debitore ui sia cosa di minor danno, ò che la cosa tolta per Pegno sia delle più preciose, ò ch'altra cosa in Giudicio s'offerisca.

¶ Il Messo, ò altri debbiano mettere i Pegni appresso il Massaro del luogo, ò à qualche Vicino, doue possano stare III. Di continoui affine, ch'esso Debitore possa nel detto Termine accordarsi col Creditore, s'il Debito ascenderà alla somma di Lir. X. inclusiuamente, se il Debito passerà Lir. X. i Pegni ui stiano VI. Di continoui.

¶ Passati i detti Termini; s'il Creditore instarà, il Messo faccia cõdurre i Pegni all'Officio, accio si possano uendere al publico Incanto, ò impegnare all'Hebreo, se non si trouerà Compratore.

¶ Concediamo bene ch'in questo mezo il Debitore possa opponere, & allegare d'hauer pagato dopo l'Essecutione commessa, ò la Commissione de i Pegni; la quale Eccettione sol possa allegare, & altra nò, & dopo tale Allegatione i Pegni non si possano ne uendere, ne mettere all'Hebreo, ma il Debitore sia ammesso à prouare detta Eccettione in quel Termine, che parerà al Giudice.

¶ Nel qual Termine non prouando l'Eccettione allegata il Debitore s'intenda condennato in Lir. XV. d'applicarsi al nostro Fisco, & nelle Spese fatte alla Parte auersa, & poi si proceda alla Venditione, ò Pignoratione de Pegni, come di sopra, & di sot-

to habbiamo detto, & diremo.

¶ Innanzi che i Pegni siano uenduti, ò impegnati, ò dati in Pagamento, s'alcun Terzo uerrà, & muoua controuersia sù i Pegni, si proceda secondo parerà al Giudice, se i Pegni non eccederanno il ualore di Lir. X. ma; se la Causa, per la quale si sono leuati i Pegni, & cosi i Pegni eccederanno di ualore Lir. X. si proceda come habbiamo detto nella Rub. delle Subhastationi, quando comparisce il Terzo.

¶ Et; s'il Terzo perderà la Causa, non possa più in altro Giudicio didurre la sua ragione.

¶ Et; s'il Terzo fosse il Possessore del Pegno, & allegasse non esser stata fatta l'Escussione, si proceda, & s'oda, come s'è detto nella Hipothecaria.

¶ Qualhora il Terzo ottenesse nella Causa, le ragioni del Credito re siano sempre salue, il quale possa far torre altri Pegni, anzi dal Di che dal Terzo serà mossa Lite sopra i Pegni, il Creditore possa farne torre de gli altri, & partirse da i tolti.

¶ Non comparendo alcun Terzo i Pegni di Commissione del Giudice si portino nel luogo ordinato di sopra nella Rub. delle Subhastationi, & iui si facciano tre Incanti per III. Di giuridichi immediatamente seguenti, & s'incantino ad alta uoce dal publico Messo. Che se ui è alcuna persona, che li uoglia comprare, cõparisca, & offerisca, che si daranno à chi più gli offerirà.

¶ Et ciascuno de questi tre Incanti habbia da durare al meno per un'Hora; Et passata l'Hora del Terzo Incanto, i Pegni si deliberino à chi più loro haurà offerto.

¶ Dichiarando quanto al modo dell'essere accettato ad offerir loro, & à giurare, & dell'aggiudicare, & deliberare i Pegni s'offerui quel, ch'è disposto nella Rub. delle Subhastationi.

¶ Eccetto che non trouandosi Compratore, & non uolendo il Creditore, ch'i Pegni gli siano dati in pagamento, si possano mettere all'Hebreo, & cosi il Creditore si sodisfaccia & del credito, & delle spese.

¶ Il Giuramento ancho di Quei, che offeriranno il prezzo, non si scriua, ma di cio si creda al Banditore, ò Messo, c'haurà incantato, & che riferirà; à cui ancho uogliamo si creda di tutto quel riferirà appartenente à quel, che habbiamo qui ordinato.

¶ Et il Debitore auante; ch'i Pegni siano deliberati, possa esser sempre ammesso à uolere porre quei Pegni all'Hebreo, & sodisfare il Creditore.

¶ Ma; uenduti i Pegni, il Debitore nõ possa mai più ricuperarli.

¶ Et; quando i Pegni leuati non fossero basteuoli à pagare al Cre-

ditore, ſempre ſia lecito à farne torre de gli altri ſino, ch'intieramente uenga ſodisfatto.

¶ Venduti i Pegni, ò aggiudicati al Creditor, ſe più gli haurà offerto, ò ad altri Compratori, & isborſati i dinari al Creditore per la concorrente quantità del ſuo Credito, ſpeſa, & Intereſſo, ſe ſeranno uenduti di più, quel di più ſi dia al Debitore, ò ſi metta nelle mani del Giudice, ò del Notaro, il quale debbia isborſarlo al Debitore.

Ch'Eſſecutione alcuna non ſi poſſa fare nelle Robe atte, & deſtinate all'Agricoltura. Rub. XXXIX.

ESSENDO l'Agricoltura neceſſaria al uiuer dell'Huomo, per tanto diſponiamo che per Eſſecutione, Sequeſtratione, ò Eſſattione d'alcuno Debito ancho largamente inteſo à niun modo ſi poſſano, ò debbiano pigliare, & torre dai Meſſi, ò Eſecutori Beni, ò Robe alcune atte, & deſtinate in qualunque modo ad eſſercitare l'Agricoltura, come ſono Carri, Aratri, Zappe, Badili, Vanghe, Falci, & altre ſimili coſe:

¶ Saluo ſe cio non ſerà ſtato di conſentimento iſpreſſo del Debitore ancho largamente inteſo, ouer ſe dette Robe, & Beni non ſeranno ſtati iſpreſſamente obligati, & hipothecati, ouer quando non ui foſſero altri Beni del Debitore, ſopra i quai il Creditore ſi poteſſe ſodisfare; ne i quai caſi dette Robe, & Beni poſſano eſſer tolti, ſequeſtrati, & in quei fatta ogni Eſſecutione.

¶ Dichiarando che nel preſente Statuto ſiano compreſi gli Animali deputati ad arare, ſiano ò Buoi, ò Vacche: & s'intenda ancho di quei Debiti, che ſiano giurati, nel qual caſo uogliamo ch' il detto Giuramento ſi preſuma fatto per fraude, & paura, & di niun ualore, & momento.

¶ Et tutto quello, che ſerà fatto contra la preſente Diſpoſitione, ſia tottalmente nullo, & il Contrafacitore, ad inſtanza di cui ſerà fatta ſimile Eſſecutione, ſia tenuto alla Riſtitutione della coſa tolta, ò pegnorata, ò ſequeſtrata, & à i danni, & ſpeſe del Debitore, & cada in pena di Lir. V. d'applicarſi al noſtro Fiſco: Et lo Eſſecutore ſia punito ſecondo l'arbitrio del Giudice.

Del Precetto da farſi à chi confeſſa il Debito, & Eſſecutione di quello. Rub. XL.

SE Perſona alcuna, Commune, Colleggio, & Vniuerſità, ò medianti i loro leggittimi Procuratori, ò Sindici, ò Maſſari, ò

altre Persone, che per loro possano leggittimamente comparire, haurà puramente, & simplicemente in Giudicio confessato se es ser Debitore ad alcuno per qualunque cagione, che però passi il ualor di Lir. X incontinente il Giudice le faccia Precetto, & Commandamento, che frà Termine di XV. Di continoui hab bia sodisfatto, & pagato.

¶ Il quale Termine s'intenda esserle assignato dal presente Statuto, auenga ch'il Giudice non glie lo assignasse.

¶ Concedendo ad esso Giudice che possa ancho dar' il Termine più lungo fino però ad altri XV. Di considerato la qualità del Fatto, & delle persone.

¶ Et; passato il Termine assignato il Giudice ad instanza del Creditore, ò suo Procuratore commetta contra Colui, c'haurà confessato il Debito, come di sopra, il Grauamento reale, & personale, come più piacerà al Creditore.

¶ Et il Debitore non sia udito, ne ammesso ad opponere Eccettione alcuna, se non l'Eccettione d'hauer pagato dopo il Precetto fatto, ò esser intrauenuto nuouo Patto, & Accordo col Creditore.

¶ Et il Giudice assegni, anzi s'intenda esser' assignato Termine di III. Di utili dal Di, c'haurà opposto tale Eccettione, ad hauer prouato quel, c'haurà opposto.

¶ Et frà detto Termine non hauendo prouato il Debitore la sua Eccettione allegata al meno con proua semipiena, s'intenda essere incorso nella pena di Lir. III. d'applicarsi per la metà alla Parte auersa, & per l'altra metà al Fisco, & rifaccia le spese alla parte, quando n'hauesse fatte, & senz'altro sia grauato come di sopra.

¶ Et uenendosi al Grauamento personale il Messo, ò Essecutore non possa far l'Essecutione, se non haurà il Grauamento segnato del Sigillo del Podestà, altramente non uaglia l'Essecutione:

¶ Et il preso debbia esser rilassato tutte le fiate, che depõga presso il Giudice del Grauamento la quantità, cosa, ò ualuta di lei, per la quale è stato preso.

¶ Il medesimo s'osserui del Grauamento personale, di cui habbiamo detto nella Rub. dell'Essec. delle Sent. & Laudi.

¶ Dichiarando che s'habbia à fare l'Essecutione contra i Communi, Colleggi, & Vniuersità, come diremo nella seguẽte Rub.

Come si facciano l'Essecutioni contra l'Vniuersità, Communi, & Colleggi. Rub. XLI.

S'OCCORRERA', ch'alcuna Vniuersità, Commune, Colleggio

leggio sia condennata,ò condennato,à qualunque modo leggitimo etiandio per uia di Precetto dato in confesso per qualunque quantità ad alcuno Colleggio, Commune, & Vniuersità, ò ad alcuna persona priuata, & si habbia à uenire all'Essecutione, prouediamo che qualunque persona, che sia di detta Vniuersità, Commune, ò Colleggio possa esser presa, & messa in prigione ad instanza del Creditore seruato quel, che si dourà seruare in detta Essecutione,doue si debbia tenere fino,ch'il Creditore serà sodisfatto del suo Credito, & delle spese.

¶ Ne uietiamo che per la Presura d'una persona del sudetto Corpo un'altra non si possa pigliare, & tenere in Prigione come di sopra; anzi concediamo al Creditore possa cio chiedere al Giudice, & ottenere à sua uolontà fino che intieramente uenga sodisfatto, come s'è detto.

¶ Et il Corpo di quella Vniuersità, Commune, à Colleggio, di che serãno quegli Huomini, che seranno prigionati,sia tenuto à rifare ogni spese, Danni, & Interesso, ch'i tali presi hauranno fatto, & patito per tale occasione.

¶ Anchora il Creditore possa (uolendo) domandare, che l'Essecutione si faccia ne i Beni di detto Corpo; nel qual caso si proceda, come si procederebbe contra una persona priuata.

Della Ritentione delle Persone sospette, & Forestiere. Rub. XLII.

QVALVNQVE Persona Suddita,ò non Suddita nostra nel nostro Dominio possa da se, ò per mezo de Procuratori, c'habbiano spetiale Mandato, Tutori, Curatori, & Attori, i quali etiandio simplicemente siano cõstituti, & fatti per le Cause, & Liti, auante il Giudice comparire, & giurare d'hauere sospetto alcuno suo Debitore isprimendo la quantità del Debito salua la ragione del Calcolo, sia ò Suddito nostro, ò non Suddito, se bene ispressamente non fosse destinato douer farsi in detto luogo il Pagamento.

¶ Ma; quando ui fosse nell'obligatione destinato il pagamento douersi fare in alcuno altro luogo, all'hora il Debitor non possa esser ditenuto, s'il Creditore non proui esser stato in detto luogo, doue far si douea il pagamento, & nel tempo che si douea fare, & che il Debitore non habbia pagato.

¶ Et di più Colui; che à pigliar tal Debitore, instarà debbia giurare esso Debitore non possedere Beni stabili basteuoli, & sbrigati nel nostro Dominio, & i detti Beni tali si presumano fino, che

ſia prouato il contrario.

¶ Et la Ditentione fatta di chi poſſederà Beni ſtabili baſteuoli, & sbrigati non uaglia.

¶ Ancho uogliamo ch'alcuno Debitore non poſſa eſſer giurato ſoſpetto, ne per cio preſo, il Debito di cui non ſia di Lir. III. ò paſſi, ma non gia di minor quantità.

¶ Et nell'Inſtanza; ch'il Creditore, ò ſuo Procuratore come di ſopra farà à tal preſura, non accada che s'alleghi il Debitore eſſer diuenuto di piggior conditione dopo il Debito fatto, ne ancho poi gli accada prouarlo per ottenere nella Cauſa.

¶ Eccetto s'il Creditore non foſſe Foreſtiero, & non Suddito noſtro, ò Suddito, ma il Debitore foſſe noſtro Suddito ò per origine, ò per Domicilio, nel qual caſo non baſti giurare il Debitor ſoſpetto, & come di ſopra, ma anchora ch'egli è diuenuto di piggior conditione dopo il Debito fatto, & poi ſofficientemente prouar cio nel tempo probatorio, altramente non ſi concieda la Cattura, ne s'ottenga nella Cauſa.

¶ Oſſeruato quel; che s'è detto, il Giudice commetta il Debitore eſſer preſo per quello, ò per quei Eſſecutori, ch'à lui parerà far di biſogno; & tutte le coſe ſopradette ſi ſcriuano ne gli Atti.

¶ Et la Licenza ſi dia in iſcritto Sigillata del Sigillo del Podeſtà, & in queſto modo ſi pigli il Debitore.

¶ Il qual preſo ſenz'iſpettare inſtanza d'alcuno ſi conduca quel Di, ò il proſſimo ſeguente auante il Giudice, ò Notaro della Cauſa, & s'interroghi per Colui, nanzi à cui ſerà, s'egli uuole contradire alla Cattura, ò nò, & ſe uuole fare alcuna perſona ſuo Procuratore, ò nò.

¶ Et; s'il Preſo non ſerà condotto, & interrogato, come s'è detto, la Cattura, & Preſura ſia nulla, & il Debitore ſi debbia rilaſſare di Carcere.

¶ S'il Preſo interrogato quel Giorno, ò l'altro riſponderà per ſe, ò per ſuo Procuratore, che non uuole contradire alla Cattura, non ſi debbia laſſare prima, che non habbia pagato il Debito, & le Speſe.

¶ S'haurà detto di uoler contradire, & coſi non confeſſerà il Debito, tutte le uolte c'haurà dato una Sicurtà ſofficiente di douer ſtare à Ragione, & pagar quel, che ſerà giudicato, all'hora ſia liberato di Prigione.

¶ Anzi ſe; prima che eſſo Debitore ſia meſſo in Prigione, darà tal Sicurtà, altramente non ſi debbia incarcerare.

¶ Dichiarando che tal Sicurtà data come di ſopra s'intenda eſſere obligata non ſolo nella Cauſa principale, ma anchora nella

Causa d'Appellationi.

¶ Et; quando il prigione haurà fatto qualche Procuratore per lui, Colui, che l'haurà fatto pigliare, sia obligato à far cio notificare à quella persona, che serà creato Procuratore frà Termine di II. Di utili, & nõ facendo tal Notificatione il preso sia rilassato.

¶ Quel; che s'è detto contra il Debitore, habbia luogo contra i suoi Heredi, & Soccessori, eccetto se non fossero col Beneficio della legge, & Inuentario.

¶ Volendo contradire alla Cattura, & cosi nõ confessando il Debitore, Colui; che l'haurà fatto pigliare, in Termine di II. Di utili dopo la Contradittione, ò Dichiaratione di uoler contradire, nel qual Termine uogliamo si creda per presontione di ragione il Creditore saper tal Dichiaratione, debbia proponere la sua domanda attesa la quantità del Debito, & la Natura della Causa, secondo che si troua ordinato da gli Statuti, ò dalla Ragione.

¶ Vogliamo ancho in tal Causa non ostino Ferie alcune, & s'intendano essere assignati i Termini, secondo sono assignati da gli Statuti nella Causa.

¶ Concedendo al Giudice che possa abbreuiare i Termini quanto gli parerà, & massimamente quando il Debitore fosse in Carcere, & nõ hauesse data Sicurtà, nel qual caso eshortiamo il Giudice ad abbreuiare i Termini al più che sia possibile, pur che si possano far le conuenienti proue nella Causa.

¶ Procedasi dunque nella Causa come ordinariamente da gli Statuti è disposto si proceda tanto nell'Appellatione, come nella Principale, salua rimanendo la sopradetta podestà del Giudice nell'abbreuiare i Termini, & da questa Abbreuiatione non uogliamo si possa appellare, ne dir di Nullità, n'hauer Difesa alcuna.

¶ Publicato però che serà il Processo disponiamo ch'il Creditore cio è Colui, c'haurà giurato sospetto habbia Termine di VIII. Di continoui ad hauer presentato le Scritture, & il Processo al Giudice.

¶ Et dal Di della Presentatione delle Scritture il Giudice habbia altri VIII. Di utili ad hauer sententiato, se però la Causa nõ sia tale, che da Noi ordinariamente per altro le siano assignati Termini più corti di questi, perch'allhora uogliamo s'attendano i Termini più corti.

¶ Et non essendo data la domanda, ne presentato il Processo, ò sententiato ne i Termini detti per colpa di Colui, c'haurà giurato Sospetto, il preso sia rilassato, & più non possa esser preso per simil cagione come sospetto da Colui, ad instanza di cui serà

ſtato preſo, ne da chi da lui haurà cauſa anchora mediata.

¶ Ma; s'il Proceſſo non ſerà preſentato per colpa del Notaro della Cauſa, perche non habbia date le ſcritture, ò non ſerà ſententiato per colpa del Giudice, il quale à debito tempo richieſto nō habbia prononciato, all'hora ancho l'Inſtanza s'intenda perenta, & il Debitore ſi rilaſſi come di ſopra; ma il Giudice, & il Notaro riſpettiuamente ſiano obligati ad ogni danno, & intereſſo del Creditore, & di più ciaſcuno d'eſſi s'intenda eſſer condennato in Lir. X. d'applicarſi al noſtro Fiſco.

¶ Determiniamo ben che; tutta uolta ch'il preſo uenga rilaſſato ò liberato dalla Cattura, ò perche non ſi ſia prouato eſſer deteriorata la ſua conditione ne i caſi, oue habbiamo detto douerſi allegare, & prouare, ò perche ſia perenta l'Inſtanza, le ragioni del Creditore ſiano ſalue, & gli uagliano in altro Giudicio, ch'egli uoleſſe mouere ſenza uenire al mezo di Cattura alcuna.

¶ Alcuna perſona come ſoſpetta non poſſa eſſer preſa in alcuna Chieſa, ne nel noſtro Palazzo, ne in Caſa della ſua Habitatione, ne in Bothega propria, ò condotta.

¶ Et non s'intenda la perſona eſſer ne in Caſa, ne in Bothega, quando ſia ſotto il Portico di quelle, ò nell'Horto non attaccato à quelle.

¶ Et niuna perſona poſſa rinonciare à queſto Priuileggio etiandio col Giuramento, il quale preſumiamo eſſer fittitio, & fatto in fraude.

¶ Et non ſi poſſa far tal Preſura, ò Cattura nella Feſta di S. Giorgio, & nel Di del Mercato, & ne i Giorni della Fiera di Saſſuolo feriati come s'è detto nella Rub. delle Ferie, ſe non per Debito fatto nel medeſimo Mercato, ò Fiera, ò per Debito del Fiſco, ò coſa criminale.

¶ Ordiniamo anchora che s'alcuna perſona foſſe preſa come ſoſpetta per una quantità, & non foſſe Debitore di tutta quella quantità, ma ſolo d'una parte, la Cattura però non ſia nulla, ma uaglia come fatta per ſol quella quantità prouata, ne Colui, c'haurà giurato, poſſa eſſere ne inquirito, ne accuſato di Pergiurio; quando però la quantità prouata foſſe ò di Lir. III. ò paſſaſſe.

¶ Et colui che ſia Debitore, ma però nō ſia anchor uenuto il tempo di pagare il Debito, poſſa eſſer preſo come ſoſpetto, ſe oltra il Giuramento, & quel, c'habbiamo detto, il Creditore, ò ſuo Procuratore come di ſopra al meno ſemipienamente moſtrerà ſenza citare la parte il Debitore eſſer piggiorato di conditione dopo il Debito fatto; Et di cio poi pienamente ſi proui nel Proceſſo della Cauſa.

¶ Quegli si domandino nostri Sudditi, che Noi di sopra habbiamo detto nella Rub. delle Sicurt. da darsi in Giudic. da i non Sudditi.

De i Sequestri. Rub. XLIII.

S'ORDINA, & dispone ch'ad ogni Instanza, & Riquisitione d'alcuna Persona, che si pretenda esser Padrone d'alcuna cosa mobile, ò che si muoua, ò Creditore d'alcuna cosa, ò quantità de Denari di qualch'una persona, & sospetti non poter conseguire il suo, ò quel che gli è debito senza dificoltà, anchora che la Parte auersa possieda nel nostro Dominio Beni immobili equiualenti al debito, sia tenuto, & debbia ciascuno Giudice ordinario in qualunque luogo, & Hora, & Di etiandio feriato in honor di Dio commettere, & far fare il Sequestro del Dinaro, ò Beni del Debitore per la concorrente quantità del Debito, & spesa presso quella persona, che si trouera presso di se hauerla, & che sia idonea, & non sospetta, ò presso il Massaro, ò altra Persona idonea.

¶ Alla quale Persona, ò Massaro, presso cui s'intende fare il Sequestro, ad instanza del Creditore si faccia un Precetto in iscritto, che sotto pena, come parerà al Giudice, & di douer pagar del suo debbia tenere presso di se la tale cosa, ò Denari del Tale fino tanto, che le sia commesso altro, & questo ad instanza del Tale.

¶ Et la Persona, à cui serà fatto tal Precetto, & Sequestro, sia obligata ad ubedire, & accettare tal Sequestro, s'in Termine di II. Di utili non haurà opposto Eccettione alcuna, ch'al Giudice para da essere ammessa.

¶ Alla quale Eccettione prouare dopo l'opposition fatta il Giudice assegni quel conueniente Termine, che gli parerà; & dalla Prononcia, che sopra cio serà data non si possa appellare, ne dir di Nullità, ne s'habbia alcuna Difesa.

¶ Colui, che uorrà il Sequestro, comparisca auante il Giudice, & gli esponga come si pretende esser Creditor della tale persona in tanta quantità de Denari saluo il Calcolo, ò esser Padrone del la tal cosa, & teme, & sospetta, che tal cosa non sia portata uia, ascosta, ò barratata, ò di non hauer dificoltà di conseguire il suo, ò à lui debito, rispettiuamente riferendo una cosa all'altra, & per cio fà instanza sia fatto un Sequestro alla tale Persona, appresso cui si truoua la tal cosa, & i tali Denari: Et giuri non instare à cio con animo di calunniare, & che si crede esser ueramente Creditore, ò Padrone di tanta quantità de Danari, ò della tal cosa.

¶ Et questo si possa fare senza citare altramente la Parte.

¶ Il Giudice udita, & ueduta tale Instanza commetta esser fatto il Sequestro come di sopra.

¶ S'accaderà che la cosa da esser sequestrata non sia appresso un Terzo, ma appresso Colui, con cui s'hà d'hauer la lite, ò controuersia, il Giudice considerata la cosa, & qualità della Persona, presso di cui è, faccia per quegi Essecutori, ch'egli uorrà, torre detta cosa, & deporla appresso Colui, à cui serà fatto il sequestro.

¶ Et qualunque Sequestro non si possa riuocare, anchora che fosse fatto con la Clausola, s'egli si sentirà grauato, che comparisca, ò altra simile:

¶ Saluo se il Debitore, ò Colui, la cosa di cui serà sequestrata, non darà Sicurtà idonea di stare in Ragione, & di pagare quel, che serà giudicato, ò s'altramente le parti non siano in concordia, ouer dal Giudice non sia prononciato dapoi contra il Creditore pretenso, ò Colui, che si pretendea la cosa esser sua, & tal Sententia non sia passata in cosa giudicata.

¶ Dichiariamo ancho ch'ad instanza del Creditor come di sopra, si possano sequestrare i Frutti prima, che siano separati dalla Terra, ò da gli Arbori, senza però pregiudicio alcuno, ò del Padrone della Terra, & de gli Arbori, ò de i Lauoratori mezadri di quei, secondo che serà Colui di questi due, per cui non uenga fatto il Sequestro.

¶ Et Colui, ad instanza di cui serà stato fatto il Sequestro, sia tenuto frà Termine di V. Di utili dal Di della Rilatione del Sequestro fatto, porgere la sua domanda, se serà Causa, nella quale si debbia porgere, se non, comminciare il Giudicio, proseguirlo, & far terminare, secondo che da gli Statuti si troua ordinato tanto nella Causa principale, come nell'Appellationi.

¶ Et s'in tal Termine di V. Di utili non serà fatto cio, ò se poi la Causa sia deserta per qualche cagione, il Sequestro s'intenda esser nullo, & riuocato.

¶ Ne detta cosa, ò Denari si possano più sequestrare per quella cagione, ch'una uolta seranno stati sequestrati.

¶ Riserbando però al pretenso Creditore, ò Padrone l'altre uie, che gli competiranno di ragione.

Come il Compagno, & il Correo per l'altro possa conuenire, & esser conuenuto. Rub. XLIIII.

SE seranno due, ò più Compagni d'un Traffico, Arte, ò Mercantia, disponiamo che per Robe, & Beni hauuti, & riceuuti

per cagione di detto Traffico, Arte, & Mercantia, ouer' apparte nenti ad esse uno in solido possa esser conuenuto, & da lui riscos so, se ben da uno sol s'essercitasse, & se ben Quei, ò Quello siano, ò sia conuenuti, ò conuenuto, i quali non essercitano, ne mai hab biano essercitato.

¶ Et la Sentenza assolutoria data in fauor d'uno gioui all'altro, & la Condennatoria noccia à gli altri, à i quai sia stato intimato il Giudicio, che si faccia contra uno, ouero, s'altramente n'hauran no scienza di quello.

¶ Et contra questi in tal caso la Sentenza si possa esseguire, come s'esseguirebbe contra Colui, contra chi fosse data.

¶ Possano anchora gli altri Compagni, & ciascuno d'essi per l'interesso suo comparire in detto Giudicio ne i Termini, ne i quali si troua, & far tutto cio, che potesse far Colui, contra chi si fà il Giudicio.

¶ Pendendo il Giudicio contra uno l'altro non possa essere conuenuto, ne si possa desistere dal Giudicio comminciato contra uno per uoler litigare contra l'altro; anzi lassandosi il Giudicio per uno s'intenda (se ben la Parte auersa non uolesse) esser lassato per gli altri.

¶ Ciascuno d'essi Compagni possa in solido litigare contra i Debitori, & ciascuno d'essi; in questo modo però che litigãdo uno ne gli altri, ne alcuno d'essi possano, ò possa litigare; se pero uogliano, possano per lo loro interesso comparire in Giudicio, far Proue, & ogn'altra cosa, che far possa Colui, c'haurà principiato; intendendo possano comparire ne i Termini, come s'è detto di sopra.

¶ La Sentenza data in fauor d'uno, ò contra, gioui, ò pregiudichi, & si possa esseguire in tutte come s'è detto di sopra nel caso contrario.

¶ Et; s'alcuno d'essi Compagni, ò Correi haurà principiato di litigare, & poi lassi, pregiudichi à gli altri, li quali prima non siano comparsi in Giudicio, & habbiano saputo quello essersi attentato, à gli altri nò.

¶ Dalla Sentenza data contra uno gli altri se ne possano appellare, come potrebbe Colui, contra cui fosse data.

¶ Salua sempre ogni ragione d'appellarsi, che appartenesse ǎ Quei, che nõ hauessero hauuti Scienza del Giudicio intentato.

¶ Et l'Appellatione interposta da uno basti per tutti gli altri, à quali riseruiamo il poter comparire, & far quel, che' potrebbono fare, s'essi se ne fossero appellati.

¶ Quando da tutti i Compagni, ò da i più fosse stato appellatosi

faccia una Commulatione de tutte l'Appellationi insieme, & si persegua sol una, cio è quella, per la quale uiene maggior' utilità à tutti secondo l'Arbitrio del Giudice.

¶ Dal quale Arbitrio non si possa appellar, ne dir di Nullità, ne s'habbia Difesa alcuna.

¶ Et tutte, & ciascuna cosa detta di sopra (per quanto si possano adattare) habbiano luogo ne i due Rei Creditori, & ne i due Rei Debitori, non ostante Eccettione alcuna dell'Escussione, ò Beneficio conceduto loro dalla Ragione.

¶ Et à questo non si possa rinonciare, & la Rinonciatione non uaglia etiandio col Giuramento, il quale uogliamo si presuma fatto, & tolto in fraude, & per paura, & cosi di niun ualore, & momento.

¶ Et ancho uogliamo proceda ne i più Fratelli, c'habitin'insieme in communanza, & per Debiti, ò Crediti fatti per Beneficio di detta communanza.

Quando il Marito per la Moglie, i Figliuoli per la Madre, & il Padre per gli Figliuoli siano tenuti nelle cose ciuili. Rub. XLV.

OCCORRENDO alcuna Donna ancho minor di XXV. anni maritata principalmente da se, ò con altrui fare, & essercitare qualche Bothega, & Arte publicamente, ò in Casa del suo Marito, ò suoi Figliuoli riceuendo il uiuere con essi, uogliamo che per le cose appartenenti à quell'Arte il Marito sia obligato principalmente, & in solido senza Beneficio d'Escussione c õ essa Donna, & quando non ui fosse il Marito, ma i Figliuoli, ò Figliuolo maggior di XX. anni siano obligati, si come s'è detto del Marito:

¶ Eccetto se per lo Marito, ò per gli Figliuoli, ò à loro instanza non sia fatto uno Proclama, ò Grida, ch'essi non intendono douer'essere obligati; nel qual caso Quegli, ad Instanza di cui serà stata fatta tale Grida, per l'auenire non siano obligati.

¶ Quel; che s'è detto nella Donna per rispetto del Marito, habbia luogo ne i Figliuoli, che siano nella Podestà del Padre anchor minori di XXV. anni, & facciano un'Arte come di sopra, & ne i loro Padri riferendo l'una cosa all'altra rispettiuamente.

¶ Eccettuuiamo però il Marito, Padre, & Figliuoli, i quali prouassero non hauer saputo essere essercitata detta Arte.

¶ Disponendo che nelle cose appartenenti à detta Arte essa Donna, & essi Figliuoli minori anchora, & essercitanti detta Arte si

possano

possano obligare, & siano obligati tanto in lor pregiudicio, quãto di Quei, di che s'è detto, senza alcuna solennità della Ragione, & Statuti nostri; Et essi non habbiano, ne gli altri detti Ristitutione alcuna in integro per cagione di minore Etade, sia quantunque grauissima la lesione, accio ch'alcuno non resti ingannato.

De i Contratti, ò quasi delle Donne, de i Minori, & altre persone da se inhabili. Rub. XLVI.

PER lo mezo dell'isperienza, la quale è ueriteuole Maestra delle cose, habbiamo conosciuto le Donne per lo lor sesso, i Minori per la debolezza dell'intelletto, & cosi i Furiosi, Prodighi, Mentecatti, & Huomini decrepiti esser sottoposti à potere ageuolmente essere ingannati, & che nõ bastano à guardar Quegli da tali inganni le Prouisioni introdotte dalla Ragione commune; Per tanto hora Noi ordiniamo che niuna Donna ancho maggior d'anni XXV. & niuno maschio minor d'anni XXV. ne alcuna persona Furiosa, Prodiga, ò Mentecatta possa fare alcuno Contratto, ò quasi, Distratto, ò quasi, Obligatione, Confessione, Assolutione, Rimissione d'alcuna quantità, Rinonciatione, Sigurtà, Donatione, Venditione, Alienatione, Constitutione di Dote, ò Accettatione d'essa, ò altro qual si uoglia Contratto etiandio in caso, Atto, & Contratto priuileggiato in ispetialità, Aditione, ò Immistione d'Heredità, per la quale in qualunque modo appara essere obligato, ò gli si generi, & faccia pregiudicio alcuno senza le solennità ricercate dalla Ragione commune, & oltra quelle, ancho senza la presenza, & consenso del Padre, ò Auolo, quando uiuesse, ò d'uno de i Figliuoli d'essa Donna, Furioso, Prodigo, ò Mentecatto, il quale sia maggiore d'anni XXV.

¶ Se non ui fossero Figliuoli tali col consenso, & presenza del Fratello maggior d'Anni XXV. d'esse persone, ò del Minore.

¶ Et mancando questi con la presenza, & consenso di due più prossimi Parenti, & Consanguigni maggiori pur d'anni XXV. uno della linea paterna, l'altro della linea materna, ò di due, se ui sono, d'una linea sola, mancandone nell'altra: Et; se due nõ ue ne sono, col consenso, & presenza d'uno solo con la Autorità del Giudice, il quale, ò i quali giuri, ò giurino esser più prossimi, & non hauere interesso in detto Contratto, ò Atto, i quali siano nella Giuriditione del Giudice.

¶ Nel qual caso la Donna, il Minore, & l'altre Persone dette non

siano udite uolendo prouare il contrario.

¶ Vogliamo nondimeno tali Persone, la presenza, & consentimẽto delle quali si ricerca, siano di buona fama, costumi, & opinione, non sospette, & le quali in niun modo s'oblighino à Colui, à cui s'obligherà detta Donna, ò Minore, ò altra persona delle sopradette; & per tali, & di tal conditione uogliamo si presumano essere, se non serà prouato il contrario.

¶ S'alcuna delle persone consanguigne, & più prossime non si trouerà nel Distretto del Giudice, adoperasi la presenza, & consentimento di quella persona, la presenza di cui serebbe necessaria, se l'Assente, & chi non è nel Distretto come di sopra, non fosse uiuo:

¶ Et; s'il parente, & consanguigno, ò più prossimo ricercato dal Minore, ò dalla Donna, ò d'alcun'altra persona delle predette inhabili, ò da altrui in nome di quelle in presenza de testimoni, ò di commissione del Giudice, che uenga nel tal tempo, & tal luogo ad esser presente, & consentire à tal persona à far'Atto, ò Contratto alcuno, & egli non si curi, & non uenga, allhora si ricerchi un'altro più prossimo, come se Quello non fosse al Mondo, ne niuo.

¶ Tutti questi Consanguigni, & più prossimi ò non essendo al Mondo, ò non essendo nel Distretto, ò non curandosi, ò ricusando uenire, & consentire come di sopra, allhora tale Atto, ò Contratto, come di sopra si possa fare con la presenza, & cõsentimento ò di due Amici, ò Vicini della persona sudetta inhabile, & cõ la presenza, & Authorità del Giudice.

¶ Il qual Giudice diligentemente inuestighi, & cerchi intendere, s'il Contratto, ò Atto uertisca, & sia in utilità, ò danno, & fraude della persona sudetta per se inhabile, &; secondo che trouerà, consenta, & authorezza à tal Contratto, & Atto: & in questo carichiamo la sua conscienza.

¶ Parimente uogliamo, & commettiamo s'osserui la solennità del presente Statuto in ogn'Atto, Contratto, & quasi, & come s'è detto di sopra, che faccia qualunque Huomo Vecchio, & Decrepito, il quale per mancare il uigor naturale facilmente si può ingannare, & sedurre.

¶ Et dichiariamo gli Huomini esser Decrepiti, & presumersi tali, quando passano LXXV. anni di loro età.

¶ Queste solennità s'usino in questi Decrepiti tutte, & ciascuna, per quanto à Quei si ponno accommodare, & confarsi:

¶ S'il Figliuolo di Famiglia farà alcuno Contratto, ò Atto, come di sopra, basti farlo con l'Auttorità del Padre, ò Auolo, nella cui

Podestà si trouerà, quando sia maggior di XXV. anni:

¶ Quando detto Figliuolo di Famiglia sia minor di XXV. anni s'usino le solennità sopradette nell'altre persone inhabili per se.

¶ Intendendo ancho che niuna persona possa contrahere, ò far cosa alcuna in alcuno de i predetti modi senza la predetta solennità con alcun Minore, Donna, ò alcun'altra delle predette persone inhabili.

¶ Ordiniamo anchora che niuna Donna possa fare alcuna Obligatione, Sicurtà, ò Promissione per suo Marito nel caso, doue parla l'Auth. siqua mulier. C. ad Vell. ò oblighisi insieme col Marito, ò separatamente, ò nel medesimo tempo, ò in diuerso.

¶ Et qualunque Obligatione, Sicurtà, & Promissione dalla Donna fatta per suo Marito, come s'è detto, non uaglia, & immantinente sia nulla, & di niun ualore, & momento, se bene da lei fosse poi spessissime uolte ratificata, ò replicata, ò nouamente fatta.

¶ Similmente non uaglia, & sia nulla qualunque Rinonciatione fatta per la Donna ne gli ultimi Beni del Marito, ò d'altra persona à lei obligati per la Dote, ò Augumento di Dote, ò Donatione fatta, ò ne i Beni delle predette persone d'esserle obligati di ragione, ò di patto tacitamente, ò ispressamente per qualunque ragione, ch'ella hauesse, ò fosse per hauere per le sopradette cagioni, & cosi per sua Dote assignata, ò che le douesse essere assignata.

¶ Ne uaglia, ma sia nulla, & di niun momento ogni Alienatione, & Obligatione del Fondo dotale, anchor che fosse ratificata, & replicata dalla Donna, come s'è detto di sopra.

¶ Eccetto s'essa Donna non faccia la sopradetta Rinonciatione, ò Alienatione, ò Obligatione del Fondo dotale per grande, & estrema necessità di alimentare se, & i suoi Figliuoli, il che le concediamo poter fare con le solennità, c'habbiamo detto di sopra, & oltra cio col prouare detta necessità auante il Giudice, & non altramente.

¶ Disponendo ch'in tutti, & ciascuno de i sopradetti casi nel presente Statuto il Contratto, ò quasi, Distratto, ò quasi, & qualunque Atto fatto dalle Donne, Minori, & altre persone inhabili sopradette, ne Sicurtà, Promissione, Rinonciatione, Obligatione, ò Alienatione, che le Donne facciano ne i casi detti, nõ uaglia, & subito sia nulla, non essendo osseruate le solennità precisamente, c'habbiamo nel presente Statuto disposte, & ordinate.

¶ Intendendo ancho questo procedere quando in detti casi ui fosse il Giuramento, il quale uogliamo si presuma simulato, & fittitio, fatto in fraude, & con duolo, & per forza, & paura istorto:

Et non si possa prouare il contrario, & sia qualunque Giuramento ancho spontaneamente fatto, & se bene il Minore giurasse corporalmente toccando le scritture se esser maggior d'anni XXV.

¶ Anzi ispressamente uietiamo à i Notari, i quali si rogheranno d'alcuno Instromento delle predette cose, & delle predette persone senza la solennità qui ordinata, non debbiano dare alcuno Giuramento, ne tolto, ò fatto etiandio uolontariamente scriuere sotto pena di Lir. XXV. d'applicarsi al nostro Fisco.

¶ La quale l'Essattore nostro debbia riscuotere, altramente sia in corso nella pena di pagar del suo al detto Fisco.

¶ Et qualunque persona, ch'auante alcuno nostro Giudice ordinario, ò Delegato, ò Suddelegato si preualerà, ò intenderà di preualersi litigando, ò eccipiendo, ò in qualunque altro modo di tali obligationi non solenniggiate come di sopra, s'intenda hauer persa ogni sua ragione, perche non uogliamo à tali Contratti si dia fede.

¶ Dichiariamo pero che queste solennità ordinate qui non accada farsi, ne la Disposition d'esse solennità habbia luogo nel constituire, & fare i Procuratori, & Attori, ò ne i Curatori dati dal Giudice alle cause, ne nelle Tenute, & Atti, ò Negocij giudiciali.

¶ Ne meno nelle Riceuute, ò Confessioni de Denari, che non eccedano Lir. X. per una uolta sola per un Debito, ne, s'oltra il denaro si riceuerà qualche cosa per bisogno, & necessità del uiuere, & uestito fino alla detta quantità sol una uolta con la medesima persona; & ne gli Affitti, & Locationi di Case, Possessioni, & robe stabili non eccedenti il prezzo di Lir. C. frà tempo di V. anni, pur che non si riceua la Mercede in uno anno per tutti gli anni dell'Affitto.

¶ Ne nelle Condutte di Case à poco tempo, ne nelle Condotte de Lauoratori, Famigli, Seruitori, Massare, Fattori, & simili.

¶ Ne nell'Essattioni dell'entrate da i Lauoratori, Mezadri, Castaldi, & Fattori.

¶ Ne se fosse Mercante publico, ò Artefice per le cose spettanti à detta Mercantia, & Arteficio.

¶ I Furiosi, Mentecatti, Prodighi, & i Pupilli non possano ancho far cosa alcuna di queste cose, se non con la solennità ordinata.

¶ I Minori, & le Donne si possano obligare in questi casi qui isspressi, & fatti senza solennità per tanto, quanto si troueranno più arricchiti, & conuertito in loro utilità.

¶ Volendo per la commodità d'essi Minori, & Donne, ch'i Contratti, & Atti loro si possano fare anchora nelle Ferie introdotte

in fauor de gli Huomini, & nelle Ferie ancho ripentine, ma non nelle Ferie diuine, & introdotte in honor di Dio.

¶ Et nel medesimo tempo si possa dare Tutore, & Curatore, & celebrarsi i Contratti secondo la forma data da gli Statuti.

Dell'alienare i Beni de i Pupilli, Furiosi, Mentecatti, & Prodighi. Rub. XLVII.

CONCIO sia cosa che i Pupilli, Furiosi, Mentecatti, & Prodighi sono più facili ad esser persuasi à uendere, & alienare il suo, che non sono i Minori di XXV. anni per hauer' essi più fermezza d'intelletto, per tanto disponiamo, ch'alcuni Beni immobili d'alcun Pupillo, Furioso, Mentecatto, ò Prodigo oltra le solennità, che nel precedente Statuto habbiamo ordinato, non si possano in alcuno modo alienare, ne uendere, ne dare in pagamento.

¶ Eccetto s'il uero, & leggittimo Creditore largamente ancho inteso, non comparirà innanzi al Giudice seruando quel, che seruar si deue, & non farà leggittimamente fede del suo Credito ancho largamente inteso, &; s'il Tutore, ò Curatore, ò Colui, c'haurà la Cura, & Gouerno leggittimo de i Beni d'una delle soprannominate persone inhabili, non affermi col suo Giuramento non potersi sodisfare al detto Creditore, se non si uendano de i Beni immobili della detta persona inhabile, & che non u'è altra Roba d'alienare mobile, ò che si muoua, che sia di minor danno, & dica la cagione.

¶ Il Giudice ueduto tutto cio dia licenza, si uendano, ò si diano in pagamento de i meno dannosi, & meno utili Beni stabili della persona sopradetta al Creditore, ò altro, in questo modo però, che si facciano istimare per gli Estimatori, & si uendano all'Incanto, & deliberino in tutto, come s'e ordinato nella Rub. delle Subhastationi:

¶ Il Giudice possa pigliare l'informatione, come gli parerà, quali siano Beni men dannosi, & meno utili, & alla Rilatione sua si creda, la quale faccia nel dar la suddetta licenza.

¶ Et qualunque Alienatione de Beni stabili de dette persone fatta altramente non uaglia, ancho che ui fosse il Giuramento, il quale uogliamo si presuma in fraude in quel modo, c'habbiamo detto nel precedente Statuto.

¶ Et Colui, c'haurà acquistato altramente di quel, che s'è ordinato, debbia subito ristituir la cosa, & senza poter domandare, ò conseguire il prezzo, & cosi cada, & sia priuato delle sue ragioni.

¶ Et il Giudice, c'haurà data la Licenza altramente, & il Tutore, ò Curatore, c'haurà consentito à tale Alienatione, sia tenuto à i danni, & interesso del leso.

¶ Concediamo bene che si possa fare Permutatione, & Cambio senza questa presente solennità, ma sol con quella ordinata nel precedente Statuto, & essendo fatta fede, & proua al Giudice, che la Permutatione sia in euidente utilità, & commodità del Pupillo, Furioso, Mentecatto, ò Prodigo.

¶ Il quale Giudice ueduta, & approuata detta fede interponga la sua Authorità all'Instromento di tale Permutatione.

Del Deposito. Rub. XLVIII.

SE Denari; che siano nouerati, ò nò, ò che s'habbiano à ristituir quei medesimi in indiuiduo, ò altri simili, ò cosa alcuna serà depositata presso alcuna persona, il Depositario non possa esser sforzato à ristituire il Deposito, se non serà passato il Termine, & adempiute le conditioni, che le parti hauranno messo in tal Deposito non ostante legge commune alcuna in contrario.

¶ Il Deponente uolendo ch'il Deposito sia ristituito comparisca auante il Giudice, & insti sia citato il Depositario per la seconda Hora giuridica à douere essere interrogato, & à rispondere, s'egli hà in Deposito da lui, ò da cui egli habbia causa, & ragione di poter domandare, i tali Denari, ò cosa.

¶ Nel qual Termine s'il Depositario comparirà, & interrogato come di sopra confesserà simplicemente hauer la tal cosa in Deposito, s'intenda essergli assignato Termine di III. Di continoui ad hauer ristituito il Deposito.

¶ Et passato il detto Termine il Giudice commetta ad instanza del Creditore, ò Deponente il Grauamento reale, ò personale, come gli parerà contra il Depositario, se non haurà pagato.

¶ S'il Depositario interrogato non uorrà rispondere, sia hauuto come s'egli hauesse confessato, & gli si proceda, come s'è detto.

¶ Se confesserà il Deposito, ma dica non esser passato il Termine, ò hauerlo ristituito, ò non s'essere adempiute le conditioni poste in quello, s'intenda essere assignato ad esso Termine di V. Di utili à prouar quel, c'haurà allegato.

¶ Quando nel Termine non proui cio, c'haurà opposto, subito sia tenuto à ristituire il Deposito, & il Giudice commetta ad instanza dell'altra parte, il Grauamento reale, ò personale come di sopra contra il Depositario per lo Deposito, & le spese fatte dall'Auersario, & per un soldo per libra, & à ragione di libra del ua-

lor del Deposito.

¶ S'il Depositario haurà prouato quel, c'haurà opposto, sia assoluto, & l'Auersario sia condennato nelle spese fatte anchora per hauer leuato l'Instromento del Deposito, ò altro, che faccia alla oppositione fatta per prouarla, & oltra cio sia tenuto à pagare al Depositario la quarta parte del ualor della cosa domandata in pena della calunnia usata.

¶ Ma; quando il Depositario interrogato dicesse non si ricordare, ò pur simplicemente negasse il Deposito, s'intenda essere assignato al Deponente Termine di VIII. Di utili ad hauer prouato cio.

¶ Et passato detto Termine, & non essendo stato prouato il Deposito, il Depositario s'intenda assoluto, & l'Auersario condennato nelle spese, & pena del quarto del ualor della cosa domandata, come s'è ordinato, quando il Depositario prouasse l'Eccettione sua.

¶ Ma; s'il Deponente prouasse, ò hauesse prouato il Deposito, ancho nel primo Di del Termine, ò; se ben ui restasse del Termine fatta la proua, subito senza altra sentenza il Giudice commetta ad instanza della parte il Grauamento reale, ò personale come è detto di sopra contra il Depositario per la Ristitutione del Deposito, delle spese ancho de gli Instromenti leuati, che cõferiscano alla Causa, & del soldo per libra, come s'è ordinato, quando dal Depositario non fosse prouata la sua Eccettione: & di più il Depositario più non sia udito, se uolesse opponere, & prouare hauer pagato il Deposito, ò altra Eccettione.

¶ S'il Depositario citato leggittimamente non comparirà la seconda Hora di ragione, si citi un'altra uolta per la seconda Hora di ragione, & non comparendo s'intenda hauer confessato il Deposito, & cosi sia grauato realmente, ò personalmente alla Ristitutione, non opponendo alcuno leggittimo impedimento.

¶ Le pene però, c'habbiamo detto ne i casi predetti douersi imporre al Depositario, non habbiano luogo nell'Herede suo, ma solo sia condennato alla Ristitutione del Deposito seruando cõtra lui tutte l'altre cose ordinate.

¶ Et in questa Causa di Deposito si proceda non ostanti Ferie alcune.

De i Contratti, & ultime Volontà de i Carcerati, & Condennati. Rub. XLIX.

PER la commune utilità si statuisce, che ciascuno Contratto, ò quasi, Distratto, ò quasi, Atto, ò fatto, Testamento, Codicil-

lo, & qualunque sorte d'ultima uo lontà, che qualunque Carcerato, ò sia condennato alla Morte, ò non sia, uaglia, & tenga non meno, che se fosse stato una persona libera, & non carcerata, ne condennata, che cio hauesse fatto.

¶ Volendo Noi ch'ogni Carcerato, & come s'è detto, possa testare, codicillare, disponere, & contrahere con qualunque persona, & in qualunque modo, pur che per altro siano seruate le solennità necessarie à quel, che farà; perche solo intendiamo sia cassata, & annullata la Eccettione delle carceri.

¶ Et questo uogliamo non ostanti leggi, & cosa alcun'altra, che facesse in contrario.

Della Sicurtà del non offendere. Rub. L.

QVALVNQVE Persona temerà di non douere essere offesa ò nella persona, ò nell'hauere, & roba da alcuna altra persona compariſca auante il Giudice, & gli isponga la cagione, che egli hà di temere di tal persona, & giuri cio esser uero, & insti tal persona esser sforzata à darle una idonea Sicurtà di non l'offendere nella persona, ne nell'hauere, & roba.

¶ Et il Giudice ueduto il Giuramento di tal Querelante, & udita la cagione di tal paura, considerata la cagione, se gli parerà esser degna di tal prouisione, realmente, & personalmente & ad ogni modo, che gli parerà ancho bandendo per certo tempo Colui, che non uorrà, ò non potrà dar Sicurtà, sforzi quella tale persona, di cui temerà il Querelante à dargli idonea, & buona Sicurtà di non l'offendere, ne fare offendere ne nella persona, ne nell'hauere, & roba.

¶ Et la Sicurtà prometta, di quanto il Giudice considerata la qualità della cosa, & delle persone istimerà douersi promettere.

¶ Lassando ancho in arbitrio del Giudice à far dar la medesima Sicurtà dal Querelante à Colui, che prima serà stato ricercato di douer dar la Sicurtà per la tema, che l'altra parte hauea di lui; Perche ci confidiamo in esso Giudice, che considerato se parimente nella persona del Querelato cada tal tema, & cagione contra il Querelante, come all'incontro cada, ui farà opportuna, & simile prouisione.

De i Contratti illeciti, & usurarij. Rub. LI.

AD istinguere la maluagità de gli Huomini, i quali sotto Titolo di Compra, ò Permutatione, ò altra Spetie d'Alienatione

ne si sforzano torre pegni, & in qualunque modo illecito guada
gnare ; ordiniamo che; se serà fatta alcuna Vendita di cose mo-
bili, ò immobili col Patto di ritrouendere per lo medesimo prez
zo, ò diuerso, ò qualunque altra Alienatione, sia uana, & nulla, &
di niuna ualuta, se si prouerà, che nel tempo del Contratto la co-
sa alienata ualesse più del quarto del prezzo, che serà stata aliena-
ta non ostante Giuramento alcuno, il quale uogliamo si presu-
ma fatto in fraude, & simulato.

¶ Et colui, c'haurà acquistata tal cosa, sia tenuto alla Ristitutione di detta cosa, & habbia da computare i Frutti hauuti nella uera sorte.

¶ Et à leuar uia le dificoltà concediamo si possa prouare il Valore della cosa alienata per quattro Testimoni solennemente essaminati, i quali depongano, che quei tali Beni nel tempo dell'Alienatione fatta erano di commune stima, & ualuta di tanto prezzo, & che tengono per certo, che cosi si serebbero potuto uendere, ò alienare, se liberamente fossero stati alienati, & che cio affermano come persone isperte, & c'hanno notitia delle qualità di detta cosa.

¶ Et la proua fatta in questo modo, ò in effetto simile sia leggittima proua, & il Giudice per uigor di quella condanni alla ristitutione di detta cosa colui, che cosi l'haurà acquistata, ò c'haurà causa da lui.

¶ Appresso ordiniamo che niuna persona ò del nostro Stato, ò Forestiera che si sia nel nostro Stato (eccetto quei Giudei, à i quali è concesso per Priuileggio) ardisca, ò presuma ad alcuna persona dare, ò prestare ad usura quantità alcuna de danari, ò qual'altra cosa si uoglia, ne fare Contratto, ò quasi, Distratto, ò quasi, Patto, o d'Accordo di qual sorte si uoglia fittitio, & simolato in fraude dell'usure direttamente, ò indirettamente da se, ò per mezo di persona alcuna interposta in iscritto, ò senza, con publica scrittura, ò priuata, con Testimoni, ò senza, ò altramente in qualunque modo.

¶ Et chiunque contrafarà, sia tenuto alla ristitutione dell'usure, & de tutti i danni, & interessi istorti, & subito s'intenda incorso nella pena di perdere il doppio di quel, ch'importa la uera sorte, il terzo della qual pena s'applichi all'Accusatore, ò Dinonciante da esser tenuto secreto, s'egli uorrà, l'altro terzo al Fisco, l'altro al Monte della Pietà di Sassuolo:

¶ Et; s'il Giudice haurà proceduto, & condennato il Contrafacitore senza Accusatore, ò Dinonciante alcuno, esso guadagni il terzo di detta pena.

¶ I Mezani, & Senſali de tali Contratti, ò Negocij uſurarij incorrano nella pena di pagare altrettanto della coſa contrattata.

¶ Parimente i Notari, che ſeranno rogati d'inſtromento uſurario, ſe l'hauranno conoſciuto in modo, che ueriſimilmente non ſi poſſano ſcuſare, incorrano in detta pena: Et; ſe per due uolte ſeranno trouati in tale errore, s'intendano ſenz'altra Dichiaratione priuati di poter fare Inſtromenti, ne Atti alcuni ſu'l noſtro Stato.

¶ Della medeſima pena ſiano puniti i Procuratori, i quali hauendo ſaputo in modo tale, che non ſi poſſano ſcuſare, il negocio eſſer uſurario, ſeranno comparſi in Giudicio ò per difenderlo, ò per domandarlo.

¶ Rimettiamo però la pena à i detti Mezani, Senſali, Notari, & Procuratori, ſe frà un Meſe (pur che non ſiano ſtati preuenuti d'altrui) poſcia che eſſi hauranno cio ſaputi, hauranno dinonciato tal Negocio uſurario; anzi uogliamo ch'in tal caſo guadagnino la terza parte della pena impoſta al Delinquente.

¶ Ma; ſe ſolo alcuno de i predetti ſerà indotto per Teſtimone, & haurà teſtimoniato la uerità, gli ſi rimette la pena, & non guadagni altro.

¶ Colui; c'haurà tolto ad uſura, ſe frà un Meſe, & prima che ſia anticipato d'altrui, haurà cio dinonciato, guadagni la terza parte della pena.

¶ Di più; s'alcuno Chriſtiano haurà depoſta, ò preſtata ad uſura alcuna quantità de Danari à Giudeo alcuno (& in dubbio uogliamo ſi preſuma uſura) ò in qualunque modo contrattato in fraude dell'uſure, perda la ſorte, & ſia condennato nel doppio.

¶ Et in ſimigliante pena s'intenda incorſo il Giudeo riceuuitore, & oltre in XXV. Scudi d'oro; le quali pene tutte, & ciaſcune s'applichino, & diſtribuiſcano, come di ſopra è detto.

¶ Appreſſo commettiamo à qualunque noſtro Giudice, & Officiale, ch'à niuno patto debbia tenere, & far ragione ad alcuna perſona di Contratto, ò Negocio alcuno uſurario, ò che ſappia della natura d'uſure, ò ſia ſotto preteſto d'Vſo, ò Affitto, Liuello, Giogatica, ò di qualunque altro contratto, modo, & forma fatto, & celebrato, anzi in tutto à tal perſona ſi nieghi ogni udienza ſotto la medeſima pena da eſſere impoſta à detti Officiali, i quali ſcientemente contrafaranno.

¶ Concedendo ch'in tutti, & ciaſcuni dei predetti caſi ad ogni uno del Popolo ſia lecito accuſare, & dinonciare:

¶ Et ancho uogliamo ch'i Giudici, & Officiali poſſano, & debbiano procedere contra tali Accuſati ſenza ſtrepito, & figura di

Giudicio per uirtù del loro mero Officio, & ancho che non ui preceda Diffamatione alcuna:

¶ Et ordiniamo che per esser ristituite l'usure, le quali da persona alcuna l'Vsurario, ò Colui, ch'illecitamente l'haurà istorte, tutti i Beni di tal Dilinquente efficacemente siano obligati in maniera, che; se saranno trasferiti in Figliuoli, ò in persone straniere per qualunque Titolo, & modo, s'intendano trasferiti con la lor causa, & grauezza in qualunque Possessore.

¶ Disponiamo anchora ch'il pagamento, ò Rimissione di tali Vsure si debbia fare in presenza del Giudice, ne di cio si possa fare proua, se non per scrittura di publico Notaro, & altramente fatta la Rimissione, ò il pagamento, ò la proua di cio non habbia fermezza alcuna, & sia nulla.

Della prohibita Alienatione de Beni stabili à i Forestieri, & non Sudditi. Rub. LII.

L'INTENTIONE nostra essendo (per quanto potiamo) di fare ch'il Bene, & utile, che s'hà nel nostro Dominio, non esca di quello, & non passi ad alcuno, che non habiti in quello, & non uiua Suddito à Noi; Per tanto ordiniamo che per l'auenire niuna persona di quale conditione esser si uoglia Suddita nostra, ò Habitante nel nostro Dominio, Commune, Colleggio, & Vniuersità possa alienare & trasferire in Persona alcuna, Commune, Colleggio, & Vniuersità, cosi ecclesiastica, come laica non Habitante nel nostro Dominio, & nõ Suddita à Noi, ò nostri Soccessori Beni alcuni stabili, & immobili per uia alcuna di Contratto, ò quasi, Distratto, ò quasi, proprio, ò improprio, nominato, ò innominato, cosi per rispetto del lor Dominio, come della lor Possessione, Ditentione, Vso, Vsofrutto, Pignoratione, Hipotheca, Censo, Liuello, Precario, & Affitto, per uia di primo, ò secondo Decreto, Pegno giudiciale, Datione in pagamento, Sentenza, Maleficio, ò quasi Maleficio, & per qualunque giudiciale Ordinatione, per uia di Dote, Augumento di Dote, Donatione per cagione di Nozze, per Godimento de i Frutti di essi Beni Stabili, ò Concessione della Stima, & Valor di quei, ò per qualunque altra uia di Alienatione trà uiui, che pensare, & imaginar si possa.

¶ La onde annulliamo ogn'Atto, Contratto, Obligatione, & Patto come di sopra, che fosse fatto, ò fatta, & fosse per l'auenire per farsi adesso, come allhora, & all'incontra con tali Forestieri, non Sudditi, & non Habitanti come di sopra: i quali uogliamo non

solo nel caso predetto, ma anchor ne i seguenti s'intendano esse-re subito, & siano inhabili, incapaci, & non degni di conseguire non sol detti Beni, ma ne pur commodo alcuno di quelli cosi alienati come di sopra.

¶ Saluo però se ne i predetti casi, ò ne i seguenti Noi non hauremo altramente conceduto, & licentiato ispressamente; & non hauremo fatto le sopradette persone habili, capaci,& degne derogando in indiuiduo al presente Statuto.

¶ Ma; tutte le uolte che serà contrafatto al presente Statuto, i Beni alienati subito senza Sentenza alcuna, ò Dichiaratione s'intendano essere decaduti, deuoluti, & incorporati immediatamente al nostro Fisco, ancho che non si tolga alcuna Tenuta di quei, la quale uogliamo adesso per allhora, & all'incontro s'intenda esser tolta.

¶ Ma; quando alcuna persona come di sopra alienasse alcuni Beni Stabili,& immobili in alcuna Persona non Suddita,& come di sopra, ò l'Vso, Vsofrutto, Hipotheca, ò commodità, ò Valore, ò Stima d'essi Beni per uia di Testamento, Codicillo, Legati, Fideicommissi, Donation per cagione di Morte, ò per cagione di Capione di Morte, ò per qualunque altra uia di qualunque altra ultima Volontà; tal Dispositione sia,& s'intenda subito esser nulla,& di niuno ualore; & detti Beni cosi alienati in detta ultima Volontà dopo la Morte del Testatore, ò di Colui, ch'in qualunque ultima Volontà come di sopra haurà alienati alcuni Beni sopradetti, come di sopra; s'intendano esser decaduti, & deuoluti subito, & immantinente à quelle Persone più Prossime del Disponente nostre Suddite, & Habitanti nel nostro Dominio fino al quarto Grado secondo la Ragione canonica, & inclusiuamente.

¶ Le quali Persone ordiniamo à tal Disponente soccedano con quell'ordine, & modo, che gli Statuti nostri ordinano, & dispongono douersi soccedere ne i casi,ne quali non fosse fatto Testamento.

¶ Et questo habbia luogo sol in quella Parte di ultima Volontà, in che serà fatta simile Alienatione, che quanto al resto uogliamo resti ferma, & rata, secondo il Disponente haurà ordinato nel restante della sua ultima Volontà.

¶ Dichiarando però questo, che s'è detto dell'ultime Volontà, hauer luogo tutte le uolte, che la Persona Forestiera, & non Habitante, in cui serà fatta tal Dispositione frà III. Mesi continoui dal Di della Morte del Disponente come di sopra, non ueniisse ad habitare nel nostro Dominio, & non ci desse Sicurtà di quan

to parerà à Noi di douere perpetuamente habitare in detto nostro Dominio.

¶ Ma; uenendo concediamo che la detta Persona Forestiera possa conseguir tutto quel, che le serà stato lassato, ò concesso per qualunque ultima Volontà.

¶ Ma; s'il detto Forestiero frà detti III. Mesi non serà uenuto ad habitare, & non haurà data la Sicurtà, come di sopra, all'hora la cosa lassata, ò concessa à quello uada al più Prossimo del Disponente, come habbiamo detto.

¶ Il qual più Prossimo, non essendo uenuto il Forestiero, & non hauendo adempiuto quel, che s'è ordinato, se dal Dì ultimo de i detti III. Mesi frà il Termine d'un'altro Mese continouo non serà entrato in Tenuta della cosa lassata, ò concessa come di sopra, subito passato detto Mese la predetta cosa s'intenda deuoluta, & decaduta al nostro Fisco in quel modo medesimo, che di sopra s'è detto nell'Alienationi trà uiui.

¶ Et il medesimo uogliamo detta cosa s'intenda decaduta al nostro Fisco, quando non ui fosse Persona alcuna Attinente per uia d'Agnatione ò Cognatione al detto Disponente fino al detto quarto Grado.

¶ Or; quando il nostro Suddito, & Habitante nel nostro Dominio morisse senza hauer fatto Testamento, ò alcuna ultima Volontà, & che per cio i suoi Beni di ragione s'appartenessero ad alcuno non Suddito nostro, & non Habitante, non uenendo detto Forestiero ad habitare, & dar Sicurtà, come di sopra, nello spatio de detti III. Mesi, nel quale possa uenire, & soccedere, all'hora detto Forestiero s'intenda subito incapace, & come se nō fosse al Mondo, ma morto, & l'Heredità del Defonto uadà à i più Prossimi nostri Sudditi, & Habitanti, secondo che uorranno le Leggi communi, & gli Statuti nostri, & non al Fisco.

¶ Ma; quando non ui fosse Agnato, Cognato, ò Affine, à cui di Ragione statutaria, ò commune andasse l'Heredità, s'appartenga al nostro Fisco:

¶ Parimente disponiamo che da ueruno nostro Suddito come di sopra non si possa alienare per alcuna ultima Volontà Beni alcuni Mobili, ò che si mouono, che siano di ualore, & stima in tutto per più di Lir. CC. ad alcuno Forestiero, & non Habitante come di sopra; la quale quantità concediamo potere esser lassata à dette Persone, da esser però essatta, & pagata sopra i Beni Mobili, ò che si mouono dell'Alienante, & non sopra i Beni Stabili à patto alcuno, ne sopra Frutti alcuni di quei:

¶ Ma; quando fosse lassata maggior quantità de detti Beni, che

delle Lir. CC. all'hora ſubito detta Alienatione ſia nulla, & detti Beni mobili, come di ſopra, uadano à quei, che ſeranno Heredi di tutto il Reſtante dell'Heredità.

¶ Dichiarando anchora ch'il tempo di ſopra aſſignato de i III. Meſi, & del Meſe corrà, ſe ben le Perſone, à cui è ſtato aſſignato, uoleſſero pretendere ignoranza alcuna, perche uogliamo ſi preſuma la ſcienza in detto tempo.

Come l'uno poſſa acquiſtar per l'altro. Rub. LIII.

CONCEDIAMO che l'uno per l'altro etiandio priuato, & ſtraniero, & non Suddito al ſuo Giudice poſſa ſtipulare, & acquiſtare Attione, & ogn'altra ragione, à nome di cui ſia fatta tale Stipulatione, & Acquiſto, ſenz'altra ceſſione.

¶ Eccetto però in quei caſi, ne quai è prohibito l'acquiſtare per li Foreſtieri.

Di Colui, che per altrui haurà pagato, ò promeſſo. Rub. LIIII.

S'ALCVNA perſona obligata per altri haurà pagato per uigor di tale Obligatione, ò ſia Fideiuſſore, ò Correo, iſponga auante il Giudice hauer pagato per la tal perſona, & inſti quel la ſia sforzata à pagar quel, che per lei hà pagato.

¶ Fatta fede dell'Obligatione, & dell'hauer pagato il Giudice ſommariamente, & ſol ueduta la uerità del fatto ſenz'altra Condennatione ò Sentenza realmente, & perſonalmente sforzi Colui, per cui ſerà ſtato pagato, all'intiera ſodisfattione del Debito, ſpeſe, danni, & intereſſo, c'haurà patito il Petitore, frà Termine di VIII. Di utili.

¶ Similmente ad inſtanza di qualunque perſona, che per un'altra haurà promeſſo, il Giudice sforzi Colui, per cui ſerà ſtata fatta tale Promeſſa (ſe però ſerano paſſati due anni di tal Promeſſa, & anchora il Debito non ſia ſtato pagato) à douer dare una Sicurtà idonea ad eſſo Fideiuſſore, & à conſeruarlo ſenza danno dalla Sicurtà fatta, & talmente ch'egli (in caſo c'habbia pagato) ſappia, & certo ſia poter' eſſer conſeruato ſenza danno da ogni danno, & intereſſo, che patirà, & douere eſſer ſodisfatto di tutto cio, ch'egli haurà pagato.

¶ Eccetto s'il Debitor non foſſe fatto ſoſpetto di fuga dopo tale Sicurtà fatta, & in tal caſo poſſa eſſere aſtretto à dar Sicurtà, ſe ben non ſian paſſati i detti due anni.

¶ Et questo Statuto sol habbia luogo nella prima Promessa, & non nell'altre seguenti, che si fanno per conseruare senza danno i Promissori, accio non si proceda in infinito.

Della Cessione prohibita: Rub. LV.

SI dispone che chiunque acquisterà alcuna Ragione, ò Attione d'alcuna persona ò forestiere, ò Suddita, ò Contadino contra un Suddito nostro habitatore nel nostro Dominio, à Colui non si renda à niun modo ragione, & il Podestà gli tolga per Bando Lir. X.

¶ Il medesimo s'intenda s'un Forestiero da un Forestiero acquisterà Ragione, ò Attione contra un nostro Suddito.

¶ A i quali dal Podestà si debbia in tutto negare ogni udienza, & Giuriditione, uolendo Quei usare tali Ragioni, & Attioni lor cedute.

¶ Questo s'osserui, se questo Cessionario non serà stato obligato per Colui, ò con Colui, che gli haurà ceduto, & cio haurà mostrato per Instromenti, ò Testimoni leggittimamente, ò se la Cessione non sia fatta di uolontà di Colui, contra cui si cede, ò sia fatta à Colui, à cui, ò à nome di cui il Cedente haurà stipulato.

¶ Ouer s'essa Cessione non si faccia per cagione di Donatione de tutti i Beni, ouer per alcuna Parte, ò per cagione d'ultima uolontà, ò ne i casi, ne i quali di Ragione necessariamente si deue fare la Cessione:

¶ Ouer se non occorra il Nome del Debitore darsi all'altro Creditore in pagamento, ò esser trasferito in altrui per cagione di Trasattione.

¶ Ne i quali tutti casi uogliamo, che la Cessione uaglia, & senza pena potersi fare.

¶ Se però nel caso, ch'il Creditore accetta il Nome del Debitore in pagamento, esso Creditore haurà fatta fede per Instromento del Debito, per lo quale uiene esser ceduto il detto Nome del Debitore in pagamento.

¶ Questo Statuto sia osseruato puntalmente dal Giudice sotto pena di Lir. L. d'applicarsi per la metà al Fisco, per l'altra à Colui, contra cui sia stato fatta la Cessione, & intentata.

Del non alienare i Beni delle Communità. Rub. LVI.

ACCIO; che i Beni delle Communità non siano sprezzati, & cosi dissipati, ordiniamo, che Persona alcuna, la quale rico-

noſca in qualunque modo, ò in Liuello, ò Affitto, ò in qualunque Titolo ò gratuito, ò oneroſo alcuni Beni ſtabili de alcuna Communità del noſtro Dominio, ò ch'à quella ſpetti per cagione di diretto Dominio, ò quaſi, ò altramente, non poſſa ragione alcuna, c'habbia in detti Beni, ò Poſſeſſione, ò Detentione, ò Vſo alienare, ò trasferire in altrui in alcun modo ſenza licenza di detta Communità, & Huomini di lei, & ſenza le ſolennità richieſte à ciò ſotto pena di Soldi XX. per qualunque Biolca, & per qualunque uolta, &; ſe ſerà caſa, di Lir. III. d'applicarſi per la metà al Fiſco, l'altra metà à detta Communità.

¶ Et eſſo Contratto, ò Traslatione ſubito ſia di niuno ualore, & efficacia, & eſſa coſa deuoluta, & decaduta ad eſſa Communità.

¶ Et Colui, in cui ſerà trasferita tal ragione, come habbiamo detto, incontinente ſia obligato ſenz'alcuna contradittione riſtituire, & laſſare detta coſa ad eſſa Communità, ò à gli Agenti di lei.

¶ Et quando foſſe richieſto, & interpellato à douer laſſar tal coſa, & ricuſi, s'intenda eſſere incorſo nella pena predetta ſenz'altra Condennatione.

¶ Et tale Statuto non habbia luogo in Colui, a cui per uia di Hereditù peruenisſero tai Beni di commune, ſe però la detta Communità non haueſſe Capitoli, ò Priuileggi in contrario, ch'in quel caſo uogliamo ſiano oſſeruati, & ualidi.

Del non alienare coſe communi, ò inſieme confinanti. Rub. LVII.

SI Statuiſce, & ordina che qualunque Perſona, c'habbia una coſa mobile ſol per riſpetto di Mercantia, ò Mezadria, ò immobile commune con un'altra Perſona, non poſſa la parte ſua ad altrui uendere, ò alienare, ò trasferire in qualunque modo, ò faccia cio neceſſariamente, ò uolontariamente, s'eſſa prima nō haurà interpellata l'altra Perſona, che con lei haurà commune detta coſa, s'ella la uuole comprare per quel prezzo, che s'accorderanno, ò per quel, che la può uendere ad altrui; pur ch'il prezzo ſia giuſto, & conueneuole ad arbitrio d'Huomo da bene, ò da eſſere iſtimato per due Huomini dalle Parti, &; Quegli non s'accordando, con un Terzo da eſſere eletto auante il Podeſtà: i quali habbiano iſtimare con lor Giuramento, & riferire.

¶ Dalla quale Rilatione non ſi poſſa appellare, ne riclamare, n'hauere Difeſa alcuna.

¶ Et l'Interpellatione ſi poſſa fare fuor di Giudicio, pur che ſi proui al meno per un Teſtimone idoneo, & col Giuramento d'eſſo

Alienante: Et Colui sia tenuto prouar, che dirà esser stata fatta l'Interpellatione.

¶ Si possa anchor far per uia di Giudicio, & si faccia secondo la forma dello Statuto delle Citationi.

¶ Questo proceda quando la Persona, che si deue interpellare, sia maggiore, ma essendo minore, & Pupillo, s'interpelli il Tutore, s'ella serà adolta, essa s'interpelli, & insieme il Curatore da esserle dato à questo Atto, se non n'hauesse uno generale.

¶ Se l'Interpellato leggittimamente dirà non uoler comprare, subito l'Interpellante possa à suo modo alienare; s'egli non rispondesse, l'Interpellante sia tenuto aspettar III. Di continoui; i quali passati, & l'Interpellato non habbia risposto, l'Interpellante s'intenda hauer podestà di alienare à suo modo.

¶ S'anchor rispondesse uoler comprare, allhora si debbia uendere à lui, il quale poi non si possa pentire, ma sia sforzato à comprar per quel prezzo, che s'è detto.

¶ Ma; se seranno più Persone, c'habbiano commune detta cosa, tutti debbiano essere interpellate, ma trà esse trouandosi alcuno Attinente, à lui si uenda, &; se ue ne fosse più de gli Attinenti, al più Prossimo, ma se fossero i più Prossimi più d'uno, che uolessero comprare, siano ammessi, & insieme ad essi si uenda, tutte le uolte che la cosa riceua commoda diuisione, & uso, altramente si possa uendere à quale d'essi più piacerà al Venditore.

¶ Ma; quando non ui fossero de gli Attinenti l'Alienante possa uendere à qual di lor più gli pare.

¶ Qualunque Persona uorrà alienare alcuna sua Casa, sia tenuta ad interpellare come di sopra tutti i Vicini, & Confinanti ad essa Casa, & prima à uenderla à gli Attinenti confinanti, come nel precedēte caso habbiamo detto, & per quel prezzo, che s'è detto.

¶ Se non ui serà de gli Attinenti, la uenda à Colui, ch'esso, ò suoi Authori l'hauranno hauuta detta Casa commune, pur che confini, & non u'essendo alcuno tale, si uenda, à chi confinerà da più lati: & egualmente confinando tutti, si uenda à chi più parerà di uenderla all'Alienante, seruando il modo, & forma data di sopra in quel che conueneuolmente si può accommodare.

¶ Or s'alcuna Persona (intendendo sempre comprendere sotto questo nome di Persona Commune, Colleggio, & Vniuersità) habbia alcuna pezza di Terra non commune come di sopra, & che non ecceda Biolche X. & la uoglia uendere, sia tenuto ad interpellare tutti i Confinanti, & seruare quel, c'habbiamo detto nel primo caso riferendo una cosa all'altra come più conueneuolmente si possa; Et non u'essendo Attinenti confinanti, si uen-

da à Colui, che confinerà da più lati.

¶ Et confinando tutti egualmente, cio è tutti da un de lati per ciaſcuno, ò due da due de i lati, ſi uenda à Colui de detti Confinanti, che più uorrà, & piacerà all'Alienante, intendendo ſempre ſi proceda nell'interpellare, & nel prezzo, come s'è detto nel principio.

¶ Et il medeſimo s'oſſerui quando uno uoleſſe uendere più pezze di terre, le quali conſiderate ciaſcuna da ſe ſolo non paſſaſſero le Biolche X. ancho ch'inſieme bene paſſaſſero dette Biolche X. pur che non ſi uendano con alcuna Poſſeſſione come di ſotto.

¶ Dichiarando che quel, che s'è detto nella Pezza di Terra, non habbia luogo, quando uno uoleſſe uendere una Poſſeſſione, & con quella delle Pezze di Terra à lei pertinenti, & ſolite pertenere, & con lei lauorarſi, ſe ben ciaſcuna di dette Pezze di Terra non eccedeſſe Biolche X.

¶ Et in queſto caſo uogliamo quella s'intenda eſſer Poſſeſſione, la quale al meno ſia di XXX. Biolche di Terra computateui le Pezze di Terra à lei ſotto, & ſolite à lauorarſi con lei.

¶ Et; s'alcuna Alienatione delle ſopradette coſe ſerà fatta ſenza ſeruarſi la ſolennità qui ordinata, anchor giurata non uaglia, ma ſubito ſia nulla, & il Giuramento ſi preſuma fittitio, & cio in pregiudicio di Colui, che douea eſſer interpellato, ma uaglia in pregiudicio di tale Compratore, il quale non uogliamo poſſa opporre nullità alcuna affine, che la coſa uenduta torni al Venditore, & che il non Interpellato non la conſegua.

¶ Et Colui, il qual douea eſſer' interpellato, poſſa conſeguire la coſa alienata da Colui, che l'haurà comprata, il quale ſol ſia obligato à cedergli le ſue ragioni, che ui hauea, & non in altro.

¶ Et la Perſona, che douea eſſer' interpellata, ſe ſi tacerà per Meſi quattro continoui dal Di, che ſi prouerà in qualunque modo hauer ſaputo la Vendita di tal Terra ò per ſcienza uera, ò preſontiua, non ſia più udito à poter dir di Nullità di detta Alienatione, ma quella allhora paſſati i quattro Meſi uaglia intieramente.

¶ Qualunque perſona anchora, che ſerà preſente alla Alienatione, & non dirà coſa alcuna, ò ui conſentirà, non debbia più eſſere interpellata, ma in tutto ſia iſcluſa dal Beneficio del preſente Statuto.

¶ Et qualunque Perſona haurà interpellato ne i caſi ſopradetti per uendere, ò pur ſenza ſeruar la preſente ſolennità haurà uenduto non ſi poſſa pentire di uendere à patto alcuno.

¶ Aggiungendo anchora che Colui, che ſi trouerà alcuna Pezza di Terra di tre Biolche, ò meno preſſo ad un'altro, il quale gli

confini

confini al meno da due de lati, & ui habbia al meno in una Pezza X. Biolche di Terra, ò più, possa esser sforzato à uender à detto Vicino le dette tre Biolche, ò meno, che seranno, per giusto prezzo da esser dichiarato ad arbitrio d'Huomo da bene.

¶ Et; quando intraueniſſe, ch'alla Persona detta, che può esser sforzata à uendere, ui fossero due, ò più Vicini, ch'ugualmente da due de lati ciascuno d'essi le confinassero, & ui hauessero la quantità di terra habile à poter sforzare la persona sudetta à uendere, allhora Colui de i due, ò più Confinanti come di sopra sia antepoſto alla Compra, chi possederà maggior quantità di Terra dell'altro, ma quando i Vicini fossero uguali di Terre, si uenda à quale d'essi più piacerà al Padrone della terra: & altramente fatta la Compra dall'altro Vicino non uaglia.

¶ Dichiarando che Colui, che possede le dette tre Biolche di Terra, ò meno, possa esser sforzato à uender come di sopra, tutte le uolte che egli in detto luogo non habbia per confine qualche uia publica, ò uicinale à uotare esse Terre, ouero in dette sue Terre se ben poche ui habbia casa, ò alcuno Edificio sopra, ch'allhora non uogliamo possa esser sforzato da ueruno à uendere.

¶ In queste Cause uogliamo si proceda sol ueduta la uerità del fatto, & non ostanti le Ferie.

Del prezzo della cosa uenduta, & della cosa uenduta d'esser data. Rub. LVIII.

CHIVNQVE haurà uenduto qualche cosa, & l'haurà data, ò s'offerirà di darla, & in tal Vendita sia passato il Termine apposto à douer pagare, ò; non u'essendo apposto alcuno Termine, siano passati X. Di continoui, & non sia stato pagato anchor' il prezzo, & il Venditore uoglia esser pagato, faccia citare auante il Giudice il Compratore à uedere per esso isponere hauergli uenduto la tal cosa tanto prezzo, che non è stato pagato, & per cio à uedere instare, ch'esso Compratore sia sforzato à pagar detto prezzo secõdo la forma dello Statuto, & cio per una certa Hora.

¶ Il Compratore ò ritrouandosi presente in Giudicio, quando il Venditore insta à cio, ò comparendo all'Hora, ch'egli è citato, & confessando essergli debito quel prezzo, gli siano assignati III. Di continoui, anzi s'intendano subito essergli assignati dal presente Statuto à pagar cio, & ogni debito interesso.

¶ Passato questo Termine, & non pagato il prezzo gli si commetta contra il Grauamento reale, ò personale, come più piacerà al Giudice.

¶ S'il Compratore citato non comparirà al debito tempo, accusatagli la Contumacia, & sommariamente fatta fede della Vendita,& del prezzo, in che s'è d'accordo, ò per Instromento, ò per Testimoni, si commetta il Grauamento reale,ò personale come di sopra contra il Compratore per lo prezzo, spese, & interesso.

¶ S'il Compratore citato comparirà, & negherà la Venditione fatta,ò allegherà hauer pagato il prezzo conuenuto, dal Di di tale Allegatione s'intenda subito essere assignato Termine di VIII. Di utili ad hauere prouato quel, c'haurà allegato ciascuna parte, cio è al Venditore, che allegherà hauer uenduto, & al Compratore, ch'allegherà hauer pagato.

¶ Fatta fede della Venditione negata,ò non prouato il pagamento à debito tempo il Compratore sia sforzato realmente,ò personalmente à pagare come di sopra; & s'intenda condennato nelle spese fatte in Giudicio, & nel quarto di più d'esser pagato per li danni, & interessi.

¶ Ma; s'il Compratore haurà prouato il pagamento fatto, ò non serà stato prouata la Venditione dall'altra Parte, il Venditore s'intenda condennato ad esso Compratore nel quarto del prezzo allegato per li danni, & interessi,& condennato nelle spese fatte in Giudicio,& sia sforzato realmente,ò personalmente, come piacerà al Giudice à pagar tutto cio.

¶ Or; s'il Compratore allegherà essergli stata uenduta una cosa, & non essergli stata data, anchora ch'esso habbia pagato il prezzo, ò sia apparecchiato pagarlo secondo è d'accordo, faccia citare il Venditore per una certa Hora à uedere instare, che gli sia consignata, & data detta cosa uenduta.

¶ S'il Venditore ò serà presente, ò comparirà citato, & confesserà la Venditione, & dica non hauer data la cosa uenduta, ma essere apparecchiato à douerla dare, allhora s'intenda essergli assignato Termine di III. Di continoui ad hauer data tal cosa ispedita.

¶ Nel qual Termine,se non haurà data tal cosa,sia sforzato come habbiamo detto di sopra nel caso contrario ad hauerla data, & sia condennato à pagare il quarto del prezzo in uece de i danni, & interessi, & nelle spesse fatte in Giudicio.

¶ Ma; non potendo dar detta cosa, sia sforzato incontinenti à ristituire il prezzo co'l quarto di più.

¶ Ma; s'il Venditor citato non compariſſe, accusatagli la Contumacia, & fatta Fede della Venditione,come di sopra, si faccia un Precetto al Venditore in iscritto, ch'in Termine di III. Di

continoui debbia hauer data la cosa uenduta, ò la uacua possessione di quella, & ispedita al Compratore, altramente serà sforzato secondo la forma dello Statuto.

¶ Passato il Termine, & non consignata, ò data la cosa, ò possessione, come di sopra, sia sforzato il Venditore darla, & pagare al Compratore il quarto di più come di sopra, & le spese.

¶ S'egli non hauesse possibilità di dar la cosa, ò possessione, sia sforzato realmente, ò personalmente à ristituire il prezzo col quarto di più.

¶ S'il Venditore compariſſe, & negasse la Venditione, dal Di della negata Venditione s'intenda esser' assignato Termine di VIII. Di utili al Compratore à prouare la Venditione; ò dicendo il Venditore hauer data la cosa, ò la possessione d'essa al Compratore, habbia à prouar cio nel medesimo Termine.

¶ Prouata la Venditione dal Compratore, & non prouata la Consignatione d'essa cosa, ò della possessione d'essa dal Venditore, realmente, ò personalmente come di sopra, sia sforzato il Venditore à douer dar detta cosa, ò possessione di lei, & pagar la metà del Valor della cosa in pena della Bugia; Et cio s'intende, quando potrà dar la cosa, ò la possessione d'essa.

¶ Ma; non potendo dar come di sopra, sia sforzato come di sopra alla ristitutione del prezzo, se l'haurà hauuto, & à pagar la metà del ualor di detto prezzo in pena della Bugia.

¶ In tutti i casi, che di sopra habbiamo detto il Venditore douere esser sforzato alla ristitutione del prezzo, s'intenda quãdo l'haueſſe hauuto, ma; quando non l'haueſſe hauuto, & il Compratore s'haueſſe offerto darglielo secondo l'accordo, allhora il Venditore sia sforzato à dar la cosa, & il quarto del ualor del prezzo, & non hauendo possibilità di dar la cosa, come di sopra, sia sforzato à pagare la metà del ualor d'esso prezzo in pena della Bugia.

¶ Il medesimo Ordine, & Disposition habbia luogo nelle Permutationi, quãdo una Parte haurà adempiuto dalla sua banda, ò uorrà, & s'offerirà adimpire, & uorrà l'altra faccia il simile; perche uogliamo parimente in cio sia disposto, per quanto si potrà accommodare.

¶ Et nelle predette Cause si proceda al predetto modo senza seruare altre solennitá della Ragione, & non ostanti alcuni Giorni feriati, ò non feriati.

¶ Et ogni Giudice sia tenuto à seruar tutto cio puntalmente sotto pena di Lir. XXV. d'applicarsi per la metà al Fisco, & per l'altra metà alla Parte, che domanderà.

Dell'insinuare le Donationi: Rub. LIX:

QVALVNQVE Donatione, che per l'auenire si farà trà Viui di quantità maggior di Lir. C. si debbia insinuare, cio è farsi, & celebrarsi auante il Giudice: il quale debbia piglia re informatione, come à lui più ispediente parerà, se la Donatione si faccia leggittimamente, & senza fraude, & uitio, & trouandola farsi leggittimamente l'interponga la sua Authorità, & non trouandola tale, non l'interponga authorità alcuna.

¶ Et ad esso Giudice si creda d'hauere tolte, & hauute tali informationi.

¶ Et; se la Donatione non serà come di sopra insinuata, non uaglia, & subito si presuma fraudolente, & fatta con duolo, & sforzatamente; Et il Giuramento, che ui fosse, parimente si presuma tale, quale si presume la Donatione non insinuata.

¶ Et contra tal Presontione non s'ammetta alcuna proua in contrario; & non si possa rinonciare al presente Statuto.

Dell'Emancipationi: Rub: LX.

TVTTE le uolte che ne i Casi permessi si uenga all'emancipare Figliuolo, ò Nipote, ò altro Descendente, che s'habbia in podestà, si faccia l'Emancipatione auante il Podestà ad Hora di Ragione, & poi si publichi, come si fanno le Gride, nel luogo, doue si fanno esse Gride; & altramente fatta l'Emancipatione non uaglia, & subito sia nulla.

¶ Et; s'alcuno Figliuolo di Famiglia malamente usi la sostanza del Padre, ò la sua propria, ad instanza del Padre il Giudice possa, & debbia sforzar tal Figliuolo accettare tale Emancipatione.

¶ Al quale Figliuolo, s'egli non fosse idoneo à guadagnarsi gli Alimenti conueneuoli secondo la Qualità, & Conditione della Persona, il Padre sia tenuto secondo la possibilità, & facoltà ad arbitrio d'Huomo da bene sopplire, & dar gli Alimenti, & alla Famiglia di lui: riserbati sempre gli Alimenti ad esso Padre.

¶ Ma; s'il Padre male usasse la sostanza sua, ò del Figliuolo, ò de i Figliuoli, sia sforzato emancipare esso Figliuolo, ò Figliuoli.

¶ Et il Figliuolo, ò Figliuoli possano instar, che sia interdetto à i Beni secondo gli Statuti, restando ad esso Figliuolo, ò Figliuoli l'Amministratione, & Gouerno de i Beni, s'esso, ò essi seranno, ò serà Idoneo, ò Idonei.

¶ Et in tal caso i Figliuoli siano obligati somministrare i conueneuoli Alimenti al lor Padre.

Dell'interdire i Beni à Chiunque i consumi prodigamente. Rub. LXI.

S'IL Padre, Auo, ò Zio tanto paterno quanto materno, ò Sorella, ò Madre, ò alcuno Agnato, Cognato, ò Affine, ò; non ui essendo alcuna delle predette Persone, Vicino comparisca innante al Giudice, & gli isponga, come tal Figliuolo, Congiunto, ò Affine, ò Vicino malamente tratta, & usa la sua Sostanza consumandola in Giuochi, Tauerne, ò in altro mal modo; Et senza citare alcuno, & senza Processo prouerà questo leggittimamente per Testimoni, il Giudice debbia prononciare quel tale Prodigo.

¶ Et incontinente tal Sentenza faccia publicare nel modo, & nel luogo, come, & doue si fanno le Gride; & in essa Publicatione auisi che niuno s'oblighi, ò faccia Contratto, ò quasi, Distratto, ò quasi col tale prononciato Prodigo senza seruare le solennità ricercate da gli Statuti nelle Persone Prodighe.

¶ Et ogni Contratto, & Obligatione di Chi contrafarà subito sia nulla, & di niuno ualore, come si contiene in essi Statuti.

A' chi spetti la Cura de i Beni de gli Assenti, & Negligenti i lor Beni: Rub. LXII.

TVTTE le uolte ch'alcuna Persona del nostro Dominio s'assenterà, & partirà da quello lassando, abbandonando, & non curando la Casa, & roba propria, ad instanza di qualunque Persona il più prossimo Agnato, ò Cognato (quando l'Assente non hauesse Agnati nel medesimo Grado) sia sforzato dal Giudice à pigliar la Cura del tale Assente, & ch'abbandona le sue cose, & à giurare di douer fare le cose utili per lo detto Assente, & le inutili lassare, & diligentemente, & fedelmente i Beni di lui gouernare, & amministrare, & farne l'Inuentario.

¶ Concedendo che questo Agnato, ò Cognato Curatore non sia tenuto à dare Sicurtà, pur ch'egli sia idoneo, & habbia il modo à pagare, ma immantinente i Beni d'esso Curatore s'intendano obligati, & hipothecati all'Assente, ò à gli Heredi di lui per rendere l'Amministratione, & consignare gli Auanzi.

¶ Eccetto se l'Agnato, ò Cognato come di sopra non allegasse qualche giusta cagione, per la quale leggittimamente si potesse iscusare dal pigliar detta Cura.

¶ Il detto Curatore possa, & uaglia per l'Assente predetto piatire, domandare, essigere, & eccipere, affittare, & far tutte l'altre cose

utili per l'Assente, che gli altri Curatori ponno fare di ragione:

¶ Il quale Curatore sempre ad instanza, & richiesta ò d'esso Assente, ò de gli Heredi di lui possa, & debbia essere astretto, & sforzato à render conto della Cura, & Amministratione predetta.

De i Beni, che si uendono alle Gride, & ordine di quelle. Rub. LXIII.

VOLENDO Noi prouedere alle dificoltà, & danni, che talhora nascono à i Venditori, & Compratori nel uendere, & comprare, disponiamo che; quando persona alcuna, Commune, Colleggio, & Vniuersità per l'auenir uoglia comprare alle Gride qualche cosa stabile, che sia nel nostro Stato, & godere del beneficio del presente Statuto, il Venditor di detta cosa immobile sia obligato, & debbia comparire auante al suo Podestà, mentre egli è al Tribonale ad Hora di Ragione, & gli isponga con suo Giuramento, ch'esso la tal Casa, ò pezza di Terre di tante Biolche, ò altra cosa stabile, ch'egli tiene, & possiede ueramente, & realmente à suo proprio nome in tal luogo confinata cosi, & cosi isprimendo i Confini di detta cosa, & de qualunque pezza di Terra separatamente, uuole, & intende uendere alla cotal Persona, la quale uuole comprare per tanto prezzo, & per cagione di tal Vendita, che si è per fare, chiede douersi far Gride secondo la forma de gli Statuti.

¶ Fatta questa Comparitione, & lassata in iscritto presso il Notaro de gli Atti, il Podestà sia tenuto ad instanza di tal Venditore, & che domanda, come di sopra, commettere ad uno de suoi publici Messi, che per parte di lui uada nel luogo solito, & deputato per l'altre Gride, & iui due uolte in una Settimana in diuersi Giorni, cio è la Domenica, & il Giorno del Mercato, s'iui si faccia, se nò, la Giobbia, se bene il detto Giorno del Mercato, ò la detta Giobbia accadessero in Giorno feriato in honor di Dio, all'hora lassando la Coppia della Grida, che si farà, iui attaccata in qualche luogo, doue publicamente ueder si possa da ogn'uno, & un'altra uolta nell'altra Domenica, ouer nell'altra Giobbia prossima seguente ad Hora conueneuole nel luogo della Vicinanza della cosa, la quale si uuole uendere, senza lassarui coppia alcuna di Grida, publicamente, & ad alta uoce gridi isprimendo, & uolgarizando di parola in parola l'effetto della Comparitione del Venditor predetto, & publichi la cosa, che si uuole uendere isprimendola col luogo, & suoi Confini:

¶ Et oltre di cio publichi, che; s'alcuna Persona, Commune, Colleggio,

leggio, & Vniuersità uolesse dire, ò si pretendesse hauer' alcuna ragione in detta cosa, ò in parte alcuna di quella si per cagione della Proprietà, come di Possessione, ò uolesse dire douer' haue- re qualche cosa per qual cagione si uoglia dal predetto tal Ven- ditore, sia tenuto, & debbia, s'ella habiti nel nostro Stato, & sia Maggior d'Anni XXV. frà Termine di due Mesi; ma; s'ella habitasse fuori del nostro Stato, ò fosse Maggior d'Anni XIIII. Minor però d'Anni XXV. ò fosse Donna Vidua per cagione delle Doti, ò Beni parafernali suoi, ò Chiunque; c'hauesse la co- sa, che si uuole uendere, commune per indiuiso col detto Ven- ditore, frà Termine di quattro Mesi prossimi seguenti dopo tut- te le Gride da se, ò per mezo altrui pur à suo nome comparire auante il Podestà, ò suo Soccessore al Tribonale della Ragione, & in iscritto dare la ragione, che si pretende hauere nella cosa, che si uuole uendere, ò contra il detto Venditore, come s'è det- to di sopra, altramente non serà più udita.

¶ Et di tutte queste cose si creda alla Rilatione del detto Messo, ò Banditore di tal Grida.

¶ Fatte tutte le dette Gride; s'alcuna Persona, Commune, Col- leggio, ò Vniuersità serà comparsa, & haurà data alcuna sua ra- gione in iscritto nel debito tempo, & come di sopra, in detta Causa, & sopra dette ragioni prodotte trà il Venditore, & il Pro ducitore predetto di tali ragioni il Podestà proceda sommaria- mente, senza strepito, & figura di Giudicio, & determini di ra- gione.

¶ Concediamo anchora che qualunque Persona, auenga non habbia mandato alcuno, ne i Termini ordinati, & nõ altramen- te, la quale uolesse mostrare le ragioni d'alcuno Assente, che po- tesse hauere sopra detta cosa, che si uuole uendere, ò contra il Venditor come di sopra, sia ammessa, & accettata à far cio, se pe- rò per altro conto non fosse inhabile di comparire per altri.

¶ Ma; s'alcuna Persona, & come di sopra, non serà comparsa, ò non haurà mostrato alcuna sua ragione, secondo è stato ordina- to, all'hora il Venditor predetto liberamente possa uendere la detta cosa stabile; & essa Vendita liberamente, & senza dubbio, ò pericolo alcuno si possa fare, & mai al Compratore, ò Heredi, ò suoi Soccessori uniuersali, ò particolari non possa per tempo alcuno esser domandata cosa alcuna per qual cagione si uoglia, ne esser mossa quistione alcuna sopra detta cosa comprata, ò par- te di quella, cosi per rispetto della Proprietà, come della Posses- sione di quella da Persona ueruna per ragione alcuna, ch'ella ha- uesse, ò potesse pretendere d'hauer hauuto auante la detta Ven- dita.

¶ Anzi ſino adeſſo eſſa coſa, & qualunque parte di quella uenduta nel modo, & forma, che s'è detto, ſia, & eſſer s'intenda per l'autoritá del preſente Statuto libera, ſciolta, & ſcaricata da ogni legame d'Obligatione, & Hipotheca, & etiandio da qualunque Perſona, Commune, Colleggio, & Vniuerſità: Et irreuocabilmente ſia, & eſſer debbia d'eſſo Compratore, Heredi, & Succeſſori di lui, i quali uogliamo ſiano pieniſſimamente ſecuri di detta coſa.

¶ Queſto tutto uogliamo s'intenda, qualhor la detta Vendita ſi faccia in effetto frà tre Meſi proſſimi ſeguenti dopo il fine delle ſopradette Gride.

¶ Et il Notaro del Banco della Ragione ſia tenuto à porre, & deſcriuere ogni coſa ſopradetta, & ciaſcuna di quelle, & tutte le Gride nel libro de gli Atti, ſaluo che l'Inſtromento della Vendita, perche laſſiamo in arbitrio de i Contrahenti à farlo fare, à chi lor più aggradirà.

De gli Interuſurij delle Doti, Terre, Caſe, & altri Edificij. Rub. LXIIII.

PERCHE ſpeſſo naſce diferenza de gli Interuſurij, & frutti delle Doti, Terre, Caſe, ò altro Edificio; Per tanto Statuemo che qualhor non appara eſſer fatta mentione trà le Parti d'alcuno Interuſurio, ne i predetti caſi, ſubito prouato al Giudice, che per l'Indugio, & Dimora del Debitore, ò per altra cagione giuſta ſiano debiti gli Interuſurij de alcuna Dote, ò Frutti d'alcuna Terra, s'intendano, & ſi debbiano gl' Interuſurij, ò Frutti à ragione di V. per Cento, & ogn'anno à ragione di Cento, & à ragione d'Anno.

¶ Delle Caſe, ò altri Edificij gli Interuſurij ſiano, & s'intendano à IIII. per Cento, & ogn'anno à ragione di Cento, & à ragione di anno.

¶ Et coſi, come s'è detto, i Debitori de gli Interuſurij, ò Frutti ſiano ſforzati pagare, & riſpondere à i loro Creditori à ragione di V. ò di IIII. per Cento, & à ragione d'anno riſpettiuamente parlando à quel, c'habbiamo detto.

¶ Et à prouar tali Interuſurij, & Frutti il prenſente Statuto ſia ſoficiente, leggittima, & Pruoua prouata.

¶ Et; quando dalle Parti iſpreſſamente non ſerà ſtato rinonciato à gli Interuſurij, ſempre s'intendano debiti nel modo predetto.

Delle Prescrittioni. Rub. LXV.

QVALVNQVE Persona, che si pretendesse esser Creditore d'alcun'altra del nostro Dominio, & cosi distrittuale, & sia il Credito ò per Instromento, ò altra Scrittura per qualunque Contratto, ò quasi, Distratto, ò quasi, ò qualunque Obligatione in qualunque modo, & per qualunque cagione si sia, s'ella non haurà domandato in Giudicio, ò fuori tal Credito frà Termine di XV. Anni continoui dal Dì, che pagar si douea, dopo detto Termine uolendo cio domandare non sia più udita ancho per uia d'Eccettione, s'il Debitore uiuente giurerà hauer pagato, ò altramente hauer sodisfatto; ouer se l'Herede suo (essendo morto il Debitore) giurerà credere esser stato pagato, ò sodisfatto detto Credito.

¶ Il qual Giuramento uogliamo sia hauuto per piena Proua, & à quel si creda; & si presuma, intenda, & finga esser stato pagato, & sodisfatto il Credito al Creditore.

¶ Il medesimo habbia luogo nelle Sentenze, ò Precetti fatte, ò fatti di Debito pecuniario.

¶ Parimente; s'alcuno Padrone si pretenda Creditore d'alcuna Persona, che sia stata suo lauorator Mezadro, & habbia tacciuto dal Dì, che detto Mezadro si parti da lauorar le sue Terre, per III. Anni continoui, che non l'habbia domandato detto suo Credito come di sopra, non sia udito più giurando esso Mezadro, ò gli Heredi di lui hauer pagato al gia Patrone, ò credere hauer pagato, riferendo rispettiuamente l'una cosa all'altra.

¶ Et detto Giuramento s'intenda esser Proua piena, & come s'è detto nel primo caso.

¶ Medesimamente; s'il Credito è per seruitù personale come di Fantesche, Massare, Famigli, Balie, & Nutrici, ò simili, ò per mercede d'alcuno Artefice, & Maestro come Muratore, Mastro di legname, & à Chiunque si dà la Mercede per l'opera sua (eccetti i Notari, i qual siano compresi nel primo capo de i XV. Anni) & cosi per Affitto di Case non essendo stato domandato in Giudicio, ò fuori come di sopra in Termine d'uno Anno, dapoi che la Persona creditrice si serà partita dalla seruitù del Padrone, & finito l'officio à qualunque modo, & l'opera intieramente, & dopo l'uscita di Casa, c'haurà fatto il Pisonente, non possa esser più domandato in Giudicio giurando il Debitore, ò suo Herede, come habbiamo detto ne i precedenti casi; ma il Giuramento sia piena Proua, come s'è detto.

¶ La medesima Prescrittione osti à qualunque Massaro, il qua-

le finito l'officio ſuo, & paſſato l'anno dapoi domanderà Grauez ze di ſorte alcuna, & il Debitor giurerà hauerlo pagato, ò il Soceſſor del Debitor giuri credere, che l'Auttor ſuo habbia pagato.

¶ Et ſimilmente queſto habbia luogo ne i Gabellieri, i quali dopo il fine della lor condutta dei Contratti, & Gabella hauranno tacciuto per un'Anno, & non hauranno domandato il Dacio, ò Gabella debita.

¶ Tutte queſte coſe ancho uogliamo procedano, quando foſſe un Debito giurato, perche paſſati i detti Termini uogliamo il Giuramento ſi preſuma fittitio, & fatto in fraude, & di niuno momento:

¶ Il preſente Statuto non s'intenda, ne habbia luogo contra le Doti, i Minori, ne contra Coloro, contra quai de Ragion Commune non corre Preſcrittione; ne contra Coloro, ch'eſſendo Debitori per alcuna cagione ſopradetta ſi prouerà ne i detti Termini hauer confeſſato eſſer Debitore di certa quantità, & per certa cagione al tale ſuo Creditore, ſe bene à tal Confeſſione nō ui foſſe preſente il Creditore: ma in quel caſo la Preſcrittione ſia interrotta per detta Confeſſione, & dopo quella ricominci à correre.

¶ La ſopradetta Preſcrittione, ò qualunqs altra etiandio lungiſſima non corra contra quei Creditori noſtri Sudditi, & habitanti nel noſtro Dominio, i quali hauranno obligati alcuni non Sudditi à Noi, & non habitanti nel noſtro Dominio.

Dell'Affitto nel Tempo di Guerra da non pagarſi. Rub. LXVI.

S'ACCADERA' Guerra alcuna nel noſtro Dominio, ò appreſſo à quello in tal modo, ch'in quello nō ſi poſſa attendere à lauorare le Terre, Qualunque Perſona; la quale ſia obligata à pagar l'Affitto d'alcune Terre, ò Poſſeſſioni, à niun modo ſia obligata à pagar tale Affitto, s'ella per occaſione di tal Guerra ſia ſtata impedita lauorar dette Terre, ò Poſſeſſioni nel tempo delle ſementi, ò del Raccolto, & coſi impedita à ſeminarle, ò à fare il Raccolto di quelle.

¶ Ma; quando il Conduttore, ò Affittuario, ò il Lauorator d'eſſo foſſe impedito per occaſione di tal Guerra in altro Tempo, che del Raccolto, & delle ſementi non habbia luogo il preſente Statuto.

¶ Eccetto s'egli non prouaſſe per tale conto hauer' in dette Terre, ò Poſſeſſioni riceuuto Danno notabile; il quale dichiariamo

essere al meno nel Terzo della Pisone, che si paga.

¶ Et in tal caso s'habbia à fare al Conduttore, ò Affittuario la Rimissione, ò Ristoro ad arbitrio d'Huomo da bene hauuto riguardo al Danno, & all'Entrata.

¶ Et s'intenda hauer' hauuto Danno, quando non si conseguisce tanto de i Frutti delle Terre, quanto importa la Pisone, & Mercede, che si paga di quelle per ciascuno Anno, & à ragione d'Anno.

¶ Et quel; che s'è detto del riceuer Danno, & del Danno notabile, uogliamo ancho s'intenda in tutti quegli altri casi, ne i quali di Ragione commune, ò di Patto ispresso, si deue fare la Rimissione, ò Ristoro.

Delle Cose portate uia da gli Attinenti, ch'insieme dimorano. Rub. LXVII.

S'ORDINA nel presente Statuto, che s'alcuno haurà portato uia qualche cosa al Padre, ò Madre, ò altri suoi Ascendenti, ouer' al Fratello, ò al Zio, ò altro Consanguigno, co i quali in una medesima Famiglia dimorasse Colui, c'habbia portato uia tal cosa ad alcuno de i sopradetti suoi Attinenti; Colui, à cui serà tolta detta cosa, la possa ricourare, & hauere da qualunque Persona Ditentrice di tal roba per la parte sua solamente; Et subito la Persona Ditentrice di quella sia tenuta, & debbia esser sforzata senza pagamento alcuno del prezzo, con che l'hauesse comprata, se l'hauesse comprata, ristituirla.

¶ Ma; bene il detto Detentore non possa essere condennato criminalmente, s'egli non u'hauesse colpa, ò duolo ad hauer fatto torre tal cosa.

¶ Et Colui, che l'haurà tolta non possa criminalmente essere condennato, perche è Furto dimestico, & cosi uogliamo s'intenda.

¶ A' prouare la detta cosa esser di Colui, à cui si dice esser stata tolta, basti al querelante prouare hauer posseduto tal cosa nel tempo, che gli fù tolta, ò d'un Mese prima.

Delle Grauezze, che si fanno à Bue, & delle Opere. Rub. LXVIII.

DISIDERANDO Noi leuar uia l'Altercationi, che potrebbono occorrere, ordiniamo, che; quando occorre di douer farsi alcuno pagamento, ò Grauezza à Bue, si debbiano fare hauuto riguardo alle Terre in questo modo;

¶ Da XXV. Biolche di Terra ſino à XXX. ſi paghi per una Vacca.

¶ Da XXX. ſino à L. ſi paghi per due Vacche.

¶ Da L. ſino à LXXV. ſi paghi per due Buoi; Et coſi da indi in sù di XXV. in XXV. Biolche ſi paghi per un Bue.

¶ I Carreggi, & Opere, che ſi danno in Commune, ò à Noi, à niun modo ſi pongano in Colta, ma ſi facciano in Rotolo in modo tale, che ordinatamente à tutti ſucceſſiuamente tocchino.

¶ Et ciaſcuno Commune, che non habbia un Rotolo, ſecondo il quale ordinatamente ſi facciano toccare l'Opere, & i Carreggi à tutti, s'intenda incorſo in quella pena, ch'à Noi parerà d'imporgli.

¶ L'Opere manuali ſi diano hauuto riguardo alle Perſone non femine, ma Maſchi atti à tali Opere, & non hauuto riguardo alle Famiglie, ne alle Terre, hauendo le Terre le lor Grauezze.

¶ Et gli Huomini s'intendano atti da XVIII. anni ſino à LX. & che ſiano ſani.

De i Lauoratori: Rub. LXIX.

S'ALCVNO torrà delle Terre d'alcuna Perſona à lauorare à mezo, ſia tenuto lauorar quelle ad arbitrio d'Huomo da bene, & i Foſſati di quelle bene iſtirpare, cauare, & riparare, & mantenerli à ſue ſpeſe riparati, & cauati; potar le Viti, & gli Arbori à debiti tempi; Et le Viti, & gli Arbori fruttiferi ogn'anno due uolte zappare, cio è di Maggio, & di Luglio; Et eſſe Terre, che s'hanno da ſeminare, prima che ſi ſeminino, per ciaſcuno Anno tre uolte arare non computata l'Aratura delle Sementi, ſotto pena di Lir. III. per ciaſcuna uolta, che ſerà contrafatto, d'applicarſi al Padrone.

¶ Et; quando il Lauoratore, che ſi chiama Mezadro, haurà arate le Terre, ſia obligato auiſare il Padrone (ò ſia proprio Padrone, ò Vſufruttuario, ò Affittuario, ò ſimile, i quali uogliamo ſiano nel preſente Statuto compreſi ſotto il nome di Padrone) ch'egli è arato, accio poſſa ſapere, ſe le Terre ſeranno bene arate, & à debiti tempi ſotto la detta pena delle III. Lire:

¶ Et; s'i detti Lauoratori laſſeranno d'arare le Terre tolte à lauorare à mezo, eſſo Padrone poſſa pigliare di ſua propria auttorità tanto della Terra ſeminata (ſe ue ne ſarà) quanto ſerà quella, che eſſo lauoratore non haurà arata, & di quella raccogliere i Frutti, in queſto modo però, ch'il Padrone non ecceda la parte, che gli è debita.

¶ S'il Padrone si dogliesse, che le Terre fossero mal lauorate, & arate, ò mal seminate, ò male affossate dal Lauoratore, ad instanza del Padrone esso Lauoratore sia sforzato render conto, & rispondere al Padrone quel, che l'altre Terre uicine di simil qualità hauranno reso, hauuto riguardo alla qualità delle Terre, accio che per negligenza del Lauoratore il Padrone non patisca.

¶ In questo caso ancho il Padrone possa (se gli parerà) far torre un Pignono di ciascuno, & per ciascuno Campo, & farlo battere, & secondo che quello haurà reso, il Lauoratore sia sforzato de gli altri rispondere al Padrone: Et cosi senza altra Proua rispondere al Padrone dell'altre Garbe à ragione d'esso Pignono battuto non ostante cosa alcuna.

¶ Parimente qualunque Mezadro ad instanza del Padrone sia tenuto ogn'anno arare, & arrompere insieme con la Stoppia la metà delle Terre, che esso haurà in Stoppia sotto la pena delle III. Lir. sopradetta.

¶ Eccetto s'il Mezadro non allegasse non poter cio fare per qual che giusta cagione concernente le Terre, che tiene à mezo, ò i Pascoli de gli Animali, che tiene sù dette Terre; la quale giusta cagione rimettiamo in arbitrio del Giudice ad ordinare, se per detta cagione la metà di dette Terre in Stoppia s'habbia da ristoppiare come di sopra.

¶ Appresso; metuto che s'è, il Lauorator' sia obligato subito ridurre ne i Campi tutte le Biade in Pignoni, & quei d'indi non leuar uia senza Licenza ispressa del Padrone; à cui fatti detti Pignoni il Lauoratore sia obligato far cio sapere, accio possa far quei numerare, se gli parerà, prima che si lieuino uia, sotto pena di Lir. X. per ogni uolta, che contrafarà d'applicarsi per la metà al Padrone, & per l'altra al nostro Fisco.

¶ Sia tenuto il Mezadro tutta la Garba delle Biade, c'haurà sù le Terre, ch'egli lauora à mezo, condurre sù l'Ara del Padrone à battere, ò altroue in dette Terre, ò altroue nel luogo, & Villa, doue seranno dette Terre, secondo uorrà il Padrone, & tutta la Paglia lassare ad esso Padrone, altramente sia tenuto ad ogni danno, & interesso del Padrone, & s'intenda incorso nella pena di Lir. III. d'applicarsi ad esso Padrone.

¶ Ciascuno Padrone possa porre, & dare al suo Lauoratore nel tempo del Battere uno Aresano, ancho se ben non uolesse esso Lauoratore, & alle spese di magnare, & bere d'esso Lauoratore, quando detto Aresano aiutasse il Lauoratore à battere le Biade del Padrone, & del Lauorator communi, cio è d'esse Terre, & fosse atto à potergli aiutare: Ma; quando l'Aresano non aiutasse

il Lauoratore à battere, debbia hauer le ſpeſe dal Padrone:

¶ Il Lauoratore ſia obligato à ſue ſpeſe metere, & batter le Biade, & la parte delle Biade, & de gli altri Frutti, & altre coſe debite del Padrone condurle à caſa del Padrone.

¶ Ma; quando biſognaſſe condurre detta parte fuori della Giuriditione noſtra, debbia il Lauoratore, ò il Padrone domandar Licenza à Noi, ò al noſtro Giudice, che ſerà nel luogo, doue ſono le Terre; Et il Padrone ſia obligato pagare i Dacij, & le Porte, & quel che biſognerà pagar per condur cio.

¶ Et qualunque Mezadro, che nelle Terre, ò Poſſeſſione, che lauora, habbia Caſa, & Cortile, ſia obligato tenere à mezo tutte le Beſtie, & Animali dal Padrone, eccetti i Buoi d'arare, & non da altra perſona, ſe ben foſſero proprij.

¶ Et tutte le Beſtie, & Animali, che ſi troueranno preſſo à tale Lauoratore, ſi preſumano eſſere dati à mezo ad eſſo Lauoratore dal Padrone, quando eſſo Padrone cio alleghi, & il giuri; s'il Lauoratore non proui il contrario.

¶ Queſto non s'intenda ne i Buoi aratori, i quali il Lauoratore poſſa hauer de proprij, ò tolti à Giogatica dal Padrone, ſe gli ne haurà uoluto dare, alle ſpeſe del Lauoratore, ò da altra perſona, nel quale ultimo caſo ſol ſia tenuto il Lauoratore alla Giogatica.

¶ Tutta la Paglia, il Fieno, & lo Strame, che ſi raccolgono nelle Terre lauorate da i Mezadri, ſiano d'eſſe Terre, & ſpettino à quelle; Et eſſi Mezadri d'eſſa Paglia, Fieno, & Strame non poſſano fare contratto, ne alienare, ma ſiano obligati à conſumare in nodrire le Beſtie tenute, ò che ſi terranno in dette Terre, & à beneficio d'eſſe terre.

¶ Et il Letame s'habbia à ſpargere ſopra dette Terre, & non uenderſi: Et tutto queſto habbia ancho luogo, ſe bene non ui foſſe Caſa ſopra le Terre tolte à lauorare, & in qualunque Perſona, ch'ancho haurà tolto ad Affitto à lauorare per prezzo le Terre.

¶ Ne poſſano eſſi Lauoratori uẽdere il Letame, che ſi farà ſul Cortile, & Terre del Padrone, ſe ben foſſe fatto di Paglia, ò Strame d'altrui, ma; quando ſi partiranno, ſiano tenuti laſſare tutto il Letame, & la Paglia, che non ſerà conſumata, sù dette Terre ſotto pena di Lir. V. d'applicarſi al Padrone per ogni uolta, che ſerà contrafatto.

¶ Qualunque Lauorator di Terre nõ poſſa ſenza Licenza iſpreſſa del Padrone tagliare Arbori uerdi, ma ſia obligato quelli, & le Viti guardare, & cuſtodire, che non ſiano guaſti dalle Beſtie, ò dalle Perſone ſotto pena di Soldi XX. per qualunque Arbore, ò Vite, & per qualunque uolta d'applicarſi al Padrone.

¶ Qualunque

¶ Qualunque ancho Lauoratore ſia obligato, quando il Padrone uorrà (ad arbitrio però d'Huomo da bene) & quando gli ne darà à ſue ſpeſe, piantare in eſſe Terre piante d'Arbori fruttiferi, ò non fruttiferi in uece d'altri Arbori, ò piante ſecche, ò perſi, ò doue ne foſſe ſtato tagliato, ò non ue ne foſſe in altro modo, perche s'ordina ch'in queſto ſolo il Lauoratore ſia tenuto all'opere del piantare gli Arbori, ò Piante predette, & quelle guardare, & coſtodire, & zappare, che non ſi perdano.

¶ Occorrendo ch'il Lauoratore per ſuo fatto, ò colpa abbandoni il lauorero, & le Terre ſenza licenza del Padrone innanzi il tempo della Locatione, ò del fine del lauorero, eſſo Padrone lecitamente habbia, & guadagni, & poſſa torre la parte, che toccaua al Lauoratore, de i Frutti delle Terre, & Biade, pur ch'eſſo faccia à ſpeſe d'eſſa parte quel, che reſtaua à douer farſi dal Lauoratore.

¶ Et; accio che gli Huomini non ſiano indotti ſotto la ſperanza del guadagnar l'Vue à dar Commiato à i Lauoratori, s'ordina ch'il Lauoratore habbia la parte ſua dell'Vue tanto delle Terre, che ſono in Stoppia, quanto dell'altre, & de gli altri Frutti l'ultimo anno, che ſi partirà del lauorero; ſia però obligato eſſo Lauoratore lauorare, & zappare le Viti, & gli Arbori fruttiferi, come s'è detto di ſopra ſotto la pena iui detta.

¶ Et nell'anno, che ſi partirà, habbia ſolamente un Centonaro di Fieno per Biolcha di quelle Terre, che uanno in coltura, ch'egli habbia da lauorare; & ſia obligato eſſo Lauoratore ſegare, & coſtodire la parte ſua del Fieno, & il reſtante del Fieno ſia obligato ſegare, & coſtodire, & riporre la Paglia, & la Vernaglia il Lauoratore, che ſoccedere dourà.

¶ Vogliamo anchora ch'eſſi Mezadri mantengano fatte le Siepe di Vimini, Legne, ò Faſci del luogo, & bene acconcie laſſar nel luogo, quando ſi partiranno ſotto pena di Lir. V. d'applicarſi al Padrone, & à rifare il Danno.

¶ Sotto la medeſima pena ſiano tenuti laſciare à i Socceſſori nel luogo le coſe, & Herbe ſeminate, ò altramente poſte, & che ſono nell'Orto del luogo ſenza eſſer lor pagata coſa alcuna dal Socceſſore.

¶ Ordinando ch'il Lauoratore debbia pagare l'Affitto del Cortile, & la Carne di Porco, che per lo più ſi paga per li Prati, ne i IIII. Di precedenti la feſta della Natiuità del N.S. Gieſù Chriſto, ne prima poſſa eſſer ſforzato à pagar cio.

¶ Et tutte queſte coſe ſopradette s'intendano douerſi ſeruare, quando trà il Padrone, & il Lauoratore non ſerà fatto Accordo

altramente di quel, c'habbiamo ſopra detto, perche uogliamo ſia oſſeruato quel, che trà eſſi ſerà ſtato d'accordo, nel reſto s'oſſerui quel, c'habbiamo Noi ordinato.

¶ Tutte le Beſtie, Animali, Frutti, & robe, ch'il Lauoratore ſi trouerà hauere, ò hauere hauute nella Caſa, ò Cortile, ò sù le Terre, ò Poſſeſſione, che lauorerà, ſiano, & s'intendano eſſere ſpetialmente, & generalmente, come più tornerà meglio al Padrone, obligate, & hipothecate.

¶ Et in queſte, & in ciaſcuna di queſte il Padrone ſia preferito à tutti gli altri, etiandio c'haueſſero migliori ragioni, & Hipotheca anteriore, anchor che foſſero ſtati altre uolte Padroni del Lauoratore, per Debiti però di detta Mezadria, ò per Biade, coſe, ò altro dato per lor uiuere.

¶ Ancho i Padroni ſiano preferiti per li detti Debiti della Mezadria, ò qualunque altro Debito fatto con eſſo Padrone nel tempo della Mezadria, alle Moglie, Madri, Nuore d'eſſi Lauoratori, & à qualunque Hipotheca, & Obligatione de Doti, & Donationi di Donne, & qualunque altra Obligatione, ancho ch'eſſe Dõne haueſſero l'Hipotheca anteriore tacita, ò iſpreſſa.

¶ Et ciaſcuno Lauoratore maggior d'anni XVIII. anchora che ſia Figliuol di Famiglia ſenza alcuna ſolennità, & Curatore ſi poſſa obligare realmente, & perſonalmente al Padrone, di cui lauorerà le Terre, non oſtante ne in queſto caſo, ne nel ſeguente lo Statuto de i Contratti de i Minori.

¶ Ciaſcuna Perſona della Famiglia d'eſſo Lauoratore, ò ſia minore, ò Figliuolo di Famiglia, s'intenda, & ſia principalmente, & in ſolido obligata per li Debiti, che ſi faranno da eſſo Lauoratore col Padrone, come di ſopra.

¶ Al qual Padrone uogliamo ſenza altra Proua ſi creda ne i Crediti, ch'egli haurà col Lauoratore, ſino alla ſomma di Lir. X. col ſuo Giuramento, & quanto ſia per le coſe date.

¶ Ma; i Famigli, ò Fanteſche, che dimoraſſero col Lauoratore à ſalario, non uogliamo ſiano compreſi ſotto detta obligatione.

¶ Ordiniamo anchora che ne eſſi Lauoratori, ne ueruno della lor Famiglia poſſano, ò uagliano cedere à i Beni, ne domandare, ne impetrare, ò domandate, & impetrate uſare alcune Inducie quinquennali, ò d'altro tempo, ò Saluicondotti in pregiudicio del Padrone.

¶ Et s'apparirà alcuna Ceſſione, ò Impetratione, come di ſopra, ſia nulla, & hauuta per non fatta in pregiudicio del Padrone;

¶ Et il Giudice, ch'ammetterà, & accetterà tal Ceſſioni, Inducie, ò Saluicondotti, & in tutto non oſſeruerà il preſente Statuto, s'intenda

tenda condennato in Lir. L. d'applicarsi per la metà al nostro Fisco, per l'altra metà alla Parte lesa.

¶ Et ciascuno Lauorator di Terre, Possessioni, & Vigne non uolendo più perseuerare nel lauoriero di dette Terre, sia obligato domandare Commiato dal lauoriero, ò Mezadria al Padrone, ò suo Fattore dal principio del Mese d'Aprile fino alla fine di Maggio.

¶ Et; se non hauranno domandato Commiato nel detto tempo, ma dapoi, siano obligati i lauoratori à procedere nel lauorero nel seguente Anno, se così piacerà al Padrone.

¶ Nel medesimo modo il Padrone possa dar Commiato al Lauoratore, se non uorrà, ch'egli perseueri sù le sue Terre, Possessioni, ò lauoriero nel sopradetto tempo, altramente il Lauoratore s'intenda esser ricondotto, & raffermato per l'anno seguente.

¶ Et dato, ò tolto Commiato come di sopra, il Lauoratore debbia hauer sgombrata la Casa del Padrone, & essersi partito per tutto il Mese d'Ottobre.

¶ Ne gli Ortolani si dispone che ne essi Ortolani possano torre Commiato dal lauoriero, ne i Padroni lor darlo, se non per tutto il Mese d'Agosto, il quale passato, & non domandato, ò non dato il detto Commiato s'intenda esser confirmato l'Ortolano.

¶ Ma; quando serà nel detto tempo dato il Commiato, ò tolto, esso Ortolano debbia hauer sgombrata la Casa del Padrone, & partitosi per tutto il Mese di Settembre sequente prossimo.

¶ Et in tutti i predetti casi, & altri dependenti dalla Mezadria, & Locatione si proceda sommariamente, senza Libello, & Processo sol conosciuta la uerità del fatto, non ostanti alcune Ferie.

Ch' in ogni Alienatione di Terre sia salua la ragione del Lauoratore. Rub: LXX.

SI Statuisce ch'in ogni Alienatione, ò Affitto di Terre d'ogni sorte, ch'i Padroni faranno, sempre & in ogni caso sia, & esser debbia salua la ragione del Lauoratore, ò Mezadro, in maniera che per detta Alienatione non s'intenda esser fatto pregiudicio alcuno al Lauoratore, ò Mezadro, ch'egli non habbia, ò hauer non possa la parte sua de i Frutti sopra il lauoriero, & di quello ne più ne meno che se non fosse stata fatta detta Alienatione:

¶ Eccetto s'il Lauorator sudetto non fosse stato quel dello, c'hauesse alienato, perche uogliamo in tal caso hauere alienato tutte le sue ragione.

¶ Intendendo ancho s'altramente non serà stato ispresso, & d'Ac-

cordo trà le parti, perche uogliamo s'osseruino detti Accordi.

In quai Casi uno possa esser grauato per l'altro. Rub. LXXI.

S'ALCVNO Habitante fuori del nostro Dominio, ò non Suddito à Noi ò per Chiericato, ò altra cagione haurà Terre nel nostro Dominio, il Lauorator d'esse Terre sia obligato à pagar le Colte, & Grauezze, che s'hauranno à pagar di tempo in tempo per dette Terre.

¶ Et à pagar dette Colte, & Grauezze esso Lauoratore possa esser sforzato senza alcuna Interpellatione del Padrone, riseruata però ad esso Lauoratore ragione di conseguir dal Padrone quel tutto, che per dette Terre egli haurà pagato.

¶ Saluo se trà il Padrone, & il Lauoratore non serà stato Conuentione, & Accordo, ch'esso Lauoratore sia obligato ad esse Grauezze, & Colte:

Della Giogatica, & Affitto de Buoi, & altre Bestie, & cose. Rub. LXXII.

QVALVNQVE Persona haurà affittato, ò dato à Giogatica Buoi, Vacche, Caualli, Asini, ò altri Animali grossi à qualch'una Persona, non possa à patto alcuno in Giudicio, ò fuori domandare detta Giogatica passati III. anni dal Di della fine della Locatione de dette Bestie, s'il Conduttore, ò suo Herede allegherà esser stata pagata giurando:

¶ Et questo s'intenda in tutto, come s'è detto nella Rub. delle Prescrittioni, la quale suppliamo in questo caso, & nel seguente.

¶ Il medesimo dunque uogliamo s'osserui nelle Pisoni, & Mercedi de i Letti, & altre cose, le quali non si possano domandar passati i detti III. anni, in tutto intendendo, come s'è detto nel sopradetto Statuto delle Prescrittioni.

¶ Ordiniamo anchora che; s'alcuno Conduttore di Bestie sopradette, si serà accordato douer pagar per Giogatica, & Affitto alcuna quantità di Fromento, possa (se gli parerà) per qualunque Staro di Fromento, & à ragione di Staro pagare Soldi L. & non più; pur che cio paghi innante la Festa di S. Maria del Mese di Agosto.

¶ Et al presente Statuto non si possa rinonciare, & la Rinonciatione fatta non uaglia, & sia nulla, anchora che fosse giurata, perche in tal caso uogliamo ch'il Giuramento si presuma esser fat-

to fraudolentemente, & sforzatamente, ne si possa prouare, ne si accetti Proua in contrario.

Delle Terre di Coloro, che non le ponno lauorar per paura d'alcuno. Rub. LXXIII.

S'ALCVNO non possa, ò non ardisca lauorare, ò far lauorar qualche Terra in qualunque modo pertinente à se per paura, ch'egli habbia d'alcun'altra persona, uada auante il Giudice, & giuri auante à quello non potere, ò non s'arrischiare di lauorare, ò far lauorar la tal Terra per paura del tale, & oltrà cio proui questa paura almeno con un Testimone, che deponga della publica Voce, & Fama di cio, & insti gli sia fatta conueneuole Prouisione.

¶ Et si creda al Giuramento, & al Testimonio sopradetto della paura allegata; & questo sia Proua sofficiente.

¶ In questo caso si proceda sommariamente, senza Processo, & in ogni tempo feriato, ò non feriato.

¶ Il Giudice richiesto à far tal Prouisione ueduta la Proua sopradetta sia tenuto frà Termine di VIII. Di continoui, sotto pena di Lir. L. d'applicarsi per la metà al Fisco, & per l'altra alla Parte, che l'haurà richiesto, hauer sforzato in tutti i modi, che gli parerà, gli Attinenti, & Cognati di Colui, di chi s'hà paura, sino al quarto Grado inclusiuamente secondo la Ragion canonica à douer dare, & pagare il prezzo, & il ualor de i Frutti, i quali uerisimilmente si serebbero potuto raccogliere di quella Terra, se liberamente si fosse potuta lauorare.

¶ Della quale Stima, & Tassa si stia all'arbitrio d'Huomo da bene, di buona Fama, & non suspetto da essere eletto dal Giudice.

¶ Se Colui, di cui si temerà, non haurà Agnati, ò Cognati sino à detto Grado, ò hauendone, Quei non siano idonei, & sofficienti à far cio, il Giudice consegni la Terra, che non si può, ò non s'ardisce lauorare, à quella Communità, sotto cui serà, & sforzi quella à pagare il ualor de i Frutti d'essa Terra all'Allegante la Paura come di sopra, la quale lauori, sino che cessi la Paura, & come di sotto.

¶ Et gli Agnati, ò Cognati, ò in lor difetto come di sopra, la Communità siano tenuti à dare una idonea Sicurtà di pagare quello, che s'haurà da pagare.

¶ Et ciascuno de gli Agnati, ò Cognati possa esser sforzato in solido à far cio, se gli altri non hauessено il modo.

¶ Questa Prouisione possa, & debbia durare, sino che durerà tale paura.

Del Lauoriero tolto à Somma. Rub. LXXIIII.

PER l'euidente commune utilità si ſtatuiſce, che qualunque Muratore, ò Maeſtro di legname, c'haurà tolto à ſomma à far qualche lauoriero da qualche Perſona, Commune, Collegio, ò Vniuerſità, ſia tenuto, & debbia mantenere detto lauoriero à ſue ſpeſe tale, quale eſſo l'haurà fatto per X. anni continoui dal Di del lauoriero finito.

¶ Et di cio ſi faccia ragione ſommariamente, & ſol ueduta la uerità del fatto, non oſtanti Ferie alcune.

De i Serragli delle Caſe, & Caſamenti. Rub. LXXV.

CHIVNQVE haurà una Caſa appreſſo un'altra perſona, ſia tenuto à fare i ſerragli, ò le ſpeſe per la metà ad ogni richieſta del Conuicino per tutto trà l'una Caſa, & l'altra per quanto tutte e due le Caſe aſcendono.

¶ Da indi in sù Colui, c'haurà la Caſa più alta, ſe la uorrà ſerrare, la ſerri à ſue ſpeſe.

¶ Et i Serragli ſi facciano ò di Muro, ò d'altra materia, ſecondo che il Conuicino interpellante uorrà.

¶ Chi ancho hà Caſamento, ò Orto preſſo alcuno Vicino, ſia tenuto come di ſopra à ſerrarlo ò di Siepa, ò di Muro, ò d'altra materia per la metà, & come di ſopra, ò ſia nel Caſtello, ò fuori, ò in Villa alcuna.

¶ Il Giudice ſotto pena di Lir. X. d'applicarſi per la metà al Fiſco, per l'altra all'Interpellante ſia tenuto à far cio, & in quel modo, che gli parerà, sforzare il Vicino ad eſſeguire frà Termine di X. Giorni continoui dal Giorno della Querela, ò Inſtanza fatta.

¶ Et occorrendo guaſtarſi alcuna Caſa, i Serragli, che ſono trà detta Caſa, & la Caſa del Vicino, non ſi poſſano, ne debbiano guaſtare.

¶ Et in alcuna Venditione, ò Alienatione i Serragli non ſi comprendano, che poſſano eſſer guaſtati, & rouinati; & queſto preciſamente s'oſſerui.

Della Via, Itinere, & Atto da eſſer dato. Rub. LXXVI.

PER ciò che molti hanno delle Terre, le quali non ſono appreſſo alcuna Via, & per cio egli è neceſſario nel uotarle, ò nell'andarui paſſar per li Campi altrui, d'onde ſpeſſo ne naſcono Diſcordie: Per tanto per leuar uia quelle diſponiamo che

à qualunque persona, c'habbia Terre di tal sorte, si dia il Passo per lo più uicino luogo alla Via publica, pur che sia luogo habile, & meno dannoso à Colui, che serà obligato dare il Passo, Via, ò Atto, in tal maniera che Colui, c'haurà tal Terre, nel tempo di arare, seminare, & condurre uia i Frutti, & letamare ui possa andare con men danno, che possibile sia per lo luogo, per la quale sia più corto il passare alla Via co i Buoi, Carro, & Aratro secondo il bisogno; & nel tempo di potare, & metere, & quando occorrerà altra leggittima, & giusta occasione con le Persone.

¶ Et questo habbia luogo, se non serà stata disegnata, & constituita la Via, ò Transito altroue per patto, ò Accordo, nel qual caso s'osserui quel, che serà rimasto nell'Accordo.

¶ Niuno per l'auenire possa andare à piede, ò con Cauallo, ò Animali, ò col Carro, ò altra cosa per lo Campo d'alcuna Persona contra la uolontà di lei per occasione, ò colore di sentiero, Itinere, & Argine, se ben ui fosse stato il sentiero, & Itinere per XXX. ò XL. anni, & più, ma sia tenuto andare per la Via publica.

¶ Saluo se la Carreggiata, ò Sentiero non fosse stato constituito per Patto, & Accordo; & non basti il tacito consentimento, ne Prescrittione alcuna, se non sol trà i Consorti d'alcuna Agnatione.

¶ Et questo proceda, quando si può andare per la Via publica, ma; se la Via fosse guasta, ò impedita, che non ui si potesse andare, se non con pericolo, & dificoltà per li Zappelli, allhora sia lecito à ciascuno andare per li Campi uicini alla Via, & confinanti, i quali però nõ siano seminati, ma; quando i Campi dell'uno, & l'altro lato d'essa uia fosser seminati, possa andar per qual gli parerà, & per tal cagione à niuno modo possa essere accusato; anzi ciascuno possa spianare i Fossati, & Sentieri, & Passi, ancho col Carro, & qualunque Bestie de i Campi uicini alla Via, come s'è detto di sopra, affine, & effetto, ch' i Padroni de tali Campi siano sforzati riparare, ò far riparare, & conciare la Via publica.

Della Riparatione de i Pozzi. Rub. LXXVII.

AD Instanza, & richiesta di Chiunque, c'habbia interesso, il Giudice sforzi come meglio gli parerà, tutti Coloro, che attingono, & cauino l'acqua d'un Pozzo, & cosi l'adoperano, à conciarlo, & ripararlo à spese communi trà essi, tutte le uolte che il Pozzo sia in tal modo rouinato, & guasto, che sia pericolo, che le Persone, ò Bestie non ui cadano dentro, come serebbe, se non ui fosse ostacolo, ò riparo alcuno;

Della Riparatione delle Vie, Ponti, Acquedotti, & Dogari. Rub. LXXVIII

A' Riparare, ò rifare le Vie, Ponti, Dogari, & Acquedotti siano tenute tutte le Persone della Villa, ò luogo, doue è la uia, ò il Ponte da riparare, ò da far di nuouo.

¶ Et; quanto per racconciare, ò far di nuouo i Dogari, ò Acquedotti tutti i Confinanti, & Quei, i Campi di cui si discolano in essi Dogari, & Acquedotti principali, siano obligati à conferire alla spesa di tal Riparatione, & Rifettione.

¶ Et il Giudice ad Instanza di qualunque Persona della Villa, ò luogo, come di sopra, & di qualunque, c'habbia interesso, sia tenuto sforzare, come meglio à lui parerà, tutti gli altri à tali Riparatione, Rifettione, & Cauamento bisognando sotto pena di Lir. X. d'applicarsi per la metà al Fisco, per l'altra, à chi haurà fatto instanza.

De i Fossati. Rub. LXXIX.

TVTTI i Confinanti alla Via publica siano obligati fare i Fossati presso la uia alla misura della Testata delle lor Terre, cio è per quanto essi confinano ad essa uia.

¶ Et tali Fossati si facciano, & debbiano fare caui, & larghi ad arbitrio del Giudice dell'acque, & la Terra de detti Fossati si getti per la metà sù la uia, & l'altra su'l Campo, sotto pena arbitraria del detto Giudice.

¶ Commettendo, che non si debbia occopare, ò in qualunque modo usurpare delle Strade publiche sotto pena di Lir. X. per chi contrafarà, d'applicarsi per la metà al commune della strada, & per l'altra al Fisco.

¶ Similmente s'ordina che i Confinanti insieme, quando non ue l'hauessero trà i Confini de i lor Campi, ò Prati, ò altre sorte di Terre, ad instanza dell'uno d'essi l'altro Confinante sia sforzato à fare il Fossato trà dette Terre communemente con Colui, c'haurà fatta Instanza, frà Termine secondo parerà al Giudice, cauando tanto della Terra dell'un Confinante, quanto dell'altro, & communemente si getti la Terra dall'uno, & l'altro lato.

¶ Ma; se Colui che serà ricercato à far tal Fossato, non esseguirà d'ubedire il Giudice nel Termine assignatogli, passato il Termine Colui, c'haurà fatta Instanza, possa fare il Fossato trà i Confini parte su'l suo, & parte sù quel dell'altro Confinante ricercato come di sopra, & possa gettare tutta la Terra d'esso Fossato dal suo lato.

Del piantar de gli Arbori. Rub. LXXX.

PER ischifare molti romori,& discordie,che trà i Vicini spesso nascono per l'Ombre de gli Arbori, si statuisce che niuna Persona possa piantare, ò far piantare dall'Oriente, ò da mezo Giorno ne i Confini presso il Vicino se non lontano per ispatio di tre braccia comminciando dal luogo, ò Termine, à cui si istende il luogo del Vicino.

¶ Et chiunque contrafarà possa esser sforzato dal Giudice ad Instanza del Vicino,ch'è per hauer l'ombra de gli Arbori piantati, à leuar,ò tagliar uia detti Arbori,ò Piante.

¶ Questo intendendo se non seranno passati V. anni, che i detti Arbori siano stati piantati, & ch' il Querelante sia dimorato nel nostro Dominio: ma, non u'essendo stato nel nostro Dominio, ma fuori Assente, & seranno passati X. anni dal Dì,che detti Arbori seranno stati piantati, non si possa sforzare à leuar uia detti Arbori piantati ancho non lontani tre braccia dal Vicino, come s'è detto.

¶ Dichiarando ancho tutto questo, che s'è detto nel presente Statuto hauer luogo solamente in quegli Arbori, che per l'auenire si pianteranno, & nò ne i gia piantati.

¶ Vogliamo bene che; quando nelle Piantate uecchie non lontane per li tre Braccia da i Cõfini alcun'Arbore si secchi,ui si possa rimettere nel medesimo luogo un'altro Arbore, ma quel tal si habbia da tenere accauazzato alto da Terra per ispatio di VI. braccia, & non più.

¶ Nelle cose predette in questo presente Statuto, & nello Statuto della Riparatione delle Vie, Acquedotti, Ponti, & Pozzi, & de i Fossati si proceda sommariamente, senza strepito, & figura di Giudicio, & non ostanti le Ferie.

Della Dote della Moglie conosciuta, & morta nel Matrimonio. Rub. LXXXI.

SE la Moglie nel Matrimonio conosciuta morirà senza hauer fatto Testamento, ò col Testamento fatto senza figliuoli alcuni leggittimi, & naturali ò d'esso Matrimonio,ò d'alcun'altro precedente hauendo dopo se lassato uiuo il Marito; esso Marito guadagni tutta la simplice Donatione fatta da lui, ò da gli Ascendenti di lui alla detta Moglie,& ancho la metà della Dote non computati i Doni, & i Giuocali.

¶ Il che ancho habbia luogo nella Dote data, ò constituita,ò pro

messa al precedente Marito; la qual Dote dalla stessa Ragione s'intenda ripetita, se ben la Moglie fosse Minore; quando però dalle Parti non fosse detto altro in contrario.

¶ Della detta Donatione, & metà di Dote essa Moglie nõ possa in alcuno modo disponere in pregiudicio del presente Statuto.

¶ Et; se nel Testamento, ò alcun'altra ultima Volontà, ò alcuno Contratto, ò in alcuno altro modo essa Donna haurà lassata, ò data, ouer'obligata alcuna parte della sua Dote al suo Marito, ò ad altra Persona per lui, ordiniamo quella douersi computare nella detta metà, ch'esso Marito deue guadagnare per uigor del presente Statuto:

¶ Questo Statuto habbia luogo in qualunque Dote ò data dal Padre, ò nò, ò sia essa Moglie Figliuola di Famiglia, ò nò.

¶ Ora la Moglie s'intenda esser conosciuta nel Matrimonio, tutte le uolte ch'il Matrimonio serà stato solennemente contratto palesemente in presenza d'assaissime persone, le quali al meno siano cinque, & il Marito dopo la Celebratione del Contratto habbia potuto ad ogni sua uolontà per ispatio d'un Mese andare da essa Moglie, & con lei habbia hauuta conuersatione, l'altra metà di detta Dote con i Doni, & i Giuocali, morendo essa Dõna senza Testamento, & senza Figliuoli, spetti, ritorni, & si dia à Colui, c'haurà data essa Dote, ò pagata in qualunque modo, ò à gli Heredi di lui, sia la Donna nata di leggittimo Matrimonio, ò nò, ancho se fosse nata di Coito dannato, & prohibito.

¶ Morendo con Testamento, ò altra ultima uolontà possa disporre, come à lei parerà di detta metà, & Beni giuocali.

De i Frutti de i Beni non dotali della Moglie. Rub. LXXXII.

S'ALCVNO haurà hauuto, & goduto i Frutti delle Possessioni, ò altri Beni della Moglie, ò Nuora, ò Pronuora non riceuuti à nome di Dote, essa Donna non possa, ò gli Heredi di lei non possano domandar detti Frutti, ò il Valor di quei.

¶ Se però essa Donna nõ haurà protestata uoler sia salua la ragione di domandar detti Frutti, & la Protestatione leggittimamente notificata à Colui, che gode i detti Frutti, nel qual caso s'osserui la Ragione commune.

¶ Ne il Marito, ò Suocero, ò Prosuocero, ò i loro Heredi possano cosa alcuna ritenere, ò domandare per Miglioramenti alcuni, ò spese, che essi, ò ciascuno d'essi haueste fatto in detti Beni.

¶ Se però dette Persone non hauranno protestate à detta Donna, &

na, & la Proteſtatione leggittimamente fatta notificare, ch'eſſi uogliano hauer ſalua la Ragione di ripetere detti Miglioramenti, & ſpeſe, nel qual caſo s'oſſerui la Ragione commune.

¶ Et ogni coſa detta nel preſente Statuto, & nello Statuto precedente della Dote della Moglie conoſc. in Matr. habbia luogo non oſtanti alcune leggi, ò Statuti in contrario, & maſſimamente lo Statuto, che parla de i Contratti delle Donne.

Delle ſimplici Donationi fatte ne gli Inſtromenti dotali, & delle Veſti, & altri Beni delle Mogli. Rub. LXXXIII.

PER leuar uia ogni dubitatione, che naſcere poteſſe, ſi diſpone che le Donationi ſimplici fatte ne gli Inſtromenti della Dote s'intendano fatte di ragione, & uagliano, & non oſtante coſa alcuna ſi poſſano riſcuotere inſieme con la Dote, & habbiano la medeſima ragione, & nel medeſimo modo, che ſi fà nella Dote.

¶ Et queſto Statuto habbia luogo nelle coſe paſſate, & future.

¶ Le Mogli habbiano ſolamente de i Beni, che ſi trouano eſſere appreſſo di loro nel tempo della Morte del Marito, le Veſti, & ornamenti, che ſoleano portare ogni Dì, gli altri Beni ſiano tenute di riſtituire, ò mettergli à conto delle lor Doti, Giuocali, & Donationi.

Della Dote confeſſata. Rub. LXXXIIII.

LA Confeſſione dell'hauer riceuuta, & hauuta la Dote ò in Denari, ò in altri Beni mobili, ò immobili, ò iſtimati, ò non iſtimati fatta dal Marito, ò ſuo Procuratore ò innanzi il Matrimonio, ò nel tempo del Matrimonio, ò dopo il Matrimonio cõtratto con l'iſpreſſa obligatione de i Beni uaglia, & tenga.

¶ Et detta Dote confeſſata habbia, & goda il Beneficio della L: Aſſiduis. C. qui pot. in pign. hab. & ogn'altro Beneficio, & Priuileggio, come ſe attualmente foſſe ſtata pagata la Dote.

¶ Et coſi per la detta Dote eſſa Donna, ò chi da lei haurà Cauſa, ne i Beni obligati per la Dote ſia preferito, & anteposto à qualunque altro poſteriore Creditore.

¶ Eccetto quando s'opponeſſe, & opponer ſi poteſſe contra detta Confeſſione l'Eccettione della Dote non numerata, ò della Preſcrittione, ò Rinonciatione, ò ſi prouaſſe, che la Confeſſione foſſe ſimulata, ò fatta in fraude de i Creditori, ne quai caſi non

uogliamo esser fatto alcuno pregiudicio à i Creditori.

¶ Appresso uogliamo, che quel che s'è detto in detta Dote confessata, habbia luogo nella Cõfessione dell'Augumento di Dote.

¶ Eccetto se la Confessione d'esso Augumento non fosse fatta durando il Matrimonio, nel qual caso detta Confessione si presuma fatta in fraude de i Creditori etiandio futuri, se di tale Augumento non si prouerà leggittimamente, d'onde sia uenuto.

Del modo di Dotare le Donne iscluse dall'Heredità. Rub. LXXXV.

PER far prouisione alle Donne, le quali sono iscluse dall'Heredità, che possino hauere la lor conueneuol Dote, qualhor passati i XII. anni si uorranno maritare, ò entrare in qualche Monosterio, & rendersi Suore, disponiamo che quella Donna, à cui serà stato lassata, statuita, & ordinata la Dote, ò cosa alcuna per Dote nel Testamento, ò Codicillo, ò qualche altra ultima Volontà, ò alcuno Contratto da alcuno Descendente, che socceda, ò da gli Ascendenti, sia tacita, & contenta di tal Dote consignata, ò ordinata, ò lassata; Et tal Dote sia la sua leggittima, & sia hauuta per quella, che le si dourebbe ne i Beni de gli Ascendenti dare, non ostante che tal Dote nõ sia data de i Beni di quello Ascendente, ne i quali dourebbe darsi tal leggittima: ne si possa domandare alcuno sopplimento di Dote, ma quella sia l'intiera sua legg ittima.

¶ Ecetto se l'Heredità non fosse ricca, & opolenta, & la Dote fosse cosi poca, ch'ad arbitrio de gli Attinenti essa Donna non si potesse conueneuolmente, & commodamente secondo la qualità, & conditione sua, & de suoi maritare, perch'in tal caso uogliamo ch'essa Dote debbia essere augumentata, & accresciuta ad arbitrio di due Attinenti da eleggersi secondo l'arbitrio del Giudice; i quali siano di buona fama, & conditione, & col lor Giuramento debbiano far detto Augumento, come loro parerà conueneuole, & honesto cõsiderate le forze dell'Heredità dell'Ascendente, & la qualità delle Persone, & de tempi.

¶ Ma; se la Figliuola, ò Donna non serà dotata in alcuno modo predetto, debbia esser dotata, & ornata de Giuocali, & doni de i Beni de gli Ascendenti secondo la facoltà del Patrimonio, & la qualità delle Persone in questo modo:

¶ Il Giudice debbia eleggere due Attinenti, & non u'essendo Attinenti, due Amici maggior d'ogni Eccettione, honesti, di buona fama, & conditione, & essendo altramente non gli elegga; &

in cio carichiamo la sua conscienza: & à questi Eletti dia il Giuramento, che si sforzeranno constituire, assignare, & tassare la Dote à detta Donna, come parerà loro honesto, & conueniente hauendo riguardo à i Beni dell'Ascendente, & alla qualità delle Persone, & tempi.

¶ Cosi essa Donna debbia star tacita, & contenta di quel, che serà stato tassato da i due Attinenti, ò Amici col lor Giuramento, anchora che la Dote non ascenda alla leggittima portione douutale per Ragione di Natura.

¶ Et; sino che la Donna si mariti, in tanto debbia essere cõdecentemente alimentata secondo le facoltà, & qualità delle Persone.

¶ Dapoi che la Donna serà maritata, & haurà domandato le sia consignata la Dote, sin tanto che le sia consignata, & tassata come di sopra, le si paghi, & risponda à ragione di V. per Centonari della Dote, & à ragione d'Anni secondo la forma de gli Statuti:

¶ Per ordinare, & esseguire detta Dote, Doni, & Giuocali tutti i Beni posseduti per essi Ascendenti nel tempo della lor Morte s'intendano esser stati, & essere spetialmente, & ispressamente obligati, & hipothecati.

¶ A' i quali Beni essa Donna possa uenire, se ben fossero posseduti da terzo Possessore ancho non fatta Escussione alcuna.

¶ Et detta Donna possa conseguire cio, che le serà stato lassato, donato, ò promesso da gli Ascendenti ò per Testamento, ò alcuna altra ultima Volontà, ò qualunque Contratto uolontario.

¶ Ma; in caso che la Donna cosi dotata restasse Vedua, & senza sua colpa, ò fatto non si potesse, ò almen difficilmente riscuotere la Dote data, & di nuouo si uolesse maritare, i Descendenti, i quali l'hauranno iscluса dall'Heredità de gli Ascendenti, di nuouo siano tenuti dotarla, & darle un'altra Dote simile alla prima;

¶ Et essa Donna sia tenuta à douer cedere, & dare tutte le sue Ragioni, & Attioni, ch'in qualunque modo le competiscono, & appartengono contra gli Heredi del Marito, ò coloro, che sono obligati ristituire la prima Dote:

¶ Et; accio che quei, che la prima uolta, ò altre uolte poi danno la Dote, uengano cauti, & sicuri, & à lor Beneficio, & delle Donne, ordiniamo ch'ad ogni richiesta di Colui, che dà la Dote, il Marito, ò Colui, che riceue la Dote, sia obligato inuestirla, ò dare idonea Sicurtà di ristituirla, & consignarla, quando accaderà, non ostante che nel tempo della Promissione cio non sia stato nell'Accordo, & non ostante che la Ragione Commune in contrario disponga.

¶ Et nel caſo, che la Dote non ſi poteſſe riſcuotere, & ricuperare, come s'è detto di ſopra, & eſſa Donna non haueſſe, d'onde ſi poteſſe fare le ſpeſe, allhora il Deſcendente, che l'haurà iſcluſa, ò gli Heredi del Defonto, all'Heredità di cui eſſa Donna di Ragione commune era chiamata, ſiano tenuti ſpeſare, & alimentar quella ſecondo le facoltà dell'Heredità, & le qualità delle Perſone.

Dell'Heredità de gli Aſcendenti Maſchi. Rub. LXXXVI.

CONCIO ſia coſa che per le Ricchezze ſi mantiene, & conſerua l'Honoreuolezza delle Famiglie, & accio ſi preſerui la Dignità dell'Agnationi, diſponiamo che le Figliuole, ò Donne dotate, ò nò, & i Deſcendenti da quelle di qualunque ſeſſo non ſoccedano ad alcuno Aſcendente maſchio, il quale ſia morto ſenza Teſtamento, ſia l'Aſcendente teſtabile, ò nò, ſtandoui de detto Aſcendente alcuni Deſcendenti maſchi di qualunque Grado, & per linea maſculina leggittimi, & naturali: ò (non ui eſſendo alcuno de detti Deſcendenti maſchi) ſtandoui alcuno Fratello del detto Defonto, ò alcuno Figliuolo maſchio leggittimo, & naturale del Fratello di detto Defonto.

¶ Ma; la Figliuola, Nezza, & altre Donne, le quali al tempo della Morte d'eſſo Aſcendente, dell'Heredità di cui ſi tratta, ſeranno ſtate dotate da eſſo Aſcendente, ò da quel Maſchio, che gli ſoccede, & ch' iſclude eſſe Donne, ò lor ſerà ordinata, ò haurà da eſſer ordinata la Dote, come habbiamo detto nello Statuto del Modo di dotare le Donne, ſiano contente, & tacite, & non poſſano domandar coſa alcuna d'eſſa Heredità, ne dire il Teſtamento eſſere inofficioſo, ò nullo, ne chiedere ſopplimento alcuno di leggittima, ſe bene eſſa Donna non haueſſe hauuto coſa alcuna da eſſo Aſcendente morto, come s'è ordinato in detto Statuto del Modo del dotare le Donne.

¶ Et ciaſcuno, c'habbia Figliuoli maſchi leggittimi, & naturali, ò d'eſſi Figliuoli Nipoti, ò de i Nepoti alcuni Pronipoti leggittimi, & naturali, ò Fratello, ò Figliuoli maſchi d'alcuno ſuo Fratello, come di ſopra, non ſia tenuto inſtituire, ò eſsheredare la Figliuola, ò Nezza, ò la Pronezza, ò i Deſcendenti di quelle.

¶ Ne eſſe Donne ſtando i Maſchi come di ſopra poſſano ſoccedere al Padre, Auo, ò altro Aſcendente morto ſenza teſtamento.

¶ Ne eſſe preterite, ò eſsheredate, ò i Deſcendenti di quelle preteriti, ò eſsheredati poſſano querelare, contradire, ò in alcuno modo impugnare ne i caſi predetti il Teſtamēto dell'Aſcēdente.

¶ Ma; s'alcuno moriſſe ſenza Figliuolo maſchio, ò Deſcendente maſchio di quello, ò ſenz'alcuno Fratello, ò Figliuol del Fratello come di ſopa, allhora le Figliuole femine, ò i Deſcendenti di quelle ſoccedano ſecondo la Ragione commune.

¶ Et ſoccedano ancho, quando i Figliuoli maſchi, ò i Deſcendenti maſchi per linea maſculina non accettaſſero, ò non poteſſero accettare l'Heredità, nel qual caſo le ſopradette Donne ſoccedano non oſtante alcuna Rinonciatione, ò Ceſſione fatti da dette Donne, ò da i Deſcendenti di quelle auante la morte dell'Aſcendente, dell'Heredità di cui ſi tratta, ſe ben foſſe confirmata col Giuramento, il quale preſumiamo eſſer fatto per paura, & fraude.

¶ Siano però tenute dette Donne, ò i Deſcendenti da loro conferire le Doti date, conſtituite, ò promeſſe dal detto Aſcendente à quelle Perſone, le quali inſieme con loro ſoccedano.

Dell'Heredità dell'Aſcendenti Femine. Rub. LXXXVII.

SE la Donna morirà nel primo, ò ſecondo, ò qualunque altro Matrimonio ſenza hauer fatto alcuno Teſtamento ualido, ò ſia ſtata teſtabile, ò nò, i ſuoi Figliuoli maſchi, ò i Deſcendenti maſchi de detti Figliuoli maſchi nati d'eſſo primo, ò ſecondo, ò altro Matrimonio leggittimi, & naturali ſoccedano ad eſſa lor Madre, ò Aſcendente femina, reſtando ſalua la Prerogatiua dei Gradi trà eſſi, iſcluſe qualunque Deſcendenti femine, & maſchi Deſcendenti d'eſſe Femine.

¶ Vogliamo nondimeno che dette Femine iſcluſe ſiano dotate ſecondo lo Statuto del Modo del dotare le Donne iſcluſe, tutte le uolte ch'eſſe non ſi trouino dotate in alcuno modo d'alcuno Aſcendente maſchio, ch'allhora ſiano contente di tal Dote, la quale uogliamo lor ſia ſofficiente leggittima per la leggittima, che douеſſero hauere ne i Beni materni, ò d'altra Aſcendente femina, & coſi allhora in tutto ſiano iſcluſe.

¶ Et queſto s'intenda quãdo ſol ui foſſero Deſcendenti d'un Matrimonio, ò il primo, ò il ſecondo, ò qual'altro ſi uoglia.

¶ Ma; quando la Donna moriſſe, & laſſaſſe Deſcendenti de diuerſi Matrimonij, la Dote, & gli altri Beni d'eſſa morta debbiano ſpettare, & peruenire à i Deſcendenti maſchi di ciaſcuno Matrimonio d'eſſa Donna.

¶ Ma ſe ue ne ſerà delle Femine maritate, ò nò, eſſe ſolo habbiano la leggittima, che lor tocca, la quale ſi conſideri ſecondo è di Ragione commune, & il numero de tutti i Figliuoli maſchi, &

femine d'essa Donna.

¶ Qualunque Donna, c'habbia Descendenti de diuersi Matrimonij, non possa, ne uaglia in alcuna ultima Volontà, ò Donatione per cagione di Morte della sua Dote disporre in pregiudicio de i suoi Descendenti di qualunque Matrimonio, ma detta Dote si diuida trà essi, come habbiamo ordinato.

Della Succession de gli Ascendenti ne i Beni dei Descendenti. Rub. LXXXVIII.

S'ALCVNO, ò alcuna testabile, ò nò morirà senza Testamẽto, & senza alcuno Descendente, gli Ascendenti maschi, & per linea mascolina (riseruando quel che si dirà nel seguente Statuto) soccedano secondo la Ragione commune ad essa Persona morta, & in tutto siano iscluſi la Madre, & tutti gli altri Ascendenti di linea materna.

¶ Questo ancho proceda ne i Beni peruenuti alla Persona morta per mezo della Parentela, ò Succession della Madre, ò d'alcun'altro Congiunto per la linea materna.

¶ Vogliamo nondimeno alla Madre, & à gli altri Congiunti da lato materno, i quai di Ragion commune potrebbono soccedere alla Persona morta insieme con gli Ascendenti maschi, esser dati gli Alimenti del uiuere, & uestire secondo le forze de i Beni di Colui, dall'Heredità di cui sono iscluſi:

¶ Con questo però ch'essa Madre, & i Congiunti di lei come di sopra siano tenuti cõferire à i predetti Ascendenti maschi i Frutti delle Doti, & Beni loro.

Della Succession de gli Agnati Transuersali. Rub. LXXXIX.

PER proueder che pur l'Agnatione si conserui, & abbondi di ricchezze, ordiniamo che; s'alcuna Persona testabile, ò nò sia morta senza Testamento, & senza alcuni Descendenti leggittimi, & naturali, à questa cosi morta soccedano gli Agnati di lei maschi più prossimi nel Grado fino al quarto Grado inclusiuamente numerandolo secondo la Ragione canonica, & siano iscluse la Sorella, ò Sorelle, Madre, l'Auola, & Proauola paterne, & materne, & le Figliuole del Fratello prima morto, & tutti gli altri Congiunti per la linea di dette Persone come di sopra iscluse.

¶ Nondimeno la Madre, l'Auola, & Proauola dette oltra le lor

Doti

Doti conſeguiſcano per tutto il tempo della lor uita l'uſofrutto della leggittima, la quale per altro di Ragione commune ſerebbe à lor debita ne i Beni di detta Perſona morta ſenza Teſtamento.

¶ Et quel, che s'è detto nel preſente Statuto, & precedente, habbia luogo, quando ancho gli Aſcendenti, & Tranſuerſali concorreſſero riſpettiuamente iſcludendo eſſe Donne.

Della Socceſſione ne i Beni, di chi entra nella Religione. Rub. LXXXX.

HAVENDO pur'ancho riguardo alla Conſeruatione dell'Agnatione deliberiamo, che tutti i Beni, & Ragioni, che ancho ſiano in ſperanza probabile di Chiunque uuole entrare la Religione (ſe l'Entrata ſeguiti, & la Profeſſione della Religione) s'intendano, & ſiano ſubito dall'iſteſſa Ragione auante l'Entrata di tal Perſona transferite nella Perſona di Coloro, ò Colui, il quale di ragione de i noſtri Statuti, ò in lor difetto della Ragione commune ſoccederebbono non eſſendo fatto Teſtamento.

¶ Eccetto ſe; prima ch'entraſſe nella Religione detta Perſona, non haueſſe ordinato, & fatta Diſpoſitione de i ſuoi Beni, & Ragioni.

Che la Poſſeſſione, ò Tenuta del Defonto s'intenda data, & continoui nell'Herede. Rub. LXXXXI.

LA Temerità di Coloro, che morta alcuna Perſona ſubito entrano la Poſſeſſione, & Tenuta de i Beni poſſeduti nel tempo della uita di lei, deſiderando Noi correggere ordiniamo, che morta alcuna Perſona la Poſſeſſione, & Tenuta ſua naturale, ciuile, & ciuiliſſima, ò di qualunque altra ſorte ſia, & s'intenda data, & transferita da lei nel ſuo Herede, & de i Beni Poſſeſſore, ancho non u'eſſendo Teſtamento, auante l'Hora della morte ſua, & niun tempo, ò momento di tempo ſia uacante, anzi continoui in eſſo Herede, & de i Beni Poſſeſſore ſenza alcuna Appreſione, & Accettatione, ancho prima che l'Heredità ſia accettata, ſe bene d'altrui con qualche titolo foſſe tolta prima, che da quello altramente con Atto ſuo uero, & corporale foſſe appreſa.

¶ Volendo Noi ch'in eſſo, & appo d'eſſo Herede, & de i Beni Poſſeſſore ſia la uera, & attuale Poſſeſſione, & tenuta al meno per mezo della Traditione, la quale preſumiamo eſſer ſtata fatta dal-

l'esso Defonto: Et ch'essa Possessione,& Tenuta habbia in tutto forza, & ogni effetto della corporale, attuale, naturale Possessione, & Tenuta,come se da esso Defonto nella sua uita l'hauesse cõ seguita corporalmente.

¶ Tutta uia competisca ad esso Herede, & de i Beni Possessore il Beneficio della L. fin. C. de Edict. Diu. Adr. toll. & qualunque altro Interditto,& Rimedio possessorio ancho del ricuperare,& ritenere; & à quello non osti Eccettione alcuna,etiandio che nõ richiedesse più alta Indagine, & che subito si potesse prouare; & quella possa di sua propria auttorita senza però scandolo esser tol ta dall'Occupatore, come di sotto.

¶ Statuendo Noi che niuno ancho posto in qual si uoglia dignità ancho ecclesiastica, ancho per uigore d'alcuno titolo, se bene fosse Sostituto,ò Fideicommissario, possa entrare ancho cõ l'Aut torità del Giudice nella Tenuta,Possessione,ò quasi de detti Beni,& tutta quella,che pigliasse,uogliamo sia nulla,di niuno momento, & efficacia, & ch'ancho non si possa chiamare per nudo Detentore,ancho contra Colui, chi dall'Herede hà Causa; anzi uogliamo subito s'intenda essere incorso nella pena di Lire X. d'applicarsi alla nostra Camera; & di propria auttorità senza seruare alcuno ordine giudiciario senza Citatione alcuna ancho dal Giudice possa esser cacciato fuori: Et il Giudice subito non seruato ordine alcuno come di sopra mantenga, & difenda il detto Herede, & de i Beni Possessore in detta Possessione, & Tenuta.

¶ Dichiarando questo Statuto esser fatto principalmente al loro fauore, & douer istendersi come fauoreuole tanto nel Capo inclusiuo, come isclusiuo.

¶ Et basti esso Herede, ò de i Beni Possessore esser scritto, ò noncupato nel Testamento nella Causa del Testato,anchor ch'al Te stamento fosse opposta la Nullità, ò Falsita; & nella Causa dello Intestato essere de i più Prossimi.

¶ Ne al fine di questo Statuto osti alcuna Eccettione ancho eccitata nella uita del Defonto, ancho contra l'Incapacità dell'He rede, ò contra la Persona del Defonto, come ch'esso Defonto nõ hauesse potuto fare, Testamento; ne alcuna Eccettione in tutto diuersa, per cio che à tutti i modi intendiamo questa Possessione, & Tenuta,come di sopra intendersi esser data,& continuarsi come di sopra.

¶ Et ogni cosa sopradetta uogliamo hauer luogo, anchora ch'i Beni fossero feudali, ò riconosciuti dal Defonto ancho dalla Chiesa,ò da Persona ecclesiastica; & ancho se tali Beni fossero posti fuori

sti fuori del nostro Territorio, & ancho che il Defonto in uita sua solamente fosse Vsufruttuario, ò Vsuario, ò Alimentario:

¶ Et che questa Possessione anchor per lo solo Cõstituto dell'Herede possa transferirsi in altrui riseruando le Ragioni à Chiunque di intentare le lor Ragioni, & Rimedij ordinariamente tanto nel Posseſsorio, come nel Petitorio.

¶ Determinando che quando si ritrouasse alcuno scientemente, & indebitamente hauere occupato alcuni Beni dell'Heredità, ò nell'Heredità d'alcuno, ò hauere occupato, & raccolto alcuni Frutti, s'intenda condennato in lire XXV. d'applicarsi al Fisco oltra l'altre pene della Ragione, & de nostri Statuti, & ancho alla Ristitutione delle cose tolte, & all'Emendatione di qualunque danno, & interesso.

¶ Questa medesima ragione habbia, Chiunque haurà comprato da gli Heredi, ò da quei, c'hanno altra giusta Causa da loro.

¶ Et il Defonto s'intenda hauer posseduto, & tenuto i Beni nel tempo della sua morte, s'egli si prouerà esso Defonto hauergli tenuti, & posseduti nel tempo della sua Morte, & d'un Mese prima, pur che dalla Parte auersa non si proui esso Auersario, ò altri, ch'il Defonto, nel detto tempo hauer posseduto i Beni, di che si disputa.

¶ Ordinando che nelle Cause compresе nel presente Statuto si possa procedere fino alla Sentenza, & all'Essecutione di lei inclusiuamente senza figura di Giudicio non ostanti Ferie alcune.

De i Figliuoli, che posseggono i Beni paterni.
Rub. LXXXXII.

I Figliuoli, i quali morto il Padre si trouassero tenere i Beni, ò alcuno di quei, i quali il Padre nel tempo della sua Morte possedeua ò Allodiali, ò Emphiteotici; siano tenuti à pagare i Debiti del Padre, & dalla stessa ragione si presumano Heredi;

¶ Saluo s'essi non proueranno, che tengono quelli con qualche Titolo leggittimo, ò se nõ sia Emphiteosi, la quale si possa hauere, se ben fosse rifiutata l'Heredità, ò se ispressamente non sia l'Heredità rifiutata, ò accettata col Beneficio della legge, & dell'Inuentario leggittimamente.

¶ Et; s'essi dicessero possedere tali Beni per le Doti della Madre, ò Moglie, ò Auola, che lor siano stati donati, uenduti, ò per mezo d'altro singolare Titolo dati, nõ siano iscusati, ma in effetto si presumano Heredi, & s'intenda esser stata accettata l'Heredità da essi; se essi non faranno fede dell'Aggiudicatione leggit-

tima, ò d'alcuna leggittima Venditione, ò Donatione, ò Datione fatta da Persona, che l'habbia potuta fare, ò habbia leggittimamente accettata col Beneficio dell'Inuentario l'Heredità paterna.

¶ Questo ancho s'osserui nell'Heredità dell'Auo, ò Madre, ò di qualunque Ascendente, & s'osserui questo Statuto precisamente, accio che per la malageuolezza del prouare l'Aditione & Accettatione dell'Heredità i Creditori non patiscano ne i loro Crediti.

¶ Et questo Statuto proceda, se dopo un'Anno dal Di della Morte del Defonto, dell'Heredità di cui si disputa, teneßero tali Beni tali Persone, perche ad esse cõcediamo un'Anno à deliberarsi d'accettarla; se però in quell'Anno altramente non fossero conuenute in Ragione.

¶ Ma; se dette Persone fossero conuenute auante l'Anno predetto, il Giudice possa accorciare, & abbreuiare, come gli parerà, il detto Termine à douersi deliberare d'accettare l'Heredità.

Della Donna posseditrice de i Beni del Marito, & come si prouegga contra lei. Rub. LXXXXIII.

PRETENDENDOSI alcuno esser Creditore d'alcuno altro, & uolendo esser sodisfatto sopra i Beni d'esso Debitore, i quali si trouino appresso la Moglie, ò Nuora sua, ò altra Donna, à cui esso Debitore fosse obligato per la Dote, ò Donatione per cagione di Nozze, ò simplice, prouando il Creditore tali Beni essere di maggior prezzo, di quel che si sia il Credito di essa Donna per le sopradette cagioni, sia obligata essa Donna pagare quel, ch'è di più, ò ritenutasene una parte de detti Beni per la rata concorrente del suo Credito quel più, & auanzo lassare al Creditore:

¶ Pur che tali Beni non le siano stati giudicialmente aggiudicati seruate le debite solennità, & fatta la debita Stima, per cio che in tal caso uogliamo proceda l'Aggiudicatione, ne essa Donna possa esser molestata, se non serà prouato non esser stata fatta giustamente la Stima in quel modo, c'habbiamo detto nello Statuto delle Subhastationi, il quale s'osserui in tal caso.

¶ Ma; quando tali Beni alla Donna non fossero aggiudicati, ma altramente dati come di sopra, & il Creditore allegasse detti Beni ualere tanto, & cosi più del Credito della Donna, & per quel prezzo maggiore uoler tai Beni, pagando il Credito suo alla Dõna, & il restante computarlo, & metterlo à suo Conto, essa Don-

na sia obligata à lassare detti Beni al Creditore hauuti i Migliora menti da lei fatti à Beneficio de detti Beni, ouer tenere detti Beni, & sopplire al prezzo allegato dal Creditore, & prouato.

¶ Et questo ancho habbia luogo ne gli Heredi d'essa Donna, ò in Chiunque habbia Causa da lei.

Disposition particolare per la Podestaria di Brandola. Rub. LXXXXIIII.

LA Varia natura de luoghi di presente ci fà muouere à particolarmente disponere, & chiarire alcuni casi degni di consideratione nella Podestaria di Brandola: Per quella solamente dunque, & non per l'altre, se non come al disotto diremo, disponiamo che Persona alcuna per l'auenire non debbia, ne ardisca lauare, ò far lauare panni di sorte alcuna, ò altra cosa lordata, ò imbrattata in Fontana alcuna publica, alla quale si uada per li Vicini, ò altre Persone à pigliare acqua, ne in quella mettere, ò gettar cosa alcuna, per la quale si intorbidi, macchi, puzzi, ò in qualunque modo s'infetti sotto pena nell'uno caso & l'altro di Soldi X. per ciascuna uolta, che serà contrafatto, d'applicarsi per un Terzo all'Accusatore, ò Dinonciatore, per un'altro al Commune, doue serà detta Fontana, & per l'altro alla nostra Camera.

¶ Et concediamo che qualunque del Popolo possa il Contrafacitore accusare, & dinonciare.

¶ Et ciascuno Massaro, & Conseglieri del Cõmune di detta Fontana, nella quale serà contrafatto, siano tenuti à mettere in Colta la pena di tal Contrafacitore.

¶ Vogliamo anchora che tutti gli Huomini di ciascuno Commune di detta Podestaria siano obligati à riformare le Fontane publiche, che sono, ò sogliono esser' in detti Communi, & à farne delle nuoue, doue bisognasse, ad arbitrio del Massaro, Conseglieri, & Huomini de detti Communi, & à conferire alla Riformatione, & Fattione rispettiuamente come di sopra de tali Fontane sotto pena de Sol. X. per ciascuna Persona, che contrafarà, d'applicarsi nella guisa, che s'è detto ne i casi primieri.

¶ Parimente disponiamo che le uie publiche siano, & debbiano esser larghe, & tali mantenersi, secondo parerà al Massaro, & Cõseglieri del Commune del luogo di disegnarle: Et si debbiano mantener sgombrate in maniera, che ui si possa andare con le Persone, Bestie, & Trahini: & niuna Persona debbia gettar, ò mettere pietre, ò altro impedimento, ne fare andar'acqua in modo alcuno sù dette uie; ma per poter più ageuolmente diuertir

l'acque ſi debbiano fare i Doſili, ſecondo parerà al Maſſaro, & Conſeglieri di detto luogo, ſotto pena di Soldi. XX. per ciaſcuna uolta, & ciaſcuna Perſona, c'haurà contrafatto in alcuno de predetti caſi da eſſer' applicata come di ſopra.

¶ S'alcuna uia publica ſi guaſterà per corſo d'acqua, ò per ruina alcuna in modo, che non ui ſi poſſa andare, ò impediſca l'andar con Perſone, Beſtie, ò Trahini, il Maſſaro, & i Conſeglieri del luogo poſſano torre del terreno di Chiunque confini à tal uia, & quella acconciare, & diſegnare, ſecondo lor parerà, pagando però il danno à Colui, di chi ſi piglierà il terreno, ſecondo giudicheranno il Maſſaro, & Conſeglieri predetti, alla ſtima de quali niuno poſſa contradire ſotto pena di Sol. XV. d'applicarſi come di ſopra.

¶ Et; quando ui foſſe ſcorſo Grotto, ò Pietre, che impediſſero come di ſopra, il Padrone d'eſſe Pietre, ò Grotto ſia tenuto à leuarle uia, & tornar il luogo, come era prima, ſotto la pena che parerà al Giudice.

¶ S'Arbore, Pianta, Vite, Siepa, ò Chioſa alcuna per ruina ſdrucciolerà, & correranno nel fondo, ò terra d'alcuni Vicini, all'hora tal Vicino, ſopra la terra, ò fondo di cui ſerà corſa, ò ſdrucciolata alcuna delle predette coſe, ſia tenuto, & debbia interpellare Colui, di cui era tale Arbore, Pianta, Vite, Siepa, ò Chioſa, che frà Termine di due Meſi proſſimi ſeguenti debbia hauer leuato, & portato uia tal coſa, ò ad eſſo Interpellante uenduta per lo quarto manco, che ſerà iſtimata dal Maſſaro, & Conſeglieri del Commune.

¶ Ma; ſe paſſato detto Termine l'Arbore, Pianta, Vite, Siepa, ò Chioſa non ſerà ſtata leuata uia dall'Interpellato, s'intenda acquiſtata pienamente dall'Interpellante, in modo che per l'auenire non poſſa mai eſſer moleſtato in detta coſa.

¶ Intendendo però che tal Termine non corra ne i Pupilli, ò Minori, ſe non ſeranno ſtati interpellati ſolennemente con l'autorità del Tutore, & Curatore riſpettiuamente.

¶ Et l'Interpellante non poſſa eſſer sforzato à comprare detta coſa, ſe non gli parerà di comprarla.

¶ Ordiniamo ſimilmente che; ſe Terra, Margine, ò Grotto alcuno lauinerà, ſdrucciolerà, ò ſcorrerà ſopra la Terra del Vicino, che Colui, di cui era tal Terra, Margine, ò Grotto, ſia tenuto ad hauerlo leuato uia frà Termine di XX. Di continoui dal Di, che ſerà ſtato interpellato à cio fare, ſenza però dannificar' il Vicino.

¶ Et paſſato il detto Termine, & non tolta uia detta coſa s'intenda acquiſtata, & liberamente ſpetti à Colui, ſopra la terra di cui

ſerà ſcorſa detta Terra, Margine, ò Grotto.

¶ Eccetto ſe l'Interpellato non prouaſſe non hauer potuto leuar uia tal coſa per alcuno giuſto impedimento, il quale rimettiamo in arbitrio del Giudice, perch'allhora non uogliamo ſia corſo tal Termine, ſe non dal Di che ſerà ceſſato tale impedimento.

¶ Ma; quando ſul Terreno del Vicino foſſe ſcorſo Muro, Pietre, ò altro, che recaſſe danno al Vicino, il Padrone di detta coſa ſcorſa ſia tenuto ſubito ad ogni richieſta del detto Vicino leuare, & iſportare detta coſa di detto Terreno, & rifargli ogni danno, c'haueſſe patito per queſto, ſotto quella pena, che parerà al Podeſtà.

¶ Tutte le uolte che Terre, ò Fondi d'alcuni ſi moueſſero dal lor luogo ſolito per Ruina, ò Alluuione in poca, ò grande quantità, & diſturbaſſero, & rimoueſſero i Cõfini de i luoghi, & diſegni, il Maſſaro, & Conſeglieri di detto Commune, & altre Perſone, che gli Intereſſati uorranno eleggere, debbiano, & poſſano ſpiare, cercare, & inueſtigare diligentemente per lo diritto, dou'erano i Confini, di tutti coloro, i Confini di cui ſeranno ſtati rimoſſi, & al più giuſtamente, che potranno, rimettere i Confini trà detti Vicini, doue prima erano innanzi detta Ruina.

¶ Et ciaſcuno Vicino, à cui ſeranno guaſti i Confini, non poſſano appellarſi, querelarſi, ò hauer difeſa alcuna da detti Confini rimeſſi, & fermati come di ſopra, ma contentarſi di quei, & non ſeguire le Terre, & Fondi ſcorſi, che ſoleano eſſer di loro; rimanendo fermo quel che s'è detto de gli Arbori, Piante, Viti, Siepe, & Chioſe come di ſopra.

¶ Si Statuiſce anchora che niuno debbia zappare ſotto i Grotti, & Margini d'alcuno in modo, che gli faccia dãno, ò poſſa fargli, altramente s'intenda condennato nella pena di Sol. XV. d'applicarſi come s'è detto nel principio del preſente Statuto, & ancho ſia tenuto à rifare tutti i danni, c'haurà dato, ò occaſionato al Padrone d'eſſo Grotto, ò Margine.

¶ Et quel, che s'è ordinato delle Lauine, Sdrucciolamento, Scorrimento, Ruine, Alluuione, & Vie habbia luogo etiandio ne gli altri luoghi montuoſi del noſtro Stato, ſe ben non ſono della Podeſtaria di Brandola.

¶ Et ſopra tutti, & ciaſcuno de predetti caſi il Podeſtà per meglio fare oſſeruare, quanto s'è detto, poſſa procedere ſtragiudicialmente, & di mano reggia accreſcendo le pene hauuto riguardo alla qualità delle Perſone, & del fatto.

¶ Oltra de queſto commettiamo ch'in detta Podeſtaria di Bran-

dola non ſi debbiano oſſeruar le Ferie del battere, mietere, & uindemmiare, c'habbiamo ordinato nella Rub. delle Ferie, ma ad eſſa Podeſtaria le Ferie del mietere, & battere ſiano da S. Pietro di Giugno ſino à Santa Maria d'Agoſto, & per lo raccolto delle Caſtagne ſiano le Ferie per tutto il Meſe d'Ottobre, & coſi in queſte Ferie di detta Podeſtaria s'oſſerui tutto quel, c'habbiamo diſpoſto nella detta Rub. delle Ferie, eccetto ſol per quello, che qui s'è iſpreſſo.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

DE GLI STATVTI
DI SASSVOLO, E DI TVTTO IL DOMINIO DELL'ILL. S. HERCOLE PIO, ET SVOI SOCCESSORI. LIBRO TERZO.

IN QVAI MALEFICI IL GIVDICE HABBIA da procedere secondo l'Officio suo. Rub. I.

DER Riprimere la naturale Inclinatione de gli Huomini al male,& prouedere, ch'i Delitti nō reſtino impuniti, ordiniamo che ne gli infraſcritti Malefici, cio è Homicidio, Pace rotta, Incendio, Tradimento, Stada robata, ò depredata con Depredatione, ò Rapina dell'Hauere, ò della Perſona, Adulterio, Stupro, Sodomia, Inceſto, Furto, Falſi Teſtimoni, falſo Inſtromento, Giuramento falſo, nel Facitor, & nello Spenditor di falſa Moneta oltra Soldi XX. nei Toſatori di Moneta, in Colui, ch'uſerà falſo Teſtimone,ò falſo Inſtromento,nelle Ferite fatte con Arme uietate con effuſione di ſangue da qualunque Perſona maggior di XII. Anni, & in qualunque Inſulto fatto alla Caſa d'altrui con Arme uietate,ò in altro luogo,& in qualunque Delitto, nel quale s'haueſſe da imporre pena corporale, ǒ che Noi iſprimeremo in queſti Statuti criminali, il Giudice poſſa,& debbia procedere per uia d'Inquiſitione alla ſola Dinoncia del Maſſaro, la quale ſia ſofficiente Indicio à formar l'Inquiſitione, & procedere, come ſerà di ragione, ò alla ſol Querela fatta con debiti Indici, ò per ſoli Indici ſofficienti.

¶ Eccetto s'in qualche caſo non hauremo dichiarato in contrario, & come appar di ſotto nella Rub. XXXIII. & XXXVI.

¶ Ne gli altri Delitti,ò Riſſe fatte ſenza Arme uietate,& nelle Ferite fatte con Arme, ò coſe non uietate, come con Baſtoni, ò altra ſimil Materia,ſia in Arbitrio del Giudice di procedere (ſe gli parerà) hauuta conſideratione della qualità delle Perſone, & del Delitto, s'eſſo ſarà ſcandaloſo, ò nò.

Della Dinoncia da farſi per li Maſſari de i Delitti. Rub. II.

ACCIO cheper paura, & riſpetto dell'Offenditore i Delitti non reſtino ſenza caſtigo, ordiniamo ch'il Maſſaro di qua-

lunque luogo ſia obligato ſotto pena di Lir.X. d'applicarſi al Fiſco frà Termine di VIII. Di continoui dal Di del commeſſo Delitto dinonciare all'Officio del Podeſtà gli infraſcritti Delitti fatti ò di Giorno, ò di Notte, cio è Homicidio, Incendio, Depredatione nella Strata publica, Rapina uiolenta dell'Hauere, ò Perſona, & qualunque Riſſe trà i Maggiori di XII. Anni fatte ò con Arme uietate, ò nò, con ſpargimento di ſangue, ò nò; pur che u'intrauenga Ferita, ò Percoſſa, & gli Inſulti con Arme uietate, ò intrauengaui Ferita, ò nò.

¶ I Maſſari in qualunque Dinoncia pongano l'Anno, il Meſe, il luogo del Delitto commeſſo al meno con due Confini, la ſoſtanza del Delitto, & le ſue circonſtanze, i Nomi de i Delinquenti, & dell'Offeſo, ſe ſi potranno hauere, & ui ſottoſcriuano i Teſtimoni, i quali crederanno ſaper meglio la Verità, ſe ſaprà eſſeruene ſtati:

Del modo del procedere per uia d'Inquiſitione. Rub. III.

DAPOI ch'al Giudice conſterà del commeſſo Delitto ò per la Dinoncia de i Maſſari, ò per Querela fatta con debiti Indici, ò per ſofficienti Indici ſoli (le quali coſe s'habbiano in uece di Diffamatione, ancho rimoſſa quella Neceſſità di douerſi Interrogare da gli Officiali la Parte offeſa, s'ella uoglia prima accuſare l'Incolpato, ò nò) eſſo Giudice frà Termine di X. Giorni continoui, ſia l'Incolpato ritenuto, ò nò, formi, & habbia formata l'Inquiſitione, ſecondo che del Delitto gli conſterà ò per la Dinoncia, ò Querela, ò Indicij ſopradetti.

¶ Formata l'Inquiſitione l'Incolpato ſi citi (mandandogli con la Citatione la Coppia dell'Inquiſitione) perſonalmente, ſe ſi potrà hauer perſonalmente; ſe nò, due uolte alla Caſa della ſua Habitatione, ò ſecondo s'è ordinato douerſi far le Citationi nelle Cauſe ciuili, à douer riſpondere frà Termine di III. Di utili all'Inquiſitione contra lui formata:

¶ Nel detto Termine l'Incolpato debbia riſpondere all'Inquiſitione in tutto ſenza preſenza d'alcuno ſuo Auocato, & Procuratore, eccetto ne i caſi, doue la Ragione il comporta, perſonalmente però, & non per mezo d'alcuno Procuratore.

¶ Ma; in caſo che l'Incolpato da principio foſſe diſtenuto, & imprigionato, non accada farſi la Citatione ſopradetta, ma dal Giudice gli ſia aſſignato il Termine de i III. Di predetti à douer riſpondere all'Inquiſitione dandogli la Coppia di quella, & il detto Termine non corra, ſe non dapoi ch'eſſa Coppia ſia data.

¶ Se

¶ Se l'Incolpato nel Termine haurà rispondendo confessato l'Inquisitione contenere la uerità, & la Pena, che gli si debbe imporre, sia ò corporale, ò afflittiua del Corpo, & il Reo poi frà II. Di prossimi seguenti utili non haurà riuocato detta sua Confessione, quando possa di ragione, ò fatta altra Difesa, senz'altra Ratificatione d'esso Reo il Giudice frà altri X. Di continoui prossimi seguenti debbia hauer condennato l'Inquisito sotto pena di Lir. L. d'applicarsi al nostro Fisco.

¶ Data la Sentenza intrauenendoui la Morte del Reo, si debbia quella dinonciare al Reo, che uolendo cosi la Giustitia debbe frà III. Di continoui prossimi seguenti morire, frà i quali possa disporre, & considerare all'anima sua, & alle cose sue, come appartiene ad un ben pentito Christiano.

¶ Ma; se frà i detti II. Di l'Inquisito haurà in qualunque modo riuocato la sua Confessione, ò opposta altra Difesa, allhora il Giudice sia tenuto accettar detta Riuocatione, ò Difesa, & subito s'intenda assignato Termine di V. Di utili tanto al Giudice, quanto al Reo ad hauer prouato per ogni sorte di proue l'errore di detta Confessione, ò la detta opposta Difesa.

¶ Il qual Termine di V. Di il Giudice possa allungare, secondo gli parerà far di bisogno.

¶ Passati i detti V. Di, ò la Prorogatione del Giudice tutto il Processo s'intenda publicato, & il Notaro sia tenuto frà Termine di III. Di utili prossimi seguenti, ò secondo parerà al Giudice far bisogno, hauer data la Coppia del Processo all'Incolpato hauuta la debita mercede.

¶ Finito il detto Termine il Giudice possa uenire alla Tortura, se cio sarà ragioneuole, & cõueniente, & intesa bene la cosa debbia sotto la pena predetta frà Termine di V. Di utili hauer sententiato assoluendo, ò condennando l'Incolpato.

¶ Et; se l'Incolpato serà condennato, si uenga all'Essecutione come di sopra.

¶ Se la pena, che si deue imporre, non sia corporale, ne afflittiua del corpo, dapo II. Di utili dopo la Confessione fatta dal Reo il Giudice possa condennare, quando gli parerà senza altro ammettendo esso Inquisito al Beneficio della Pace, & Confessione secondo la forma dello Statuto. In quai casi gioui la Pace, & Confessione.

¶ Eccetto se frà detti II. Di l'Incolpato non haurà riuocato la sua Confessione, ò haurà opposto alcuna sua Difensione, & frà altri V. Di utili non haurà prouato l'Errore della sua Confessione, ò detta sua allegata Difesa.

¶ Nel qual caso il Giudice dopo detti V. Di utili frà III. altri Dì utili proſſimi ſeguenti habbia aſſoluto, ò condennato l'Incolpato, ſecondo che la Giuſtitia uuole.

¶ Se l'Incolpato haurà negata l'Inquiſitione, & le coſe contenute in eſſa, s'intenda eſſer conteſtata la Lite non oſtanti qualunque Eccettioni oppoſte dilatorie, ò perentorie, ò miſte, ch'impediſcano anchora il Principio della Lite, le quali ſubito s'intendano ſalue, & riſeruate nel tempo di dar la Sentenza, & allhora ſi debbiano diligentemente eſſaminare dal Giudice.

¶ Conteſtata la Lite s'intenda ſubito aſſignato all'Inquiſito, al Giudice, & all'Agente per la Camera fiſcale Termine di X. Di utili à prouare, & hauer prouato per ogni ſorte, & ſpetie di Proua le lor ragioni, & le coſe contenute nell'Inquiſitione.

¶ Paſſato il detto Termine s'intendano publicato il Proceſſo, & i Detti de Teſtimoni, & ſubito corra il Termine di VIII. Di utili alle predette Perſone à riprouare, & hauer riprouato per ogni ſorte, & ſpetie di Riproua.

¶ Queſto intendendo quando la parte l'ultimo Giorno del Termine Probatorio haurà domandato il Termine Riprobatorio, & haurà allegato uoler riprouare i Teſtimoni eſſaminati, ò alcune ragioni prodotte.

¶ Il Notaro ſia tenuto frà i primi due Giorni del Termine Riprobatorio dato, ò non dato, ò frà più lungo Termine, ſecondo parerà al Giudice biſognar, hauer data la Coppia del Proceſſo alla parte, ſe prima l'haurà domandato, ſotto pena di Lir. X. d'applicarſi per la metà al Fiſco, per l'altra metà alla Parte leſa.

¶ Et in queſto tempo Riprobatorio, & non prima, ne altramente, ſe Noi non hauremo commeſſo ſi faccia altramente, il Giudice poſſa procedere contra l'Inquiſito cõ Tortura, & altre Quiſtioni, ſecondo che uederà hauer de gli Indici baſteuoli, riſeruando quel che ſi dirà in particolare de gli Indicij.

¶ Paſſati i detti VIII. Di aſſignati à riprouare, & à quiſtionare con Tormenti, come di ſopra, ò ſol per quiſtionare s'intenda eſſer cõcluſo in Cauſa, & il Giudice habbia X. Giorni utili proſſimi ſeguenti ad hauer terminata la Cauſa aſſoluendo, ò condennando; & il Giudice non poſſa detto Termine allungare di più di V. Giorni.

¶ Paſſato queſto Termine, & non eſſendo ſententiato s'intenda perenta la Cauſa, & l'Inquiſito aſſoluto, come ſe ſententialmente dal Giudice foſſe ſtato aſſoluto, & per cio debbia eſſer rilaſſato di Prigione, s'egli ui foſſe; & il Giudice incorra nella pena di Lir. L. d'applicarſi per la metà al Fiſco, & per l'altra metà alla

Parte Inquisita:

¶ Quando l'Incolpato citato come di sopra à douer risponde all'Inquisitione non comparirà frà detto Termine di III. Di, di nuouo si citi una uolta personalmente, ò; non si potendo hauer personalmente, alla Casa della sua Habitatione, ò come è ordinato nelle Citationi delle Cause ciuili, che frà Termine di VIII. Di continoui debbia comparire à rispondere alla detta Inquisitione, ò ad allegare, & didurre la cagione, perche non debbia esser posto in Bando simplice per lo Delitto contenuto in essa Inquisitione:

¶ Passato il detto Termine l'Incolpato si bandisca simplicemente per tal Delitto per un Messo, ò altro Officiale deputato à cio alla Renghiera del Palazzo della Ragione, ò nel luogo, doue si sogliono far le Gride, & in esso Bando simplice esso Incolpato si citi, che frà Termine d'altri VIII. Di si uenga à leuar di Bando, & à rispondere alla detta Inquisitione, altramente attesa la sua Contumacia, gli si procederà contra, come s'egli hauesse confessato il Delitto, & fosse stato conuinto da Testimoni idonei.

¶ Passati questi ultimi VIII. Di, non essendo comparso l'Incolpato, s'intenda esso Incolpato ueramente hauer confessato, & esser conuinto per Testimoni idonei, & la sua Contumacia sia hauuta per uera Confessione del Delitto, & cosi come confessato, & conuinto s'habbia à condennare senz'altra particolar Prononcia sopra le predette tre Contumacie; & in tal caso non sia riseruato all'Inquisito Beneficio alcuno della Confessione, ò Pace.

¶ Vogliamo bene che tutta uolta che l'Inquisito comparirà auante la Condennatione data, sia udito, & ammesso, come se fosse comparso da principio, & allhora s'intendano rispettiuamente assignati i Termini, & in quel modo, che s'è detto di sopra, quando da principio il Reo comparendo niega, ò confessa.

¶ Ma; comparendo l'Inquisito dapoi che sia stata fatta la Condennatione, & data la Sentenza, non debbia, ne possa più essere udito, ne ammesso, ne possa in modo alcuno appellarsi dalla Sentenza:

¶ Perche disponiamo che; quando si procede per uia d'Inquisitione ne i Maleficij, non si possa d'alcuna Prononcia ò Interlocutoria, ò diffinitiua appellarsi, ne querelarsi, ma s'habbiano ad essequire.

¶ Commettendo al Giudice che passati gli ultimi VIII. Giorni sopradetti debbia frà Termine di X. Giorni continoui hauer condennato l'Inquisito, secondo uuole la Ragione, sotto pena di Lir. L. d'applicarsi al nostro Fisco.

LIBRO

Del modo del procedere per uia d'Accusatione. Rub. IIII.

QVALVNQVE Persona uorrà accusare un'altra, la faccia citare per un certo Di, & Hora una uolta personalmente, ò due uolte alla Casa, & come s'è detto nelle Cause ciuili, à ueder produrre l'Accusatione, & insieme gli si mandi la Coppia dell'Accusatione.

¶ Fatta tal Citatione l'Accusatore produca l'Accusatione, & giuri per li Santi Vangeli di Dio toccate le scritture con le mani, ch'egli non fà cio per calonniare, ma credendo hauere ragione; & non sia tenuto altramente sottoscriuersi alla pena del Talione, ma ben dia Sicurtà idonea di douer proseguire l'Accusatione fino alla fine; altramente l'Accusatione non sia accettata, nell'Accusatore sia udito.

¶ Se l'Accusato citato comparirà, s'intenda essergli assignato Termine di III. Di utili à douer rispondere all'Accusatione; & fatta, ò data la Risposta in Termine, si proceda in tutto, come è ordinato nelle Cause ordinarie ciuili.

¶ Ma, s'egli non risponderà in detto Termine, sia hauuta la Lite per contestata, & nell'Accusatione si proceda, come ancho si procede nelle Cause ciuili in Contumatia de i Rei.

¶ Ma; quando l'Accusato non compariſſe à ueder produrre l'Accusatione, prodotta l'Accusatione per l'Accusatore sia citato à risponderle frà Termine di III. Di utili con la Commination e, che se nel detto Termine egli non haurà risposto, la Lite serà hauuta per contestata:

¶ Cosi l'Accusato nõ rispondendo nel Termine predetto, sia hauuta la Lite per contestata, & si proceda in contumacia dell'Accusato, come s'è detto di sopra.

¶ Tutta uolta che l'Accusato cõparisca ò da principio, ò dapoi, non sia udito, se prima non haurà pagate le spese della sua Contumacia, & se prima non haurà data Sicurtà di stare in Ragione, & di presentarsi tutta uolta che serà ricercato, & di pagar quel serà giudicato:

¶ Et questo della Sicurtà proceda, quando non potesse uenire pena corporale, ò afflittiua del Corpo, come si dirà nello Statuto del douer dar le Sicurtà ne i Malefici &c.

¶ Ma; quando ui potesse uenire ò pena corporale, ò afflittiua del Corpo, l'Accusato stia ditenuto, & imprigionato.

¶ Dichiarando che l'Accusationi fatte come di sopra siano ammesse, & accettate, anchora che ne l'Accusatore, ne il Giudice

ſopra l'Accuſatione habbiano dati, ò tolti Indicij alcuni.

¶ Diſponiamo anchora che; quando ſi proceda per uia d'Accuſatione contra l'Accuſato preſente, & l'Inſtanza periſca, s'intenda perenta ſenza ſperanza alcuna di Riſtitutione ancho di minore Età, & l'Accuſato, & le ſue Sicurtà, s'egli n'haurà dato, ſiano, & s'intendano aſſolute, & liberate dalle coſe contenute nell'Accuſatione; & l'Accuſato ſia rilaſſato di Prigione, ne più poſſa eſſere accuſato d'alcuno, & l'Accuſatore ſia tenuto alle ſpeſe, danni, & intereſſi dell'Accuſato:

¶ Riſeruando nondimeno all'Accuſatore ragione, & facoltà di ciuilmente piatire contra il Giudice, ſe l'Inſtanza ſerà perenta per ſua colpa.

¶ Ancho diſponiamo che pendendo l'Appellatione non poſſa il Giudice procedere ſecondo l'Officio ſuo ſopra il Delitto contenuto nell'Accuſatione; &; ſe ui ſi procederà, il Proceſſo non uaglia, & ſia nullo, & il Giudice s'intenda incorſo nella pena di Lir. L. d'applicarſi per una metà al Fiſco, per l'altra all'Inquiſito.

¶ Et quel, che qui s'è detto, non habbia luogo nell'Accuſationi de Danni dati, ne di Gabella.

Del douer darſi Sicurtà dall'Inquiſito, & Accuſato. Rub. V.

ORDINIAMO che qualunque Perſona ſerà inquiſita, ò accuſata di tal Delitto, il quale, ſe uero foſſe, importarebbe pena corporale, ò afflittiua del Corpo, ò principalmente, ò in conſequenza, debbia ſtar ditenuta, & in Prigione, ne poſſa eſſer rilaſſata, ſe ben uoglia dar Sicurtà di pagar quel, che foſſe condennata, ò di douer ſtare in Ragione:

¶ Ma, s'il Delitto non importaſſe ſe non pena pecuniaria, in tal caſo l'Inquiſito, ò Accuſato debbia eſſer rilaſſato di Prigione, tutte le uolte che dia ò all'Accuſatore, ò al Giudice riſpettiuamente Sicurtà idonea di douer ſtare in Ragione, & pagare quel, che ſerà giudicato, & rifar le ſpeſe all'Accuſatore in caſo della perdita.

¶ Et qualunque Difenſione fatta prima, che tal Inquiſito, ò Accuſato habbia data tal Sicurtà, ſe non ſia ditenuto, ò imprigionato, non uaglia.

¶ Et il Giudice, ch'accetterà alcune Difenſioni contra la forma del preſente Statuto, s'intenda incorſo nella pena di Lir. XV: d'applicarſi al Fiſco.

Della pena di Colui, che non profegue, ò non proua l'Accufatione, ò perde in quella. Rub. VI.

QVALVNQVE Accufatore, che non profeguirà, ò leggittimamente non prouarà, ò finalmente in altro modo perderà il Giudicio dell'Accufatione fatta contra alcuna Perfona, la quale Accufatione contenga, & concluda in pena della Morte, ò de Abfcifione di Membro alcuno, s'intenda fubito effer condennato in Lir. CCCC. d'applicarfi all'Accufato in tutto, rimoffa, & ifcluſa ogni Iſcufatione, Eccettione, Difenfione, & Riſtitutione in integro di detto Accufatore.

¶ Ma; fe l'Accufatione contenga pena non di Morte, ne d'Abfcifione d'alcuno Membro, ma ben corporale, ò afflittiua del Corpo, l'Accufator s'intenda condennato all'Accufato in Lir. C..

¶ Ma; s'ella contenga pena pecuniaria, l'Accufatore s'intenda condennato come di fopra in Soldi. II. per lira della Condennatione, che fi ferebbe potuta fare.

¶ Et in tutti i predetti cafi l'Accufatore fempre fi condanni nelle fpefe, danni, & intereffi dell'Accufato; alla liquidatione de quali il Giudice poffa procedere con mano reggia nei Di feriati, & non feriati.

Del non accettar Procuratore, ò altro Difenfore nelle Cauſe Criminali. Rub. VII.

QVALVNQVE uolta che fi procede contra alcuna Perfona per alcuno Delitto, per lo quale fi potrebbe imporre pena corporale, ò afflittiua del corpo principalmente, ò in conſequenza, ò fi poſſa uenire alla Tortura, ò procedafi per uia d'Inquifitione, ò d'Accufatione, ò in qualunque altro modo ordinario, ò ſtraordinario nelle Cauſe criminali, il Reo non s'habbia udire, s'egli perſonalmente non compariſca.

¶ Ne per tal Reo s'ammetta, ne poſſa ammettere, & accettare alcuno Procuratore, ò Difenſore, ancho che compariſſe come uno del Popolo; & queſto s'intende, quãdo il Reo foſſe Aſſente:

¶ Ma; quando foſſe nelle forze del Giudice, fi debbia ammettere il Procuratore per lui, ſaluo che al riſpondere all'Inquifitione, & Accufatione, & all'Interrogationi, & Conſtituti, che fanno i Giudici, alle quali debbia il Reo di ſua bocca riſpondere.

¶ Dichiarando ancho che s'habbia ammettere l'Eſcufatore dell'Aſſente Inquifito, ò Accufato allegando giuſte cagioni, ò impedimenti dell'Aſſente.

¶ Nel

¶ Nel qual caso il Giudice assegni all'Incolpato cõueneuole Dilatione à comparire, & passata quella più non ammetta Escusatore alcuno.

Che non si possa appellare, ne querelare, ne chieder Conseglio di Sauio nelle Cause Criminali. Rub. VIII.

PER ischifare le calunniose Dilationi, & Sotterfuggi ordiniamo che nelle Cause criminali il Reo condennato non si possa da tal Condennatione appellarare, ne querelare, ne dir di Nullità etiandio notoria, eccetto s'essa Nullità non uenisse dal fonte d'alcuno nostro Statuto, ne chiedere Ristitutione alcuna in integro ancho per cagione di minor Età, riseruando quel, che si dirà del punire i Minori; ma la Sentenza, & Condennatione s'esseguisca, anchor che l'Appellatione, la Dittione di Nullità, & Ristitutione si interponessero, & chiedessero in publico, ò auante il Popolo.

¶ Parimente non uogliamo ch'alcuna Causa criminale, ò alcuno articolo di quella si possa commettere al Conseglio di Sauio, & cosi non si possa domandare Conseglio di Sauio.

¶ Ma; s'il Giudice non fosse Giurisperito, debbia ricorrere al Commissario nostro di Sassuolo, il quale gli habbia à consigliare quel, che uoglia la Ragione.

¶ Dichiarando questo Statuto non hauer luogo, quando si procede per uia d'Accusatione, doue uogliamo si possa appellare, & chiedere il Conseglio di Sauio, & far tutto quel, che si è ordinato poter fare nelle Cause ciuili.

De gli Indicij, & Tortura: Rub. IX.

ACCIO che i Delitti non restino impuniti, & che si possa più ageuolmente trouar la Verità da i Delinquenti, ordiniamo che il Giudice possa procedere al torturare i Delinquenti con quegli Indicij, & Presontioni, ch'à lui parerà, secondo la sua conscienza, & Discretione, senza esser tenuto di dare Coppia de tali Indicij, ò Presontioni all'Incolpato, ne ad altrui, se non come à lui parerà, & questo s'intenda, quando il Giudice procede per uia d'Inquisitione.

¶ Oltra di cio non sia tenuto il Giudice far'altra Prononcia, ò Dichiaratione sopra tali Indicij, ò Presontioni non ostante cosa alcuna in contrario: Et il Giudice quanto sia per questo conto non sia tenuto star'al Sindicato, ne possa esser Condennato, ma

per uirtù del presente Statuto subito s'intenda assoluto:

¶ Eccetto solamente s'esso Giudice nõ fosse incolpato di hauer commesso in cio ò Duolo, ò Barrataria, nel qual caso ancho sia tenuto stare al Sindicato, & possa esser condennato trouandosi in tal fallo.

¶ Et accio che per ogni Delitto il Giudice non uenga à dar la Corda, & la Tortura, s'ordina ch'alcuno Dinonciato, ò Accusato, ò Incolpato d'alcuno Delitto non si possa tormentare, ne porre alla Tortura, se non per Delitto di Furto, ò Pace rotta, ò per Delitto, per lo quale si douesse imporre pena corporale, ò afflittiua del Corpo principalmente, ò in conseguenza, ò pena pecuniaria, la somma della quale almeno ascendesse à Lir. XXV.

¶ Et; se dal Giudice fosse fatto altramente, sia tenuto à i Danni, & Interessi della parte lesa.

Del modo di punire i Minori. Rub. X.

QVALVNQVE Minore d'anni XIIII. che in alcuno modo commetterà Delitto alcuno, non possa essere ne inquisito, ne accusato, ma solamente ad instanza dell'offeso, ò di Chiunque haurà interesso, procedendosi in cio cõ mano reggia possa occultamente esser castigato con la sferza à guisa di figliuolo, & esser sol condennato à i danni, & interesso dell'offeso secondo la qualità del Delitto, & delle Persone.

¶ S'egli fosse maggior d'anni XIIII. ma minor d'anni XVIII. inclusiuamente, il Giudice possa, & debbia contra tal Minore procedere per uia d'Inquisitione, & Accusatione, & quei condennare in tutti i modi, come s'egli fosse maggior d'anni XXV. non possa però esser punito di pena alcuna di morte naturale, ma ben straordinaria, come parerà al Giudice, fino alla morte isclusiuamente.

¶ Ma; s'egli fosse maggior d'anni XVIII. ma minor d'anni XXV. si possa, & debbia punire, come se fosse maggiore d'anni XXV. ne gli possa giouare Beneficio di minor' Età, ne Imploratione dell'officio del Giudice.

¶ Et ogni Dispositione ò di ragione commune, ò statutaria nostra, & tanto nel modo di procedere, quanto di condennare ordinata contra i Maggior di XXV. anni, ueramente, & realmente, & non fintamente habbiano luogo contra i Minor di XXV. anni, ma Maggiori d'anni XVIII. i quali uogliamo siano equiparati à i Maggiori d'anni XXV.

¶ Et tutte queste cose predette habbiano luogo rispettiuamente

riferendo l'una cosa all'altra contra detti Minori, ò siano presenti, ò assenti, & contumaci.

Dell'Abolitioni, & Rimissioni dell'Accusationi. Rub. XI.

NOI concediamo che l'Accusatore possa partirse, & desistere dall'Accusatione intentata tutte le uolte, ch'egli uorrà, prima però che sia publicata la Sentenza, senza tema di patir pena alcuna, spese, danni, & interessi, & senza incorrere in alcuna Infamia.

¶ Intendendo però che l'Accusator possa cio fare, quando l'Accusato consenta ispressamente, & si contenti; del quale consentimento, & contentamento ne debbia apparir negli Atti.

¶ Et altramente uietiamo si conceda, ò si faccia alcuna Abolitione, & Rimissione de i Malefici, & delle pene di quei, & danni, & interessi.

¶ Et il Giudice sia obligato accettare tali Abolitioni fatte di cõmune uolontà, & consentimento delle Parti come di sopra sotto pena di Lir. L. d'applicarsi per la metà all'Accusatore, & all'Accusato, per l'altra metà al Fisco.

¶ Et tutto quel, ch'il Giudice haurà fatto contra il presente Statuto, sia nullo subito, & di niuna ualuta.

In quai Casi gioui la Pace, & la Confessione. Rub. XII.

QVALVNQVE Delinquente, il quale douesse uenir condennato in pena pecuniaria solamente ò per Risse, ò per Ingiuria alcuna fatta ò con parole, ò con fatti, pur che non ui sia intrauenuto spargimento di sangue, ò rottura d'ossi, ò stroppiamento de membri, & il quale, quando che si sia, auante la Condennatione haurà allegato, & prouato hauer leggittima Pace con la Parte offesa ò per la Confessione d'esso offeso, ò per Testimoni, ò per Instromento d'essa Pace, ò per la Fede del Notaro, che di quella ne serà rogato, ò in altro leggittimo modo, non possa esser punito, ne condennato à patto alcuno dal Giudice, ma subito s'intenda esser liberato, & assoluto.

¶ Ma; quando il Delitto fosse stato commesso con spargimento di sangue, ò rottura d'ossi, ò stroppiatura de membri, in quel caso, se uenisse condennato per tal Delitto in pena pecuniaria solamente il Delinquente, & nella prima Comparitione, ch'ei farà à rispondere all'Inquisitione, confesserà il Delitto, ma però non habbia, ò non mostri la Pace dell'offeso, come di sopra, con-

seguisca la Rimissione della terza parte della Condennatione, che serebbe seguita.

¶ Ma; s'il Delinquente haurà confessato, & ancho poi haurà mostrata come di sopra la Pace dell'offeso, possa solo esser condennato nella quarta parte di quel, che senza la Confessione, & Pace predette uerrebbe condennato.

¶ Il che ancho uogliamo proceda in quei casi del Furto, ne quai sol u'è pena pecuniaria.

¶ Et questo Statuto s'osserui puntalmente, & precisamente, come habbiamo ordinato.

Doue non è Pena determinata, si segua, & osserui la Ragione commune. Rub. XIII.

ALLE fiate si commettono de i Malefici, & Delitti, ne i quai ne i nostri Statuti non habbiamo proueduto di pena alcuna, per tanto disponiamo che, quando si commetterà alcuno Maleficio, ò Delitto, doue sia proueduto di pena determinata per li nostri Statuti, quella solamente si possa, & debbia imporre:

¶ Ma; doue fosse ommessa, & tralasciata la pena da i nostri Statuti, & ui fosse proueduto di alcuna certa pena dalla Ragione commune, uogliamo si osserui quel, che commanda la Ragione commune.

¶ Dichiarando che per la Determinatione delle pene fatte da i nostri Statuti sempre s'intenda in tutto essersi partito dalla Pena imposta dalla Ragione commune.

¶ Et; quando in alcuna parte de i nostri Statuti ciuili, criminali, de Danni dati, ò in alcune Gride fatte da Noi, ò d'alcuno nostro Officiale s'applicasse alcuna Pena all'Accusatore, ò Dinonciatore, uogliamo ancho sotto tai nomi s'intendano compresi i Messi, ò qualunque altro Effecutore, che accuserà, ò dinoncierà, se ben fosse per altro à cio far tenuto:

Che l'Innocente rilassato non paghi cosa alcuna. Rub. XIIII.

PER lo presente nostro Statuto ordiniamo, che s'alcuna Persona per l'auenire serà presa, ò ditenuta, ò imprigionata per qualunque imputatione, ò occasione di qualunque Maleficio per qualunque Effecutore per Commissione di qualunque Officiale, ò senza Commissione, se tal Persona poi serà trouata innocente, & serà liberata, ò lassata, ò pur non serà altramente

proceduto contra lei, non possa tal Persona à modo alcuno esser grauata à pagar cosa alcuna, ancho picciola ad alcuno Effecutore per la Cattura, ne per la Guarda, ne per i Tormenti dati, ne per le spese della Prigione.

¶ Et; s'il Capitano, ò alcuno Effecutore haurà tolto ò palesemente, ò in occolto, sia tenuto alla ristitutione del doppio; & nondimeno sia condennato in Lir. X V. d'applicarsi alla Camera nostra, quando cio haurà fatto senza licenza del Giudice.

¶ Et basti prouare questo pagamento etiandio fatto spontaneamente per un Testimone degno di fede ad arbitrio del Giudice; il quale Testimone in cio faccia piena fede, & proua.

¶ Quel che s'è detto, non s'intenda delle spese del Cibo, & del bere fatte dal Guardiano della Prigione al Ditenuto, le quali uogliamo siano pagate dal Ditenuto ad esso Guardiano, il quale però non possa ne domandare, ne hauer di più:

¶ Ma poi dette spese siano rifatte ad esso Ditenuto da Colui, che l'haurà fatto ditenere, ò haurà instigato il Giudice à carcerarlo, & ditenerlo: Et cosi l'Instigatore sia tenuto ancho à pagar tutte l'altre spese & della Cattura, & Guarda, & altre, che seranno occorse:

Che Colui, che piglierà il Bandito, ò Nimico, il debbia presentare. Rub. X V.

S'ALCVNO piglierà alcuno Bandito, il quale sia ò Nimico di Colui, che l'haurà pigliato, ò nò, ouer piglierà alcuno Nimico nostro, sia obligato nel medesimo Giorno, che l'haurà preso, presentare al Giudice del luogo, doue l'haurà preso, s'il potrà presentare per rispetto del Viaggio, ò il Giorno seguente, se non l'haurà potuto presentar quel primo Giorno sotto pena di Lir. X. & di Bando perpetuo da tutto il nostro Dominio:

Del poter Offendere senza pena i Banditi. Rub. XVI.

ACCIO ch'i Maluagi non si possano uantare delle loro iniquità, ordiniamo che Qualunque Condennato alla Morte d'alcuno nostro Giudice possa in qualunque luogo del nostro Stato, & ancho in qualunque altro luogo, se fosse condennato ò per Assassino, ò per hauer commesso cosa alcuna contra la persona nostra, ò il nostro Stato, ouer fosse condennato, & Bandito per tre Homicidi, & non altramente, senza pena essere offeso realmente, & personalmente da qualunque Persona ancho fo-

restiera, ò sappia, ò nō sappia questa Determinatione, & ancho-
ra che l'Offenditore hauesse Pace con tal Condennato, ò Bandi-
to alla Morte, ò sia offeso cō aperte inimicitie, ò proditoriamen-
te, & in qualunque modo .

¶ Et uogliamo tal Bandito, ò Condennato assimigliarsi in tutto al Deportato, & in tutto sia iscluso da ogni Atto leggittimo, & da ogni Beneficio de i nostri Statuti.

¶ Il medesimo s'intenda in Colui, che sol fosse bandito di Bando perpetuo:

¶ Et Colui, c'haurà offeso, ò ammazzato tal Bandito come di sopra, per tale Offesa, ouer' Homicidio non possa esser d'alcuno nostro Officiale ne condennato, ne punito, anzi; s'egli fosse Bandito, subito per uirtù del presente Statuto s'intenda assoluto, & liberato da tal Bando, & habbia libera Gratia, & la Ristitutione del primiero stato suo intieramente, senza però pregiudicio della Condennatione pecuniaria applicata all'Offeso, ò à gli Heredi dell'Offeso.

¶ Ma; s'egli non fosse Bandito, habbia, & conseguisca subito libertà; & Gratia di liberare, & istrahere di Bando uno Bandito, il quale gli sia Agnato, ò Attinente in alcuno Grado.

Del non biastemmiare, ne maladire ne Iddio, ne i Santi. Rub. XVII.

VERISSIMA cosa è; che Colui, che biastemmia, maladice, & uilipende Iddio, & i suoi Santi, meritarebbe più tosto la Morte, ch'alcuna altra minor pena, nondimeno; perche sappiamo Iddio hauere più à caro, ch'il Peccatore uiua, & si pentisca, per tanto con la presente nostra legge proueggiamo, che s'alcuna Persona biastemmierà, maladirà, uilipenderà, schernirà, ò befferà in qualunque modo con parole obbrobriose, ò dishoneste, & uitupereuoli, ò Atti dishonesti, & uitupereuoli, come per gratia d'essempio far le Fiche, & simili, ò in qualunque altro modo sprezzerà Iddio, ò il suo Figliuolo, ò la Vergine Maria, per ciascuna uolta, che contrafarà, incorra subito nella pena di Lir. XXV. & d'un tratto di Corda d'essergli dato irremissibilmente.

¶ Ma; s'alcuno spinto da diabolico spirito haurà percossa, ò ferita, lacerata, imbrattata, ò abbrusciata l'Imagine di Dio, ò di suo Figliuolo, ò della Vergine Maria, subito incorra nella pena di Lir. L. & tre tratti di Corda:

¶ Et; s'alcuno haurà percossa, ò lacerata, & come di sopra l'Ima-

gine d'alcuno Santo, ò Sante, incorra come di sopra nella pena di Lir. XXX. & due tratti di corda.

¶ Se serà alcuno Giudeo, che commetta alcuna delle predette cose, le pene sopradette rispettiuamente si triplichino nella persona d'esso Giudeo, essendo pecuniarie; ma; se sono corporali, oltra la pena corporale si tagli ad esso Giudeo la lingua, s'egli cõ parole, ò Atti haurà biastemmiato, ò schernito Iddio, come di sopra:

¶ Ma; s'egli haurà commesso cosa alcuna contra l'Imagine d'Iddio, ò suoi Santi come di sopra, oltra la pena corporale gli si tagli la mano destra, ò più possente.

¶ Et qualunque Persona cõtrafaciente che serà cõdennata, se nõ pagherà, ò potrà pagare la pena pecuniaria impostale frà Termine di VIII. Di dal Di della Condennatione prossimi seguenti continoui, debbia esser punita di pena corporale, secondo parerà al Giudice.

¶ Nelle medesime pene uogliamo incorrano coloro, ò uno ò più che seranno, che si troueranno hauer'udito, ò ueduto contra fare come di sopra, & non hauranno frà Termine di due Di continoui dinonciato al Giudice:

¶ Le sopradette pene pecuniarie si debbiano applicare per un terzo à i Poueri, ò ad alcuno luogo Pio, secondo Noi uorremo, per l'altro terzo al Fisco, per l'altro terzo all'Accusatore.

¶ Il quale Accusatore sia tenuto secreto, s'egli uoglia, & pienamente gli si creda con però il suo Giuramento, & un'altro Testimone degno di fede essaminato senza citar la parte, pur che deponga del luogo, & del tempo.

¶ Vogliamo però che l'Accusato si possa difendere, & prouare in contrario.

¶ Appresso commettiamo à qualunque nostro Podestà debbia questa presente nostra legge in ogni principio d'Anno nuouo far publicare ne i luoghi, doue si sogliono far le Gride; Et nondimeno publicata, ò non publicata i Delinquenti incorrino nelle pene ordinate, come s'è detto di sopra:

¶ Et il Giudice possa in cio procedere stragiudicialmente, senza seruar' ordine alcuno, & con mano reggia, & tutte le fiate; che non apparendo Accusatore haurà inquirito secondo l'Officio suo contra tal Delinquenti, guadagni la parte della Pena ordinata all'Accusatore:

Del non lauorar le Feste. Rub. XVIII.

ET; Perche anchora è molto sconueneuole, & scandaloso, che

quel tempo, ch'è ordinato ad honorare Iddio, & ſuoi Santi, ſi adoperi per li commodi mondani, per tanto ordiniamo che niu no Lauorante, Manouale, ò qualunque Artefice, ò altra ſorte di Huomini, & Donne cõ Carri, ò altri Inſtromenti di Campagna poſſa condurre roba, ò arare, ne far' altro eſſercitio ne i Giorni delle Feſte commandate dalla S. Chieſa ſotto pena di ſoldi XL. per ciaſcuna uolta, che ſarà contrafatto.

¶ Eccetto ne i Caſi di neceſſità, ne i quali concediamo poterſi lauorare, & far dell'opere, ſe però i noſtri Giudici hauranno data iſpreſſa licenza di far cio, all'arbitrio de quali rimettiamo queſto; i quali nella Diſpoſitione del preſente Statuto, & ancho del ſeguente de i Giuocatori poſſano procedere con mano reggia, & come s'è detto di ſopra de i Biaſtemmiatori.

Della Pena de i Giuocatori. Rub. XIX.

DAL Giuoco ne ſegue ſpeſſo delle Rouine delle Facoltà, più ſpeſſo delle Biaſtemmie, & ſempre de peſſimi eſſempi, Per tanto Noi indiſtintamente prohibiamo, & uietiamo ogni Giuoco di Carte, & Dadi, & ogn'altro Giuoco di Fortuna, in tal modo che non uogliamo ch'alcuno noſtro Giudice poſſa, ò debbia tenere ragione, ò farne de tali Giuochi ſotto quella pena, ch'à Noi parerà.

¶ Oltra di cio non uogliamo uaglia obligationi alcune, Pegni, Contratti, ò Diſtratti proprij, ò improprij, nominati, ò innominati fatti nel Giuoco, ò per occaſione di Giuoco.

¶ Anzi uogliamo ch'il Vincitore ſia tenuto ſubito alla Riſtitutione della coſa uinta à Colui, c'haurà perduto, ne in cio poſſa correre Preſcrittione alcuna.

¶ Ma; perche ne i Figliuoli di Famiglia è più biſogno di rigoroſa prouiſione, concioſia coſa che eſſi dal Giuoco imparano mille uitij, ſpeſſo s'ingegnano robare à i Padri, & in eſſi è di maggior conſideratione il perdimento del tempo, che fanno, & che per cio non ſi danno ne à gli Eſſercitij, ne à uirtuoſe operationi alcune, Per tanto ordiniamo ch'alcuna Perſona non debbia, & non poſſa giuocare con alcuno Figliuolo di Famiglia à qual ſi uoglia Giuoco da Carte, ò da Dadi, ò d'altro Giuoco di Fortuna ſotto pena di Lir. X. d'applicarſi in tutto, ſecondo s'è ordinato delle Pene della Biaſtemmia, oltra la riſtitutione di quanto haurà uinto al detto Figliuolo di Famiglia.

¶ Et all'Accuſatore ſi creda col ſuo Giuramento con un Teſtimone degno di Fede ad arbitrio del Giudice del luogo, & eſſo Accuſatore

cusatore uolendo serà tenuto secreto:

¶ Non s'intendano però quei Figliuoli di Famiglia in questo caso, c'haueſſero i Padri in Decrepità, & haueſſero essi il Gouerno della Casa; ne quegli, che stanno, & uiuono separatamente dal Padre, ò sono emancipati.

¶ Appresso uietiamo tanto à i Banchieri feneratitij del nostro Stato, quanto ad ogn'altra Persona, che non possano accettare da i Figliuoli di Famiglia cosa alcuna in pegno, ne meno prestar lor Denari sopra la fede, ne accettar cosa alcuna data da loro in Pagamento, ò in Vendita sotto pena di ristituire le cose hauute ne i predetti modi à i loro Padri senza ristitutione del Denaro ancho dato sù la fede, & oltra cio sotto pena di Lir. X. d'applicarsi come di sopra, & creduto come di sopra.

¶ Dichiarando che ciascuno, che per seruire, & compiacere i Figliuoli di Famiglia, porterà Pegno all'Hebreo, ò ad altra Persona, ò impegnerà, ò in altro modo aiuterà, & terrà mano à detti Figliuoli di Famiglia per far come di sopra, s'intenda esser incorso subito nella pena d'altrottanto da ristituire à i Padri sopradetti del suo proprio, & nella pena di Lir. X. d'applicarsi come di sopra, & si debbia credere all'Accusatore come di sopra.

¶ Intendēdo Noi questo de Bachieri Hebrei, & de Quei, che terranno mano à Figliuoli di Famiglia, procedere tutte le fiate, che si prouerà essi hauer saputo, che quei, c'hanno impegnato, ò che essi hanno aiutato à cio fare in quel, tempo erano Figliuoli di Famiglia, & non altramente.

¶ Et giuocando i Figliuoli di Famiglia insieme à Giuoco prohibito come di sopra, il Vincitor sia tenuto alla ristitutione di tutto quello, che l'altro Figliuolo di Famiglia haurà perso, al Padre del Vinto, & sotto altra pena, che più piacerà al Giudice.

¶ Eccettuando però c'il Giuoco da Scacco, & dalla Palla, ò quando alcune Persone honeste, & non auezze à giuocare giuocassero di poco per uolta, & per Giorno, cio è fino alla somma di Lire una per lor diporto, & ricreatione.

¶ Pur ch'i Figliuoli di Famiglia non giuochino à i detti Scachi, ne alla Palla d'alcuna somma de Denari, ne d'altra cosa, ma per solazzo.

Della pena delle parole ingiuriose. Rub. XX.

NON solo si commettono Delitti con Fatti, & Atti, ma etiandio con Parole, dalle quali spesse fiate ne uiene occasione de grandi Scandoli, & principio di implacabili Discordie, la

onde Statuemo che per qualunque uolta alcuno dirà ingiuriose parole uerso altrui presente, ò assente, & per qualunque parola, con che ingiurierà, s'intenda essere incorso nella pena di L.X.

¶ La qual pena s'intenda doppiata, quando la Parola ingiuriosa fosse detta ò in Chiesa, ò nella Rocca di Sassuolo, ò alla presenza nostra, ò d'alcuno nostro Podestà, ò tengano Ragione, ò nò, ò in presenza de i Massari, ò altri Officiali d'alcuna Comunità, qualhora fossero ò in Conseglio, ò altroue ridutti per qualche cosa appartenente ad essa Communità, d'applicarsi per li due terzi al nostro Fisco, & per l'altro all'Accusatore:

¶ Al quale Accusatore si debbia credere col Giuramento, & con un Testimone degno di Fede ad arbitrio del Giudice.

¶ Concedendo anchora che; quando alcune parole ingiuriose fossero dette alla presenza de i Podestà, di mano reggia possino condennare l'Ingiuriante senza altra Proua, pur ch'essi l'habbiano udita, riserbando però all'Incolpato poter prouare in contrario frà II. Di continoui prossimi sequenti.

¶ Dichiarando le parole ingiuriose esser come per cagion d'essempi à dir Ladro, Becco, Cornuto, tu menti per la Gola, Puttana, Roffiana, Roffiano, Vacca, Assassino, Traditor, Trisso, Poltrone, Ribaldo, Mariuolo, Gaglioffo, Sciagurato, & Prosontuoso, & oltra le sopranominate qualunque altra parola, che secondo l'arbitrio del Giudice sia ingiuriosa, obbrobriosa, contumeliosa, maledica, & di conuitio; & ancho tutte le uolte ch'una Persona rinfacciasse, & rimproueresse all'altra la Morte obprobriosamente d'alcuno suo Parente sino al quarto Grado secondo la Ragione ciuile.

Della pena del portar l'Arme uietate. Rub. XXI.

QVALVNQVE Persona porterà senza Licenza da Noi data, ò dal nostro Commissario di Sassuolo alcuna Arma di qualunque sorte da offesa, ò da offesa, & da Difesa insieme uietata nel nostro Dominio, incorra nella pena di Lir. X. per pezzo d'Arma da offesa, & di Lir. VI. per pezzo da Difesa, d'applicarsi al nostro Fisco, & nella perdita dell'Arme, le quali siano del Bargello, ò Essecutore, che le trouerà al Contrafaciente.

¶ Eccetto s'il Portator dell'Arme non fosse in Viaggio, & non andasse ò fuor del nostro Dominio, ò da un Distretto, ò Territorio all'altro del nostro Dominio, nel qual caso non incorra in pena alcuna, pur ch'egli non si fermi in luogo alcuno per andar'iui portando l'arme, ch'allhora incorra nella detta pena.

¶ Et

¶ Et tutto cio proceda, quando serà contrafatto di Giorno, ma quando fosse contrafatto di Notte senza il Lume, la pena si ridoppi rispettiuamente.

¶ Ma; Chiunque porterà Arme uietate dentro il nostro Palazzo, ò Rocca, ò nel Palazzo della Ragione, ò nei publichi Consegli, che fanno le Communità de i luoghi, ò ne i luoghi de Balli, ò nel le Chiese, ò Mercati, ò Fiere, incorra nella pena di Lir. XV. di Di, & nel doppio di Notte d'applicarsi come di sopra, & nella perdita dell'Arme d'applicarse come di sopra all'Essecutore.

¶ Et; perche gli Archibugi da Pietra, ò da Ruota minori di tre Palmi di Canna, ò della Misura, che serà presso il Commissario di Sassuolo, sono Arme molto noceuoli, Per tanto commettiamo che niuno ardisca portar quei, ò far portar sotto pena di Lir. L. & tre tratti di Corda per qualunque uolta serà contrafatto, & ancho di maggior pena sino alla Morte iscluśiuamente, secondo parerà à Noi, d'applicarsi la detta pena pecuniaria al nostro Fisco.

¶ Intendendo ancho che Colui, che si trouerà hauerne in casa, incorra nella sopradetta pena.

¶ Dichiarando che i Contrafacitori non solo incorrano nella pena sopradetta, quando seranno trouati portar alcuna sorte delle sopranominate Arme, ma anchora tutte le uolte si prouasse per due Testimoni degni di fede dell'hauer portato dette Arme.

¶ Et; perche si suole per qualche cagione, ò qualità de Tempi intorno alle predette cose farse delle Gride ò per ampliare, ò uariamente disponere, ordiniamo che tali Gride, se si faranno, siano osseruate.

¶ L'Arme sol da Difesa sono per cagione d'essempio Celata, Secreta, Colaro, Piastra, Maglia, Corazza, Corazzina, Piastrino, Zacco, Scudo, Rotella, Bracciali, Guanti di Maglia, di Ferro, Scheniere, & altre simili.

¶ L'Arme da offesa uietate sono, ogn'Arma hastata, che principalmente non sia da Mistiero alcuno, quai sono Spontoni, Partesane, Roncono, Spiedo ò grande, ò da Carne, Ghiauarina, Ghiauarotto, Picca, ò Mezapicca, Hasta, ò Mez' hasta, ancora Spade, Coltelli più lunghi di sei Oncie oltra il Manico loro, Pugnale, Stocco, Azza, Mazza di Ferro, Piombino, Pallotta di Ferro, ò di Piombo, ò d'altra materia atta ad offendere, Arco, Balleśtra, Dardo, Schiopetto, Schiopo, & Archibugi; & generalmente ogni sorte di cose, che communemente sono usate per Arme da offendere, & ancho se di nuouo dell'altre fossero messe in uso.

¶ La Ronchetta, perch'ella è fatta per istirpare, non sia Arma prohibita à portare, ma quando si ferisce con quella, all'hora s'intenda Arma uietata, perche cosi è atta ad amazzar gli Huomini, come molte altre Arme.

¶ La quale Ronchetta portata ancho fuori di Campagna sia Arma uietata.

Dell'Adunanze, & Armate. Rub. XXII.

NOI uietiamo che si possano far nel nostro Dominio Guarnimenti alcuni, Adunanza, ò Congregatione d'Huomini armati, ò senz'arme eccedente il numero di più di quattro Persone senza il Principale per qualunque cagione senza Licenza nostra, ò de nostri Soccessori, ò del nostro Commissario di Sassuolo in iscritto, & non altramente.

¶ Et; s'alcuno haurà contrafatto, & per tale Congregatione, Armata, ò Adunanza alcuno serà stato offeso ò nell'Hauere, ò nella Persona, pur che non ui sia intrauenuta la morte d'alcun'offeso, ò si sia uenuto à qualche Atto proßimo all'offesa, qualunque Persona di detta Adunanza incorra nella pena di Lir. C. d'applicarsi al nostro Fisco.

¶ Ma; se gli Huomini di detta Adunanza non hauranno offeso alcuno, ne seranno pur uenuto ad Atto alcuno proßimo all'offendere, allhora ciascuno d'essi incorra nella pena di Lir. L. s'ei si seranno partiti dal luogo, doue erano radunati.

¶ Et; se sol si seranno radunati in un luogo, & insieme d'indi non siano usciti, incorra ciascuno d'essi nella pena di Lir. XXV. d'applicarsi come di sopra.

¶ Quando u'intraueniße morte de gli offesi, ò d'alcuno d'essi, ciascuno de gli Adunati sia punito della pena dell'Homicidio.

¶ Vogliamo anchora che qualunque Adunato sia obligato in solido l'uno per l'altro à pagar detta pena pecuniaria; Et ancho oltra detta pena all'Emendatione d'ogni Danno, & Interesso dell'offeso.

¶ Dichiarando ch'il Principale, ad instanza di cui serà stata ordinata, & fatta tal Adunanza, sia tenuto à pagar per tutti quei suoi Seguaci, che non potranno pagare, & di più ad essi Seguaci, c'hauessero pagati, riseruiamo ragione, & facoltà di poter ripetere da esso Principale quella pena pecuniaria, c'haueßero per cio pagati.

¶ Nondimeno; quando fosse preso alcuno dei Seguaci, il quale non haueße il modo da pagare, & la pena d'altro Seguace, ò Prin

cipale non si potesse hauere, uogliamo gli sia dato ad esso preso in publico tre tratti di Corda, ò altra maggior pena, ch'à Noi paresse; gli altri però non s'intendano assoluti di non douer pagar la pena di Costui:

¶ L'Adunanza s'intenda come di sopra, quando seranno più di quattro persone ridotte insieme senza il Principale, le quali non siano della Famiglia d'esso Principale:

¶ Et si possa prouare essersi fatta tale Adunanza per due Testimoni degni di Fede, ò per un solo Testimone, & per la publica uoce, & fama.

¶ Et il Giudice contra tale Adunanza possa procedere à suo libero arbitrio, & formarle contra l'Inquisitione ò con Dinoncia, ò senza etiandio in contumacia secondo lo Statuto, che da il modo di procedere contra i Contumaci.

Della pena di Chi non seguita i Malfattori. Rub. XXIII.

ACCIO che non si facciano Roberie, Homicidi, Incendi, ò altri Danni uiolenti, s'ordina che; s'il Romor serà leuato, ò alcuno griderà in qualche Villa, Castello, ò luogo per occasione d'alcune Robarie, Homicidi, Incendi, Furti, Assalti, ò altra Violenza, & Danno, ciascuno Habitante, & che si ritrouerà in detto luogo ò in altri luoghi circonuicini sia tenuto far suonare la Campana, & dare alla Stremita, & correre al Romore, & perseguitare i Malfattori, & far' ogni sforzo per pigliargli, & condurgli nelle Forze del Giudice del luogo, ò del Commissario di Sassuolo, & questo proceda tanto di Notte, quanto di Giorno sotto pena di Lir. X. per qualunque Contrafaciente d'applicarsi al nostro Fisco:

¶ Commettendo al Massaro del luogo, se ui serà, leuato il Romore debbia far sonar la Campana, ò suonarla, se non serà stata sonata, sotto la medesima pena, se contrafarà.

¶ Et nondimeno la Villa, ò Castello, ò luogo, doue serà stato fatto tal Furto, ò Robarie, ò Incendio, ò Danno, sia obligato à rifare, & emendare tal Danno, à chi l'haurà patito, ò siano stati gli Habitanti negligenti, ò nò.

¶ Et insieme all'emendatione di detto Danno siano obligate le Ville, & i Luoghi circonuicini, s'i loro Huomini seranno stati negligenti à correre al Romore, & far quel, ch'è ordinato di sopra, & non altramente.

¶ Dichiarando che cio habbia luogo quando non si saprà il Malfattore, ò sapendosi non haurà nel nostro Dominio tanto del suo

che possa sodisfare il Danno: Ma il Malfattore conosciuto hauendo il modo da sodisfare in tutto ò in parte dette Ville, ò luoghi non siano tenute, se non per la ratà del Danno, che non si potrà emendare co i Beni del Malfator per non n'hauere à bastanza.

¶ Il presente Statuto non habbia luogo, quando l'Incendio procedesse per colpa de gli Habitanti:

¶ Ma; ò sia per colpa de gli Habitanti, ò nò, s'egli serà stato grida to, & gli Habitanti seranno stati negligenti à correre al Romore, & ad esseguir, quanto è ordinato di sopra, in tal caso siano obligati ad emendare tal Danno oltra la pena soprascritta.

¶ Et questo Statuto proceda nel Furto occolto senza uiolenza, se il Romore serà stato leuato dietro à i Ladri, & gli Habitanti in detto luogo, ò luoghi circonuicini seranno negligenti in correre al Romore, & seguitar tali Ladri, & non altramente.

¶ Et nelle cose predette si proceda sommariamente, senza strepito, & figura di Giudicio, senza alcuna solennità de i Giudicij ordinarij ne i Giorni feriati, & non feriati.

Della pena di Chi percuote alcuno: Rub. XXIIII.

CHIVNQVE percoterà alcuno dalla Faccia in giù con la mano uota, ò con piedi senza sangue, ò sborgiatura, o mouimenti d'ossa, sia condennato in Lir. III. per qualunque percossa, & battitura.

¶ S'egli percotera nella Faccia senza sangue, ò liuidezza, ò maccatura, sia condennato in Lir. VIII. per qualunque percossa:

¶ Se gli resterà ò liuidezza, ò maccatura, ò con sangue dal Naso, ò da i Denti, sia condennato in Lir. XII. per percossa.

¶ Chi percoterà nella Testa, & nò nella Faccia senza sangue, sia condennato in Lir. IIII. per percossa.

¶ Chi percoterà con sborgiatura nella Testa, ò con mouimento d'osso nella Persona, sia condennato in Lir. XXV. per percossa.

¶ Chi percoterà con le mani uote, ò piedi dalla Faccia in giù con spargimento di sangue, sia condennato in Lir. VI. per percossa.

¶ Ma; se nella Faccia con sangue d'altro luogo, che dal Naso, ò da i Denti, ò u'habbia da restare la Cicatrice, sia condennato in Lir. XV. per percossa.

¶ Chi percoterà senza Arme uietate, ma con altra Materia ò di Bastone, ò Sasso, ò d'altra cosa non uietata, quali sono Badili, Zappe, Vanghe nella Persona dalla Faccia in giù senza sangue, sia condennato in Lir. VI. per percossa.

¶ Ma; se con sangue, senza debilitatione de Membri, ò Rottura d'ossa, sia condennato in Lir. X. per percossa.

¶ Ma; se u'intrauerrà Rottura d'ossa, & Membro alcuno non resti debilitato, sia condennato in Lir. C. per qualunque tal percossa.

¶ S'alcuno percoterà nella Testa, ò nella Faccia senza sangue, ò Rottura d'ossa, ò debilitatione de Membri, sia condennato in Lir. X. per percossa.

¶ Se col sangue, senza però Rottura d'ossa, ò Cicatrice, che ui sia per restare, sia condennato in Lir. XVIII. per percossa.

¶ Se col sangue, & Cicatrice, che ui sia per restare, sia condennato in Lir. XXV.

¶ Se con Rottura d'ossa, & la Cicatrice, che ui sia per restare, in Lir. L. essendo piggior la Rottura de gli altri ossi, che la Rottura dell'osso della Testa.

¶ Chi percoterà con arme uietate, & col Ferro di dette Arme nella Persona dalla Faccia in giù senza sangue, sia condennato in Lir. XXV. per percossa.

¶ Se con l'Hasta di dette Arme in Lir. XV. per percossa.

¶ Se col Ferro, & spargimento di sangue senza debilitatione d'alcuno membro, ò Rottura d'ossa, sia condennato in Lir. L. per percossa.

¶ Se con l'Hasta sola in Lir. XL. per percossa.

¶ Chi percoterà nella Testa, ò nella Faccia ò col Ferro, ò con l'Hasta de dette Armi senza sangue, ò Rottura d'ossa, ò debilitatione de Membri, sia condennato in Lir. L. per percossa.

¶ Se con sangue, ma senza debilitatione de Membri, ò Rottura d'ossa, sia condenato in Lir. LXXV. per percossa.

¶ Ma; se con Rottura d'osso, sia condennato in Lir. C. per percossa.

¶ Chi percoterà alcuna persona ò con Arme uietate, ò senza, dalla qual percossa sia tagliato, & spiccato, ò debilitato alcuno Mẽbro, sia condennato in Lir. D. la metà delle quali sia dell'offeso, oltra la sodisfattione de i Danni, & Interessi.

¶ Chi percoterà nella Faccia, per la qual percossa, o Ferita ui resti una sconcia, & notabile Cicatrice, sia condennato in Lir. CL. per qualunque tal Ferita, ò percossa: rimettendo in arbitrio del Giudice à considerare se la Cicatrice sia sconcia, & notabile ò nò.

¶ Et per cio non intendiamo derogar'à quanto s'è disposto delle simplici Cicatrici di sopra.

¶ S'alcuno spingerà alcuna persona, ò scapiglierà, per la qual co-

ſa cada in terra ſenza ſangue, ſia condennato in Lir. IIII. ſe con ſangue in Lir. VIII. ſe la Perſona ſpinta, ò ſcapigliata non caderà in terra, il Delinquente ſia condennato in Lir. II.

¶ S'alcuno piglierà un'altro alla Gola, ò nel Petto, ò nel Capitio, s'il Pigliato à queſto modo l'haurà à male, & ſel recherà ad ingiuria, & non altramente, ſia condennato in Lir. III.

¶ S'alcuno ſfodrerà la Spada, ò altra Arma uietata, ò menerà alcuna Arma uietata contra altrui ſenza percoterlo, ſia condennato in Lir. V. & ancho il medeſimo s'intenda, quando alcuno abbaſſerà, ò chinerà Arme alcune uietate contra altrui ſenza offenderlo.

¶ Ma; ſe cio ſi farà, cio è s'ò ſi ſfodrerà, ò menerà, ò abbaſſerà alcune Arme uietate contra altrui dentro la Rocca di Saſſuolo comminciando dal Raſtello della Porta d'eſſa Rocca, ò in alcune Piazze publiche de noſtri luoghi, ò nelle Chieſe, ò auante à Noi, ò auante alcuno noſtro Podeſtà, il Delinquente ſia punito in Lir. XXV. & più aſpramente anchora di pena corporale, ſecondo parerà à Noi.

¶ Chi menerà baſtono, ò alcun'altra Arma non uietata contra altrui, ſia condennato in Lir. II.

¶ S'alcuno getterà uerſo altrui con animo di percoterlo, & nol percota, pietra, ò faſſo, ſia condennato in Lir. III.

¶ Ma; s'alcuno uerſo altrui per percoterlo tirarà ò con Balleſtra, ò Dardo, ò Parteſana, ò altra ſimile Arma, ſia condennato in Lir. XXV.

¶ Se con Schioppo, ò Archibugio, ſia condennato in Lir. C.

¶ Le quali tutte pene ſiano applicate al noſtro Fiſco, eccetto in quei caſi, doue altramente Noi habbiamo determinato.

¶ Dichiarando anchor qui, che doue ne i noſtri Statuti non è fatta mentione, ò iſpreſſo, à qual perſona le pene s'habbiano applicare, s'intenda, che s'habbiano applicare al noſtro Fiſco.

¶ Et le pene iſpreſſe ne i ſopra detti caſi ſi dupplichino, quando il Delitto ſerà ſtato fatto di notte, la quale dichiariamo eſſere, quando ſerà oſcurato, cio è dopo il ſuono dell'Aue Maria della ſera; il che non ſol uogliamo s'intenda per li caſi ſopra detti, ma per ogn'altro, doue biſogni ſaper quando ſia Notte, & non ſol nelle coſe criminali, ma nelle ciuili, & miſte.

¶ Anchor le ſudette pene ſi ridoppino, quando il Delitto ſerà fatto in preſenza di Noi, ò nella Piazza di Saſſuolo, & come s'è detto di ſopra nel caſo dell'abbaſſar, ò ſfodrare l'Arme uietate, il quale laſciamo nella ſua determinatione, & ancho in queſt'altri caſi il Delinquente ſia punito più rigoroſamente ſecondo

il noſtro

il nostro arbitrio.

¶ Et in ogni caso sopradetto il Giudice possa secondo la sua conscienza scemare, & sminuire le predette pene secondo la qualità del Fatto, & delle Persone.

¶ Et il Giudice in tutti i casi predetti debbia condennare etiandio il Delinquente in tutte le spese, danni, & interessi della Parte offesa; alla liquidatione de i quali possa informarsi stragiudicialmente ò per Presontioni, ò Indicij, & come gli parerà, & sol conosciuta la Verità del Fatto, & dichiarare, quali siano, & farle pagare all'offeso.

¶ Et da tal Dichiaratione non si possa appellar, ne dir di Nullità, ne querelare, ne chieder ristitutione in integro ancho per cagione d'Età minore.

Della Pena dell'Assalto. Rub. XXV.

QVALVNQVE Persona assalterà alcuno senza Adunanza d'altre Persone all'Habitatione dell'Assaltato con Arme uietate, ma senza ferite, sia condennato in Lir. XXV. se senza Arme uietate, in Lir. X.

¶ Chi assalterà altrui in altro luogo, che all'Habitatione dell'Assaltato senza Adunanza, ma con Arme uietate, incorra nella pena di Lir. X. se senza Arme uietate, in Lir. V.

¶ Et; se ui serà intrauenuto ò ferita, ò Percossa, se l'Assalto serà stato fatto all'Habitatione dell'Assaltato, oltra le pene predette i Delinquenti siano puniti secondo s'è detto nel precedente Statuto.

¶ Se l'Assalto serà stato fatto altroue, che all'Habitatione dell'Assaltato, & ui sia intrauenuto ò percossa, ò ferita, la pena dell'Assalto si confonda con la pena della percossa, ò ferita in maniera, che la minor pena sia compresa nella maggiore.

¶ Chi assalterà alcuna Persona con animo d'ammazzarla, & non l'ammazzi, ma sol la ferisca, sia punito in III. tratti di Corda oltra la pena dell'assalto, & ferita.

¶ Ma; se non la ferisca, & uenga ad alcuno atto prossimo, ouer le terrà dietro perseguendola con tal'animo, ouer si porrà in posta, & in aguato aspettandola per ammazzarla, se ben l'effetto non sia seguito, in ciascuno de detti casi sia condennato in Lir. C. oltra la pena dello Statuto.

¶ Et le predette pene si dupplichino, se il Delitto serà stato fatto di Notte, ò fatto auante à Noi, ò come s'è detto nel precedente Statuto.

Della pena dell'Homicidio: Rub. XXVI.

S'ALCVNO da se, ò col mezo d'altrui percoterà alcuna Persona penſatamente, ò con Dolo, & ueramente ſia ſeguita la Morte del percoſſo, ò ferito, tal Delinquente, & ciaſcuno, che gli haueſſe dato cio in commiſſione, ò dato aiuto, & fauore cooperatiuo in eſſo Delitto, s'egli ſerà nelle forze de i noſtri Officiali, ſia condennato alla Morte, & gli ſia ſpiccata, & tagliata la teſta dalle ſpalle in maniera, che mora.

¶ Ma; s'il Delinquente non ſerà nelle forze de noſtri Officiali, procedendo il Giudice per uia d'Inquiſitione contra eſſo in contumacia, come s'è ordinato di ſopra, ſia condennato nella pena della morte naturale, & uenendo mai in alcun tempo nelle forze de noſtri Officiali, & de noſtri Soceſſori, fatta la Ricognitione d'eſſo Delinquente ò per la ſua Confeſſione, ò altramente, nell'Eſſecutione della condennatione gli ſia tagliata la Teſta dal Buſto in modo, che l'anima ſi ſeperi dal corpo, & cio nel luogo della Giuſtitia.

¶ Et nell'uno, & l'altro caſo tutti i Beni mobili, & immobili, & che ſi mouono, ragioni, & attioni dell'Homicida dal Di del commeſſo Delitto s'intendano publicati, riſerbando le Doti, & le Ragioni de i Creditori, & riſerbando la Leggittima de gli Aſcendenti, ò Deſcendenti dell'Homicida, à cui uogliamo ſia conceſſa ſecondo la rata, che lor dà la Ragione; il Reſtante detratta la leggittima, & i Debiti predetti s'intenda applicato al noſtro Fiſco per le due parti, & per l'altra parte à gli Heredi Deſcendenti della Perſona occiſa, ſe ue ne ſeranno, ſe nò, pur al detto Fiſco uada intieramente.

¶ Et queſto tutto ancho habbia luogo; quando l'Homicidio foſſe ſtato commeſſo fuori del noſtro Dominio d'alcuno de noſtri Sudditi nella Perſona d'un'altro de Sudditi noſtri.

¶ Il Figliuolo di Famiglia commettendo alcuno Homicidio s'intenda condennato nella metà della Leggittima, la quale morto il Padre d'eſſo Figliuolo di Famiglia s'intenda confiſcata.

¶ Della quale Leggittima confiſcata come di ſopra il Padre mẽtre uiuerà poſſa diſporre in tutti i modi, Eccetto per uia di Donationi, & ultime uolontà.

¶ Ma occorendo che ſia turbato l'ordine naturale, ch'il Figliuolo moriſſe prima del Padre, allhora detta metà di Leggittima nõ s'intenda confiſcata, ma reſti del Padre, il quale ne poſſa diſporre & trà Viui, & in qualunque ultima uolõtà, come gli piacerà.

Della pena de gli Assassini. Rub. XXVII.

QVALVNQVE persona, che nel nostro Dominio assassinerà, ò farà assassinare alcuna Persona nostra Suddita, ò Forestiera, ò ferendola, ò percotendola solamente, dalla qual percossa, ò ferita ne segua la Morte, esso Assassino, ò il Mandante, ò Mandatario ritrouandosi nelle forze d'alcuno nostro Giudice sia condennato ad esser strascinato à coda di Cauallo fino al luogo della Giustitia, & iui tanagliato, & poi impiccato in maniera, che muora.

¶ S'egli non serà nelle forze d'alcuno de nostri Giudici, ma Assente, & fuor del nostro Dominio, sia condennato in contumacia in Bando perpetuo, & alla pena della sopradetta morte, & strascinamento in tutto come di sopra, se mai in alcuuo tempo ueniisse nelle forze d'essi Officiali, ò lor Soccessori.

¶ Et i Beni d'essi Assassini siano publicati, & confiscati nel modo, che s'è detto di sopra dell'Homicida.

¶ Il medesimo uogliamo s'osserui, & si punisca l'Assassino Mandante, ò Mandatario, quando l'Assassino solamente hauesse ferito, ò percosso la Persona, & non fosse seguita la Morte, ò solamente l'hauesse assaltata.

¶ Ma; quando l'Assassino fosse solamente uenuto nel luogo della Persona, che uolea assassinanre, ò sol nel luogo, doue ella dimora, Castello, ò Villa, ò Borgo che si sia, all'hora l'Assassino Mãdante, ò Mandatario sia condennato ò esser presente, ò assente, che gli sia tagliata la più potente mano.

¶ Se non si fosse proceduto ad alcuno Atto predetto, ma sol si fosse uenuto al Trattato, nel quale si fosse deliberato d'assassinare qualch'uno, Chiunque si fosse trouato in tal Trattato, & Deliberatione, & per ciascuno d'essi Mandante, ò Mandatario sia condennato in Lir. C. d'applicarsi al nostro Fisco per la metà, & per l'altra metà à colui, che douea essere assassinato.

¶ Il medesimo Statuto uogliamo habbia luogo, quando uno nostro Suddito assassinasse, ò facesse assassinare come di sopra un'altro nostro Suddito fuori del nostro Dominio, ò quando esso Suddito fosse assassinato da un Forestiero ancho fuori del Dominio, accio; se mai tal Forestiero capitasse nelle nostre forze, posa esser punito.

¶ Ma; quando uno nostro suddito fosse incolpato hauere assassinato uno Forestiero fuor del nostro Dominio, si possa procedere contra tale incolpato nostro Suddito solamente per uia d'Accusatione, & non Inquisitione.

¶ Quegli s'intendano Assassini, i quali hauranno fatto alcuna delle predette cose ò per prezzo, ò per alcuna Promessa accettata, ò per speranza data, ò pur per preghi d'alcuno.

¶ Et parimente si chiamino Assassini quegli, c'hauranno fatto Assassinare in alcuno de i predetti modi, & con alcune delle predette uie, & mezi di Prieghi, ò Prezzo, ò Speranza, ò Promessa;

Della Pena de gli Incendiarij Rub. XXVIII.

CHIVNQVE à bello studio, & pensatamente, & cosi con dolo haurà messo fuoco, & abbruscìato, ò fatto mettere fuoco, & abbruscìato ò in Case, ò in Vigne, ò Teggia, ò Molino, ò in Biada, ò in altra cosa, s'il Danno, che ne seguirà, passerà il Valore di Lir. XXX, & tale Incendiario sia nelle forze de i nostri Giudici, prima sia impiccato per la Gola in modo, ch'ei mora, & poi publicamente abbruscìato.

¶ S'il danno non passerà la somma delle Lir. XXX. ma da quella in giù, sia condennato in tre Tratti di corda da essergli dati in publico.

¶ Se l'Incendiario non sia nelle Forze d'alcuno nostro Giudice, non dimeno sia condennato nella pena sudetta, secondo che il Danno passerà, ò non passerà la somma delle Lir. XXX. & di più ancho sia condennato in Lir. CCC. d'applicarsi parte al nostro Fisco, & parte à Colui, c'haurà hauuto il Danno con quel modo, & riseruatione delle Ragioni de i Creditori, & della leggittima, c'habbiamo detto nella pena pecuniaria dell'Homicidio; & cio s'intenda, quando il Danno passi la somma di Lire XXX. Ma; se non passi, oltra la pena de i tre tratti di Corda, sia condennato nella pena di L. C. d'essere applicate come di sopra.

¶ Appresso l'Incendiario sia tenuto in ogni caso all'emendatione del danno dato.

¶ Et qualunque persona, ch'à tale Incendiario haurà dato aiuto, ò glielo haurà fatto fare, incorra nella medesima pena, che incorrono essi Incendiarij.

¶ Et tali Complici, Aiutatori, & Mandatori siano obligati in solido alla Persona lesa nell'emendatione, & sodisfattione del Danno.

De i Robatori; Rub. XXIX.

CHIVNQVE roberà alcuno per forza, ò spoglierà, ò farà Rapina d'alcune cose uiolentemente, se la cosa robata, ò di che alcuno è stato spogliato, ò rapita di ualor passerà Lir. II.

(eccetto se tal Robaria non sia stata fatta alla strada, nel qual caso in tutto uogliamo ch'il Delinquente sia impiccato per la gola si, che mora) sia condennato alla Forca, & che sia impiccato in modo, che muora.

¶ Se la Rapina non ecceda la somma, & ualor di Lir. II. il Delinquente sia condennato in Lir. C. & bandito perpetuamente.

Del Rattore delle Donne. Rub. XXX.

QVALVNQVE Persona haurà rapita, & condotta da luogo à luogo alcuna Donna maritata, ò Dongiella, ò Vidua à forza, & contra la uolontà di lei, se serà nelle forze de gli Officiali, sia punita nell'amputatione della testa in modo, che muora; se non serà nelle forze d'essi Officiali, sia perpetuamente bandita, & condennata, che; se mai uenga nelle mani d'essi Officiali, le sia tagliata la testa in modo, ch'ella si mora.

¶ Et oltra cio il Rapiente la Donna maritata sia punito in Lire CC. la metà delle quali sia applicata al Fisco, l'altra metà alla Donna, se serà stata rapita contra sua uoglia:

¶ Ma; se serà stata rapita di sua uolontà, il Rattore non incorra in pena corporale, ma sia condennato in Lir. D. la metà delle quali sia applicata al Marito di lei, & l'altra al Fisco, non dirogando per cio alla pena dell'Adolterio.

¶ Se la Donna rapita per forza serà Dongiella, il Rapiente oltra la pena corporale sudetta sia condennato in Lir. C. d'applicarsi al Fisco, & à dar la Dote ad essa Dongiella secondo le facoltà sue, & la conditione d'essa, ò segua trà essi il Matrimonio dopo la Rapina, ò non ui segua.

¶ S'il Rapiente innanzi la Rapina hauesse contratto il Matrimonio con tal Dongiella con consentimento del Padre d'essa Dongiella, ò de gli Agnati, se non hauesse Padre, & si fesse la Rapina come di sua Moglie, il Rapiente nō si condanni in pena alcuna.

¶ S'il Matrimonio serà stato fatto senza consentimento de i detti suoi Parenti, il Rapiente sia condennato in Lir. CC. d'applicarsi al Fisco, & à dotar conuenientemente come di sopra la Donna rapita.

¶ Ma; se la Dongiella serà rapita di sua uolontà, & poi non segua trà essa, & il Rattore Matrimonio, il Rattore sia tenuto dotare detta Donna come di sopra, & incorra nella pena di Lir. CCC. d'applicarsi per li due terzi al Fisco, & per l'altro terzo à i più prossimi Attinenti della Donna rapita.

¶ Chi haurà rapita una Vidua, sia punito nella pena della testa,

come habbiamo detto ne i primi casi, & oltra questo in Lir. C. d'applicarsi al Fisco, & à dotar detta Donna, come s'è detto nella Dongiella, quando fosse stata rapita contra sua uolontà.

¶ Ma; s'essa Vidua fosse stata rapita di uolontà sua, il Rattore solo sia condennato in Lir. CC. la metà de quali s'applichi al Fisco, l'altra metà à i più Prossimi d'essa Vidua.

¶ Et tutto questo proceda, quando le sopradette Donne fossero persone, che per altro fossero uiuute honestamente.

¶ Ma; se la Donna rapita fosse Meretrice, allhora il Rapiente nõ sia punito corporalmente, ma in Denari, & ad arbitrio del Giudice, pur ch'egli non passi Lir. C.

¶ Et nelle medesime pene incorrano tutti quei, & ciascuno, c'haurà dato aiuto, & serà stato col detto Rattore à rapire tal Donna.

¶ Et qualunque dopo la Rapina fatta haurà aiutato, ò haurà dato ricapito sapendo la cosa, & Rapina in Casa al Rapiente, ò suoi Cõpagni di tal Rapina, sia condennato in Lir. CCCC. d'applicarsi al Fisco, ancho che fossero suoi Padri, ò Madri, ò altri Parenti.

¶ Riserbando à Noi facoltà di accrescere, & scemare le sopradette pene come meglio ne parerà hauuto rispetto alla conditione delle Persone, & del modo del Delitto.

Di Colui, c'haurà rotta la Pace. Rub. XXXI.

PER Vtilità, & conseruatione di Pace trà nostri Sudditi si Statuisce, che qualunque Persona haurà fatto Pace, ò data la Fede di non offendere ad alcuno spontaneamente, sia tenuta ad osseruar quella inuiolabilmente:

¶ Et sempre si presuma esser fatta la Pace, ò data la Fede uolontariamente, & di propria uoluntà, non si prouando il contrario.

¶ Et; s'alcuno de i Compresi nella Pace, ò Fede da se offendendo, ò per mezo d'altrui alcuno de i Compresi in quella Pace, ò Fede haurà rotto, & uiolato la Pace, ò Fede, esso Violatore sia condennato in Lir. C. d'applicarsi al Fisco oltra la pena contenuta in essa Pace, ò Fede, & sia bandito perpetuamente da tutto il nostro Dominio in modo, che tutte le fiate serà trouato, & preso in esso, sia tenuto alla pena di Lir. L. & nondimeno tutta uia il Bando proceda, & esso Violatore possa esser offeso senza pena, come s'è disposto di sopra nello Statuto. Dell'offen. senz. pen. i Band.

¶ Vogliamo anchora che questo in tutto s'osserui, & s'intenda disposto nella Tregua, ch'alcuno farà.

¶ Dichiarando che per riscuotere la pena conuentionale di det-

ta Pace, Fede, ò Tregua, prima il Violatore trouandosi il modo da pagare, paghi detta pena; ma non hauendo esso il modo, gli altri Compresi della Parte di detto Violatore siano obligati in solido à pagar detta pena, salue però sempre restando le ragioni loro à detti Compresi Pagatori contra il Violator della Pace, Fede, ò Tregua.

De i Facitori, & Spenditori di falsa Moneta, & de i Tosatori di quella. Rub. XXXII.

S'ALCVNO nel nostro Dominio haurà fatto Moneta falsa sia condennato ad essere impiccato alle Forche in modo ch'ei mora, ò sia nelle forze del Giudice, ò in sua contumacia non u'essendo, & oltra di cio i Beni di quello siano confiscati, come s'è detto nell'Homicida.

¶ Nella medesima pena incorrano tutti i Partecipi, & Compagni di tal Delitto.

¶ Chiunque spenderà scientemente Monete false ascendenti sino alla somma di Soldi XL. ò presso d'alcuno si troueranno Monete false ascendenti à detta somma, sia condennato in Lir. C. & nella pena d'essergli tagliata la mano destra, & il Naso, à cio sia trà gli altri conosciuto.

¶ Eccetto s'esso Spenditor di tal Moneta non fosse partecipe, ò Compagno del Facitore di tali false Monete, perch' in tal caso uogliamo esso Spenditore sia punito di quella pena, che di sopra habbiamo disposto ne i Facitori, cio è della Forca, & della Confiscatione de i Beni.

¶ Et uogliamo cio proceda, se ben tal false Monete spese, ò troua te come di sopra fossero fatte, & battute fuori del nostro Dominio:

¶ Ma; s'alcuno haurà speso scientemente tali Monete, ò appresso d'alcuno seranno trouate in minor somma di Soldi XL. & in maggior di soldi X X. sia condennato in Lir. L.

¶ Se serà spesa, ò trouata come di sopra Moneta falsa di minor somma di Soldi. X X. sia condennato in Lir. X.

¶ S'alcuno haurà tosate le Monete nel nostro Dominio, gli sia tagliata la man destra, & sia condennato in Lir. L.

¶ Nella medesima pena incorrano Coloro, che l'hauranno tosate fuori del nostro Dominio, & poi le Spendessero in esso nostro Dominio.

¶ Et non sol sia punito come di sopra Chiunque farà, ò Spenderà, ò toserà Monete, come di sopra, ma Chiunque anchora le fa-

rà fare, ò battere, ò ſpendere, ò toſare:

¶ Et queſto Statuto habbia luogo in qualunque modo Moneta alcuna ſerà danneggiata d'alcuno.

De i falſi Teſtimoni, & Inſtromenti, & della pena di Coloro, che li producano, & uſano. Rub. XXXIII.

QVALVNQVE Perſona haurà teſtimoniato falſamente nella Cauſa criminale, ſe per tal Delitto s'haueſſe à imporre pena corporale, ſia punito di quella pena medeſima, della quale ſi punirebbe Colui, contra cui hà teſtificato, s'egli foſſe colpeuole, & in Lir. L. s'oltra la pena corporale alcuna pena pecuniaria non s'imponeſſe.

¶ Se per l'imputato Delitto non s'haueſſe à imporre pena corporale, eſſo Teſtimone ſia condennato nella pena d'eſſergli tagliata la mano deſtra, & in Lir. L. d'applicarſi al Fiſco.

¶ Parimente Chiunque Teſtificherà il falſo nella Cauſa ciuile, ſia condennato in pena d'eſſergli tagliata la mano deſtra, & in Lire L.

¶ Chiunque farà alcuno Inſtromento falſo ſia condennato in pena d'eſſergli tagliata la mano deſtra, & in Lir. CC. & poi ſia bandito in perpetuo, & per ſempre dal noſtro Dominio, & per ſempre ſia infame in modo che da tale infamia à niuno modo ſi poſſa far Gratia, ne eſſer riſtituito alla ſua primiera conditione, ma ſia ſempre infame ancho non oſtante qualunque Gratia, ò Riſtitutione, & in niuno tempo poſſa eſſer rogato d'alcuno Inſtromento, ma non ſia più Notaro, ne ſia hauuto per Notaro.

¶ Qualunque Perſona, ch'in qualche Cauſa ſcientemente haurà prodotto ò falſo Teſtimone, ò alcuno falſo Inſtromento, perda la Cauſa, & Lite:

¶ Et; ſe la Cauſa ſerà criminale, ſia tenuto à quella pena, nella quale uerrebbe condennato l'Incolpato, s'il Delitto imputato foſſe uero:

¶ Se la Cauſa foſſe ciuile, ſia tenuto à dare altrottanto all'Auerſario, quanto importa la Cauſa, & ancho ſia condennato in Lir. C. d'eſſere applicate al Fiſco.

¶ Et il Producente s'intenda ſcientemente hauer prodotto il Teſtimone, ò Inſtromento, s'interrogato eſſo, s'egli uuole uſare, & preualerſi de detto Teſtimone, ò Inſtromento, haurà riſpoſto che si, li uuole uſare:

¶ Eccetto s'eſſo manifeſtamente non haurà prouato il contrario di non eſſere in colpa, ò ſcienza alcuna.

Della pena dell'Adulterio, Stupro, Inceſto, ò Sodomia. Rub. XXXIIII.

S'ALCVNO haurà commeſſo Adulterio con Donna maritata, ſia condennato in Lir. C. d'applicarſi al Fiſco, & la Donna perda la Dote, la quale ſia ſempre del Marito, & de gli Heredi ſuoi: & ad eſſa Donna ſiano tagliati i panni in modo, che le ſi ſcuoprano le parti uergognoſe, & ſia menata per luoghi publichi, accio ſia perpetuamente infame.

¶ Chi commetterà lo Stupro con una Vergine, ſia condennato in L. C. d'applicarſi per la metà al Fiſco, per l'altra metà alla Vergine ſtuprata, accio che ſi poſſa maritare; & ancho più & meno ſecondo parerà al Giudice atteſa la qualità delle Perſone.

¶ Se lo Stupro ſerà ſtato fatto con una Vidua, ò altra Donna di uita honeſta, lo Stupratore ſia condennato in Lir. XXV. d'applicarſi al Fiſco.

¶ Se con una Fanteſca, & Maſſara, ò altra Donna di uita uile, & baſſa conditione (eccetto ſe non ſia Meretrice) ſia condennato in Lir. X.

¶ Ne i predetti caſi à modo ueruno non ſi poſſa procedere per Inquiſitione, ma ſol per uia d'Accuſatione.

¶ Ma; s'in alcuno de i caſi predetti u'interuerrà Violenza, ancho-ra che non ſegua l'effetto, ma ſol l'affetto, eſſo Violatore ſia punito nel perdimento della Teſta naturale in modo, ch'ei muora: Et in queſto caſo, & ne gli altri ſeguenti ſi poſſa, & debbia procedere per uia d'Inquiſitione.

¶ Chiunque haurà conoſciuta carnalmente una Suora conſecrata, ò profeſſa, ò l'haurà iſtratta del Monoſtero, ſia condennato nella pena della Teſta in modo, ch'ei muora.

¶ Della medeſima pena capitale ſia punito Colui, c'haurà commeſſo Inceſto con la Madre, ò Sorella, ò Figliuola.

¶ Ma; chi l'haurà commeſſo con alcune altre delle Donne à ſe congiunte ſino al quarto Grado incluſiuamente (numerando il Grado ſecondo la Ragion canonica) ſia condennato in Lir. C. d'applicarſi al Fiſco, & in tre tratti di Corda.

¶ Colui; c'haurà commeſſo Sodomia ò con Maſchio, ò con Femina, ſia punito col fuoco, & coſi abbruſciato:

¶ Et la Perſona patiente di tal Sodomia; ſe ſerà maggiore d'anni XIIII. & minor d'anni XVIII. publicamente ſia ſcoppata, s'ella ſerà maggiore d'anni XVIII. ſia abbruſciata, come s'è detto nell'Agente Sodomita.

¶ Nelle pene ſopradette i Partecipi, & Compagni, & Chiunque

haurà dato aiuto à commettere tali Delitti, medesimamente rispettiuamente incorrano.

Della pena de i Roffiani. Rub. XXXV.

VTILISSIMA cosa è à gastigar Coloro, per mezo de quali spesso occorrono de gli Adulteri, de gli Stupri, & Incesti, che forse non occorrerebbero, ò non cosi spesso. Per tanto Chiunque farà il Roffiano, ò Roffiana, ò tenterà indurre alcuna Donna all'Adolterio, ò Stupro, ò Incesto, ò siano seguiti, ò non seguiti tai Delitti, sia punito in Lir. L. d'applicarsi per la metà al Fisco, per l'altra metà al maritare pouere Dongelle, & honeste:

¶ Et; se detta pena non serà pagata in Termine di VIII. Giorni continoui, esso Roffiano, ò Roffiana sia scoppato, & scoppata publicamente su'l Mercato, se cio serà fatto in luogo, doue si faccia Mercato, se nò, in luogo publico, & sia bandito, & bandita per sempre dal nostro Dominio.

¶ Questo s'intende non ui intrauenendo Violenza, ma; s'il Roffianamento hauesse effetto con forza, & Violenza, il Roffiano sia punito nella pena della Testa in modo, ch'ei muora, ò Maschio, ò Femina che si sia:

Della Pena de i Velenatori. Rub. XXXVI.

COLVI; c'haurà attosicato, & cosi ammazzato col Veleno scientemente, & alla pensata alcuna persona, ò ad alcuna persona in alcuno modo haurà dato il Veleno affine d'attosicarla, & ammazzarlo con quel Veleno, anchora che nõ siegua l'effetto, & cosi la Morte, sia condennato nondimeno alla morte delle Forche, & cosi impiccato, & oltra cio i suoi beni siano publicati in quella guisa propria, c'habbiamo determinato nell'Homicidio.

¶ Et cosi uogliamo sia punito, quando non sia stato per lo Velenatore, ch'il Delitto tentato non habbia hauuto effetto, & cosi se bene il Veleno non serà stato mangiato, ò beuuto, ò prese in qualunque altro modo sia stato dato.

¶ Et della medesima pena siano puniti i Partecipi, & Compagni, & chi à far cio haurà dato aiuto cooperatiuo, ò commissione.

Della pena del Turbatore, ò Molestante nella Possessione. Rub. XXXVII.

S'ALCVNO da se, ò per mezo d'altra turberà, ò molesterà alcuna Persona, ò Vniuersità nella Possessione, ò quasi d'alcuna

cosa

cosa immobile, ò d'alcune ragioni inherenti ad alcuna cosa immobile, subito incorra nella pena di Lir. XXV. d'applicarsi al Fisco.

¶ Se serà di cosa mobile, incorra subito nella pena di Lir. X. d'applicarsi come di sopra; & nell'uno caso, & l'altro il Turbatore, & Molestante possa esser punito più, & meno secondo parerà al Giudice considerata la cosa, & la qualità della Turbatione, & Molestatione.

¶ Et oltra cio il Delinquente perda ogni ragione, ch'egli hauesse in detta cosa, ò Possessione, ò quasi, & sia tenuto ad ogni danno, & interesso della Parte turbata, & alla ristitutione de frutti raccolti, & che s'haurebbono potuto raccogliere; & di più à dar Sicurtà che per l'auenire ne per se, ne per altrui turberà, ò molesterà, & cosi cesserà molestare.

¶ Et nel medesimo modo si proceda, & con le medesime pene, & circonstanze dette di sopra contra Colui, c'haurà minacciato ad alcuno Padrone, ò Lauoratore, ò ad alcuno della sua Famiglia, dicendo loro, che non ardiscano lauorare la tal cosa stabile, ò habitarui, ò tenere, ò possedere la tal cosa stabile, ò mobile, ò simil'altre parole, anchor che allegasse hauerui qualche ragione.

¶ Et in cio si proceda sol ueduta la Verità del fatto, senza Processo, & solo ad instanza della Parte, & non per l'Officio del Giudice.

Della pena di Chi priua, ò spoglia alcuno della sua Possessione. Rub. XXXVIII.

S'ALCVNO ò per se, ò per mezo d'altrui priuerà, ò spoglierà alcuno della Possessione, ò quasi d'alcuna cosa immobile, ò d'alcune ragioni adherenti ad essa cosa immobile, ò de Frutti d'essa Possessione, ò quasi subito incorra nella pena di Lir. L. di applicarsi al Fisco:

¶ Et di più perda ogni ragione, che ui hauesse, & sia tenuto alla ristitutione d'essa Possessione, ò cosa, & à i Frutti raccolti, ò che s'haurebbono potuto raccogliere, & à i Danni, & Interessi della Parte, & à dar Sicurtà di non molestar per l'auenire il Possessore, ò quasi in detta cosa.

¶ Et in questi casi si proceda sol ueduta la uerità del fatto, & come habbiamo detto nel Turbatore della Possessione altrui, eccetto ch'ancho il Giudice in questo caso possa procedere, & debbia secondo l'officio suo, & per Inquisitione.

Della pena di chi getterà aqua, ò ſporcitia di Caſa nei luoghi publici. Rub. XXXIX.

S'ALCVNO getterà aqua, urina, ò qualunque ſporcitia di Caſa della ſua Habitatione nelle Strade, ò luoghi publiche, & publichi di Giorno, ſiano puniti gli Habitatori d'eſſa Caſa in Soldi X. non facendo danno alcuno, & per ciaſcuna uolta;

¶ Ma; ſe per tal coſa gettata alcuno uiandante, ò che paſſi per tal luogo haurà patito alcuno danno, il principale d'eſſa Caſa ſiano punito in Soldi XXV. per colui c'haura gettata detta coſa, & all'emendatione del danno nel doppio à chi l'haurà patito; & la pena pecuniaria s'applichi per la metà al Fiſco, & per l'altra all'Accuſatore; & in cio ſi proceda di man reggia ſenza figura di Giudicio.

Della pena di Colui, che muoue, ò lieua i Termini, & Confini. Rub. XL.

ORDINIAMO che niuna Perſona ardiſca per ſe, ò per altrui muouere, ò leuare, ò in alcun modo guaſtare, ò torre uia alcuno Termine, Confine, ò alcuno ſegno poſto per Confine trà Perſone publiche, ò priuate ſotto la pena di Lir. L. d'applicar ſi per la metà al Fiſco, & per un quarto alla Parte leſa, & per l'altro quarto all'Accuſatore, & Dinonciatore, & ciaſcuno poſſa eſſere Accuſatore, ò Dinonciatore:

¶ Et poi che ſerà chiaro, chi haurà moſſo, ò leuato uia il Termine, il Giudice poſſa etiandio di fatto fare, & ſforzare il Delinquente à riponere, ò far riponere il Termine nel ſuo ſtato primiero.

De i Camini, e Fuocolari: Rub. XLI.

NIVNO poſſa tenere Fuoco in Caſa ſua propria, o tolta ad Affitto, ò à Liuello, ò à qual'altro modo ſi uoglia, s'ella ſerà contigua, & adherente ad alcuno, ò ad altre Caſe; s'egli non haurà il Fuocolare, & Camino, doue uorrà far fuoco, ſotto pena di Lir. V. per qualunque uolta ſerà contrafatto.

¶ Et il Podeſtà poſſa, & debbia ſforzar realmente, & perſonalmente, come gli parerà, à douer fare il Camino, & Fuocolare, s'in luogo alcuno di detta Caſa ſi uorrà tener fuoco, altramente non ſi poſſa ſotto la pena predetta.

Della Pena di chi giura il falso. Rub. XLII.

QVALVNQVE Persona, ch'auante il Giudice in Giudicio haurà giurato alcuna cosa esser stata, ò non esser stata, & cosi haurà negato, ò affirmato col Giuramento dato, ò dal la Parte, ò dal Giudice, & apertamente constarà hauer giurato il falso, subito incorra nella pena di Lir. XXV. & tre tratti di Corda, & in tutto sia infame; & oltra di cio sia obligato ad ogni Danno, & Interesso della Parte auersa, & lesa.

¶ Ciascuno, che giura il falso, qualunque uolta il Giudice esseguendo qualche cosa appartenente al suo Officio gli darà il Giuramento, incorra nella medesima pena sopra detta.

¶ Dichiarando questo Statuto non hauer luogo nel Giuramento, che si dà, ò piglia per cagione di Calunnia.

Dello scacciar le Meretrici, & Roffiani della Vicinanza. Rub. XLIII.

A' Conseruatione della publica honestà ordiniamo che; se ui serà alcuna Femina, la quale dishonestamente uiua publicamente hauendo affare con più persone, possa & debbia ad instanza de i Vicini esser scacciata di quella Vicinanza.

¶ Et di cio si stia al detto di due Persone degne di fede:

¶ Il Giudice sia obligato, tutte le uolte sarà ricercato, & gli constarà cio esser uero, scacciar quelle sotto pena di Lir. X. d'applicarsi al Fisco, se cio non osseruarà.

¶ Parimente il Giudice sia tenuto sotto la medesima pena, & ad instanza de i Vicini come di sopra scacciare i Roffiani, & qualunque persona, che commetta Roffianamento.

Della pena di Chi occupa, ò astringe alcuna strada, ò altri luoghi publichi. Rub. XLIIII.

NIVNO occupi, serri, ò astringa alcuna uia publica, ò uicinale, ò altri luoghi publichi, ne tenga occupati, chiusi, ò serrati sotto pena di Lir. V. d'applicarsi al Fisco:

¶ Nella qual pena il Delinquente subito incorra senza altra Condennatione, & nondimeno sia sforzato ridurre la cosa nel suo stato primiero:

¶ Et i Massari, Sindici, ò Giudici eletti del Commune d'essi luoghi siano tenuti frà Termine di VIII. Di dal Di che serà stato contrafatto dinonciar tutto cio al Giudice sotto pena di Lir. III.

per qualunque uolta, che cio non osseruerannno:

¶ Et parimente sotto la medesima pena essi Officiali debbiano instare, ch'il tale, c'haurà occupato, ò serrato, ò astretto, sia sforzato rimuouere, ridurre, ò far ridurre la cosa nel suo primo essere.

¶ Il Giudice à far fare tal cose sia tenuto in Termine di VIII. Di continoui, dapoi che gli constarà essersi contrafatto, sotto pena di Lir. X d'applicarsi al Fisco senza alcuna rimissione, nella quale subito incorra.

¶ Et à dinonciare queste cose ancho sia ammesso ciascuno del Popolo, essendo cio cosa, ch'appartiene al publico Interesso.

Della pena del Venditore, o Locatore della medesima cosa à due. Rub. XLV.

QVALVNQVE Persona, laquale la medesima cosa haurà uenduta, permutata, ò data in pagamento in diuerso tempo, affittata per lo medesimo tempo à due, ò più Persone, se la cosa serà mobile, subito incorra nella pena di Lir. IIII. se serà immobile, nella pena di Lir. XXV. d'applicarsi nell'uno, & l'altro caso per la metà al Fisco, per l'altra metà al primo Compratore, ò Conduttore, ò Creditore, à cui serà stata data in pagamento prima.

¶ Nondimeno il primo Contratto di Venditione, Permutatione, ò Locatione, ò Datione in pagamento uaglia, & il secondo, ò qualunque altro seguente subito non uaglia, ne tenga, ne sia d'alcuno momento, & ualore; anchora che nel secondo, ò altro seguente fosse stata consignata, ò data la cosa, ò Possessione ò Tenuta di quella per Atto uero, ò finto; & il primo Contrahente sia preferito, & antiposto al secondo, ò altro seguente.

¶ Queste cose habbiano luogo, s'il Venditore, Locatore, ò altro come di sopra (se ad essi cio si possa accommodare) haurà hauuto il prezzo, ò mercede, ò la maggior parte di quello, ò quella dal primier Compratore, ò Conduttore, ò altri come di sopra, ò, pendendo il Termine trà le parti accordato à pagare, l'haurà uenduto ad altri, ò (non u'essendo Termine alcuno) frà un Mese dopo il primo Contratto compiuto l'haurà uenduto altrui.

¶ Ma; dopo il Termine accordato trà le parti à pagare, ò; non u'essendo Termine, dopo un Mese, s'il prezzo non serà stato pagato, ò offerto, la cosa si possa senza pena esser uenduta, locata, permutata, & data in pagamento ad altra persona, & esso ultimo Contratto in questi casi uaglia, & tenga.

¶ Et tutto questo habbia luogo anchora in Colui, che prima hab

bia la medesima cosa permutata,& poi la uenda,ò lochi ad un'altro, ò l'haurà prima uenduta ad uno, & poi ad un'altro la dia in pagamento, & cosi all'incontro; Et in Colui, c'haurà il medesimo Debitore delegato à più Persone.

¶ Et questo Statuto proceda nella Delegatione, & nella Dationе in pagamento, se Colui, à cui serà delegato, ò dato in pagamento, non haurà usato le Subhastationi, & Incanti, come s'è ordinato nello Statuto ciuile, ma hauendole fatte nõ possa esser molestato d'alcuna Persona, à cui prima ancho fosse data detta cosa in pagamento, ò delegata.

Della pena de i Ricettatori de i Banditi. Rub. XLVI.

A'Persecutione de i maluaggi Delinquenti ordiniamo che niuna Persona di qualunque conditione esser si uoglia, anchora che fosse Agnata, ò Consanguigna, ardisca, ò presuma tenere, dar ricapito, ò ricettare in Casa della sua Habitatione, ò far tenere, dar ricapito, ò ricettare nel nostro Dominio alcuno Bandito, ò Condennato in pena corporale, ne à quello dare aiuto, ò fauore di stare, andare, ò passare per alcuno luogo del nostro Dominio in modo alcuno sotto pena di Lir. C. & di Bando per X. Anni per qualunque Bandito ricettato, & come di sopra: nella quale pena tal Persona s'intenda essere incorsa subito d'applicarsi per un terzo all'Accusatore, per lo restante alla Camera nostra.

¶ Ma; Chi darà ricapito, ò fauore, come di sopra ad alcuno Condennato di pena pecuniaria, il quale se ne sia fuggito dal nostro Dominio, accio non possa esser sforzato à pagare la Condennatione, se la Condennatione ascendesse à Lir. C. ò più, esso Ricettatore, ò Chi darà aiuto, ò fauore, incorra nella pena di Lire, XXV. subito.

¶ Se la Condennatione serà di minor quantità di Lir. C. & maggior di Lir. L. ò di Lir. L. subito s'intenda esser condennato in Lir. XII. Da Lir. L. in giù, s'intenda condennato come di sopra in Lir. X. d'applicarsi per un terzo al Dinonciante, ò Accusatore, & per lo restante al nostro Fisco.

Della pena delle Barraterie. Rub. XLVII.

NIVNA Persona di qual si uoglia conditione ardisca, ò presuma per se, ò per mezo altrui in alcuno modo corrompere alcuno Giudice ordinario, ò delegato, ò con lui fare, ò com-

mettere alcuna Barrateria sotto pena di Lir. L. d'applicarsi al Fisco, & subito s'intenda caduta dalla sua Causa.

¶ Et il Giudice, il quale s'haurà lasciato corrompere, ò haurà fatto Barrateria, sia condennato nel tempo del suo Sindicato in Lire L. d'applicarsi al Fisco.

¶ Il Giudice s'intenda esser corrotto, se serà prouato esso Giudice hauere accettato ò innanzi la Sentenza, ò dopo alcuna quantità de Denari, ò qualche cosa notabile di maggior prezzo di quel, che gli è conceduto torre per sue sportole, ò salario da i nostri Statuti.

¶ Colui, che l'haurà corrotto, sia ammesso, & accettato à potere accusare senza tema d'alcuna pena esso Giudice nel tempo del Sindicato:

¶ Et contra esso Giudice si stia, & creda al Detto d'un Testimone maggior d'ogni Eccettione col Giuramēto dell'Accusatore:

¶ Esso Giudice leggittimamente conuinto, & come di sopra sia condennato à douer pagare in tre doppi i Danni, & Interessi alla parte lesa.

Della pena di Chi uieta esser data la Tenuta. Rub. XLVIII.

CHIVNQVE haurà uietato con parole al Messo, ò altro Essecutore della Ragione dar la Tenuta d'alcuna cosa ad alcuno per commissione d'alcuno Giudice essendosi seruato quel, che seruar se debbe per li nostri Statuti, sia condennato in Sol. L. subito fatta la Querela dal Creditore.

¶ Ma; Chi con forza, ò con Arme uieterà al Messo dar la Tenuta come di sopra, sia condennato in maggior pena etiandio nella Persona fino alla Morte iscluſiuamente, secondo parerà al Giudice considerata la qualità del Fatto, & delle Persone.

¶ Se haurà uietato con fatti, ma senz'arme, sia subito condennato in pena di Lir. V. d'applicarsi al Fisco.

¶ Et si creda alla Rilatione del Messo, ò Essecutore della Prohibitione di parole, ò di forza fatta senza arme:

¶ Ma non si creda all'Essecutore, che riferisca esser stato uietato con forza, & con Arme, s'egli non giurerà, & ancho nol prouerà per due della sua Famiglia, & suoi Compagni, ò per un Testimone, che non sia de i Compagni Essecutori d'esso Messo, ò Essecutore, ouero per lo Notaro, che si rogherà della Tenuta.

¶ Et ne i predetti Casi qualunque Padre di Famiglia sia tenuto per ciascuno, che della sua Famiglia ardirà commetter simil prohibitione.

¶ Et

¶ Et perche nel libro delle Cause ciuile habbiamo ordinato quel, che s'hà ad osseruare, quando i Pegni seranno uietati, però à quel ci rimettiamo, il quale uogliamo sia sopplito dal presente Statuto, doue fosse difettiuo, l'una cosa all'altra congruamente riferendo.

Della pena di Chi offende alcuno Officiale. Rub. XLIX.

PER prouedere che qualunque nostro Officiale sia honorato, & gli sia hauuto rispetto, & gli sia ubidito nel suo Officio, ordiniamo che niuna Persona di qual conditione, ò stato si uoglia essere, presuma, ò ardisca contra alcuno Podestà, ò Commissario, ò Notaro del Banco, ò Massaro, ò Capitano del Diuieto, ò Bargello, ò alcuno de suoi Compagni, ò alcuno Messo della Corte della Ragione, ò alcuno Saltaro, ò alcun'altro Officiale deputato à qualche publico Officio in alcuno de nostri Castelli, ò Luogo, ò Villa dire alcune parole ingiuriose, ò minaccieuoli, mentre che tale Officiale fà, essercita, ò esseguisce il suo Officio, ò perch'egli habbia fatto, ò commandato qualche cosa apparteneute al suo Officio, ò minacciargli come di sopra, ò fargli Insulto alcuno sotto pena di Lir. C. d'applicarsi al Fisco, & tre tratti di Corda.

¶ Ne percuotere, ò ferire con spargimento di sangue con arme uietate, ò non uietate sotto pena della Forca in modo ch'egli si muora, s'egli serà nelle forze del Giudice:

¶ Se non si potrà hauer nelle forze, oltra la pena delle Forche subito tutti i suoi Beni s'intendano confiscati:

¶ Ma; s'alcuno come di sopra haurà battuto, ò percosso alcuno predetto Officiale come di sopra senza spargimento di sangue, gli sia tagliata la mano destra, & condennato in Lir. C. d'applicarsi al Fisco, & bandito per X. anni da tutto il nostro Dominio.

¶ Et; tutte le uolte serà trouato, & preso in alcuno luogo del nostro Dominio, sia obligato à pagar Lir. XXV. & nondimeno il Bando procieda per lo detto spatio de i X. anni:

¶ Et accio più si tema, il Padre sia obligato per lo Figliuolo nelle dette pene pecuniarie.

¶ Ma; s'alcuno dirà parole ingiuriose ad alcuno Notaro, ò Procuratore, ò ad altro, il quale in Giudicio à nome d'altrui piatisca, ò gli haurà minacciato, subito s'intenda essere incorso nella pena di Lir. XXV. d'applicarsi al Fisco per li due terzi, & per l'altro terzo al Notaro, ò Procuratore, ò altra Persona ingiuriata, ò minacciata come di sopra.

¶ Et si creda, & dia piena fede al Detto d'esso Ingiuriato, ò minacciato col Detto d'un Testimone idoneo.

¶ Et dette pene ci riserbiamo poter scemare, & accrescere, come à Noi parerà attesa la qualità delle Persone, & del fatto.

Della pena de i Furti. Rub. L.

S'ALCVNO haurà robato, & commesso furto in alcuno luogo del Dominio nostro di cosa, che uaglia più di Lir. X. per lo primo, & unico Furto sol sia condennato in Lir. XXV. Et non hauendo il modo di pagare sia condennato in due tratti di Corda.

¶ Se ualerà Lir. X. ò meno, ò habbia il modo di pagare, ò non l'habbia, sia punito secondo parerà al Giudice.

¶ S'esso primo Furto, & unico passerà Lir. XXV. & non passi Lir. L. il Ladro sia condennato alle Forche, & cosi impiccato in modo, che muora: Eccetto se per qualche giusta cagione, ò attesa la qualità della Persona altramente non parerà al Giudice, il quale in tal caso possa punire, & condennar il Ladro nella Persona più piaceuolmente, & con più misericordia.

¶ S'il Furto passerà la somma di Lir. L. il Ladro ad ogni modo s'impicchi, come di sopra.

¶ Per lo secondo Furto, il quale ecceda il ualor di Lir. X. ma non ecceda il ualor di Lir. XXV. sia scoppato, ò fustigato per li luoghi puglichi del Luogo, & nel Giorno del Mercato, se ui si farà Mercato.

¶ Ma; se non serà se non di Lir. X. ò non passerà, il Ladro sia condennato in Lir. XXV. hauendo il modo à pagare, non l'hauendo, sia condennato in tre tratti di Corda.

¶ Et in questo caso, & nel primo il Giudice nella Condennatione assegni al Dilinquente Termine competente à douer pagar tal pecuniaria pena, & passato detto Termine, & non pagata detta pena, si esseguisca contra l'Inquisito, & Condennato la detta pena corporale.

¶ Dichiarando procedere questa pena del secondo Furto, quando il secõdo Furto comulato col primo passerà il ualor predetto.

¶ Chi haurà commessi tre Furti, i quali comulati, & messi insieme passino il ualor di Lir. X. & non il ualor di Lir. L. in tutto si osserui quel, che di sopra è determinato nell'unico Furto, ch'eccede il ualor di Lir. XXV. & non di Lir. L.

¶ Quando i tre Furti comulati insieme non arriuassero alla somma delle Lir. X. il Ladro sia scoppato, & ancho punito in danari secondo

ri secondo parerà al Giudice.

¶ Ma; s'i detti tre Furti passino Lir. L. il Ladro sia condennato ad ogni modo alla pena della Forca, & impiccato in modo, che esso muora.

¶ Nel comulare i Furti si compensino, & comprendino ancho quei Furti, che sono commessi fuor del nostro Dominio, & se ben d'alcuno di quei il Delinquente fosse stato condennato, ò non condennato.

¶ Intendendo Noi però che nella comulatione de i due, ò dei tre Furti non si ponga il Furto, che non passa il ualor de X. soldi.

¶ S'essi Furti, ò alcuno d'essi serà stato commesso fuor del nostro Dominio, s'il Ladro serà stato trouato in alcuno luogo d'esso nostro Dominio, & serà stato fatta Querela, ò Instanza da Colui, che gli serà stato robato, che gli si proceda contra, possa essere punito dal Giudice secondo le pene ordinate di sopra.

¶ Et in tutti i casi sopradetti sempre il Ladro s'intenda condennato alla ristitutione delle cose tolte, se ui seranno, ò; non u'essendo, al ualore di quelle alla Parte robata, se bene il Giudice ciò non isprimesse nella Condennatione.

¶ Qualunque Persona, che darà aiuto, ò fauore cooperatiuo in detto Furto, sia punita delle medesime pene sopradette:

¶ Et generalmente disponiamo; ch'in tutti i Delitti, & Malefici, de quai si fà mentione in questi Statuti ciuili, criminali, & misti, & ch'occorrerà farsi per l'auenire in Gride alcune fatte ò à nostro nome, ò de nostri Officiali, i Mandatori de tai Delitti, & Malefici, & Chiunque darà cooperatiuo, & immediato conseglio, fauore, ò aiuto, siano puniti della medesima pena, che si troua, ò trouerà imposta à i principali Delinquenti.

¶ Et similmente sia punito Colui, c'haurà accettato spontaneamente, & scientemente il Ladro nella sua Habitatione con le cose robate, & non dinoncierà il Furto al Giudice.

¶ Et nel presente Statuto non siano compresi quei, che commettono i Furti domestichi, ma in quei casi s'osserui quel, c'habbiamo ordinato nel secondo Libro de i presenti Statuti nella Rub. Delle cose portate uia da gli Attinenti.

Delle Terre, che s'hanno à porre all'Estimo. Rub: LI.

ORDINIAMO che qualunque Persona, che per l'auenire acquisterà alcune Terre in qualunque modo ò per Donatione, ò Lassato, ò Heredità, ò per qualunque altro Titolo, sia obligata frà Termine d'un Mese dal Di, che l'haurà acquistate,

farle porre, & ſcriuerle ſu'l Libro dell'Eſtimo alla poſta, ò Eſtimo ſuo ſotto pena del quarto della ualuta d'eſſe Terre.

¶ Nella qual pena il Contrafaciente ſubito incorra ſenz'altra Sentenza, ò Dichiaratione d'applicarſi per li due terzi al Fiſco, & per l'altro terzo all'Accuſatore.

¶ Et oltra cio il Contrafaciente ſia obligato ad ogni Danno, & Intereſſo di ciaſcuna altra Perſona, c'haurà patito per l'indugio di non eſſer ſtate meſſe all'Eſtimo dette Terre, come di ſopra.

Della Pena di Chi domanda il Debito pagato, ò ſodisfatto. Rub. LII.

CHIVNQVE da ſe, ò per mezo d'alcuno ſuo leggittimo Procuratore haurà domandato in Giudicio dal ſuo Debitor il Debito d'alcuna quantità, Spetie, ò Genere, & gli ſia oppoſto, ch'egli ſia ſtato pagato, ò ſodisfatto, & eſſo nieghi cio eſſere ſtato fatto, prouando il Debitor hauerlo ſodisfatto, ò pagato al meno con due Teſtimoni, ò per uia d'Inſtromenti, ſubito ſenz'altro eſſo Creditor s'intenda condennato ad eſſo Debitore pretenſo in altrottanta ſomma, quanta importaua il Debito domandato, & nelle ſpeſe fatte in detta Cauſa;

¶ Et oltra cio eſſo Creditor pretenſo s'intenda eſſer incorſo nella pena di Lir. XXV. d'applicarſi al noſtro Fiſco.

¶ Dichiarando ch'il preſente Statuto non habbia luogo in quelle Perſone, che poteſſero pretendere giuſta ignoranza della ſodisfattione, ò pagamento fatto.

Del non contrahere Matrimonio ſenza il Conſenſo dell'Aſcendente, ò Fratello maggiore. Rub. LIII.

NIVNA Perſona ardiſca, ò preſuma contrahere Matrimonio con parole del preſente con alcuna Donna non Vidua, ò minor d'anni XVIII. ſenza l'hauer prima ricercato, & hauuto il Conſenſo, & uolontà del Padre, ſe ui ſerà, ò dell'Auolo, ò Proauolo paterni, ò del Fratello maggiore, ſe più n'haurà, ò non n'hauendo, del Fratello, ſe n'haurà ſolo uno maggiore.

¶ Et; ſe ſerà contrafatto al preſente Statuto, il Contrahente tal Matrimonio, & detta Donna ſocceduto effettualmente il Matrimonio non ſiano uditi, ne poſſano à patto alcuno domandar Dote alcuna, ma ſolamente eſſa Donna poſſa domandare la metà della Leggittima, la quale le toccarebbe ne i Beni del Padre, Auolo, ò Proauolo dopo la lor morte.

¶ La qual metà di Leggittima al presente, senza aspettar la morte di Colui, che la douea dotare, possa conseguire, & del restante sia in tutto iscluſa, & priuata perpetuamente.

¶ Et; s'il Fratello ò alcuno de i sopradetti (eccetto il Padre, il qual le non uogliamo sia astretto à ciò) interpellato à consentire non uorrà ne consentire, ne allegare alcuna giusta cagione, per la qual le non uoglia consentire, non habbia luogo il presente Statuto, anzi s'intenda quel tale hauer consentito.

¶ Lasciamo però in arbitrio del Giudice à considerare, & giudicare (allegando l'Interpellato alcuna cagione del suo non consentire) s'essa cagione è giusta, & conueneuole, & da essere accettata.

¶ Appresso disponiamo che s'alcuna Dongiella dopo la morte del Padre, Auolo, ò Proauolo paterno resterà, & poi peruenga, & passi il tempo de i XVIII. Anni di sua Età, che non sia stata maritata dal Fratello, ò Fratelli, à cui s'appartenerà dotarla, allhora essa Donna non soggiaccia in modo alcuno alla pena sopradetta del presente Statuto, anzi possa conseguire il doppio di quel, in che douea hauer la sua Dote ne i Beni de gli Ascendenti.

¶ Questo intendendo procedere, quando il Fratello, ch'è tenuto à dotar detta Donna, non mostrerà d'hauer fatta la possibile diligenza per maritar detta Donna.

¶ La quale diligenza uogliamo si possa prouare per mezo de Parenti, & Amici, ò altramente secondo l'Arbitrio del Giudice; & come per essempio, se fossero occorsi molti Partiti di maritarla, ma non conueneuoli alla conditione d'essa Donna: ò altra cosa simigliante.

¶ Et similmente habbia luogo quando il Fratello, che serà tenuto ciò fare, serà maggiore d'Anni XX. di sua Età, ma; se fosse minor, non sia astretto à far questa diligenza, ne à dare la Dote doplicata, ma essa Donna si possa maritar passati i detti Anni XVIII. come meglio le parerà.

IL FINE DEL TERZO.

LIBRO.

DE GLI STATVTI
DI SASSVOLO, E DI TVTTO IL DOMINIO DELL'ILL. S. HERCOLE PIO, ET SVOI SOCCESSORI. LIBRO QVARTO.

DELL'ELETTIONE DE I SALTARI, ET Massari, che saranno in uece di Saltaro. Rub. I.



ECITA cosa non serebbe, che; poi c'habbiamo proueduto alle cose ciuili, & criminali, tralasciassimo il prouedere alle cose rusticali, & à i Danni, che si fanno nella Campagna, la onde à ciò uenendo Noi commettiamo à ciascuno nostro Podestà, ch'ogn'Anno debbia procurare che ciascuno Commune, il quale si troui sotto la sua Giuriditione, per tutto il Mese di Decembre fino ancho à i IIII. Giorni del Mese seguente habbia eletto uno Saltaro, ò Camparo di buona conditione, & fama, con i debiti, & usati Salarij, & emolumenti sotto pena di Lir. V. per qualunque Commune, che contrafarà.

¶ La quale Elettione sia fatta ò per Imbossolatione con mettere nel Bossolo ogn'Huomo di detto Luogo atto à tale Officio, & ogn'Anno cauarne uno, & rimettendouene, quando per qualunque cagione n'andasse mancando, ò in qualunque altro modo, che più piacerà à detti Communi.

¶ Concedendo anchora Licenza à qualunque Commune, che non uolendo tenere, & cosi eleggere Saltaro alcuno per minor sua spesa, possa hauere il suo Massaro, il quale faccia ancho l'Officio del Saltaro.

¶ Il Saltaro eletto; auanti commenci essercitare l'Officio, sia tenuto uenire dal Podestà del Luogo, & dar Sicurtà idonea di douer pagar tutto ciò, che serà condennato per occasione dell'Officio suo, & durante quello di non si douer partire del Luogo, ò Villa, doue serà eletto per Saltaro; Et oltra cio sia tenuto giurare nelle mani del Giudice di douere fare, & essercitare fedelmente, & diligentemente il suo Officio, rimettendo in Arbitrio del Giudice à torre, ò rimetter detta Sicurtà.

¶ Et di tal Sicurtà, & Giuramento il Notaro deputato à i Danni dati ne sia rogato, & gli scriua sù il Libro de i Danni dati.

¶ Dichiarando ch'alcuno non possa essere eletto Saltaro, chi nõ sia maggior d'anni XXV. Et detto Saltaro eletto non possa ri-

cuſare detto Officio, ſe non alleghi alcuno giuſto impedimento, il quale laſſiamo in arbitrio del Giudice; & debbia eſſer sforzato con tutti i modi, che parerà al Giudice con mano reggia ad accettare, & fare tale Officio.

¶ Et; quando il detto Luogo, Villa, ò Commune nel detto tempo non haueſſe eletto il Saltaro, eſſo Giudice poſſa, & debbia eleggerlo ſotto pena di Lir. X. d'eſſere applicate al Fiſco.

Dell'Officio del Saltaro. Rub. II.

QVALVNQVE Saltaro ſia obligato le Chieſure, Terre, Vigne, Orti, Prati, Biade d'ogni ſorte, Arbori, & ogni Frutto delle Terre poſte ſotto il ſuo Commune, & ſotto la ſua Guarda diligentemente il Giorno, & la Notte guardare, cuſtodire, & ſaluare, ò ſiano i Padroni habitanti, ò nò, Sudditi, ò Foreſtieri, & di qualunque ſorte.

¶ Et; ſe ſerà dato Danno, ſia tenuto cercare, inueſtigare, & trouare (per quanto egli potrà) il Dannatore: & non accuſar per ſoſpittione di Vicinanza.

¶ Et; ſe ſeranno ſtati più Dannatori, ſia tenuto tutti quei dinonciare, accio ch'uno non ſia sforzato à pagare il Danno per l'altro, &; ſe farà altramente, ſubito incorra nella pena di Sol. X. per qualunque uolta d'applicarſi per la metà à quella Perſona ſol dinonciata, & accuſata, & per l'altra metà al Fiſco.

¶ Il Saltaro ſia tenuto ogni Settimana una uolta andare dal Notaro de i Dãni dati, & uedere tutte l'Accuſationi, che gli ſarãno ſtate date, & frà VIII. Di continoui proſſimi ſeguenti debbia ottimamente informarſi, & cercare i Dannatori, & quei in uece ſua ſecondo la ſua Conſcienza, & per la uerità più, che puo, far ſcriuere, & dinonciare, altramente paſſata la Settimana da una uolta all'altra, ch'eſſo Saltaro non ſia andato à uedere l'Accuſationi dategli, ò uedutele poi nel Termine de i detti VIII. Di non haurà accuſato, ò meſſo alcuno in ſuo luogo, eſſo ſia hauuto per condennato, & ſia tenuto all'Emendatione del Danno, & alla pena d'eſſe Condennationi pecuniarie: Et contra lui s'habbia la medeſima Eſſecutione, che s'hà contra qualunque altro Accuſato, & Condennato.

¶ Et; accio ſi poſſa uedere la diligenza del Saltaro, il Notaro ſia obligato ſcriuere & quando il Saltaro uiene à ueder le Condennationi, & quando ò dinoncia, ò mette altri in ſuo luogo.

¶ Quando anchora il Saltaro haurà meſſo in ſuo luogo alcuna Perſona, la quale poi leggittimamente, & ſecondo i noſtri Statuti,

tuti, come si dirà, habbia fatte le sue Difese, & sia stato assoluta, esso Saltaro s'intenda condennato all'Emendatione del Danno dato, & à pagar le spese, c'haurà fatto la Persona in uece sua posta per difendersi.

¶ Appresso; se si trouerà, ch'il Saltaro à bello studio, scientemente, & à posta non habbia uoluto accusare, ò dinonciare, ò porre in suo luogo il uero Dannatore, ma altra persona, all'hora subito sia tenuto à rifar le spese, & il Danno al Dannificato, & oltra di cio incorra nella pena di Soldi XX. d'applicarsi all'Accusato, ò posto in suo luogo per la metà, per l'altra metà al Fisco, & sia priuato dell'Officio della Saltaria, & mai più non possa essere eletto ad alcuno Officio del Commune.

¶ Dichiariamo anchora ch'il Saltaro sia tenuto à douer dinonciare, & accusare il Dannatore, quando esso personalmente l'haurà trouato frà Termine di IIII. Di, dal Di, c'haurà saputo, chi habbia dato il Danno, sotto pena di emendare il Danno, & pagar la Condennatione, che uerrebbe per detto Danno; & cio s'intenda, quando esso Saltaro di gia non fosse stato accusato da Colui, che fosse stato danneggiato.

¶ Oltra di ciò qualunque Saltaro sia tenuto ogni Settimana di VIII. Di in VIII. Di andar dal Notaro de Danni dati, & da esso torre la Lista de gli Accusati tanto d'altra persona, quanto da esso Saltaro, ò posti in suo luogo, & nel primo Giorno dominicale prossimo seguente subito dopo la celebratione della Messa publicare, ò fare publicare essi Accusati alla Chiesa principale del Commune denonciando loro, che frà VIII. Di utili dal Di della Rilatione d'essa Publicatione, ò Citatione debbiano esser comparsi à far le loro Difese dalle dette Accuse date loro, altramente seranno hauuti per condennati.

¶ Et tal Publicatione uogliamo sia hauuta per leggittima Citatione alla Difesa, & Condennatione.

¶ Vogliamo bene che nella Terra di Sassuolo non si faccia tal Publicatione alla Messa, ma si faccia alla Renghiera, ò in quel luogo, doue si sogliano far le Gride.

¶ Fatta tal Publicatione esso Saltaro al più tosto che può, sia tenuto far la Rilatione di detta Citatione, ò Publicatione.

¶ Et ad esso Saltaro si creda in tutte le cose sopradette col suo Giuramento, se non serà prouato il Contrario.

¶ Commettendo al Notaro che sotto pena di Lir. III. d'applicarsi al Fisco ogni fiata, che contrafarà, sia obligato dare al detto Saltaro la Lista de gli Accusati, quando il Saltaro la uerrà à torre.

Dell'Elettione, & Officio de gli Eſtimatori. Rub. III.

ORDINIAMO anchora che qualunque noſtro Podeſtà debbia in quel modo, & in quel tempo che s'eleggono i Saltari, parimente fare eleggere da i medeſimi luoghi, ò Communi ſotto le medeſime pene, che ſi ſono dette nell'Elettione de i Saltari, due Eſtimatori maggior d'Età di XXX. Anni per ciaſcuno Luogo, ò Commune, ch'ancho habbia Saltaro:

¶ Et eletti gli Eſtimatori debbiano uenire auante il Giudice del Luogo, & giurare nelle ſue mani di douer far l'Officio loro bene, legalmente, & ſenza fraude, & iſtimare, & riferire le Stime ſecondo la lor conſcienza, & Giudicio.

¶ Del qual Giuramento il Notaro de Danni dati ne debbia far Rogito, ò Scrittura ſu'l Libro de Danni dati.

¶ L'Officio de queſti Eſtimatori ſerà di iſtimare bene, ſenza fraude, & inganno tutti, & ciaſcuni Danni dati nel luogo, & Commune, doue eſſi ſeranno ſtati eletti, & riferire la Stima, come s'è detto.

¶ Ciaſcuno d'eſſi ſia tenuto ſubito alla richieſta di chi u'haurà intereſſo andare à uedere, & iſtimare il Danno dato, & poi frà III. Di continoui riferire la Stima al Notaro col Giuramento ſotto pena di ſoldi XX. d'applicarſi al Fiſco per qualunque uolta, che ricercato non haurà iſtimato il Danno, ò non haurà riferito la Stima come di ſopra; & pur che ſi riferiſca nel tempo probatorio, & non fuori di quello.

¶ Et qualunque Danno ſia emendato, & rifatto ſecondo le Stime riferite da tali Eſtimatori, ſaluo ſe le Parti non ſi accordaſſero di far'altramente, ò in alcuno caſo da gli Statuti noſtri altramente non foſſe proueduto, ouer ſe Colui, che dato haueſſe il Danno, ò patito, non uoleſſe altramente prouare, ch'il Danno foſſe maggiore, ò minor della Stima fatta.

¶ Et da tale Stima, & Rilatione non ſi poſſa appellare, ne dir di Nullità, ne domandar ſia corretta come non giuſta per la Parte del Dannatore.

¶ Et s'alcuno d'eſſi Eſtimatori foſſe hauuto ſoſpetto da alcuna delle Parti, il Giudice debbia à ſuo arbitrio proueder d'altro Eſtimatore in quel caſo ad eſſa Parte.

¶ Se gli Eſtimatori ſeranno ricercati d'iſtimare da tempo, ò coſa, il Danno di che non ſi poſſa uedere, poſſano, & debbiano torre informatione da Coloro, che non ſiano ſoſpetti alle Parti, & che ueriſimilmente habbiano conoſcenza della coſa.

¶ Il Salario, & Mercede d'eſſi Eſtimatori ſia, & eſſer debbia per

qualunque

qualunque Estimatore, & qualunque Stima fatta sol. III. da esser pagati dall'Accusato, ò Dinonciato, se ui serà Danno alcuno; se non ui serà Danno, da esser pagati dall'Accusatore, ò Dinonciatore; ma; accio non habbiano ad ispettare la fine del Giudicio, sempre Colui, che gli ricercherà, prima debbia pagar loro il salario da esser rifatto à lui in caso, che ui sia stato Danno, ò proceda l'Accusatione.

De i Priuileggi, & Essentioni de i Saltari. Rub. IIII.

CONVENIENTE cosa è, che Coloro, che s'affaticano Di, & Notte in guardare i Frutti, & i Beni de nostri Sudditi, siano ancho ageuolati à far cio, & non impediti da altro impedimento; Per tanto ordiniamo che ciascuno Saltaro, mentre durerà l'Officio suo, non possa, ne debbia esser sforzato ne esso, ne alcuno altro per lui à dare, ò fare opera alcuna, ò carreggi, se Noi non gli commettiamo altramente, che però non siamo per far contra il presente Statuto, se non con qualche conueneuole cagione.

¶ Et esso Saltaro, il quale haurà dato la Sicurtà di essercitar ben l'Officio suo, come s'è detto nello Statuto dell'Elettione d'esso, possa il Giorno, & la Notte portar le sue Arme di qual sorte si uoglia, eccetto Archibugio di sorte alcuna, senza altra Licenza, & senza temere d'incorrere in pena alcuna, & in qualunque luogo, non ostanti Gride alcune fatte, ò che si faranno per l'auenire, se in esse ispressamente, & in indiuiduo non sia da Noi derogato al presente Statuto.

Che niuno possa esser condennato, chi offerisce la Stima del Danno dato. Rub. V.

NIVNO Accusato, ò Dinonciato, il quale auante il Termine assignatogli à difendersi offerisca alla Parte danneggiata realmente, con effetto, & senza fraude la Stima del Danno dato fatta, & riferita da gli Estimatori, ò tassata da gli Statuti nostri, possa, ne debbia esser condennato, & la Condennatione fatta di lui sia nulla.

¶ Et; quando la Parte danneggiata non uoglia, ò ricusi accettare l'offerta di detta Stima, si possa, & debbia fare detta offerta, & detta Stima deporre presso il Notaro de i Danni dati.

¶ Et; quando la Stima fosse di cose, le quali del certo istimar nõ si potesseno, & cosi ne farsi l'offerta di essa cosa, basti offerire, &

deporre il prezzo, & ualor di quella, ſecondo correrà nel tempo, nel quale ſi farà l'offerta, ò il Depoſito predetto.

¶ Parimente uogliamo ch'il Saltaro non ſia sforzato accuſare, ò dinonciare alcuno Dannatore, ſe nel tempo, ch'egli hà ad accuſare, ò dinonciare, ò à porre in ſuo luogo, il Dannatore offerirà come di ſopra alla Parte danneggiata, ò deporrà la Stima della coſa.

¶ Il medeſimo uogliamo che s'il Saltaro offerirà, ò deporrà come di ſopra la Stima, ò ualore della coſa auante, che ſia condennato, in caſo che foſſe ſtato in alcuno modo negligente, non poſſa eſſer condennato, & la Condennatione ſeguita di lui non uaglia.

Qual Giuriditione ſia del Giudice ne i Danni dati. Rub. VI.

QVALVNQVE noſtro Giudice ordinario in qualunque Cauſa di Danno dato, & in qualunque Emergente, Incidente, Anneſſo, Conneſſo, & Dipendente da quella poſſa, & debbia conoſcere, procedere, terminare, & decidere ſommariamente, ſenza ſtrepito, & figura di Giudicio, & ſol ueduta la uerità del Fatto, ne i Termini però aſſignati da gli Statuti.

¶ Et dalle Sentenze ò diffinitiue, ò c'habbiano forza di diffinitiua, ò mere Interlocutorie date dal Giudice ſopra dette Cauſe, ò Incidenti, Emergenti, Anneſſi, Conneſſi, & Dependenti loro non ſi poſſa appellar, ne querelare, ne dir di Nullità in alcun modo, ancho che foſſe euidente, & notoria, ne contra quelle uaglia no ſopplicationi alcune, ma ſi debbiano in tutto, & non oſtante coſa alcuna eſſeguire:

¶ Ne ancho uogliamo che ſopra dette Cauſe, & come di ſopra ſi poſſa domandare Conſeglio alcuno di Sauio.

¶ Sol riſeruiamo alla Parte grauata facoltà di poter querelarſi del Giudice nel tempo del Sindicato.

¶ Et ; accio le Cauſe de Danni dati non ſiano guidate in lungo, commettiamo à qualunque Giudice, che di due Meſi in due Meſi debbia fare diligente Eſſamine dell'Accuſe date de i Danni, & quelle iſpedire, & terminare ſotto pena di Lir. II. da eſſere applicati al Fiſco, & ſia tenuto ad ogni Danno, & Intereſſo della Parte leſa.

¶ Et i Notari ſotto la medeſima pena ſiano tenuti (tutte le uolte ſeranno ricercati) dare il Libro de gli Atti, & il Libro dell'Accuſe à detti Giudici:

¶ Et in queſte Cauſe ſolo s'oſſeruino le Ferie introdotte in honor

di Dio, nelle quali ancho per lo Notaro si possano notare l'Accuse date, & le Rilationi fatte, & cosi si possa accusare, & riferir solamente.

Della Forma dell'Accuse. Rub. VII.

ORDINIAMO che Colui, che uorrà accusare alcuno, che gli habbia dato Danno, debbia prima giurare non far cio cõ animo di calunniare, ma che egli crede, ò sà esser cosi; & l'Accusa fatta altramente non uaglia:

¶ Oltra ciò si debbia ancho osseruare di porre nell'Accusa l'Anno, il Mese, & il Giorno, quando s'accuserà, il nome, & Habitatione di Colui, à chi si dà l'Accusa, il nome, Habitatione, & Giuramento dell'Accusatore, in quali cose, s'il Danno è stato dato ò con Persona, ò con Bestie, ponendoui il numero ò delle Persone, ò delle Bestie, al men due Confini della cosa danneggiata, l'Anno, il Mese, & il Di del Danno dato, & la quantità del Danno, in questa Forma, ancho con parole latine.

¶ A Di XV. di Giugno. M. D. L X I.

¶ Nicolo Scappini Habitatore à Fiorano col Giuramento di calunnia secondo lo Statuto accusa Santino Tonelli Habitatore à Fiorano presso Mattheo Pauarelli da un lato, & Thomaso dall'Ara da un'altro, salui gli altri &c. dell'Anno, & Mese presente, à Di V. & fà il suo Danno secondo lo Statuto, ò di Lir. IIII. & come piacerà all'Accusatore.

¶ La Forma d'accusare il Saltaro, ò il Massaro, che sia Saltaro, sia tale.

¶ A' di V. di Giugno. M. D. L X I.

¶ Gian Maria Spazzini Habitatore à Sassuolo col Giuramento di calunnia secondo gli Statuti accusa il Saltaro di Corlo d'un Danno dato dell'Anno, & Mese presenti à Di III. in un Prato pascolato da tre Bestie caualline posto nella Villa di Corlo predetto presso Pietro Thoano da un lato, & Giacomo Panono dall'altro, salui gli altri &c. & fà il Danno secondo lo Statuto, & giura non saper, chi gli habbia dato il Danno.

¶ Quando poi il Saltaro accusato s'haurà informato del Dannatore, & nei Termini uorrà porre in suo luogo alcuno da essere nominato da lui, dinonci à questo modo. A tal Di &c.

¶ Il Saltaro della tal Villa sgrauandosi dall'Accusa datagli da Gian Maria Spazzini in suo luogo pone, & accusa Felino San-

dei da Corlo, & fà il Danno di due Beſtie, ò di quella quantità di Beſtie, che ſecondo l'Informatione gli parerà.

¶ Ma; quando il Saltaro andando in uolta, & guardando le Campagne haurà trouato alcune Beſtie, ò Perſone dar Danno nell'altrui Terre, ſecondo l'Officio ſuo accuſi in queſto modo.

¶ Saluatore Fachini Saltaro di tal Villa din oncia, & accuſa Bertolo Sauioli hauer dato Danno il tal Giorno ad Antonio Torrelli con XV. Pecore in una pezza di Terra ſeminata di Fromento, ò nella tal Biada poſta nella Villa di S. Polo preſſo Oliuiero Zambono da un lato, & Cecco Pinelli &c. & fà il Danno ſecondo gli Statuti.

¶ Determiniamo bene che niuno poſſa accuſare il Saltaro, quando eſſo ſappia il Dannatore, altramente non uaglia l'Accuſa.

¶ Et coſi; Chiunque uorrà accuſare ò il Saltaro, ò il Dannatore, il poſſa fare frà Termine di VIII. Di continoui dal Di, c'haurà ſaputo il Danno dato, s'egli ſerà nella Podeſtaria del luogo del Danno dato:

¶ Et, ſe non ſerà in detta Podeſtaria, frà Termine di XII. Di continoui dal Di, che l'haurà ſaputo.

¶ Et ſi creda al ſuo Giuramento del non hauer prima ſaputo, ſe non ſia prouato in contrario.

¶ Paſſati i detti Termini niuno poſſa più accuſare, ma ciuilmente poſſa ſol domandare il ſuo Danno.

Del Modo di procedere nelle Cauſe de Danni dati. Rub. VIII.

FATTA la Publicatione de gli Accuſati dal Saltaro alla Chieſa, & come habbiamo detto nello Statuto dell'Officio del Saltaro, s'all'Accuſato non ſerà ſtata rimeſſa l'Accuſa dall'Accuſatore danneggiato, ò non ſerà comparſo à difenderſi nel Termine de gli VIII. Di aſſignatigli nella Publicatione, ò Citatione, l'Accuſa s'intenda eſſere andata in condennatione, & eſſo condennato, & non poſſa più eſſere udito, ſia di che quantità ſi uoglia il danno.

¶ Et s'intenda commeſſo il Grauamento reale, & perſonale non ſolo per lo danno dato, ma anchora per la pena.

¶ Se l'Accuſato comparirà nel detto Termine de gli VIII. Di à difenderſi, s'intenda aſſignato all'Accuſatore, & Accuſato Termine di V. Di utili dal Di della Comparitione dell'Accuſato à difenderſi à douer' hauer fatte tutte quelle Proue, che loro biſognerà fare.

¶ Dichiarando che, quando l'Accusato uorrà comparire, debbia far citare l'Accusatore, ò Dinonciatore per lo Di, & Hora, che intenderà comparire, & altramente fatta la Comparitione non uaglia, & sia come s'egli non fosse comparso.

¶ Passati i detti V. Di s'intenda publicato il Processo, & assignato alle Parti III. Di utili ad hauer riprouato, quel ch'esse parti intenderanno riprouare.

¶ Passati i detti Termini il Giudice frà Termine di VIII. Di utili, dapoi che gli serà stato presentato il Processo, debbia hauere sententiato ò assoluendo, ò condennando l'Accusato, & cio s'intenda, quando l'Accusatore ne facesse instanza.

¶ Il quale Accusatore habbia Termine in tal caso di V. Di continoui ad hauer leuato, & presentato il Processo.

¶ Ma; se nel detto Termine il Giudice ricercato non haurà sententiato, incorra nella pena di Lir. X. d'applicarsi per la metà al Fisco per l'altra metà all'Accusatore, c'haurà fatta l'instanza à debiti tempi: Et nondimeno possa ancho sententiare nel Termine de i due Mesi assignatigli ad hauere ispedito le Accuse, come s'è detto nello Statuto. Qual sia la Giurid. del Giud.

¶ Quando il Giudice ne ancho haurà sententiato nel Termine de i II. Mesi, l'Accusato s'intenda assoluto intieramente dall'Accusa, & esso Giudice sia tenuto, come s'è detto nel detto Statuto. Qual sia la Giurid. del Giud. oltra la pena sopradetta nel caso che l'Accusatore faccia Instanza, come di sopra.

¶ S'il Giudice haurà sententiato, & condennato l'Accusato, ò Denonciato, ancho s'intenda subito commesso il Grauamento reale, & personale contra il condennato & per lo Danno, & per la pena.

¶ Et i detti Termini probatorij, & reprobatorij possano esser prorogati dal Giudice per una uolta sola per III. Di per ciascuno d'essi Termini.

Delle Proue, & Presontioni ne i Danni dati. Rub. IX.

CON ciò sia cosa che ne i Danni dati è cosa difficile hauer proue chiare, perche Colui, che dà il Danno, cerca di far ciò più occultamente che può; Per tanto ordiniamo che quanto alla quantità tassata ne i Danni dati dallo Statuto, si stia à quella, ma oltra quella, se serà il Saltaro, ch'accusi, ò ponga in suo luogo, uogliamo ch'ad esso Saltaro pienamente si creda & quanto alla Persona accusata, ò dinonciata, ò posta in suo luogo, & quanto che sia stato dato il danno, & del tempo, ch'afferma esser dato

il Danno, se l'Accusato non haurà leggittimamente (come diremo) prouato il contrario;

¶ Quanto alla Stima del Danno si creda al Saltaro, se quella è conforme alla Stima ordinata dallo Statuto, se serà uno de casi proueduti da quello:

¶ Se serà de casi fuori dello Statuto, si creda ad esso Saltaro fino alla quantità di Soldi XX.

¶ Et oltra detti soldi XX. non si creda al Saltaro, ma si debbia istimare il Danno per gli Estimatori eletti, & alla Rilatione di quelli stare:

¶ Et qualunque Stima da farsi per gli Estimatori si possa fare, & riferire sol nel tempo Probatorio, & non più.

¶ A qualunque altra Persona (oltra il Saltaro, che uorrà accusare) si creda al suo Giuramento di uerità del Danno, & della Persona, & del tempo, come è detto nel Saltaro, & ancho della Stima del Danno fino al quantità di X. soldi ne i casi non proueduti dallo Statuto: Ma; in quei, che sono proueduti, si stia allo Statuto, eccetto s'esso Accusatore non uolesse prouare maggior quantità per gli Estimatori.

¶ Da X. soldi in sù oltra il Giuramento l'Accusatore sia tenuto prouare il Danno esser stato dato dall'Accusato, ò da alcuno della sua Famiglia, ò dalle sue Bestie, & che possede il luogo danneggiato al meno per un Testimone fino alla somma di Lir. III: & da indi in sù per due Testimoni.

¶ Et fino a Lir. V. bastino Proue fatte da detti due Testimoni, ò uno rispettiuamente con uerisimili congietture, le quali rimettiamo all'arbitrio del Giudice.

¶ Questo habbia luogo, quando il Danno sia stato fatto di Giorno, Ma; se fosse stato di Notte, si possano fare le Proue di qual si uoglia quantità con uerisimili congietture rimesse all'arbitrio del Giudice, come di sopra.

¶ Et si creda al Giuramento del Saltaro, ò del Dannificato, ch'il Danno sia stato fatto di Notte:

¶ Et; se ben si prouasse dall'Accusato, ò da altro con un sol Testimone maggior d'ogni Eccettione, ch'il Danno fosse stato dato di Giorno, si stia à tal Proua, ma per ciò ne il Saltaro, ne il Dannificato non s'intendano spergiuri, ma sol non hauer prouato, & hauer giurato secondo il lor credere.

¶ Quando l'Accusatore fesse maggiore il suo Danno, & l'Accusato il fesse minor della Tassa sopradetta; si stia à gli Estimatori, come s'è detto nello Statuto dell'Elettione de gli Estimatori.

¶ Et in caso, che non ui fosseno gli Estimatori, s'elegga un'Huomo da

mo da bene per parte, & il Massaro del luogo, i quali facciano la Stima, & riferiscano col loro Giuramẽto, & si stia alla Stima della maggior parte di quei. Et doue s'è detto che l'Accusato possa prouare il cõtrario, dichiariamo possa ciò fare etiandio indirettamente, prouando esser stato altra persona, c'habbia dato il Danno, ò ch'in quel tempo non hauea le Bestie, che si dice hauer dato il Danno, ò hauere hauute quelle in luogo, che uerisimilmente in quel Di non haurebbono potuto andare al luogo danneggiato, ò altramente con simili Proue,

Della Rimissione dell'Accuse. Rub. X.

SIA Lecito à qualunque Padrone, ò leggittimo Possessore, ò Dannificato, & à cui serà stato dato Danno, rimettere le Denoncie, & Accuse de Danni dati al Saltaro, ad essi Denonciati, ò Accusati sempre mai, fino che l'Accuse non siano andate in Condennatione, ò non sia stata data la Sentenza.

¶ Et fatta tal Rimissione in detto tempo il Notaro sia tenuto dipennare, & cancellare l'Accusa hauuta però la competente sua mercede.

¶ Il Notaro gia non possa alcuna Accusa senza ispressa Licenza delle sudette Persone canzellare, & dipennare, & contrafacendo sia tenuto alla pena, ch'importa l'Accusa, & al Ristoro del Danno dato:

¶ Et; s'essa Accusa fosse condennata, s'intenda condennata à danno d'esso Notaro senz'altra Condennatione, ò Prononcia.

¶ Ne si creda a'l Notaro d'hauer cio fatto con licenza, s'egli non l'haurà prouato con un Testimone, ò almeno col Giuramento, se parerà al Giudice douergli dare il Giuramento, perche cio rimettiamo alla Conscienza del Giudice considerata la qualità della Persona.

¶ Et fatta detta Rimissione il Notaro il medesimo Giorno sia sforzato senz'altra Condennatione realmente, & personalmente pagare al detto Accusatore il Deposito fatto dall'Accusato, come s'è detto nello Statuto, che niun pos's'esser condennato chi offerisce &c. sotto pena di pagare il doppio ad esso Accusatore.

¶ Saluo restando quel che diremo nello Statuto di quiei che, possono Accusare.

Dell'Accuse Calunniose. Rub. XI.

VOGLIAMO che l'Accusa del Danno dato sia riputata calunniosa, & l'Accusatore calunnioso, se serà stato prouato

non eſſer ſtato dato Danno nella coſa, ò ſopra la coſa, della quale ſerà ſtato data l'Accuſa: ò ſe ſerà ſtato prouato l'Accuſatore hauer ſaputo altra perſona, che l'Accuſato, hauer dato il Danno: ò ſe l'Accuſatore haurà dato tante Accuſe in un'Anno della medeſima Terra, ò luogo, le quali comulate inſieme, ſe foſſe uero il Danno, eccederebbono il ualore de i Frutti, ò Entrate di tal Terra, ò luogo: ò che ſi ſia accuſato alcuno di Danno dato con alcuna ſorte di Beſtie, ò con un numero maggior di Beſtie, ch'egli proui non hauere; ò l'Accuſa ſia ſtata data per Vendetta, come ſi dirà nello Statuto di quei, che poſſono eſſere accuſati.

¶ Et tali Accuſe, come di ſopra, ſe ſeranno date ò da i Principali Accuſatori, ò diſteſe da i Saltari, ò Maſſari in uece de i Saltari, s'intendano per fittione del preſente Statuto calunnioſe, & non uagliano, & il principale Accuſatore ſia riputato ſubito Calunnioſo, & ſia priuato di potere accuſare alcuno di Danno dato per iſpatio d'un'Anno, & ſia tenuto à tutte le ſpeſe leggittime, & alla pena di ſoldi XX. d'applicarſi per la metà al Fiſco, & per l'altra metà all'Accuſato.

¶ Il Saltaro ſia punito, come habbiamo detto nello Statuto Dell'Officio del Saltaro, quando eſſo dinoncia una perſona per una altra con fraude ſapendo il uero Dannatore.

Quando non ſi poſſa chiamar Danno dato: Rub. XII.

S'ALCVNA Perſona haurà dato Danno in qualche coſa in Campagna in alcuna ſorte di Biade, Legumi, Piante, Arbori, Orto, Caſamenti, Fieno, ò Prato, Chiſure, ò Vigne, Caſtagneti, & ſimili, & non haurà portato uia la coſa di qual ſi uoglia ualore, s'intenda eſſer Danno, & non Furto:

¶ Ma; s'ella haurà portata uia la coſa, il ualor della quale ſia di ſol di XL. ò meno, s'intenda Dãno dato; Da ſoldi XL. in sù ſi laſcia nella Diſpoſitione della Ragione commune, & de gli Statuti.

¶ S'alcuna Perſona haurà percoſſo, ferito, ò ammazzata Beſtia alcuna, ò Animale di qual ſi uoglia qualità, & conditione, & in qualunque luogo, ò s'alcuno Cane, ò altra Beſtia haurà ammazzato, ò percoſſa, ò in qualunque altro modo danneggiato alcuna Beſtia groſſa, ò minuta, ò di qualunque ſorte, s'oſſerui la Diſpoſitione dello Statuto, ch'è nella Rub· XXXI.

Quando è dubbio à qual Saltaro s'aſpetti guardare qualche luogo. Rub. XIII.

QVANDO occorreſſe dubbio alcuno ò trà Caſtelli, ò Ville, ò Luoghi, ò trà Saltari, & Saltari uolendo, ch'un luogo, ò coſa

ò cosa sia più sotto la Guarda d'un Saltaro, che d'un'altro, uoglia mo si ricorra dal Giudice della Podestaria di detto luogo, il qua le possa senza Figura di Giudicio torre l'informationi, che sopra ciò ad esso necessarie gli pareranno, & habbia à terminare al più tosto sia possibile à qual Castello, Villa, ò luogo s'appartenga tal cosa, di cui si disputa, & alla Guarda di qual Saltaro si spetti & tocchi.

Quali Persone possono Accusare. Rub. XIIII.

QVALVNQVE Persona, Commune, Colleggio, & Vniuersità, Famiglio, Fattore, & Figliuolo di Famiglia, pur che poi ancho dopo la Sentenza data il Padrone, ò il Padre, ò l'Auo ratifichi, & ogni Persona, che non sia in Podestà d'altrui, pur che sia maggior di XIIII. anni, & da se ancho senza alcuno Curatore, ò per mezo d'altrui fatto, & constituito Procuratore leggittimamente con l'Autorità del Curatore possa, & uaglia accusare, & proponere l'Accuse di Danno dato contra qualunque Persona Dannatore in qualunque Terra, & cosa per lui tenuta, ò posseduta.

¶ Et quello s'intenda tenere, ò possedere nella Materia de i Danni dati, s'egli raccolga i Frutti, ò à quello i Frutti spettino in qualunque modo, ò ragione d'Affitto, Liuello, Emphiteosi, Feudo, Vso, Vsofrutto, Commodo, ò Deposito, ò Sequestro, ò in altro modo.

¶ Similmente i Procuratori possano accusare, c'habbiano il Mã dato simplice à negotiare.

¶ Et cosi il Lauoratore à mezo, cio è il Mezadro possa accusare tanto per l'Interesso del Padrone, quanto per lo suo:

¶ Et; quando l'Accusa fosse simplicimente fatta, s'intenda fatta per l'interesso dell'uno, & l'altro.

¶ Et il medesimo s'intenda esser fatta per l'interesso del Lauoratore, quando il Padrone simplicemente accusasse.

¶ Qualunque Compagno, ò c'habbia alcuna cosa indiuisa danneggiata, possa accusare, & s'intenda accusare per l'Interesso de gli altri suoi Consorti, & Compagni senz'altro Mandato.

¶ Qualunque però Compagno possa rimettere l'Accusa per la parte sua, & non per la parte del Compagno, senza ch'esso il sappia, & si contenti:

¶ Ma; Colui, c'haurà accusato tanto per l'interesso suo, quanto per l'Interesso de i Compagni, possa in tutto rimettere l'Accusa, quando i Compagni ciò sapranno, & non diranno cosa alcuna

in contrario, ch'allhora si presumano contentarsi:

¶ Ma; s'auante la Rimissione alcuno de i Compagni haurà protestato ne gli Atti del Notaro non uolere, che sia fatta Rimissione alcuna senza sua ispressa Licenza, nõ uaglia quanto per l'Interesso del Protestãte alcuna Rimissione senza tal ispressa Licenza.

¶ Il Mezadro non possa rimettere per l'Interesso del Padrone l'Accusa senza ispressa Licenza di lui, anchor che sapesse tale Rimissione, & non dicesse cosa alcuna in contrario, ne il Padrone per lo Mezadro come di sopra.

Quali Persone possono essere Accusate. Rub. XV.

NIVNA Persona possa accusare il Saltaro, ò il Massaro, che fosse in luogo del Saltaro, se Colui, che uorrà accusar, saprà la Persona, c'habbia dato il Danno.

¶ Onde se l'Accusatore non saprà, Chi dato habbia il danno, giuri non saperlo, & si creda al suo Giuramento, se non fosse poi leggittimamẽte prouato il cõtrario, & cosi possa accusar' il Saltaro, ò in difetto di quello il Massaro, c'habbia l'Officio del Saltaro:

¶ Et l'Accusatione fatta d'esso Saltaro, ò Massaro altramente di quello, c'habbiamo detto, subito non uaglia, & sia nulla, & l'Accusatore sia tenuto ad ogni spesa fatta.

¶ S'il Famiglio, Massara, ò Moglie, ò Figliuolo di Famiglia d'alcuno con Bestie, ò senza Bestie haurà dato danno, possa essere accusato tanto il Padrone, ò Padrona, ò Marito, ò il Padre, ò l'Auo, di cui siano le Bestie, ò con cui starà, & dimorerà tal Dannatore, se senza Bestie fosse dato il Danno, quanto esso Famiglio, Massara, Moglie, ò Nezza, ò Figliuolo di Famiglia, ò Nipote.

¶ Et cosi esso Padrone, Marito, Padre, ò Auo siano obligati per le sopradette Persone rispettiuamente:

¶ Concediamo bene ch'il Padrone possa ritenere del Salario del Famiglio, ò Massara, ò c'haurà dato danno, tanto, quanto haurà pagato per tale Accusa:

¶ Eccetto se quello, che in tal Danno serà stato tolto, & hauuto, non serà stato hauuto di consentimento tacito, ò ispresso & di Commissione d'esso Padrone, ò serà conuertito in utilità d'esso Padrone, nel qual caso non si possa ritenere parte alcuna del Salario:

¶ Et queste cose predette procedano, ò siano questi Famigli, Massare, Figliuoli di Famiglia, Nepoti, ò Nezze capaci di duolo, & fraude, ò nò, maggiori, ò minori.

¶ Il medesimo s'intenda nella Nuora, ò in qualunque altra Per-

sona della Famiglia d'alcuno.

¶ S'alcuno Foreſtiero haurà dato Danno, ſi debbia accuſare, & condennare nel doppio di quel, che ne gli altri è ordinato, & poi ſi poſſa fare l'Eſſecutione contra qualunque Perſona della Terra, ò Luogo di quel tal Foreſtiero Dannatore, auiſato però prima per Lettere dimiſſorie il Giudice di tal Foraſtiero Dannatore di tale Condennatione.

¶ Et queſto ſi faccia affine, & effetto, che colui, che ſerà grauato, procuri ch'il Dannatore ſia grauato nel ſuo Domicilio ad altrotanto, & in queſta maniera ſia proueduto all'Indennità di Colui c'haurà patito il Danno.

¶ Et qualunque Perſona, che ſerà accuſata di Danno dato, poſſa accuſare l'Accuſatore di Danno à ſe dato, ſe conſterà del Danno.

¶ Et l'Accuſatore per la prima Accuſa non ſi preſuma calunnioſo, ne hauer'accuſato per Vendetta.

¶ Eccetto s'eſſo primo Accuſatore, & coſi l'Accuſato dal primo Accuſato non comparirà, & negherà il Danno dato, & il primo Accuſato, ma ſecondo Accuſatore non haurà potuto prouare Danno alcuno, perch'in tal caſo l'Accuſa ſeconda s'intenda data per Vendetta, & eſſo Accuſatore ſecõdo s'intenda calunnioſo, & ſia tenuto alle pene dette nello Statuto Dell'Accuſe calunnioſe.

Che non ſi poſſa dar ſe non una Accuſa per Danni dati in un medeſimo Di, & Terra. Rub. XVI.

SE bene alcuno alleghi eſſer ſtati dati più Danni da più Beſtie del medeſimo Padrone in un medeſimo Giorno, & nella medeſima Pezza di Terra, coſa, ò Frutti d'eſſa, ma però in diuerſe Hore, non ſi poſſano dar più Accuſe, ma una ſola, & la prima data uaglia, & l'altre nò.

¶ Se le Beſtie foſſero di più Padroni, all'hora tante Accuſe ſi poſſa dare, quanti ſono i Padroni.

¶ Parimente la medeſima Perſona più uolte accuſar non ſi poſſa per più Danni allegati eſſer dati nella medeſima Pezza di Terra, & nel medeſimo Giorno.

Quali ſi chiamino più Accuſe. Rub. XVII.

PER conoſcere la Mercede del Notaro, & come proceda quel, che di ſopra s'è detto nello Statuto delle Proue, per qual quantità ſi debbia credere al Giuramento dell'Accuſa-

tore, ordiniamo che se più Persone seranno accusate per lo medesimo Danno dato insieme, s'intendano esser più Accuse; & cosi all'Accusatore giurante si creda hauuto riguardo alla quantità del Danno dato da ciascuna Persona accusata; & il Notaro habbia la sua Mercede, come di più Accuse.

¶ Se seranno accusate più Bestie del medesimo Padrone per uno medesimo Danno dato, s'intenda essere una sola Accusa: & all'Accusatore giurante si creda hauuto riguardo al Danno dato da tutte le Bestie insieme, & non da ciascuna Bestia: & il Notaro habbia la Mercede per una sola Accusa.

Dell'Applicatione delle Pene nei Danni dati. Rub. XVIII.

ORDINIAMO che quando alcuna Persona è condennata ueramente, ò presontiuamente à rifare alcuno Danno ad alcuno, tale Emendatione di Danno sia applicata à Colui, c'haurà patito il Danno, & in altrotanto per pena s'intenda condennata d'applicarsi al nostro Fisco:

¶ Eccetto però s'in alcuno caso Noi non hauremo ordinato, & statuito diuersamente, perche uogliamo che s'osserui quel, ch'in ispetialità s'è ordinato in quei casi.

Delle Stime de Danni dati, Et prima delle Terre seminate. Rub. XIX.

PER rimouere tutti i Dubbi, & Spese del prouare la Valuta, & Stima de i Danni dati; Ordiniamo che ne i Danni dati ò nelle Terre seminate, ò non seminate, ò ne gli Arbori, ò ne i Frutti, ò Vigne, ò in qualunque altra cosa, di che si farà mentione in questo, & ne i seguenti Statuti, gli Accusati siano obligati pagare i Danni dati secondo la Tassa, & Stima ordinata in questo, & in quei Statuti, ancho ch'il Danno fosse in uerità ò maggiore, ò minore.

¶ Eccetto se l'Accusatore non uolesse prouare il Danno esser di maggior quantità, ò l'Accusato di minore, il che concediamo si possa prouare per gli Estimatori del luogo, ò Commune, & secondo s'è ordinato nello Statuto dell'Elettione, & officio de gli Estimatori, & allhora si stia alla qualità prouata del Danno.

¶ Et; se si darà Danno in cosa alcuna, doue per li nostri Statuti non sia fatta Tassa alcuna, all'hora ancho si stia alla Stima de gli Estimatori, & secondo quelle si condanni il Dannificante.

¶ Si paghino dunque i Danni dati nelle Terre seminate in questo modo.

¶ S'il Danno serà stato dato in alcuna Terra seminata di Fromento d'alcuna Persona à Cauallo Cacciatore, per qualunque uolta paghi al Dannificato Sol. X. se serà Viandante, Sol. V.

¶ Per qualunque Cacciatore à piede, & per qualunque uolta si paghino Sol. V. se serà Viandante Sol. I.

¶ Per Chiunque haurà fatto dell'herba in detta Terra seminata di Fromento per qualunque uolta si paghino Soldi V I.

¶ S'egli haurà tagliato il Formento in herba, paghi Sol. X. Per qualunque Cuouo di Fromento, ch'alcuno haurà portato uia Sol. X X. per qualunque Cuouo d'altre Biade Sol. X.

¶ Per qualunque Fascio di Canape, ò Lino portato uia sol. XXX.

¶ S'il Danno serà stato dato d'alcune Bestie, per qualunque Bestia grossa da quattro piede, & per qualunque uolta sol. X.

¶ Per qualunque Porco sol. X. Per qualunque Capra sol. V.

¶ Per qualunque Pecora Sol. III.

¶ Per qualunque altra Bestia minuta da quattro piedi soldi II. Den. V I. Per qualunque Bestia minuta, quali sono Galli, & Galline Den. V I. Eccetto che per qualunque Ocha, Anatra, Galline, ò Galli d'India, & Pauoni si paghi Sol. II. & Den. V I.

¶ Ma; se la Terra, doue serà stato dato il Danno, serà seminata di altra sorte di Biada, che di Fromento, come è di Faua, Spelta, Vezza, Orzo, Fasoli, Cicerchia, & ogn'altra cosa, che per altro nome si chiamano Legumi, si paghino i due terzi della Stima, che s'è ordinata nel Formento riferendo congruamente l'una cosa all'altra, ò sia dato il Danno sol con la Persona, ò con alcune Bestie d'alcuna Persona.

¶ Nel Danno però dato nella Terra seminata di Lino, ò Canape si osserui quella Stima, che si dirà ne gli Orti.

Del Danno dato ne i Prati, ò altre Terre non seminate. Rub. XX.

SE serà stato dato Danno in alcuno Prato, d'onde alcuna Persona habbia fatto dell'herba, ò l'habbia portato uia per qualunque Persona, & qualunque uolta per ciascuno Mucchio, ò Andata paghi sol. X V.

¶ S'essa Persona n'haurà tolto meno, lasciamo in arbitrio del Giudice, s'esse Parti non uorranno fare istimare il Danno.

¶ S'il Danno serà stato fatto d'alcuna Bestia grossa ne i Prati, & nell'Herba, ò Fieno maggiatico, il Padrone, ò Colui, che posse-

derà à Giogatica, ò in altro modo dette Beſtie, ſij condennato in Sol. VI. per qualunque Beſtia, & qualunque uolta.

¶ S'il Danno ſerà ſtato fatto da Beſtie minute comprendendoui ancho l'Anatre, Oche, Pauoni, Galli, & Galline d'India per qualunque uolta, & Beſtia minuta il Padrone, & come di ſopra ſia condennato in ſoldi II.

¶ Se ſerà fatto il Danno in Herba, ò Fieno guaiumo, per qualun que uolta, & Beſtia groſſa ſia condennato in ſoldi IIII.

¶ Per qualunque Beſtia minuta come di ſopra in ſol. I.

¶ Se per altro tempo ſerà dato il Danno, che quando è l'Herba, Fieno maggiatico, ò guaiumo, per qualunque uolta, & qualunque Beſtia groſſa il Padrone, & come di ſopra, ſia condennato in ſol. I. Den. VI.

¶ Per qualunque Beſtia minuta, come di ſopra, & qualunque uolta ſia condennato in Den. VIII.

¶ Per qualunque Porco, che paſcerà ſenza Rogatura, il Padrone ſia condennato, come s'è detto nelle Beſtie groſſe:

¶ S'haurà paſcolato con Rogatura il Porco, il Padrone ſia condennato oltra la Condennatione ordinata nelle Beſtie groſſe per qualunque Rogatura in ſol. I. & à racconciare le Rogature.

¶ Queſto tutto s'intenda nei Prati ſoliti eſſer ſegati; ma nelle Terre ſalde, che non ſono anchor Prati, le Pene dette di ſopra riſpettiuamente s'impongano ſol per la metà.

¶ S'il Danno ſerà fatto in alcuna Terra, che non ſia ne Prato, ne ſeminata, per qualunque Beſtia groſſa, & uolta ſi paghi ſol. I. per Beſtia minuta Den. IIII. ſe ſerà Porco Den. VI.

¶ Et queſto proceda ſe la Terra ſerà lauoratiua; ma ſe ſerà ò di Boſco, ò di ſalda, ò ſimile, ſe ui ſerà fatto Danno, per qualunque uolta, & Beſtia groſſa il Padrone ſia condennato in ſol. III. per qualunque Beſtia minuta in ſol. I.

Del Danno dato Carreggiando, ò con Paſſi, & Sentieri. Rub. XXI.

PER qualunque Carreggiata di Carro, Aratro, Elza, Barozzo, & ſimili fatta in Terra ſeminata di Fromento la ſtima del dãno per qualunque uolta ſia di ſol. XV.

¶ Se la Terra ſerà ſeminata di quale altra ſi uoglia ſemente, la ſtima del Danno ſia di ſol. X.

¶ Se la Carreggiata ſerà fatta in altra Terra non ſeminata, ne pratiua ma lauoratiua, & arata, per ciaſcuna uolta, & Carreggiata ſoldi V.

¶ Se

¶ Se serà stata fatta in alcuno Prato, d'onde non sia anchor stato segato l'Herba, ò Fieno maggiatico, per ciascuna uolta, & Carreggiata la stima sia di Soldi XV. se ui serà il guaiumo Sol. X.

¶ Ne gli altri Tempi, ne quali si trouerà leuata uia l'Herba, ò Fieno maggiatico, ò guaiumo, & cosi sia stato segato, per qualunque Carreggiata, & uolta sia cõdennato il Padrone in Sol. V.

¶ Se serà fatta nelle Terre, c'habbiano le Stoppie, sia di Sol. X.

¶ Se serà fatta in Terre salde, ò boschiue, ò altre simili sia di Sol. III.

¶ Per qualunque Sentiero, Via, ò Passo fatto da Persona alcuna senza Bestie per qualunque uolta il Dannatore sia condennato, s'haurà cio fatto in Terra seminata, in Sol. V. se serà Prato, in Sol. III.

¶ Se serà fatto con Bestie in Terra seminata sia condennato in Sol. X. nelle pratiue Terre non seminate, in Sol. V.

¶ Ma; s'il Sentiero, Via, ò Passo serà fatto in Terra, che non sia seminata, ne Prato, sia condennato il Dannatore in Sol. III.

¶ Sempre intendendo che il Dannatore faccia, che sia tornato il luogo, doue è il Passo, nel suo primo stato.

¶ In tutti questi casi però uogliamo s'intenda procedere quel, ch'è ordinato, se la uia publica serà acconcia, & buona da poterui carreggiare, & andare, se non, uogliamo senza pena s'osserui quel, c'habbiamo disposto nello Satuto Ciuile Di concedere la uia, &c.

Del Danno dato ne i Frutti de gli Arbori, & delle Viti. Rub. XXII.

DISPONIAMO che se serà dato Danno nell'Vue attaccate, ò in Massa da Persona alcuna portandole uia per qualunque uolta, & Soglio sia condennato in Sol. XXX. per qualunque Cesta, ò Bozo in Sol. XV. Per qualunque Roccio in Sol. X. se non n'haurà portato uia, ma haurà dato il Danno ò guastando l'Vue, ò in altro modo sconcio, sia condennato in Sol. V.

¶ Se ui serà stato dato il Danno con Bestie, per qualunque uolta, & Bestia il Padrone, ò Possessor d'esse sia condennato, se serà Bestia Grossa in Sol. V.

¶ Se serà Bestia minuta da quattro piedi per ciascuna uolta, & Bestia sia condennato in Sol. III.

¶ Se serà Bestia minuta da due piedi, quali sono Galline, & simili in Sol. I. Den. VI.

¶ S'il Danno ſia fatto da Perſona alcuna ne i Frutti de Peri, Pomi, Ciriege, Foglia de Mori, Ghiande, Mandorle, Zezzole portate uia per qualunque perſona, & uolta la ſtima ſia Sol. V. de Perſichi, Prugne, Nocciuole, Corbelle Sol. III. per Fichi, Noci, Oliue Sol. VIII. per Neſpoli Sol. II.

¶ S'alcuno aſcendendo alcuno de predetti Arbori fruttiferi, ò non u'aſcendendo haurà ſquaſſaro, ò gettato giù de detti Frutti ad alcune Beſtie, la ſtima ſia de Sol. XV. per qualunque uolta, & perſona.

¶ Se non n'haurà gettato giù ad alcune Beſtie, ma per ſe, ò per portar uia, ò per altra ſua uolontà, ſia di Sol: X.

¶ Et cio proceda quando non ſi ſquaſſaſſe de tali Frutti in Terra alcuna ſeminata, ma ſe foſſe ſeminata, all'hora la pena ſia dupplicata.

¶ Et; perche gli Arbori, che ſono intorno all'Are nuocciono, aſſai per tanto ſopplendo lo Statuto del piantar gli Arbori, ch'è nel ſecondo Libro de gli Statuti, ordiniamo che per l'auenire niuna perſona, la quale confini con Ara alcuna d'altrui, poſſa dall'Oriente, ò mezo Giorno piantar'Arbori alcuni ſe non lontano per ſei braccia da i Confini del Padrone dell'Ara, &; chi contrafarà, poſſa eſſer ſforzato di mano reggia à leuar uia detti Arbori dal Giudice.

¶ Queſto non habbia luogo ne gli Arbori, che ſi trouano piantati al preſente, ma in quei, che per l'auenire ſi pianteranno.

De i Danni dati nelle Caſtagne. Rub. XXIII.

CON cio ſia coſa che nel noſtro Dominio ui ſono alcuni luoghi, ne quali u'è gran copia de Caſtagni maſſimamente nella Podeſtaria di Brandola, & altri luoghi montuoſi, per tanto n'è paruto ben fatto particolarmente prouedere col preſente Statuto à i Danni, che ſi danno in eſſi Frutti di Caſtagne, & ne i loro Arbori.

¶ Però ordiniamo che Chiunque darà danno in portar uia delle Caſtagne di qualunque ſorte per ciaſcuna uolta, & Ceſto, ò Cauagno, ò Sacchetta ſia condennato in ſol. XX. ſe in minor miſura ſerà tolte delle Caſtagne, come una Senata, ò altramente ſia di ſol. X.

¶ Se con Ceſta, & ſimile, la ſtima ſia di ſol. XXV. ſe con ſacco in ſol. XXX. da una Mina in giù, da una Mina in sù in X L.

¶ Chiunque haurà tagliato alcuno Arbore di Caſtagno, ſia obligato pagare per ciaſcuna uolta, & ciaſcuno Pedono, ò Arbore, il

quale

quale comminci à fruttare, Lir. IIII.

¶ S'anchora non commminci à fruttare, ma sia Pianta, sia tenuto à pagar sol. XL. per ciascuna Pianta.

¶ Chi sbusato haurà alcun'Arbore di Castagno per ciascuno Pedono sia tenuto in sol. XXX.

¶ Ma; chi tagliato haurà alcuno ramo di Castagno, per qualunque Ramo sia tenuto in sol. XX.

¶ Vetiamo anchora che non si possa accendere, ne far fuoco, affine che si faccia Carbone nei Castagneti, ne appresso quei in modo che tal Fuoco noccia in modo ueruno alle Castagne, sotto pena di sol. XX. per ciascuna uolta, che serà contrafatto, d'applicarsi per un terzo al Fisco, per l'altro terzo al Commune del luogo, doue serà contrafatto, per l'altro terzo al Dannificato; & nondimeno in tutti i casi il Contrafaciente sia tenuto oltra la predetta pena ad emendare il Danno.

¶ Parimente uetiamo ch'alcuno Porco possa andare, ò essere cõdutto à i Castagneti d'altrui comminciando dalla Festa di s. Bartholomeo fino alla Festa di s. Martino iscluśiuamente sotto pena di sol. VII. per ciascuno Porco, & ciascuna uolta da essere essata dal Padrone, ò Possessore d'essi Porci, & applicata, come s'è detto di sopra di Colui, che farà Fuoco nei Castagneti.

¶ Se serà stato fatto Danno in altro tempo, sia condennato in sol. II.

¶ Et; s'il Castagneto serà Prato, anchora sia condennato il Dannatore oltra la detta pena, in quel che s'è ordinato dei Danni dati nei Prati.

Del Danno dato ne gli Arbori, ò Piante. Rub. XXIIII.

ESSENDO cosa difficile ad istimar presso al uero il Danno che si fà nel tagliare, ò rompere alcuno Arbore, essendouene de uarie qualitadi, & quantitati di quei, Per tanto ordiniamo che la Stima di tal Danno d'Arbore alcuno uerde grande, ò picciolo, fruttifero, ò nò, con la Vite, ò senza, in terra seminata, ò nò, & douunque esso si sia, si faccia da gli Estimatori come s'è ordinato nello Statuto Dell'Elettione, & officio de gli Estimatori, se però parerà all'Accusatore, se nò, osserui quel, chi qui sotto diremo più consideratamente che Noi potremo, ma prima diciamo del Danno dato nella Parte dell'Arbore, che nel tutto.

¶ Ma; ben per ciascuno Olmo broccato ò cõ Vite, ò senza il Dannatore sia tenuto in sol. X. per qualunque uolta, & qualunque Olmo.

¶ Se serà fatta della Foglia sopra un'Olmo con la Vite, sia tenuto in sol. VIII. se senza Vite in sol. V. per ciascuno Olmo, & uolta.

¶ Per qualunque altro Arbore nō fruttifero broccato da Bestie, ò Persone per ciascuna uolta l'Accusato sia tenuto in sol. VIII.

¶ Se l'Arbore serà fruttifero (& trà gli Arbori fruttiferi si connumerino i Mori) l'Accusato sia tenuto in sol. XVI.

¶ Per ciascuno Arbore, ò Pianta non fruttifera scorzata l'Accusato sia tenuto in sol. VII. se fosse fruttifera in sol. XX.

¶ Per qualunque Inseritura d'Arbori, ò Piante fruttifere tagliata, rotta, ò cauata dalla Terra l'Accusato sia tenuto in Lir. III.

¶ Per qualunque Trattora di Vite cauata, & tolta dalla Terra qualunque Persona accusata sia tenuta in sol. XX.

¶ Se serà broccata da alcuna Bestia di qual sorte si uoglia, il Dannator sia tenuto in sol. VII. per Trattora.

¶ Dichiarando quella esser Pianta, quando l'Arbore è picciolo, & anchora non frutta, & è buono, & atto à poter nouamente essere piantato:

¶ Per qualunque Pianta d'Arbori non fruttiferi la stima sia de sol. X.

¶ Chiunque taglierà, ò romperà, ò altramente della Terra leuarà uia alcuno Arbore, che frutta, sia tenuto al Dannificato in L. V.

¶ Se l'Arbore tagliato, & come di sopra, serà atto à portare la Vite, ma però sia senza Vite, il Dannatore sia tenuto in sol. XX. per ciascuno Arbore uerde, se fosse secco in sol. X.

¶ Se l'Arbore serà uerde, & con la Vite, il Dannatore sia tenuto in sol. XL. per ciascuno Arbore; se serà secco in sol. XX.

¶ Se l'Arbore uerde, ò secco serà tagliato da VI. braccia in sù, il Dannatore sia tenuto in sol. X.

Del Danno dato ne gli Orti, ò Giardini. Rub. XXV.

CIASCVNA Persona, c'haurà dato danno in alcuno, Orto, ò Giardino d'altrui, s'haurà dato danno nell'Herbe dello Orto con la Persona, sia tenuto per ciascuna uolta, & Persona in sol. V.

¶ Se serà stato fatto il danno da Bestie grosse, ò Porco, sia tenuto il Padrone, ò il Possessore in sol. VIII. per ciascuna Bestia.

¶ Per ciascuna Capra in sol. X. Per ciascuna Pecora, Ocha, Anatra, Gallo, ò Galline d'India, ò Pauoni, & per ciascuna uolta in soldi III.

¶ Per qualunque altra Gallina, & Bestia minuta da due piedi, &

ciaſcuna uolta in ſol. II.

¶ Ma; per ciaſcuna uolta, Perſona, ò Beſtia, & qualunque Arbore, che ſerà ſtato dato danno ò ne i Frutti, ò ne gli Arbori, ò in parte, ò in tutto, che ſiano in alcuno Orto, ò Giardino, la ſtima del Danno ſia, come habbiamo iſtimato ne gli altri luoghi fuor de gli Orti, & Giardini, & ancho il quarto di più.

Del Danno dato in portar uia Legne da Fuoco, ò Faſci, Paletti, ò Pertiche. Rub. XXVI.

S'ALCVNO haurà dato Danno in portar uia delle Legne da Fuoco, la ſtima del Danno ſia per qualunque Carica da Huomo ſol. VII. & per ciaſcuna uolta.

¶ Per qualunque Carica da Aſino ſol. X. per qualunque Caual-lo, ò Mullo ſol. XV. Per qualunque Baroccio ſol. XX.

¶ Per qualunque Carro ſol. L.

¶ La medeſima ſtima uogliamo ancho proceda ne i Faſci da Fuoco portati uia congruamente riferendo una coſa all'altra.

¶ Et; Chi haurà portato uia d'alcune Vigne, ò Filagni Paletti, ò Pertiche, per qualunque Paletto ſia tenuto in Danari II.

¶ Et per qualunque Pertica in Danari IIII. per lo Danno dato.

De i Foſſati ſpianati, ò fatti Ponti, & Siepe. Rub. XXVII.

S'ALCVNO haurà fatto un Foſſato ſu'l Terreno d'altrui, ò n'haurà ſpianato alcuno, ſia tenuto à pagare ſol. X.

¶ Et nell'un caſo & nell'altro il Dannatore ſia tenuto ritornare, ò far ritornare il luogo del ſuo ſtato primiero.

¶ Pur che non ſia ſpianato il Foſſato per non potere andar per la uia ſecondo habbiamo ordinato nello Statuto Ciuile di concedere la Via.

¶ Et Chiunque guaſterà, ò romperà, ò torrà uia alcuno Ponte priuato, ò publico, ò alcuna Serraglia, ò Portizza d'alcuno Campo, ſia condennato à rifare detto Ponte, ò Portizza, ò Serraglia, & oltra cio cada nella pena di Lir. III. d'applicarſi al noſtro Fiſco.

¶ Chi haurà tagliata, ò ſuelta, ò portata uia alcuna Siepa uiua, cio è uerde, per qualunque ſpatio di Braccio il Dannatore paghi ſoldi V.

¶ Se la Siepa ſerà ſecca; per qualunque Braccio paghi ſoldi II:

¶ Stando però fermo quel, c'habbiamo detto nello Statuto Ciuile de i Lauoratori, c'habbiano à laſciare le Siepe, & in quel caſo non habbia luogo il preſente Statuto.

Del Danno dato di Notte. Rub. XXVIII.

PERCHE egli pare che quegli, c'hanno uolontà di far maggior Danno in alcuno luogo, molto si sogliano preualere dell'oscurezza della Notte: & per credenza di non potere essere palesati, & per hauer più commodità, Per tanto disponiamo che le stime, che Noi habbiamo ordinate, & le pene de i Danni dati, di che s'è ragionato in questo Libro de Danni dati, s'intendano sempre dupplicate, qualhora il Danno sia dato di Notte, & si creda al Giuramento dell'Accusatore, ò Dinonciatore.

¶ Eccetto però in quei casi, ne i quali hauessimo ordinato altramente.

Del Cauar de Fossati. Rub. XXIX.

DISPONIAMO che qualunque Persona haurà alcuna Terra inferiore, & di sotto, precisamente sia tenuta à cauare, ò far cauare il suo Fossato, & leuar uia Cauedoni, Carrate, & ogn'altro impedimento ad ogni richiesta di Colui, c'haurà alcuna Terra soperiore, & di sopra all'altra Persona sudetta, & c'habbia fatto, ò cauato il suo Fossato, il quale scoli, ò debbia scolare nel Fossato fatto, ò che s'hà da fare da colui, che serà di sotto.

¶ Et Chiunque uorrà cauare alcuno Fossato commune, non possa ciò fare, se non haurà prima interpellato il Vicino, cō cui habbia commune detto Fossato, sotto pena de Sol. XX. d'applicarsi per la metà al Fisco, & per la metà al Cōfinante, & ancho in maggior pena pecuniaria, come parerà al Giudice secondo il fatto, & Persone.

¶ Et il Giudice in ciò proceda con mano reggia à far cio osseruare.

Delle Bestie trouate dar Danno senza Guardiano. Rub. XXX.

SPESSE uolte le Bestie, le quali sono ne i Campi, ò fuori senza Guardiano alcuno, uanno uagando, & fanno grande danno, & più assai, che s'hauessero il Guardiano dietro, la onde disponiamo (accio le Persone si ritraggano da lassarle andare senza Guarda) che; qualunque Persona trouerà alcuna di tali Bestie senza Guardiano alcuno di Giorno, ò di Notte dar danno in alcuno suo luogo, possa, & debbia senza temer castigo alcuno, & senz'altra Licenza condurre, ò far condurre dette Bestie (an

chor che esso sappia di quale Persona elle si siano) sù l'Hosteria del Commune, nel quale è la cosa danneggiata.

¶ Et esse Bestie non si possino leuare da essa Hosteria, se non si serà pagata ogni spesa fatta per dette Bestie sù l'Hosteria, & ogn'altra spesa, & Danni:

¶ Oltra cio uogliamo restino ferme le pene ordinate in questi Statuti nel Danno dato.

¶ Dichiarando che l'Hoste non possa torre di sua Mercede se nō Sol. III. per qualunque Bestia grossa tenendola il Di, & sol. VI. stando ui la Notte:

¶ Et per ogni Bestia minuta habbia la metà della detta mercede, laquale possa esser accresciuta all'arbitrio del Giudice secondo la qualità de i tempi.

Della Bestia ferita, ò morta da Persona, ò Animale alcuno. Rub. XXXI.

S'ALCVNA Persona haurà ferito alcuna Bestia d'alcun'altro, sia condennato in sol. XX. se l'haurà con ferita, ò altra percossa debilitata, ò rottole alcuno osso, in sol. XXX. se l'haurà ammazzata, in Sol. XL.

¶ Il medesimo disponendo, s'alcuno senza percossa, ò Ferita per hauerla spauentata, ò urtata, ò sgridata, haurà fatto la detta Bestia da se ferirsi, debilitarsi, storpiarsi, ò ammazzarsi come di sopra.

¶ Parimente uogliamo sia punito rispettiuamente come di sopra Colui, per irritamento, ò occasione del quale alcuna Bestia d'altrui uerrà in alcuno modo ferita, morsicata, debilitata, ò morta da Cane, ò alcuno altro Animale, ò perche tali Animali l'habbiano fatto precipitare, ò urtata, & spinta, ò in alcun'altro modo datale occasione d'offendersi.

¶ Et; oltra la detta pena in ciascuno de detti casi Colui, c'haurà fatto cio, ò haurà data occasione di cio come di sopra, sia obligato all'Emendatione del giusto prezzo di detta Bestia, quando fosse morta, ò ad ogni Danno, spese, & interesso (quando in altro modo de sopradetti fosse offesa) al Padrone, ò Possessor d'essa Bestia.

¶ Et à prouar ciascuna delle cose sudette faccia piena Proua il Detto d'un sol Testimone (se ben fosse Famiglio d'esso Padrone, ò Possessore) insieme col Giuramento del Padrone, ò Possessore:

¶ Quando però parerà al Giudice di douergli dar fede hauuto

Quante Bestie possa tenere, Chi poche Terre habbia. Rub. XXXII.

MOLTE uolte si uede ch'alcuno, se ben pochissimo Terreno habbia, nondimeno tiene molte Bestie, che però non è uerisimile, che le possa far pascere sù il suo, ma ben più tosto sù quel d'altrui: Per tanto uetiamo ch'alcuna Persona habitante in alcuna Villa, la quale non habbia, ò possieda del suo più di X. Biolche di Terra, non possa tenere di Bestie da quattro piedi oltra una Vacca, & un Porco per suo uso, & non più.

¶ Et; quando alcuno tenesse due Vacche per arare, allhora non possa tenere altre Bestie che dette due Vacche.

¶ S'alcuno in uece della Vacca, & Porco sudetti uolesse tener di altra sorte d'Animali quadrupedi, ne possa tenere quanti parerà al Giudice.

¶ Eccettuuiamo però le Persone, che ponno mandare le Bestie alla Visenda, ò Pasture publiche della sua Villa, ò Commune, le quali non soggiaciano al presente Statuto, ne quelle Persone, c'hauranno hauuta ispressa licenza dal Commune d'esso luogo.

¶ Ne uogliamo ch'alcuna Persona sopradetta possa tener Bestie alcune da Persone forestiere senza licenza ispressa del Commune suo sotto pena di Lir. V. per capo di Bestia d'applicarsi per la metà al detto Commune, & per l'altra al Fisco.

Dell'Officio del Notaro de Danni dati, & suo Salario. Rub. XXXIII.

IL Notaro; che di tempo in tempo serà deputato à scriuere i Danni dati, sia tenuto, & debbia mostrare, & leggere à ciascuna Persona, che ne lo richiederà, l'Accuse date à lei, senza mercede alcuna di ciò.

¶ Et parimente debbia fare le Liste de gli Accusati da dare al Saltaro, quando di VIII. Di in VIII. Di uerrà da lui per detta Lista, accio citi, & notifichi i Dannatori, come debbe fare, & contrafacendo il Notaro incorra nella pena di Lir. II. d'applicarsi al Fisco, & sia tenuto ad ogni Danno, & interesso della Parte.

¶ Ancho esso Notaro sia tenuto (oltra quel, c'habbiamo detto nello Statuto Qual sia la Giurid. del Giud. ne i Dan. dati) di VIII. Giorni auante che finisca il Termine de i due Mesi, che sono assignati al Giudice à condennare, ò assoluere l'Accuse, ad hauer

uer dato ricordo ad esso Giudice di uenire à tale ispeditione sot to pena di perdere il suo Salario, che gli fosse pagato, ò gli douess se esser pagato di tutte l'Accuse, ch'ispedire si debbiano in detti due Mesi.

¶ Ora esso Notaro possa, & debbia hauere per qualunque Accusatione da qualunq; Accusatore, & se serà poi stata rimessa Sol. I.

¶ Se poi serà stata condennata ueramente, ò presontiuamente, computata l'Accusa, & la Condennatione Sol. II.

¶ Per qualunque Rilatione, c'habbia da fare il Saltaro, ò dell'hauer publicata la Lista, ò per altro, habbia il Notaro da ciascuno, c'haurà patito il Danno, ma da esser à lui poi rifatto dall'Accusato condennato IIII. Den.

¶ Per ciascuna Stima habbia il Notaro, da Chi farà riferir tal Stima, & poi da esser rifatto dal Condennato Sol. I.

¶ Per qualunque altro Atto, se l'Accusato uenisse, & compariss à defendersi, habbia il Notaro, secondo s'è disposto nel primo Libro de i presenti Statuti nello Statuto Dell'Officio, & Merc. de Notari, & nelle Cause Ciuili.

IL FINE DEL QVARTO LIBRO.

ERRORI.

Foglio 2. *suddetta, sudetta. sino ò'l fo. 5. ui mancano gli Accenti graui sù le parole, ch'il ricercano, che gli Stampatori non n'haueano: nel resto poi pochi ue ne mancano. fò. 10. habbitassero, habitassero. fò. 12. uenesse, uenisse. fo. 17. intrauenesse, intrauenisse. fo. 21. habbitare, habitare. fò. 28. uenessero, uenissero. fo. 81. Attinenti l'Alienante, Attinenti, l'Alienante. fo. 101. stada, strada. fo. 109. in quel, tempo, in quel tempo. fo. 122. ò del Fratello maggior, se più n'haurà, ò de i Fratelli maggiori, se più n'haurà.*

Et: *perche non s'hà hauuto tempo, non si sono notati più Errori di questi, & anco perche quei, che non sono notati, non mutano il sentimento uero, & sono della maniera de i soprascritti.*

PVBLICATIONE DE I
Precedenti Statuti.

HAVENDO L'Ill. S. Hercole Pio Sig. di Saſſuolo &c. ueduti gli Statuti nouelli Volgari compilati, riueduti, & gia ſtampati; & uolendo; che ſiano inuiolabilmente oſſeruati per l'auenire, per la preſente ſua publica Grida fà intendere, & publica, anzi uuole ch'in tutto, & per tutto i detti Statuti s'intendano, & s'habbiano per publicati, cio è il primo Libro de gli Officiali, il ſecondo delle Cauſe Ciuili, il terzo de i Criminali, & il quarto de Danni dati, & accio ch'ogn'uno preualer ſe ne poſſa, & far buona intelligẽza di quei, per ſaperli mettere in prattica, & in oſſeruanza per l'auenire commінciando il primo Giorno del Meſe di Nouembre proſſimo ſeguente (che coſi proroga, & allunga il Termine poſto nello Statuto dell'Oſſeruanza di quelli) eshibiſce, & offeriſce il Volume d'eſſi Statuti à qualunque Perſona, che ne uorrà.

In Saſſuolo in Piazza à Di XI. d'Agoſto. M. D. LXII.
Preſenti M. Bartholomeo Paffi, & M. Gandolfo Bertoia Saſſuoleſi Teſtimoni chiamati &c.

℔ Nel medeſimo Giorno dopo le predette coſe.

Riferì Giouanni ſopranominato Marola da Gombola Meſſo hauer publicato i detti Statuti nel luogo, & modo, come di ſopra, dettandoglieli io Notaro.
Io Gian Andrea Schianchi Notaro ne fui rogato:

In Formigine auante la Chieſa nel Borgo à Di IX. d'Agoſto. M. D. LXII.
Preſenti M. Morgante Bugauero, & Gian Franceſco Ferrareſe da Formigine Teſtimoni chiamati &c.

℔ Nel medeſimo Giorno dopo le predette coſe.

Riferì Polo Grappo Meſſo hauer publicato i detti Statuti nel luogo, & modo, come di ſopra, dettandoglieli io Notaro.
Io Franceſco Cento Notaro, & Podeſtà di Formigine ne fui rogato.

In Spezzano nel luogo ſolito à Di X. d'Agoſto: M. D. LXII:
Preſenti M. Lodouico Botti, & Pietro Ferrari da Spezzano Teſtimoni chiamati &c.

℔ Nel

¶ Nel medesimo Giorno dopo le predette cose.

Riferì Alessandro Gazzotti Messo hauer publicato i detti Statuti nel luogo, & modo, come di sopra, dettandoglieli io Notaro.
Io Gian Battista Buonuicini Notaro, & Podestà di Spezzano ne fui rogato.

In Soliera auante la Chiesa à Di X. d'Agosto. M. D. LXII.
Presenti M. Alessandro Ferrario, & Giouanni Lanzalotti, Thomaso Roatti, & Thomaso Mazzini tutti da Soliera Testimoni chiamati &c.

¶ Nel medesimo Giorno dopo le predette cose.

Riferì Pelegrino Bonzagni Messo hauer publicato i detti Statuti, nel luogo, & modo, come di sopra, dettandoglieli io Notaro.
Io Mario Lei Notaro, & Podestà di Soliera ne fui rogato.

In Mocogno auante la Chiesa à Di IX. d'Agosto. M. D. LXII.
Presenti Paulino Bardano, & Buonuicino Torella da Mocogno Testimoni chiamati & c.

¶ Nel medesimo Giorno dopo le predette cose.

Riferì Giouanni Pozzaglia sopranominato Zuffo Messo hauer publicato i detti Statuti nel luogo, & modo, come di sopra dettandoglieli io Notaro.
Io Antonio Giambuonini Notaro ne fui rogato.

In Brandola auante la Chiesa à Di XV. d'Agosto. M. D. LXII.
Presenti M. Paulo, & Gimignano Fratelli de Ferrari da Brandola Testimoni chiamati &c.

¶ Nel medesimo Giorno dopo le predette cose.

Riferì Giouanni Pozzaglia sopranominato Zuffo Messo hauer publicato i detti Statuti nel luogo, & modo, come di sopra, dettandoglieli io Notaro.
Io Thomaso Lei Notaro, & Podestà di Brandola ne fui rogato.

TAVOLA DELLE RVBRICHE DE GLI STATUTI, & doue č notato a al numero, dimostra tali Rubriche esser nella prima Facciata, & doue è b, la seconda.

DEL PRIMO LIBRO.

Confirmatione de gli Statuti.			Foglij 1. a.
Che gli Statuti nostri non giouino à i Forestieri, & quai s'intendano Forestieri, & non Sudditi.	Rub.	XII.	20. a.
Che gli Originarij, ò quegli, c'hanno Domicilio nel nostro Dominio, non uadano habitar fuora.	Rub.	XIIII.	21. b.
Ch'i presenti Statuti non giouino à Chierici alcuni.	Rub.	XI.	20. a.
Che ne i Casi, ne quai nõ è proueduto per gli Statuti, si proceda da simile à simile.	Rub.	XVIII.	22. b.
Elettione de i Messi, loro Officio, & Mercede.	Rub.	VII.	14. b.
Essentioni, & Priuileggi de i Forestieri, che uengono habitare nel nostro Dominio.	Rub.	XIII.	21. a.
Giuramento de i Podestà	Rub.	II.	2. b.
Importanza delle Parole.	Rub.	XVII.	22. a.
Mercede del Guardiano delle Prigioni.	Rub.	IX.	18. a.
Memoriale, & Rigistro, & de gli Instromenti, che s'hanno da porre in quello.	Rub.	X.	18. a.
Misure, & Pesi.	Rub.	XVI.	22. a.
Officio de i Podestadi, & loro Giuriditione.	Rub.	I.	2. a.
Officio, & Mercede de i Notari.	Rub.	VI.	8. a.
Osseruanza de gli Statuti, & quando essi commenciano à legare, & astrengere.	Rub.	XIX.	22. b.
Salario de i Podestà, & altri Giudici, Arbitri, & Arbitratori.	Rub.	IIII.	4. b.
Salario de gli Auccati, & Procuratori.	Rub.	V.	6. b.
Salario de i Balleštrieri, & Caualiero.	Rub.	VIII.	15. b.
Sindicato de i Podestà.	Rub.	III.	3. a.
Sopplicationi.	Rub.	XV.	21. b.

DEL SECONDO LIBRO.

			Foglij.
A' Chi spetti la cura de i Beni de gli Assenti, & Negligenti i lor Beni.	Rub.	LXII.	84. a.
Affitto nel tempo di Guerra da non pagarsi.	Rub.	LXVI.	86. b.
Alienar' i Beni de i Pupilli, Furiosi, Mentecatti, & Prodighi.	Rub.	XLVII.	75. a.
Appellationi, & Nullità.	Rub.	XXXIII.	55. b.
Beni che si uendono alle Gride, & ordine di quelle.	Rub.	LXIII.	84. b.
Cessione prohibita.	Rub.	LV.	80. a.
Che cosa debbiano fare coloro, che per altrui compariscono, & come debbiano esser citati. Rubrica.		IIII.	31. a.
Ch' i Procuratori non possano promettere per li lor Clientoli.	Rub.	XIIII.	43. a.
Che si possa prouar' il pagamento cõ Testimoni non ostante il Patto in contrario.	Rub.	XXVII.	52. b.
Che pendendo la Lite alcuno non possa la cosa transferire in altrui.	Rub.	XXXI.	55. a.
Ch' alcuna persona pendendo la Lite non turbi il Possessor d'alcuna cosa.	Rub.	XXXII.	55. b.
Ch'Essecutione alcuna non si possa fare nelle Robe atte, & destinate all'Agricoltura. Rubrica.		XXXIX.	68. a.
Ch' in ogni Alienatione di Terre sia salua la ragione del Lauoratore.	Rub.	LXX.	90. a.
Che la Possessione, ò Tenuta del Defonto s'intenda data, & continoui nell'Herede.	Rub.	XCI.	97. a.
Citationi.	Rub.	II.	26. a.
Come si proceda contra quei, che sono citati, & non compariscono &c.	Rub.	IX.	36. a.
Come si proceda, quando appare del Debito per Instromento publico.	Rub.	X.	38. a.
Come si debbia proceder nell'Hipothecaria.	Rub.	XI.	41. a.
Come le Proui, & Atti fatti in una Causa uagliano in un'altra.	Rub.	XXVIII.	53. a.
Come si facciano l'Essecutioni contra l'Vniuersità, Communi, & Colleggi.	Rub.	XLI.	68. b.

Inuocatione precario a carte 38. et 40.

Come il Compagno, & il Correo per l'altro possa conuenire, & esser cõuenuto. Rub. XLIIII. 71. a.
Come l'uno possa acquistar per l'altro. Rub. LIII. 79. b.
Condennar'il Vinto nelle spese al Vincitore. Rub. XXX. 54. b.
Compromesso. Rub. XXXIIII. 58. b.
Conseglio del Sauio, che nelle Cause si domanda. Rub. XXIX. 53. a.
Contratti, ò quasi delle Donne, de i Minori, & altre persone da se inhabil.. Rub. XLVI. 73. a.
Contratti, & ultime uolonta de i Carcerati, & Condennati. Rub. XLIX. 76. a.
Contratti illeciti, & usurari. Rub. LI. 76. b.
Colui, che per altrui haurà pagato, ò promesso. Rub. LIIII. 79. b.
Cose portate uia da gli Attinenti, ch'insieme dimorano. Rub. LXVII. 87. a.
Deposito. Rub. XLVIII. 75. b.
Dispositione particolare per la Podestaria di Brandola. Rub. XCIIII. 99. a.
Dote della Moglie conosciuta, & morta nel Matrimonio. Rub. LXXXI. 93. a.
Dote confessata. Rub. LXXXIIII. 94. a.
Donna posseditrice de i Beni del Marito, & come si prouegga contra lei. Rub. XCIII. 98. b.
Eccettioni ch'impediscono il Principio della Lite Rub. V. 31. b.
Emancipationi Rub. LX. 83. b.
Escussione. Rub. XII. 41. b.
Essecutioni delle Sentenze, & Laudi. Rub. XXXVI. 61. b.
Ferie. Rub. I. 24. a.
Figliuoli, che posseggono i Beni paterni. Rub. XCII. 98. a.
Fossati. Rub. LXXIX. 92. b.
Frutti de i Beni non dotali della Moglie. Rub. LXXXII. 93. b.
Giogatica, & Affitto de Buoi, & altre Bestie, & cose. Rub. LXXII. 90. b.
Giuramento da esser dato, ò accettato. Rub. XXI. 46. b.
Giuramento che si dà à sopplire la semipiena proua. Rub. XXII. 47. a.
Grauezze, che si fanno à Bue, & dell'Opere. Rub. LXVIII. 87. b.
Heredità de gli Ascendenti maschi. Rub. LXXXVI. 95. b.
Heredità dell'Ascendenti femine. Rub. LXXXVII. 96. a.
In quali casi si proceda sommariamente, & non ostanti le Ferie. Rub. VII. 35. a.
In quai Casi uno possa esser grauato per l'altro. Rub. LXXI. 90. b.
Interrogatorij preparatorij de i Giudicij. Rub. III. 30. a.
Insinuar le Donationi. Rub. LIX. 83. b.
Interdire i Beni à Chiunque li consumi prodigamente. Rub. LXI. 84. a.
Interusurij delle Doti, Terre, Case, & altri Edifici. Rub. LXIIII. 85. b.
Lauoratori. Rub. LXIX. 87. b.
Lauorier tolto à somma. Rub. LXXIIII. 91. b.
Libri de Mercanti, & della fede, che si dee lor dare. Rub. XXVI. 52. a.
Modo del proceder nelle Cause. Rub. VI. 32. a.
Modo del produrre Testimoni, Instromenti, & altre Scritture, che fossero fuor del Territorio del Giudice. Rub. XX. 46. a.
Modo di dotar le Donne iscluse dall'Heredità. Rub. LXXXV. 47. b.
Non alienar' i Beni delle Communità. Rub. LVI. 80. a.
Non alienar cose commun, & insieme confinanti. Rub. LVII. 80. b.
Pegni. Rub. XXXVIII. 66. b.
Pena di Chi niega le Positioni. Rub. XXIIII. 50. a.
Piantare de gli Arbori. Rub. LXXX. 93. a.
Precetto da farsi à Chi confessa il Debito, & Essecutione di quello. Rub. XL. 68. a.
Prezzo della cosa uenduta, & della cosa uenduta da esser data. Rub. LVIII. 82. a.
Prescrittioni. Rub. LXV. 86. a.
Produttioni de gli Instromenti. Rub. XVIII. 45. a.
Prohibita Alienatione de Beni stabili à Forestieri, & non Sudditi. Rub. LII. 78. a.
Proue. Rub. XVII. 44. b.
Positioni. Rub. XXIII. 47. b.
Quali, & quanti Termini possano esser' assignati dal Giudice. Rub. VIII. 35. b.

TAVOLA.

Quando il Marito per la Moglie, i Figliuoli per la Madre, & il Padre per li Figliuoli siano tenuti nelle cose ciuili. Rub. XLV. 72. b.
Ricusatione de i Giudici. Rub. XV. 43. b.
Riduttione ad arbitrio d'Huomo da bene. Rub. XXXV. 60. a.
Ritentione delle persone sospette, & Forestiere. Rub. XLII. 69. a.
Riparatione de i Pozzi. Rub. LXXVII. 92. a.
Riparatione delle Vie, Ponti, Acquedotti, & Dogari. Rub. LXXVIII. 92. b.
Ristitutione in integro. Rub. XVI. 44. a.
Sicurtà da darsi in Giudicio da i non Sudditi, & dalle Donne. Rub. XIII. 42. b.
Sicurtà del non offendere. Rub. L. 76. b.
Scritture priuate. Rub. XXV. 51. a.
Sequestri. Rub. XLIII. 71. a.
Serragli delle Case, & Casamenti. Rub. LXXV. 91. b.
Simplici Donationi fatte ne gli Instromenti dotali, & delle Vesti, & altri Beni della Moglie. Rubrica. LXXXIII. 94. a.
Subhastationi. Rub. XXXVII. 63. a.
Successione de gli Ascendenti ne i Beni de i Descendenti. Rub. LXXXVIII. 96. b.
Successione de gli Agnati transuersali. Rub. LXXXIX. 96. b.
Successione ne i Beni di Chi entra nella Religione. Rub. XC. 97. a.
Testimoni, & loro Essaminatione, & Elettione de gli Essaminatori. Rub. XIX. 45. a.
Terre di coloro, che non le ponno lauorare per paura d'alcuno. Rub. LXXIII. 91. a.
Via, Itinere, & Atto da esser dato. Rub. LXXVI. 91. b.

DEL TERZO LIBRO.

			Foglij.
ABolitioni, & Rimissioni dell'Accusationi.	Rub.	XI.	106. a.
Adunanze, & Armate.	Rub.	XXII.	110. b.
Camini, & Fuocolari.	Rub.	XLI.	118. b.
Che non si possa appellar, ne querelar, ne chieder Conseglio di Sauio nelle Cause criminali. Rubrica.		VIII.	105. a.
Che l'Innocente rilassato non paghi cosa alcuna.	Rub.	XIIII.	106. b.
Che Colui, che pigliera il Bandito, ò Nimico, il debbia presentare.	Rub.	XV.	107. a.
Colui, c'haurà rotto la Pace.	Rub.	XXXI.	115. b.
Dinoncia da farsi per li Massari de i Delitti.	Rub.	II.	101. a.
Douer darsi Sicurtà dall'Inquisito, & Accusato.	Rub.	V.	104. a.
Doue non è pena determinata, si segua, & osserui la ragione commune.	Rub.	XIII.	106. b.
Facitori, & Spenditori di falsa Moneta, & de i Tosatori di quella.	Rub.	XXXII.	116. a.
Falsi Testimoni, & Instromenti, & della pena di coloro, che li producono, & usano. Rubrica.		XXXIII.	116. b.
Indici, & Tortura.	Rub.	IX.	105. a.
In quai Malefici il Giudice habbia da procedere secondo l'officio suo.	Rub.	I.	101. a.
In quai casi gioui la Pace, & Confessione.	Rub.	XII.	106. a.
Modo del proceder per uia d'Inquisitione.	Rub.	III.	101. b.
Modo del procedere per uia d'Accusatione.	Rub.	IIII.	103. b.
Modo de punir' i Minori.	Rub.	X.	105. b.
Non biastemmiar, ne maladire ne Iddio, ne i Santi.	Rub.	XVII.	107. b.
Non lauorar le Feste.	Rub.	XVIII.	108. a.
Non contraher Matrimonio senza il consenso dell'Ascendente, ò Fratello maggiore.	Rub.	LIII.	122. b.
Non accettar Procuratore, ò altro Difensore nelle Cause criminali.	Rub.	VII.	104. b.
Pena dell'Adolterio, Stupro, Incesto, ò Sodomia.	Rub.	XXXIIII.	117. a.
Pena de gli Assassini.	Rub.	XXVII.	114. a.
Pena dell'Assalto.	Rub.	XXV.	113. a.
Pena delle Barraterie.	Rub.	XLVII.	120. a.
Pena di Chi non seguita i Malfattori.	Rub.	XXIII.	111. a.
Pena di Chi percuote alcuno.	Rub.	XXIIII.	111. b.

Pena di Chi priua, ò ſpoglia alcuno della ſua Poſſeſsione.	Rub.	XXXVIII.	118.a.
Pena di Chi getterà acqua, ò ſporcitia di Caſa ne i luoghi publichi.	Rub.	XXXIX.	118. b.
Pena di Chi giura il falſo.	Rub.	XLII.	119. a.
Pena di Chi occupa, ò aſtringe alcuna ſtrada, ò altri luoghi publichi.	Rub.	XLIIII.	119. a.
Pena di Chi uieta eſſer data la tenuta.	Rub.	XLVIII.	120. b.
Pena di Chi offende alcuno Officiale.	Rub.	XLIX.	121. a.
Pena di Chi domanda il Debito pagato, ò ſodisfatto.	Rub.	LII.	122. b.
Pena di Colui, che non proſegue, ò non proua l'Accuſatione, ò perde in quella.	Rub.	VI.	104. b.
Pena di Colui, che muoue, ò lieua i Termini, & Confini.	Rub.	XL.	118. b.
Pena de i Giuocatori.	Rub.	XIX.	108. b.
Pena de i Furti.	Rub.	L.	121. b.
Pena dell'Homicidio.	Rub.	XXVI.	113. b.
Pena de gli Incendiarij.	Rub.	XXVIII.	114. b.
Pena delle parole ingiurioſe.	Rub.	XX.	109. a.
Pena del portar l'Arme uietate.	Rub.	XXI.	109. b.
Pena de i Ricettatori de i Banditi.	Rub.	XLVI.	120. a.
Pena de i Roffiani.	Rub.	XXXV.	117. b.
Pena del Turbatore, ò Moleſtante nella Poſſeſsione.	Rub.	XXXVII.	117. b.
Pena de i Veleuatori.	Rub.	XXXVI.	117. b.
Pena del Venditore, ò Locator della medeſima coſa à due.	Rub.	XLV.	119. b.
Poter offender ſenza pena i Banditi.	Rub.	XVI.	107. a.
Rattore delle Donne.	Rub.	XXX.	115. a.
Robatori.	Rub.	XXIX.	114 b.
Scacciar le Meretrici, ò Roffiani della Vicinanza.	Rub.	XLIII.	119. a.
Terre, che s'hanno à porre all'Eſtimo.	Rub.	LI.	122. a.

DEL QVARTO LIBRO.

			Foglij.
Accuſe calunnioſe.	Rub.	XI.	129. a.
Applicatione delle Pene ne i Danni dati.	Rub.	XVIII.	131. b.
Beſtie trouate dar Danno ſenza Guardiano.	Rub.	XXX.	135. b.
Beſtia ferita, ò morta da Perſona, ò Animale alcuno.	Rub.	XXXI.	136. a.
Cauar de Foſſati.	Rub.	XXIX.	135. b.
Che niuno poſſa eſſer condennato, Chi offeriſce la ſtima del Danno dato.	Rub.	V.	126. a.
Che non ſi poſſa dar, ſe non una Accuſa p Danni dati in un medeſimo Di, & Terra.	Rub.	XVI.	131. a.
Danno dato ne i Prati, ó altre Terre non ſeminate.	Rub.	XX.	132. a.
Danno dato Carreggiando, ò con Paſsi, & Sentieri.	Rub.	XXI.	132. b.
Danno dato ne i frutti de gli Arbori, e delle Viti.	Rub.	XXII.	133. a.
Danni dati nelle Caſtagne.	Rub.	XXIII.	133. b.
Danno dato ne gli Arbori, ò Piante.	Rub.	XXIIII.	134. a.
Danno dato ne gli Orti, ò Giardini.	Rub.	XXV.	134. b.
Danno dato in portar uia Legne da fuoco, ò Faſci, Paletti, ò Pertiche.	Rub.	XXVI.	135. a.
Danno dato di Notte.	Rub.	XXVIII.	135. b.
Elettione, & officio de gli Eſtimatori.	Rub.	III.	125. b.
Elettione del Saltaro, & Maſſari, che ſeranno in uece di Saltaro.	Rub.	I.	124. a.
Forme dell'Accuſe.	Rub.	VII.	127. a.
Foſſati ſpianati, ò fatti, Ponti, & Siepe.	Rub.	XXVII.	135. a.
Modo di procedere nelle Cauſe de Danni dati.	Rub.	VIII	127. b.
Officio del Notaro de Danni dati, & ſuo Salario.	Rub.	XXXIII.	136. b.
Officio del Saltaro.	Rub.	II.	124. b.
Priuileggi, & Eſſentione de i Saltari.	Rub.	IIII.	126. a.
Proue, & Preſontioni de i Danni dati.	Rub.	IX.	128. a.
Quali Perſone poſſano accuſare.	Rub.	XIII.	130. a.
Quali Perſone poſſano eſſer' accuſate.	Rub.	XV.	130. b.
Quali ſi chiamino più Accuſe.	Rub.	XVII.	131. a.

TAVOLA.

Qual Giuriditione ſia del Giudice ne i Danni dati.	Rub.	VI.	126. b.
Quando è dubbio, à qual Saltaro s'aſpetti guardar qualche luogo.	Rub.	XIII.	129. b.
Quando non ſi poſſa chiamar Danno dato.	Rub.	XII.	129. b.
Quante Beſtie poſſa tenere, Chi poche Terre habbia.	Rub.	XXXII.	136. b.
Rimiſſione dell'Accuſe.	Rub.	X.	129. a.
Stime de Danni dati, & prima delle Terre Seminate.	Rub.	XXIX.	131. b.

IL FINE.

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM.

Tutti ſono Duerni, eccetto il Principio ch'è ſimplice.

Stampato in Saſſuolo nel Monoſtiero de i Reueren:
Padri di S. Gioſeffo per gli Heredi di Cornelio
Gadaldini da Modona. M. D. LXII.

69726

B.
IV.
2.